

RITENUTO IN FATTO

PARTE I – Le vicende processuali e i ricorsi per cassazione

1. Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce, sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila per rispondere, con plurime contestazioni, della violazione degli artt. 113, 589, commi 1 e 3, 590 cod. pen., poiché in cooperazione colposa tra loro:

Franco Barberi, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia dell'Università Roma Tre;

Bernardo De Bernardinis, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

Enzo Boschi, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre dell'Università di Bologna;

Giulio Selvaggi, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti;

Gian Michele Calvi, quale Direttore della Fondazione *Eucentre* (*European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering*) e Ordinario di Progettazione in zona sismica dell'Università di Pavia;

Claudio Eva, quale Ordinario di fisica terrestre dell'Università di Genova;

Mauro Dolce, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni dell'Università di Napoli Federico II;

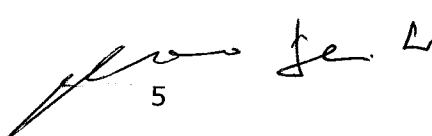
tutti, quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31/3/2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*;

per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24/2/1992, degli artt. 5 e 7-bis Legge n. 401 del 9/11/2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26/1/2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 3/4/2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7/6/2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della



Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco di L'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio"*;

affermando che sui terremoti *"non è possibile fare previsioni"*, *"è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici"*, *"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore"* e al contempo l'esatto contrario ovvero *"qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*;

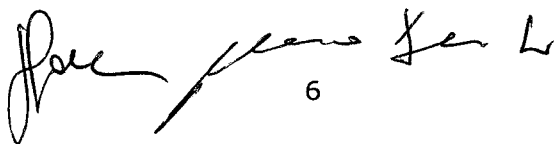
ritenendo che *"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta"*;

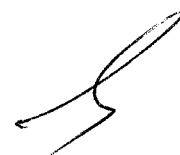
ritenendo che *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*;

rilevando che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso *"si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"*; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, *"non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"*;

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa;

cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento MW = 6.3, magnitudo locale ML = 5.8) del 6/4/2009, ore 3,32, la


6



morte e il ferimento di tutte le persone indicate nel capo d'imputazione, indotte a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 3,32.

In L'Aquila tra il 31/3/2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 6/4/2009, data dell'evento.

2. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza resa in data 22/10/2012, ritenuti tutti gli imputati responsabili dei reati così come loro ascritti, li ha condannati alle pene di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore di talune delle parti civili costituite, in solido con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile, quale responsabile civile.

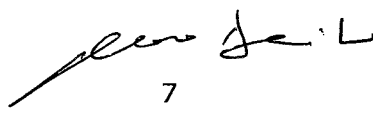
Nella lunga, complessa e articolata motivazione dettata a sostegno della decisione di condanna, il giudice aquilano ha proceduto, in sequenza, alla ricognizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, e quindi all'esame e alla risoluzione dei diversi nodi problematici affrontati.

Il Tribunale ha, in tal senso, ricordato come, sin dal giugno del 2008, in corrispondenza del territorio del Comune di L'Aquila e in altri limitrofi, si fossero verificati frequenti eventi sismici, intensificatisi dal gennaio del 2009, con un crescendo di entità tale da giungere alla data del 30/3/2009, allorquando una scossa di magnitudo 4.1 ebbe a determinare percepibili e talora sensibili danni al patrimonio edilizio della città.

Nel frattempo, in concomitanza con tali eventi, il Tribunale aquilano ha ricordato come, tra la cittadinanza, si fossero largamente diffuse notizie allarmistiche circa la prevedibile imminenza di un terremoto di più vaste e financo catastrofiche proporzioni; notizie propalate da soggetti non meglio identificati postisi alla circolazione nelle vie della città con automobili dotate di megafono, nonché da un ricercatore, tale Giampaolo Giuliani, il quale aveva indicato, a fondamento delle pessimistiche previsioni pubblicamente diffuse, l'attendibilità di un asserito metodo di previsione dei terremoti, dallo stesso messo a punto, fondato sulla misurazione del gas radon di superficie.

Contemporaneamente alla diffusione di tali pessimistiche previsioni, gli organi locali della Protezione civile avevano viceversa provveduto a diffondere notizie circa la mancata esistenza di alcuna previsione di eventi sismici di possibile imminente verifica.

La scossa di terremoto del 30/3/2009, unitamente alle contraddittorie notizie diffuse circa la possibilità di ulteriori, anche più gravi, eventi sismici, aveva fortemente impressionato, preoccupato e disorientato la comunità

 
7



interessata, al punto da indurre gli organi centrali del dipartimento della Protezione civile a convocare, su iniziativa del Capo del Dipartimento, per la data del 31/3/2009, una riunione, presso le strutture della regione Abruzzo a L'Aquila; riunione cui avrebbero preso parte alcuni esperti della Commissione Grandi Rischi (d'ora innanzi CGR), organo consultivo del Dipartimento della Protezione civile, oltre ad altri studiosi ed esponenti dello stesso dipartimento e delle amministrazioni locali.

Tale riunione avrebbe avuto ad oggetto (secondo le indicazioni della relativa lettera di convocazione) la *"disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi"*, e il generale obiettivo (secondo il comunicato stampa diffuso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile) di fornire ai *"cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*.

Proprio nel corso e a margine di detta riunione ebbero quindi a concretizzarsi le diverse condotte degli odierni imputati ritenute penalmente rilevanti dal Tribunale aquilano secondo lo schema seguito nei capi d'imputazione in precedenza ricapitolati.

Nell'articolazione del proprio discorso, il Tribunale di L'Aquila ha, dunque, proceduto alla qualificazione giuridica della riunione del 31/3/2009, ritenendo che la stessa valesse a configurarsi quale vera e propria riunione della CGR, rispetto alla quale i vizi riguardanti le formalità di convocazione e il difetto di *quorum* strutturale non ne avevano pregiudicato i requisiti minimi di esistenza e dunque l'efficacia in termini giuridici, anche tenendo conto dell'effettività delle funzioni in tale sede svolte dai soggetti convocati.

Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha proceduto alla fissazione del criterio di giudizio del comportamento in tale occasione tenuto dagli imputati, programmaticamente identificato, non già da un parametro di giudizio d'indole scientifica, bensì dalla normativa vigente alla data della riunione concernente l'operato della CGR, alla cui stregua valutare l'adeguatezza e la correttezza dell'operato degli imputati.

In breve, secondo la prospettazione del primo giudice, il giudizio di prevedibilità ed evitabilità tipico della colpa non avrebbe avuto ad oggetto il terremoto, quale evento naturalistico, bensì l'attività di previsione e di prevenzione del rischio sismico e dunque dell'evento lesivo del bene (vita e integrità fisica) giuridicamente tutelato dalle fattispecie di reato contestate.

Sotto altro profilo, il primo giudice ha evidenziato come nell'occasione, gli imputati, nella loro qualità di componenti della commissione, avevano dimostrato di condividere la parziale torsione funzionale (in chiave informativa) dell'organo consultivo dettata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile



(plasticamente rivelata dalla collocazione geografica del luogo della riunione nella città di L'Aquila e dalle modalità di apertura al pubblico del consesso), assumendo impropri compiti di divulgazione pubblica delle informazioni scientifiche trattate in sede consultiva, in tal modo assumendone, di fatto, i conseguenti oneri sul piano della correttezza e della congruità dell'informazione pubblica.

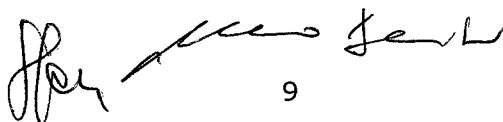
Così determinato l'ambito della valutazione della colpevolezza degli imputati, il Tribunale ha quindi proceduto alla specifica identificazione del sensibile scostamento del comportamento degli imputati, rispetto a quanto agli stessi imposto in termini di adeguatezza e approfondimento della valutazione del rischio sismico e di correttezza e congruità della divulgazione informativa.

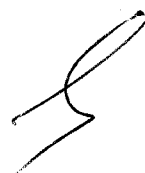
In particolare, gli imputati (in cooperazione colposa tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 cod. pen.) avrebbero negligenemente trascurato di approfondire e valorizzare le conoscenze in loro possesso, con particolare riguardo alla disamina dei fattori suscettibili di assumere il ruolo di fenomeni c.d. precursori del terremoto, al fine di delineare un attendibile quadro previsionale relativo al rischio sismico in atto (con particolare riguardo agli indicatori della pericolosità sismica del territorio, dell'esposizione al rischio e della vulnerabilità sismica dei beni esposti), direttamente e indirettamente lasciando che le generiche e falsamente rassicuranti informazioni scaturite dall'incontro pervenissero alla pubblica opinione, in modo tale da incidere in termini decisivi sull'abbassamento della soglia di attenzione e di prudenza dei cittadini, inducendoli a trascurare le essenziali ed elementari precauzioni (come quella di abbandonare i luoghi chiusi in corrispondenza delle prime manifestazioni del terremoto) in precedenza costantemente seguite, anche in forza degli imperativi dettati dalle consuetudini tipiche della locale 'cultura del terremoto' invalsa per tradizione.

Alla data del 6/4/2009, preceduta nel giro di poche ore da due scosse di minore intensità, alle ore 3,32 la città di L'Aquila fu colpita da un violentissimo terremoto di magnitudo 6.3, dal quale conseguirono gravissime perdite in termini di vita umana, oltre al grave danneggiamento della città.

Tale evento (nelle sue manifestazioni fisiche e distruttive) non avrebbe raggiunto, secondo la ricostruzione del Tribunale, i caratteri del fattore eccezionale e imprevedibile tale da risolvere il legame di consequenzialità causale tra il comportamento negligente e imprudente degli imputati e il decesso e la lesione dell'integrità fisica di ciascuna delle vittime partitamente richiamate in sentenza.

Nel caso di specie, il primo giudice, analizzando in modo circostanziato il comportamento tenuto da ciascuna delle vittime in occasione del terremoto delle


9



ore 3,32 del 6/4/2009 – e rinvenendo nella relativa scelta di non seguire più la precauzione (in precedenza costantemente osservata) di abbandonare la propria abitazione in occasione delle prime manifestazioni del terremoto, il segno dell'incidenza causale, sul piano psicologico, delle false rassicurazioni negligenzemente e imprudentemente propalate dagli imputati - ha così attestato la responsabilità penale di questi ultimi per gli omicidi e le lesioni colpose agli stessi contestati in sede d'accusa, ad eccezione dei soggetti in relazione ai quali non era stata accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte degli imputati e gli eventi lesivi rilevati.

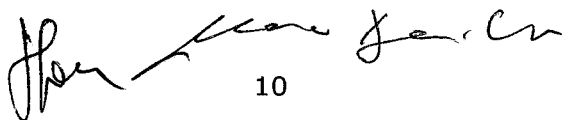
In particolare, in termini esplicativi della causalità, il Tribunale ha rimarcato gli indici di evidenza probatoria confermativi dell'inveramento, in corrispondenza di ciascuna delle vicende lesive per le quali era stata pronunciata condanna, di una specifica legge scientifica di copertura, nella specie individuata nella c.d. 'teoria dei modelli di rappresentazione sociale', ovvero, in ogni caso, della puntuale concretizzazione di massime di esperienza comunemente note, capaci di dar conto dell'effettiva incidenza condizionante, sul comportamento individuale, della comunicazione istituzionale dotata di qualificata autorevolezza, quale quella nella specie collettivamente trasmessa dagli odierni imputati.

3. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello tutti gli imputati, il responsabile civile, il locale Procuratore della Repubblica (limitatamente all'assoluzione pronunciata in relazione al decesso di Adalgisa Cicchetti), nonché le parti civili legate alle vittime per le quali non era stata accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento degli imputati e gli eventi lesivi.

4. Con sentenza resa in data 10/11/2014, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce dai reati loro ascritti per insussistenza del fatto.

Ha altresì assolto Bernardo De Bernardinis dai reati allo stesso ascritti, limitatamente a taluni eventi lesivi, per insussistenza del fatto, rideterminando la pena a suo carico, per la residua parte delle imputazioni, in due anni di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

4.1. A sostegno delle assoluzioni pronunciate, la corte territoriale ha preliminarmente evidenziato come la riunione svoltasi presso la Regione Abruzzo in L'Aquila, il 31/3/2009, non potesse in nessun caso qualificarsi quale riunione della CGR, a tal fine ostando le evidenti irritualità della convocazione (diramata dal capo del Dipartimento anziché dal presidente della medesima commissione) e



la presenza di soli quattro membri titolari della stessa, a dispetto della necessaria presenza di almeno dieci membri ai fini della relativa valida costituzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 23582/2006.

Nel caso di specie, peraltro, secondo la corte aquilana, apparivano piuttosto realizzati i presupposti per il riconoscimento dell'integrazione dell'ipotesi di cui al comma 10 del richiamato art. 3, ai sensi del quale il Capo del Dipartimento per la Protezione civile può richiedere in ogni momento ai singoli componenti della CGR di effettuare *"ricognizioni, verifiche e indagini"*.

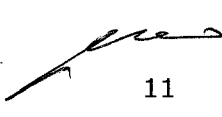
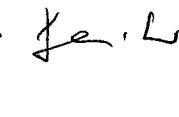
In forza di tale premessa, la Corte di appello ha evidenziato come non potesse conseguentemente tenersi conto, ai fini della valutazione delle condotte degli imputati, della disciplina normativa concernente l'attività della commissione (peraltro priva di uno specifico contenuto d'indole strettamente cautelare), dovendo inevitabilmente procedersi, a tal fine, a una verifica (non già di carattere meramente normativo, bensì) di natura prettamente scientifica, volta a discernere, nel comportamento degli imputati (ad eccezione del Di Bernardinis, non chiamato, per difetto di qualificazione soggettiva, all'adempimento di qualsivoglia incombenza di natura scientifica), l'eventuale scostamento rispetto a quanto dagli stessi ragionevolmente esigibile sul piano della qualità scientifica dell'espressione, e pertanto alla stregua di un parametro di giudizio di derivazione squisitamente sociale, tipico della valutazione condotta nei termini della c.d. colpa generica.

Ciò posto, la corte territoriale ha proceduto alla disamina dei pareri espressi da ciascun imputato in occasione del consesso, traendone la conclusione della piena correttezza scientifica di quanto da costoro sostenuto e dell'assoluta assenza di qualsivoglia contenuto tranquillizzante delle valutazioni dagli stessi operate in ordine all'eventuale prevedibilità di fenomeni sismici a breve termine.

In particolare, la Corte di appello ha escluso che, nell'ambito della discussione collettiva, fosse mai stata trattata (né tantomeno condivisa) la tesi del cosiddetto "scarico di energia" sismica.

Secondo tale tesi (largamente circolata nelle comunicazioni mediatiche rese a margine della riunione e rapidamente diffusasi nel dibattito pubblico), la presenza di scosse di minore entità, dissipando energia, avrebbe reso sempre meno probabile la verifica di un fenomeno sismico di più grave intensità e proporzione.

La Corte di appello, ribadito che tale tesi (del tutto priva di adeguate conferme sul piano scientifico) era rimasta estranea ai contenuti della riunione - così come del tutto corretta, in termini scientifici, si era rivelata l'affermazione, ripetutamente sostenuta nel quadro degli interventi, circa l'impossibilità di attribuire alcun significato, in termini previsionali, alla sequenza sismica allora in

  
11



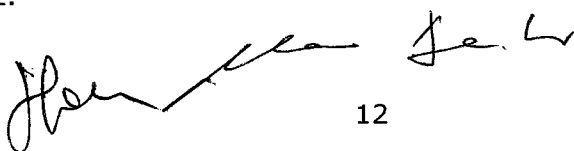
atto -, ha escluso la sussistenza di alcun profilo di colpa ravvisabile nella condotta degli imputati.

Sotto altro profilo, la corte aquilana ha evidenziato l'assoluta erroneità dell'affermazione fatta propria dal primo giudice, circa la condivisione, da parte degli imputati (ad eccezione del solo De Bernardinis, quale esponente operativo del Dipartimento della Protezione civile), delle finalità mediatiche della riunione del 31/3/2009 indetta dal Capo del Dipartimento, escludendo che il Barberi, il Boschi, il Selvaggi, il Calvi, l'Eva ed il Dolce avessero direttamente o indirettamente assunto alcuna forma di corresponsabilità sul piano della correttezza, della congruità e della prudenza della comunicazione pubblica dei contenuti della riunione, là dove le dichiarazioni rilasciate dal Barberi nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione, non aveva assunto alcun contenuto rassicurante, circa i prevedibili rischi sismici paventati, rimanendo del tutto ininfluyente sul piano causale in relazione agli eventi lesivi posti a oggetto dell'odierno processo.

4.2. Esclusa la ravvisabilità di alcun aspetto penalmente rilevante nella condotta di Barberi, Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva e Dolce, la Corte di appello ha viceversa ritenuto Bernardo De Bernardinis responsabile di taluni degli eventi lesivi allo stesso ascritti.

In particolare, la corte aquilana ha ritenuto il De Bernardinis responsabile dell'imprudente propalazione pubblica di comunicazioni mediatiche dal contenuto avventatamente rassicurante, con particolare riguardo all'intervista televisiva rilasciata pochi minuti prima della riunione degli esperti del 31/3/2009, durante la quale, rimarcando la *normalità* della situazione, aveva richiamato la tesi del cosiddetto "*scarico di energia*" sismica, alludendo al relativo significato favorevole o propizio; dichiarazioni non smentite, né corrette, in occasione della conferenza stampa successiva alla riunione, nel corso della quale l'imputato aveva altresì affermato come, al momento, non ci si attendesse, a breve, alcun fenomeno sismico d'intensità maggiore rispetto a quelli già verificatisi ("*non ci si aspetta un aumento della magnitudo*").

Tali comunicazioni pubbliche, ritenute dal giudice d'appello certamente rimproverabili per negligenza e imprudenza, avevano prevedibilmente indotto la cittadinanza a tralasciare le tradizionali precauzioni finora costantemente osservate, così esercitando una sicura efficienza causale (d'indole psicologica) sulla decisione di talune delle vittime (specificamente richiamate in sentenza) convinte, dopo le prime due scosse di terremoto verificatesi nella notte tra il 5 e il 6 aprile, a permanere all'interno della propria abitazione, rimanendone così travolte a seguito della successiva tremenda scossa distruttiva delle ore 3,32.



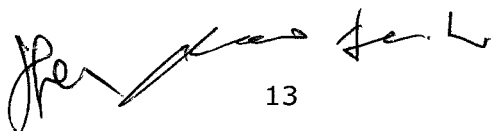
Nella specie, la corte territoriale, giudicando non sufficientemente fondata, sul piano scientifico, la c.d. 'teoria delle rappresentazioni sociali' (a cui il primo giudice aveva fatto ricorso al fine di configurare la spiegazione dei legami causali tra la condotta degli imputati e gli eventi lesivi riscontrati), ha ritenuto allo scopo sufficiente il richiamo delle consolidate massime di esperienza inclini a confermare, nei termini di una ragionevole attendibilità, la prevedibile influenzabilità dei processi decisionali della persona per effetto della divulgazione pubblica di comunicazioni istituzionali, segnatamente qualora le stesse siano ricondotte alla forza argomentativa di soggetti scientificamente qualificati.

Esaminati e riscontrati gli aspetti di colpevolezza e l'efficienza causale della condotta del De Bernardinis nella verifica degli eventi lesivi specificamente descritti in motivazione, la Corte di appello ha quindi disposto la relativa condanna alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento, in solido con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile, quale responsabile civile, dei danni sofferti dalle parti civili indicate, rigettando, nel resto, le impugnazioni del pubblico ministero e delle restanti parti civili appellanti.

5. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione Bernardo De Bernardinis; la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile; il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila e le parti civili: 1) Federica e Guido Fioravanti; 2) Maurizio Cora; 3) Teobaldo Cinque, Federica Cinque, Maria Luisa Bastida, Linda Giuseppina Giordani, Giovanna De Rubeis, Paolo Vittorini, Andrea Vittorini, Stefano Vittorini, Massimo Cinque, Roberta Cinque, Pier Paolo Visione, Remo Visione, Vincenzo Vittorini, Federico Vittorini, Angela De Lauretis Nisii e Alessandro Spaziani; 4) Amin Hamade, Sana Hamade, Moatasem Hamade, Reham Hamade, Mahmud Hamade, Husein Hamade, Fatima Qanadli, Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Cacioppo, Hisham Shahin; 5) Paolo Carosi, Fiorella Tomei, Ilaria Carosi, Ivana Cincis, Linda Giugno, Mario Tomei, Ortesia Toemi, Giusy Di Marco e Michele Germinelli; 6) Giustino Parisse, Dina Sette e Aldo Scimia; 7) Maria Grazia Piccinini e Alessandra Rambaldi.

6. Bernardo De Bernardinis, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso sulla base di sette motivi di impugnazione.

6.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso ascritti, senza procedere a un'analitica disamina di



tutti gli elementi di caratterizzazione dei singoli eventi concreti oggetto di giudizio, al fine di apprezzarne la verosimile incidenza sui processi decisionali che indussero le vittime a non allontanarsi dalle proprie abitazioni nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009; elementi di caratterizzazione del tutto idonei ad assumere autonomamente il ruolo di spiegazioni alternative del comportamento delle vittime, e dunque di risolverne ogni legame causale con la condotta dell'imputato (o di prospettare ragionevolmente il dubbio).

Sul punto, il De Bernardinis denuncia la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, dell'incidenza condizionante assunta dai fattori, enumerati in ricorso, sinteticamente riconducibili: 1) alle fonti di informazione pubblicamente diffuse in epoca anteriore al 31 marzo 2009; 2) alle informazioni scientifiche diffuse prima del 6 aprile 2009; 3) alle fonti di informazione successive al 31 marzo 2009: informazioni, tutte, che per i contenuti oggettivamente tranquillizzanti (o, tutt'al contrario, inequivocamente allarmistici) che divulgavano, ben avrebbero potuto integrare gli estremi per una spiegazione diversa e alternativa dei processi decisionali che condussero le vittime a rimanere nelle proprie abitazioni la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione, da parte della corte territoriale, dell'art. 40 cod. pen., laddove viene negata alcuna rilevanza, sul piano del discorso causale, alle circostanze costituite: 1) dal nesso eziologico tra la decisione delle vittime di permanere presso le proprie abitazioni (costituente il frutto diretto del condizionamento psichico dell'imputato) e il decesso delle stesse; 2) dall'inesistenza di una regola che consenta di individuare con sufficiente certezza la durata dell'allontanamento dalla propria abitazione, in occasione di scosse sismiche, al fine di scongiurare un rientro prematuro; 3) dalla natura individuale o collegiale (ossia all'esito di consultazioni familiari o amicali) della decisione delle vittime di permanere presso le proprie abitazioni; 4) dall'esatta identificazione della fonte informativa da cui le vittime avevano appreso le parole dell'imputato; 5) dalla natura psichica della causalità, legittimamente invocabile in relazione all'ipotesi del concorso nella commissione di reati, ma non nei casi in cui la c.d. "condotta finale" non rivesta alcuna rilevanza penale.

Da ultimo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell'omettere di giustificare la ritenuta irrilevanza causale della vulnerabilità degli edifici crollati a seguito del terremoto, sul presupposto dell'ammessa sovrapposibilità del profilo soggettivo della prevedibilità inerente la colpa a quello oggettivo inerente il nesso causale.

6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto

 
14



sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso ascritti, negando la sussistenza di una legge scientifica di copertura esplicativa del decorso causale e avvalendosi di massime di esperienza del tutto inidonee a tal fine.

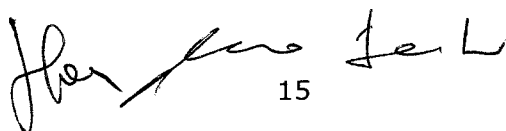
Sul punto, l'imputato evidenzia l'intima contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver escluso la riconducibilità dei comportamenti umani a spiegazioni meccanicistiche suscettibili di generalizzazione, ha nondimeno concluso nel senso dell'avvenuto decisivo condizionamento della condotta delle vittime per effetto delle informazioni propalate dall'imputato, in assenza di alcuna ragionevole certezza al riguardo, e senza procedere ad alcuna disamina delle argomentazioni in tema sostenute dai consulenti tecnici della difesa nel corso del giudizio, che avevano radicalmente e definitivamente confutato la rinvenibilità di un qualsivoglia legame causale tra le informazioni pubblicamente diffuse dal De Bernardinis e la condotta delle vittime, a dispetto delle asserite massime di esperienza sul punto infondatamente e arbitrariamente selezionate dalla corte territoriale.

6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale escluso che la negligente - e sostanzialmente distorta - gestione dell'intervista rilasciata dall'imputato prima della riunione del 31/3/2009, da parte dei mezzi di comunicazione di massa, avesse costituito una causa di interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso ascritti: decisione assunta, dal giudice d'appello, sulla base di un'infedele rappresentazione dei fatti e in totale assenza di un'adeguata motivazione sul punto.

6.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta contestata all'imputato e i tredici decessi per i quali è intervenuta condanna.

Sul punto, l'imputato (nel ripercorrere partitamente e in modo analitico ognuna delle vicende riferite alle singole vittime) evidenzia come la Corte di appello abbia ricostruito ciascuna singola posizione sulla base di un'errata, illogica o infedele (e dunque travisata) interpretazione degli elementi di prova acquisiti e, in particolare, delle testimonianze richiamate, da ritenere in larga misura prive di adeguata attendibilità, in ragione della genericità ed equivocità delle deposizioni rese, nonché del personale interesse vantato da gran parte dei testimoni escussi rispetto all'esito del giudizio.

Ciò posto, la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il descritto nesso di causalità sulla base di un discorso giustificativo del tutto inidoneo ad


15



attestare l'effettivo ricorso oltre il limite del ragionevole dubbio, anche in forza dell'esame del comportamento tenuto dalle vittime nel corso dei diversi episodi sismici verificatisi nel tempo e in occasione della stessa vicenda sismica del 30/3/2009.

6.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto la condotta dell'imputato affetta da colpa, sulla base di un'erronea impostazione del giudizio di prevedibilità e di evitabilità dell'evento, avendo considerato, quale referente del giudizio di prevedibilità *ex ante*, un evento (il mutamento di abitudini delle vittime) diverso da quello tipico, ampliandolo al punto di ricomprensivi l'ipotesi di un decesso derivante da un evento (il terremoto) riconosciuto dalla stessa Corte di appello assolutamente imprevedibile.

In particolare, la corte aquilana avrebbe erroneamente ricondotto, alla condizione prospettica dell'imputato, l'asserita prevedibilità delle conseguenze dannose della propria condotta, in assenza di indici o evidenze suscettibili di concretizzarne adeguatamente il giudizio, potendosi l'imputato, al momento dell'azione, prospettare (non già la possibilità, bensì) unicamente il "sospetto" di eventuali conseguenze lesive della stessa: presupposto, quest'ultimo idoneo (secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità) a giustificare l'eventuale adozione di mere 'precauzioni' (prive di penale rilevanza), ma non già a fondare la costruzione di un sistema di regolare cautelari da assumere a parametro del giudizio di responsabilità colposa.

Pertanto, la corte territoriale avrebbe illogicamente e contraddittoriamente ommesso di considerare (nel quadro di una valutazione integrata della condotta dell'imputato) il contenuto della conferenza stampa partecipata dal De Bernardinis dopo la riunione del 31/3/2009, nel corso della quale lo stesso ebbe a rilasciare dichiarazioni (anch'esse riprese dagli organi di stampa) dal contenuto tutt'altro che rassicurante sul piano della ritenuta prevedibilità di eventi sismici di più grave entità rispetto a quelli già verificatisi.

Ciò posto, analogamente a quanto evidenziato in tema di causalità, il ricorrente sottolinea l'assoluta arbitrarietà della selezione operata dalla corte territoriale, in relazione alle massime di esperienza esplicative del comportamento dei destinatari di messaggi istituzionali scientificamente qualificati, ribadendone l'impossibilità di considerarle alla stregua di generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto.

In tal senso, deve ritenersi certamente erroneo il giudizio del giudice d'appello riferito alla prevedibilità del comportamento dei destinatari delle informazioni fornite dall'imputato, tenuto altresì conto della radicale infondatezza dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la prevedibilità, da


16



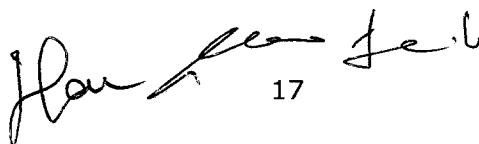
parte del De Bernardinis, della circostanza per cui, quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'intervista precedente la riunione del 31/3/2009, avrebbe potuto essere attribuito, dai destinatari del messaggio, alle conclusioni della CGR, attesa l'inequivocabilità in senso contrario delle espressioni contenute nella medesima intervista; espressioni imprevedibilmente poste a oggetto di un'opera di inequivocabile semplificazione e distorsione da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

Quanto al fattore costituito dalla vulnerabilità degli edifici aquilani crollati a seguito del terremoto del 6/4/2009, osserva il ricorrente come del tutto erroneamente la corte territoriale ne abbia riconosciuto la prevedibilità, da parte del De Bernardinis al momento della condotta incriminata.

Al riguardo - dopo aver evidenziato la mancata previsione di tale tema nel capo d'accusa sollevato nei confronti dell'imputato (con la conseguente violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza) -, il ricorrente evidenzia la sussistenza di significativi e sicuri indici di conferma dell'impossibilità, per il De Bernardinis, di rappresentarsi *ex ante* la natura dei vizi strutturali e progettuali e il conseguente pericolo di crollo degli edifici privati distrutti dal terremoto, con la logica esclusione dei presupposti per l'affermazione della prevedibilità dell'evento tipico ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità colposa, tenuto conto dell'insussistenza di concreti ed effettivi elementi di prevedibilità dello stesso evento sismico poi di fatto verificatosi.

Da ultimo, il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione all'identificazione delle regole cautelari asseritamente violate dall'imputato, avendo, da un lato, affermato la responsabilità del De Bernardinis a titolo di colpa generica, e, dall'altro, proceduto alla identificazione di precisi doveri informativi derivanti dalla posizione istituzionale rivestita dallo stesso De Bernardinis nell'occasione contingente, adombrando la prospettabile configurazione di una colpa specifica, in insanabile contrasto logico con le premesse dell'argomentazione illustrata sul punto.

6.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto la condotta dell'imputato affetta da colpa, nonostante l'inesigibilità di alcun comportamento alternativo lecito, avuto riguardo alla piena conformità del contenuto dell'intervista rilasciata dal De Bernardinis prima della riunione del 31/3/2009, ai criteri della prudenza e della correttezza informativa, ivi compresa l'allusione alla questione dello "scarico di energia", la cui configurabilità era stata propriamente confermata, nel corso del processo, dal medesimo Capo del


17



Dipartimento della Protezione civile, sulla scorta di affermazioni ripetutamente sostenute in altre sedi da studiosi della materia.

Nella specie, la comunicazione dell'imputato si era limitata a una ragionevole ricognizione delle condizioni contingenti senza mai assumere alcun tono di superficiale rassicurazione, spingendosi piuttosto a raccomandare il mantenimento dello stato di attenzione da parte della popolazione, attesa l'impossibilità di fornire alcuna tranquillizzazione in ordine alla prevedibilità di futuri eventi sismici.

Sul punto, peraltro, la corte territoriale sarebbe incorsa in un'evidente contraddizione laddove, dopo aver censurato la condotta del ricorrente per aver diffuso concetti scientificamente errati, dall'altro ha ammesso che esponenti della comunità scientifica avessero diffuso i medesimi concetti in epoca anteriore all'intervista rilasciata dall'imputato.

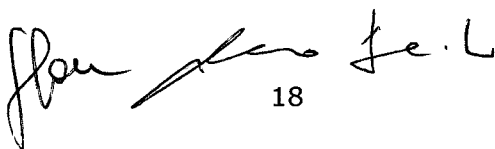
6.7. Con il settimo e ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante il riconosciuto mancato superamento della soglia della colpa lieve, essendosi nella specie trattato della contestata violazione di un canone di prevedibilità di eventi che avrebbe richiesto l'esecuzione di valutazioni caratterizzate da particolare difficoltà e complessità in un contesto di urgenza; presupposto tale da giustificare l'applicazione del parametro di giudizio di cui all'art. 2236 c.c., in conformità agli orientamenti sul punto maturati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri, quale responsabile civile, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, propone ricorso sulla base di tre motivi d'impugnazione.

7.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la condanna del De Bernardinis per i delitti colposi allo stesso ascritti nonostante l'indiscussa imprevedibilità degli eventi lesivi contestati.

In particolare, la ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione dettata dalla Corte di appello nella parte in cui, dopo aver rilevato la conclamata imprevedibilità del terremoto del 6/4/2009, ha ugualmente ritenuto prevedibili gli eventi lesivi oggetto di giudizio, affermando in termini positivi il giudizio di responsabilità colposa formulato a carico dell'imputato.

Sotto altro profilo, la responsabile civile evidenzia come nelle dichiarazioni rese dal De Bernardinis nel corso dell'intervista rilasciata immediatamente prima della riunione del 31/3/2009 non fosse ravvisabile alcun passaggio suscettibile di rimprovero, dovendo escludersi che il contenuto di dette dichiarazioni potesse


18



oggettivamente intendersi alla stregua di una ragionevole assicurazione circa l'esclusione di eventi sismici a breve, essendo unicamente dirette a stigmatizzare le catastrofiche previsioni nei giorni immediatamente precedenti diffuse dal ricercatore Giampaolo Giuliani.

La stessa corte, del resto, sarebbe entrata in contraddizione nell'interpretazione delle intenzioni del Capo della Protezione civile in ordine alla convocazione della riunione del 31/3/2009, avendo, dapprima, evidenziato come la convocazione di detta riunione a L'Aquila era stata prevista allo scopo di evitare, tanto pericolosi allarmismi quanto generiche ed erronee assicurazioni, per poi successivamente sostenere l'idea di un'operazione mediatica tranquillizzante destinata a diffondersi tra la popolazione indipendentemente dall'esito della valutazione scientifica degli esperti.

7.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello confermato la responsabilità penale del De Bernardinis nonostante la sussistenza di fattori interruttivi del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e gli eventi a lui addebitati.

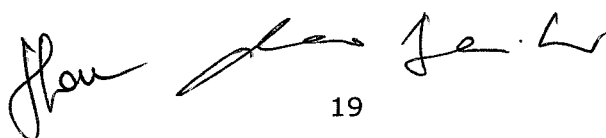
In particolare, la responsabile civile evidenzia il ruolo distorsivo nella vicenda rivestito dai mezzi di informazione nella diffusione dell'intervista del De Bernardinis e, più in generale, nel rilancio delle notizie relative ai giorni intercorsi tra la riunione del 31/3 e l'evento sismico del 6/4/2009.

Più in generale, nel caso di specie, gli eventi addebitati al De Bernardinis si sarebbero posti al di là della sfera di rischio riferibile alla condotta dell'agente, siccome integralmente riconducibili alle scelte d'azione delle vittime, nella specie condizionate in modo determinante dalle distorsioni del messaggio dell'imputato da parte dei mezzi d'informazione.

7.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità del De Bernardinis nonostante il riconoscimento dell'inesistenza di alcuna legge scientifica di copertura esplicativa del decorso causale esaminato.

Nella specie, i giudici d'appello si sarebbero avvalsi dell'asserita valenza interpretativa di generiche massime di esperienza, del tutto inidonee a fornire adeguate certezze in ordine alla ricostruzione del nesso di derivazione causale tra il comportamento dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso addebitati.

8. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila propone ricorso avverso la sentenza d'appello sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di



motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella pronuncia dell'assoluzione degli imputati.

Secondo il procuratore ricorrente, la sentenza della corte territoriale sarebbe caduta in un'insanabile contraddizione logica nella parte in cui, dopo aver accertato la predisposizione di un'operazione mediatica da parte dei vertici della protezione civile, in relazione alla riunione della CGR del 31/3/2009, ha successivamente ritenuto come gli esperti convocati si fossero in realtà limitati a condurre un'analisi del fenomeno sismico del tutto astratta e avulsa dal contesto in cui la riunione era stata convocata.

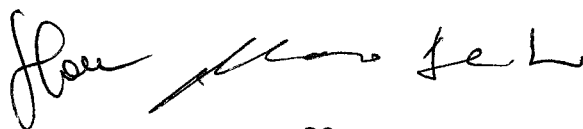
Nel dettaglio, il procuratore ricorrente evidenzia come la corte territoriale avesse erroneamente escluso che la riunione del 31/3/2009 potesse integrare gli estremi di una formale riunione della CGR, in tal senso ponendosi in contrasto con tutte le risultanze documentali acquisite e con le stesse dichiarazioni in più sedi rese dal Capo del Dipartimento per la Protezione civile.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come il tema posto ad oggetto della riunione imponesse a ciascun componente la predisposizione di contenuti ben più concreti di un mero esame generico circa la prevedibilità di terremoti, tanto più in un contesto geografico e collettivo animato (come attestato dalla stessa decisione dei vertici della protezione civile, attraverso la scelta della sede della riunione e del relativo carattere aperto) dall'ineludibile aspettativa di valutazioni previsionali dotate di concreto spessore conoscitivo e operativo, ben nota a ciascuno dei protagonisti convocati.

Ciò posto, il procuratore ricorrente sottolinea come gli imputati avessero nell'occasione condotto l'esame loro affidato con modalità inammissibilmente superficiali, trascurando di evidenziare tutti gli indicatori in loro possesso ai fini di una più approfondita e realistica analisi del rischio sismico in atto, idonea a prospettare alla popolazione interessata un quadro informativo più corretto e aggiornato.

In tal senso, tutti gli imputati avrebbero colpevolmente lasciato che tra la popolazione circolasse, senza alcuna doverosa smentita, la tesi (scientificamente infondata) dello "scarico di energia" come fenomeno propizio sul piano previsionale, e senza che fosse evidenziata alcuna opportuna precisazione sulla portata delle rassicurazioni fornite, ossia limitatamente alla smentita delle (tanto catastrofiche quanto scientificamente infondate) previsioni del ricercatore Giuliani.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, attesa l'evidente responsabilità degli imputati per il decesso dei cittadini colpiti dalla scossa sismica del 6/4/2009, siccome imprudentemente



rassicurati dal messaggio minimale trasmesso dai membri della CGR del 31/3/2009.

9. Con atto a firma del comune difensore avv. Mario Di Iullo, hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili Piccinini Maria Grazia e Rambaldi Alessandra, in proprio e perché erede di Rambaldi Giuseppe, quali congiunti di Rambaldi Ilaria, deceduta in occasione del terremoto del 6.4.2009.

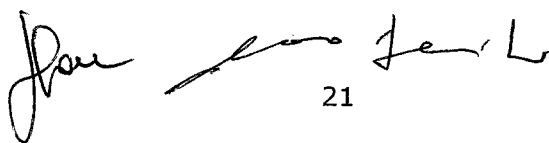
9.1. Con un primo motivo l'esponente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, limitatamente all'assoluzione del De Bernardinis in relazione alla morte di Ilaria Rambaldi.

Tali vizi sarebbero determinati dalla tecnica utilizzata dalla Corte di Appello di estrapolare alcune frasi dal complessivo contributo testimoniale recato al processo dai genitori della giovane, con l'effetto di dare una errata lettura delle risultanze processuali. In particolare si fa riferimento ai passi delle deposizioni dibattimentali nei quali si tratta della determinazione della ragazza a proseguire l'attività universitaria, e quindi di permanere a L'Aquila, che per la Corte di Appello era stata originata dall'obiettivo di conseguire al più presto la laurea e che una corretta interpretazione del dato probatorio correlerebbe invece alla paura per il pericolo imminente sulla propria incolumità. Neppure coglierebbe il vero l'affermazione della Corte distrettuale per la quale dopo la scossa del 30.3.2009 a L'Aquila seguì un periodo di relativa tranquillità, essendosi contate nell'arco di tempo 1-6 aprile 2009 settantaquattro scosse. Si contesta, poi, il giudizio di decisiva contraddittorietà espresso dalla Corte di Appello a riguardo delle dichiarazioni dei genitori della Rambaldi, rammentando che il primo giudice aveva motivatamente dato prevalente rilievo alla testimonianza del padre. Rammentando poi le dichiarazioni testimoniali pertinenti, si nega la fondatezza dell'affermazione fatta dalla Corte di Appello del persistente dubbio circa l'esistenza di un mutamento di abitudine da parte della giovane a seguito della riunione della CGR.

Si conclude, da tali premesse, che risulta provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta del De Bernardinis e la morte di Ilaria Rambaldi.

9.2. Con un secondo motivo l'esponente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alle assoluzioni pronunciate a riguardo dei restanti imputati.

Dopo ampia premessa nella quale illustra l'evoluzione della normativa concernente la CGR, puntualizzandone i compiti e le modalità di funzionamento, e si sofferma sull'obbligo di informazione gravante sul Dipartimento nazionale di Protezione civile e sulle autorità locali di protezione civile, sulle premesse fattuali della riunione del 31.3.2009 (allarmi lanciati dal tecnico Giuliani, dell'Istituto



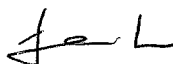


Nazionale di Fisica Nucleare, e comunicato della Protezione civile regionale del 30.3.2009), sulla infondatezza scientifica della teoria dello scarico di energia sismica – a partire dalla quale si propone una interpretazione dello scopo assegnato alla riunione della CGR dal Capo del Dipartimento e della conoscenza di esso da parte dei convenuti a L'Aquila – l'esponente rammenta che il giudice di primo grado aveva ritenuto che gli imputati avessero assunto un onere di informazione diretta nei confronti della popolazione interessata sia consentendo l'accesso e la presenza alla sala di persone non componenti della CGR e non partecipanti alla riunione, sia attraverso la partecipazione alla conferenza stampa conclusiva del Barberi, del De Bernardinis, del Dolce e del Calvi; quindi, reputando scientificamente inesatto quanto affermato nell'occasione dal Barberi circa la valenza di molte scosse ravvicinate, critica la Corte di Appello per aver ritenuto tali affermazioni non censurabili perché prive di contenuti tranquillizzanti.

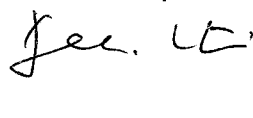
Dopo essersi soffermato sulla posizione del De Bernardinis, l'esponente censura la Corte di Appello per aver ritenuto che non si fosse trattato di una riunione della CGR, contestando l'interpretazione data sia del quadro normativo che dei fatti acquisiti al giudizio – in particolare la lettera di convocazione della riunione – e le conclusioni che la Corte distrettuale ne ha tratto, negando la posizione di garanzia degli imputati e l'operatività di regole espresse fondanti una eventuale colpa specifica, ad onta della affermata – dalla Corte di Appello - irrilevanza della questione.

Muovendo dalla considerazione che, quale che fosse la qualificazione da attribuirsi all'incontro, l'operato degli esperti che vi parteciparono doveva essere comunque osservante dei canoni di diligenza, perizia e prudenza, e ricordata l'impostazione prescelta dalla Corte di Appello, l'esponente conclude che anche essa avrebbe dovuto condannare i sei esperti, le cui valutazioni contrastavano con le migliori conoscenze scientifiche relative a fenomeni sismici disponibili alla data del 31 marzo 2009.

Dopo aver analizzato la componente commissiva della condotta contestata e in particolare le dichiarazioni rese in tema di prevedibilità dei terremoti, quelle sull'evoluzione dello sciame in corso, quelle sulla normalità del fenomeno dello scarico di energia, egli evidenzia l'effetto rassicurante avuto da tali dichiarazioni, aderendo a quanto già ritenuto dal Tribunale. Espone, quindi, muovendo dalla ricostruzione fatta dal primo giudice, la componente omissiva della condotta degli esperti, a partire dall'evidenziazione degli indicatori disponibili per formulare un adeguato giudizio di prevedibilità del rischio a fini di prevenzione, ovvero la pericolosità sismica del territorio, l'esposizione al rischio e la vulnerabilità sismica dei beni esposti. Si sofferma quindi sulla valutazione da



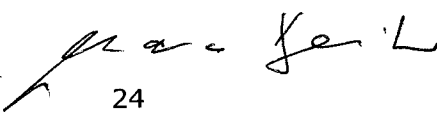
darsi a tali indicatori e che gli stessi esperti avrebbero dovuto dare, contestando l'affermazione della Corte di appello secondo la quale lo scarico di energia in corso di sciame sismico è un fenomeno neutro e non aumenta nè diminuisce la probabilità di scosse più forti. Per sostenere tale critica l'esponente si dilunga nel commento a talune dichiarazioni degli imputati che, a suo avviso, risultano vuote di significato concreto oppure scientificamente errate e che ciononostante la Corte di appello ha assunto a base del proprio percorso motivazionale. La Corte territoriale avrebbe poi attribuito al termine 'probabile' non già il significato che esso ha nell'ambito scientifico ma quello che gli riconosce il linguaggio comune. L'assunto dell'esponente è che non bisogna confondere il concetto di previsione con quello di aumento della probabilità e che l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la cosiddetta assicurazione riguardò soltanto gli allarmi di forte scosse imminenti provenienti dal Giuliani e non già la valutazione di una scarsa pericolosità dello sciame in corso, urta con la considerazione che l'analisi riferita al passato e non alla prevenzione futura è un elemento rassicurante perché induce a credere erroneamente che non ci saranno danni futuri e quindi forti scosse future. Peraltro tale affermazione della Corte si fonda su una premessa errata perché dalla lettera di convocazione, dalla bozza e dal verbale della riunione non risulta alcun cenno agli allarmi lanciati dal Giuliani. Dopo aver riportato un ampio passo della sentenza impugnata, l'esponente contrappone ad esso alcuni passaggi della sentenza pronunciata da questa Corte a riguardo dei fatti di Sarno (n.16761/2010) e contesta la fondatezza dell'affermazione della Corte di appello, secondo la quale la condotta degli imputati è delimitata dal compito consultivo che attiene direttamente al profilo della previsione e solo indirettamente a quello della prevenzione, rilevando in chiave critica che la CGR è pienamente soggetta alla disciplina della legge 225 del 1992, la quale affida alla stessa anche compiti consultivi in funzione della prevenzione. Afferma quindi chiaramente che la Corte di appello ha errato nel ritenere scientificamente corrette le conclusioni degli esperti, sostenendo l'esponente che i criteri di correttezza scientifica rendevano doverosa un'esplicita valutazione di aggravamento del rischio, non formule vuote generiche, o addirittura sbagliate. Contesta, poi, al riguardo della valenza predittiva degli sciame sismici, il fatto che la Corte di appello abbia liquidato le dichiarazioni dei periti professori Gasparini, Marzocchi, Stoppa, Mualchim, Kossobokov e Moretti come *"opinamenti di segno diverso, talvolta opposto, tuttavia non paragonabili ove si consideri la specificità dei dati e delle valutazioni operate dai primi due e la genericità delle affermazioni degli ultimi quattro"*. L'esponente assume che la sentenza di secondo grado è errata perché la corte territoriale è voluta entrare nel merito delle valutazioni scientifiche senza averne la competenza. L'impalcatura

  23



dell'intero ragionamento logico è fondato su un falso presupposto. Giustifica gli inequivocabili contenuti rassicuranti sostenendo che devono intendersi riferiti agli allarmi del Giuliani e non allo sciame sismico in atto. Attribuisce alla Protezione civile obblighi di prevenzione tralasciando di considerare che la legge vigente attribuiva nel 2009 alla CGR una funzione propositiva anche nella prevenzione e nella formulazione attuale una funzione consultiva anche nella prevenzione. Attribuisce alla sola Protezione civile il compito e dunque la responsabilità della comunicazione senza considerare che il contenuto della comunicazione non prescinde dal contenuto della previsione perché se è sbagliato il secondo sarà di conseguenza sbagliata anche la prima. La Corte territoriale afferma che non era possibile fare meglio nonostante nessuno degli imputati in parola si fosse opposto alla teoria dello scarico di energia sismica nel momento in cui il Barberi ne fece menzione durante la riunione. Pur a conoscenza di tale omissione e ciononostante, contraddittoriamente, il giudice di secondo grado reputa corretto il comportamento degli scienziati. Ancora contraddittoriamente la Corte di Appello da un canto critica l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale obiettivo del Bertolaso era quello di rassicurare la popolazione aquilana e poi, in un ulteriore passo, afferma che la finalità della riunione era proprio quello di fornire alla popolazione un messaggio di rassicurazione. La distinzione tra metodo e merito, continua l'esponente, è artificiosa e poco credibile e ribadisce l'incompiutezza della valutazione demandata alla commissione. Critica che la Corte di appello abbia ritenuto del tutto irrilevante nell'ambito della riunione un approfondimento teorico dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione e abbia fatto ciò ritenendo che gli esperti non avrebbero dovuto pronunciarsi sullo stato di rischio presente nella situazione data ma soltanto su un eventuale aumento del rischio come conseguenza dello sciame sismico. Tale ridefinizione dei compiti della riunione, infatti, non trova riscontro nella lettera di convocazione. Ad avviso dell'esponente è falso, illogico e contraddittorio che il De Bernardinis abbia comunicato alla popolazione la diagnosi di 'non terremoto' in totale autonomia e antinomia rispetto agli altri scienziati. Egli contesta la valutazione che degli elementi fattuali ha fatto a questo riguardo la Corte di appello. Ancorché essa abbia deciso di condurre una valutazione della correttezza scientifica delle valutazioni espresse dagli esperti, ciò ha fatto senza servirsi di un consulente neutrale e recependo acriticamente gli argomenti difensivi. Manifestamente illogico è poi utilizzare espressioni di critica nei confronti del cosiddetto 'modello delle rappresentazioni sociali' e poi utilizzarlo nei confronti del De Bernardinis.

9.3. Con memoria depositata in data 4/11/2015, il difensore delle parti civili Maria Grazia Piccinini e Alessandra Rambaldi (in proprio e quale erede di Giuseppe Rambaldi), nell'illustrare con approfondimenti le questioni già

 
24



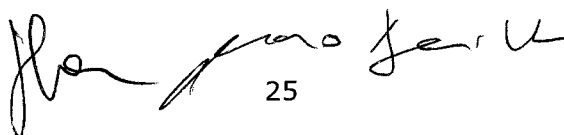
introdotte con il ricorso introduttivo (concernenti i temi della colpa degli imputati e del nesso di causalità tra le relative condotte e il decesso delle vittime), ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

10. Con unitario atto ricorrono avverso la sentenza riportata in epigrafe Paolo Carosi, Fiorella Tomei, Ilaria Carosi, in proprio e in qualità di eredi di Claudia Carosi, ed altresì Mario Tomei, Ortesia Tomei - congiunti di Paola Tomei ed eredi di Velina Salvi, parte civile già costituita quale madre di Paola Tomei e deceduta in corso del giudizio -, Giusy Di Marco, in proprio e quale erede di Paola Tomei ed erede di Velina Salvi, a mezzo del difensore avv. Antonio Valentini; nonché Ivana Cincis e Linda Giugno, in proprio e quali eredi di Luigi Giugno e di Francesco Giugno, e Michele Germinelli, quale congiunto di Chiara Pia Germinelli, Giuseppina Germinelli, Micaela Germinelli, Rosa Germinelli, a mezzo del difensore avv. Maria Teresa Di Rocco.

Dopo aver esposto una ricostruzione dei fatti che avevano preceduto il terremoto del 6.4.2009, tanto con riferimento ai fenomeni sismici che alle condizioni della popolazione aquilana, sì da inquadrare la fissazione e lo svolgimento della riunione della CGR del 31.3.2009, gli esponenti ripropongono lo svolgimento del giudizio di primo grado e i termini della conclusiva decisione nonché il contenuto dei diversi atti di impugnazione, aggregati su due fondamentali poli (sussistenza di colpa e del nesso causale tra condotte contestate ed eventi illeciti), giungendo quindi ad illustrare i contenuti maggiormente rilevanti della sentenza di secondo grado.

Infine si articolano i seguenti motivi di ricorso:

10.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 40, 43 e 113 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta la valutazione della Corte di Appello di dover procedere ad una valutazione del comportamento degli esperti alla stregua delle conoscenze scientifiche acquisite al 31.3.2009, aderendo per converso all'impostazione del Tribunale, incline ad una valutazione alla stregua dei parametri della conformità a regole cautelari positivizzate e della diligenza, prudenza, perizia; e se ne censurano le conclusioni come frutto di una disorganica, parcellizzata, comunque parziale e capziosa analisi delle singole affermazioni degli imputati. Gli esponenti sviluppano poi una valutazione delle diverse affermazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione, così come riportate nella relativa bozza di verbale, chiosandole con valutazioni circa il carattere oggettivamente rassicurante che ad esse si sarebbe dovuto riconoscere e affermandone la genericità, approssimazione e contraddittorietà, tale da privarle di utilità ai fini della


25

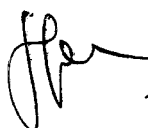
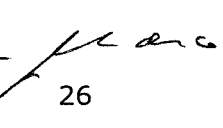
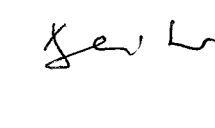


valutazione del rischio e da dimostrare l'erroneità della valutazione scientifica, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, che erra anche nel riferire le osservazioni al passato piuttosto che al futuro (l'assunto viene ribadito dopo ulteriore esposizione e commento di brani della bozza di verbale e del verbale: pg. 121-130, nelle quali si contesta anche la ricostruzione operata dalla Corte distrettuale a riguardo della trattazione del tema del significato da attribuire allo 'scarico di energia'). Ne deducono, gli esponenti, che la decisione impugnata è illogica ed in contrasto con le risultanze probatorie laddove afferma la correttezza della valutazione scientifica operata dagli esperti, *"viepiù in considerazione del fatto che, giusta base d'accusa, la complessiva condotta cooperante costituisce causa dell'evento"*. Contraddittorio e manifestamente illogico è poi assumere la correttezza della valutazione scientifica e ritenere il De Bernardis responsabile per non essersi rappresentato la possibilità del verificarsi di un forte terremoto.

Si sostiene, poi, che la Corte di Appello ha completamente ignorato talune dichiarazioni (riportate nel testo del ricorso) dell'Eva e del Selvaggi, incorrendo così nel travisamento della prova per omissione .

10.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale, anche sub specie di travisamento della prova per omissione, e lo si specifica lamentando che la Corte di Appello abbia valorizzato la testimonianza di Altero Leone facendola prevalere sul dato documentale pur avendo criticato il Tribunale per aver attribuito maggior valore alle testimonianze piuttosto che alle trascrizioni concernenti la riunione. Si contesta allo stesso modo la valutazione della dichiarazione del Cialente, concludendo per la incoerenza e non univocità del criterio di valutazione della prova. Si affronta poi il tema della valenza rassicurante delle affermazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione per contestare il giudizio espresso dalla Corte di appello a riguardo.

10.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di legge, in relazione agli artt. 2, 3 co. 2 e 3, e 9 l. 255/92 e 401/2001, lamentando che la Corte di Appello abbia ricostruito i contenuti della riunione del 31.3.2009 facendo leva sui soli documenti, così omettendo di valutare le ulteriori emergenze processuali attinenti al tema e con ciò incorrendo in travisamento della prova per omissione. Si afferma, richiamando una dichiarazione del Calvi ed alcune del Bertolaso, che si trattò di una riunione ex art. 3, co. 2 e 3 cit. e che gli esperti vennero meno ai loro doveri. La Corte di Appello ha errato nell'escludere la colpa perché l'art. 3 prevede la previsione e la prevenzione e la inosservanza di tale regola cautelare costituisce colpa specifica; alla medesima conclusione si deve pervenire anche a ritenere che tali norme non abbiano contenuto precettivo e anche a ritenere che gli imputati non ne fossero i

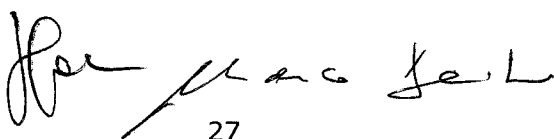


destinatari. E ciò perché, alla luce del dato fattuale, gli imputati incorsero in colpa generica, poiché essi, alla luce di tutte le circostanze del caso, erano tenuti all'osservanza di generali norme di prudenza e diligenza. In tale prospettiva si rimarca che la Corte di Appello ha scisso l'aspetto valutativo da quello informativo, laddove i materiali di causa dimostrano che la riunione aveva ed assolse ad un compito informativo, anche per la presenza di soggetti estranei alla CGR. Si rimarca che la Corte di Appello ha errato nel ritenere non provate le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, evidenziando al riguardo, a sostegno di un diverso giudizio, le dichiarazioni del De Bernardinis, il frammento di registrazione della conferenza stampa, la deposizione del Bertolaso, la sovrapposibilità dei concetti espressi dal De Bernardinis e dal Barberi con quelli percepiti dai presenti alla riunione, la deposizione del Parisse.

10.4. Un quarto motivo, che evoca la violazione di legge e il vizio motivazionale, investe la decisione della Corte di Appello di non ritenere applicabile al caso in esame l'istituto della cooperazione colposa, che invece si ritiene si attagli esattamente alle condotte degli imputati; si richiama, a riguardo, la normativa che disciplina le modalità di funzionamento della CGR e si afferma che gli imputati erano pienamente consapevoli della rilevanza del proprio contributo e del rilievo espresso dai singoli partecipanti in relazione all'oggetto della riunione e che il Barberi esprime la posizione di tutti e non sconfessò quanto espresso dal De Bernardinis nella intervista che precedette la riunione.

10.5. Un quinto motivo investe l'omessa indagine in merito alla incidenza causale delle condotte poste in essere dagli imputati assolti, rilevando la contraddizione in termini di una decisione che ritiene *"di poter escludere aprioristicamente qualsiasi adeguatezza di antecedente causale ad una condotta che si pone per converso in perfetta linea con quella del Prof. De Bernardinis"*.

10.6. Un sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale relativamente al giudizio di inidoneità della prova a dare dimostrazione del nesso causale tra la condotta del De Bernardinis e la morte di Luigi Giugno e di Giovanna Berardini. La Corte di Appello ha ritenuto fossero emersi possibili fattori condizionalistici alternativi, in forza dei quali i predetti potevano aver deciso di non lasciare le loro abitazioni, ma ciò ha fatto omettendo di prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi. Si riportano, al proposito, le dichiarazioni di Linda Giugno, delle quali si lamenta il travisamento, e quelle di Franco Vasarelli, che la Corte territoriale avrebbe completamente ignorato. Ci si sofferma, quindi, nell'evidenziazione degli elementi che avrebbero dovuto condurre la Corte di appello a ritenere che i


27

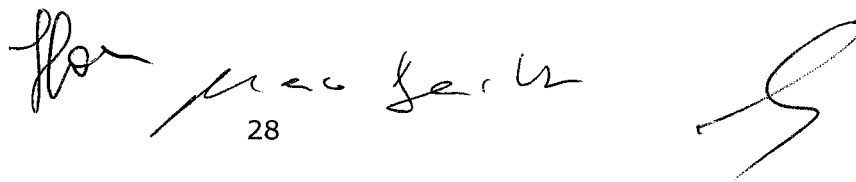


fattori alternativi non avevano avuto incidenza sul processo motivazionale di Luigi Giugno.

10.7. Un settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale laddove non si è riconosciuto il nesso causale tra la condotta del De Bernardinis e la morte di Paola Tomei, Anna Maria Russo, Chiara Pia, Micaela, Giuseppina e Rosa Germinelli. In particolare si lamenta che la Corte di Appello abbia riformato la pronuncia di primo grado senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata; e si contesta la valutazione che di talune circostanze ha operato il giudice di secondo grado, ritenendo illogica la relativa motivazione (180), assunta pretermettendo l'analisi di ulteriori elementi di prova (testimonianza di Patrizia Di Virgilio).

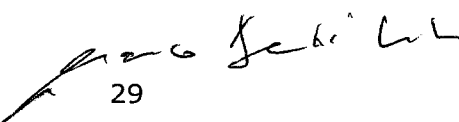
11. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. Gianfranco Iadecola, la parte civile Maurizio Cora deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 113 cod. pen. e dell'art. 530 cod. proc. pen., per aver la Corte di Appello valutato la riunione del 31.3.2009 in modo formalistico, senza considerare, in conformità ai principi di effettualità e di realismo, il concreto esercizio da parte degli esperti delle funzioni tipiche istituzionalmente spettanti all'organismo tecnico-consultivo del quale facevano parte; valutato in difformità del canone di logica ragionevolezza la funzione ed il contenuto della detta riunione, affermando - anche in contrasto con quanto dai medesimi esposto in limine all'incontro e con le finalità perseguite dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con la convocazione - che agli esperti era stata richiesta una mera valutazione o sintesi ricognitiva retrospettivamente orientata sui fenomeni tellurici già verificatisi invece che una valutazione del rischio sismico determinato dallo sciame in corso sul territorio aquilano in funzione del compimento di attività di previsione e di prevenzione e di informazione della comunità locale.

Anche a condividere il giudizio della Corte distrettuale, della qualificazione dell'incontro come ricognizione, verifica ed indagine ex art. 3, co. 10 DPCM 23582/2006, deve trovare applicazione la disciplina in materia di cooperazione colposa, poiché le condotte in questione, provenienti da componenti della CGR contestualmente riuniti configurano una operatività convergente ed integrata di più soggetti, istituzionalmente accomunati dal perseguimento del fine dell'ausilio alla corretta gestione del rischio da parte dell'organo preposto. Non è quindi corretta l'affermazione della Corte di Appello per la quale, in carenza di una deliberazione collegiale, il contributo di ogni partecipante deve essere analizzato singolarmente, al di fuori di modelli di accertamento unitario della responsabilità colposa.



Risulta frutto di una interpretazione illogica e non penetrante dei passaggi della decisione di primo grado l'affermazione della sentenza d'appello secondo cui il Tribunale avrebbe omesso ogni verifica sulla condotta degli imputati sotto il profilo del rispetto del canone della perizia, così non cogliendo che la colpa rimproverata investe l'imprudenza di fondo dell'atteggiamento comunicativo assunto dal consesso degli esperti e la negligente e imprudente rassicuratività delle informazioni dagli stessi fornite, che implica un giudizio di intrinseca inattendibilità scientifica del contributo informativo fornito.

Il giudizio espresso dalla Corte di Appello della correttezza scientifica e della assenza di indebita rassicurazione delle valutazioni degli esperti è frutto di un vaglio motivazionale omissivo e non complessivo né logico delle risultanze probatorie, non tenendo conto delle stesse affermazioni fatte dagli esperti e degli stessi toni dei discorsi effettuati, dei complessivi atteggiamenti degli esperti, direttamente percepiti ed integrativi della annotazione sintetica nel verbale della riunione nonché di quanto dichiarato dalla Stasi, dal Braga (le cui affermazioni sono state pretermesse ancorché decisive: 16) dal Del Pinto (immotivatamente svalutate: 17) e, nella conferenza stampa che seguì la riunione, dal De Bernardinis (non vagliate: 19). La sentenza, inoltre, supera con operazione arbitraria e illogica il tenore letterale delle espressioni formulate dal Calvi e dal Dolce nel corso della riunione a riguardo dei danni alle strutture, elude e forza il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali del Cialente, riduce a personale convincimento le affermazioni del Braga, per concludere quindi in modo manifestamente illogico - anche in rapporto all'utilità di quanto prospettato - che il Calvi ed il Dolce non avevano formulato una prognosi per il futuro ma solo informato circa i danni alle cose verificatisi sino a quel momento. Rimarca l'esponente la gravità del fraintendimento perché esso si riverbera sull'accertamento della colpa escludendo un importante fattore produttivo dell'effetto di rassicurazione; rileva che la Corte ha con motivazione inadeguata ritenuto che dello scarico di energia non si fosse parlato dopo il quesito iniziale posto dal Barberi e sottolinea che, a rimanere alla ricostruzione operata dalla Corte, questa avrebbe dovuto comunque ritenere che il silenzio serbato dagli esperti costituiva violazione dell'obbligo giuridico al *"corretto attingimento del fine comune di fornire ausilio alla Protezione Civile e di informare, sia pure per via indiretta, la popolazione"* (24). Obbligo tanto più stringente attesa la presenza di 'profani' sul piano della conoscenza scientifica, ed il cui mancato adempimento rileva ex artt. 40 cpv. e 113 cod. pen. Al che si connette anche il vizio di motivazione mancante o illogica per non aver la Corte di Appello considerato che la mancata negazione della valenza scientifica della teoria dello


29

scarico di energia, già espressa dal De Bernardinis prima della riunione, ebbe l'effetto di radicarla nel convincimento della collettività (26).

Lamenta, ancora, l'esponente, che la Corte di Appello abbia selezionato in modo arbitrario e sostanzialmente immotivato i contributi scientifici e fondato il giudizio sulle valutazioni di due esperti che però appaiono in palese contraddizione con la ritenuta assenza di colpa.

Motivazione carente e manifestamente illogica si rinviene anche a riguardo della esclusione della colpa in relazione all'opera informativa resa. L'asserzione della mancanza di un compito di informazione diretta alla popolazione gravante sulla CGR è corretta ma non tiene conto delle circostanze del caso concreto che, segnalando una decisiva deviazione dalla previsione legale, con la natura non riservata della riunione e la partecipazione di alcuni degli esperti alla successiva conferenza stampa, rendeva rappresentabile agli imputati la immediata e diretta divulgazione all'esterno dei contenuti delle loro affermazioni.

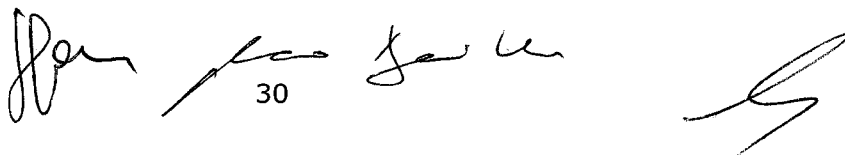
Decisivo è comunque che i contenuti dell'informazione abbiano raggiunto la collettività che li ha riferiti alla CGR, anche grazie al fedele resoconto dei mezzi di informazione.

12. Hanno proposto ricorso Federica e Guido Fioravanti, parti civili patrocinate dall'avv. Gregorio Equizi.

12.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'assoluzione pronunciata nei confronti di sei degli imputati e in relazione alla ritenuta assenza di nesso causale tra la condotta del Bernardinis ed il decesso dei genitori delle parti civili (in realtà oggetto di uno specifico motivo).

Più specificamente, si censura che, nel valutare la natura della riunione della CGR, la Corte di Appello non abbia tenuto in conto che nell'ambito del diritto penale viene in rilievo la posizione del titolare di fatto, equiparata a quella del titolare di diritto; principio che si reputa tanto più pertinente al caso di specie in cui sono state ascritte condotte commissive. A sostegno di tali assunti l'esponente cita ampi passi della sentenza di primo grado asserendo di fare proprie le ragioni di diritto in esse esposte.

12.2. Con un secondo motivo evocativo di violazione di legge e vizio motivazionale, l'esponente censura altresì la decisione impugnata laddove ricostruisce i contenuti della riunione, sostenendo, in opposizione, che attraverso essa si esprime un giudizio di previsione e di prevenzione del rischio e che fu fornita una rassicurazione alla popolazione da parte di tutti gli esperti. Sostiene che la sentenza impugnata è manifestamente contraddittoria perché rende affermazioni discordi quanto alla funzione rassicuratrice attribuita alla riunione


30

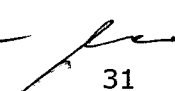
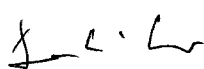
dal Bertolaso. Rileva che la Corte di Appello ha sostituito alla contestazione di indebita assicurazione il concetto di omesso avviso di aggravamento del rischio, privo di riscontro nell'imputazione. Priva di fondamento giuridico è la critica rivolta alla sentenza di primo grado di aver utilizzato un parametro normativo nella valutazione della colpa. Afferma l'esponente che avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di precauzione, che ha solide basi normative nel diritto comunitario e dell'Unione ed è stato richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità (n.16761/2010). La Corte di Appello, per contro, ha preteso che dovesse raggiunta la prova certa di un aumento del rischio sismico, e su ciò ha fondato l'esclusione della colpa degli imputati. Con ciò, per l'esponente, manifestando di non aver compreso la differenza tra prevedere l'evento terremoto e prevedere uno scenario di aggravamento del rischio legato all'eventualità di un terremoto.

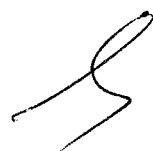
L'affermazione della correttezza scientifica delle valutazioni degli esperti è illogica e contraddittoria: emerge dagli elementi acquisiti che nel corso della riunione venne evocata la teoria dello scarico di energia. La Corte di Appello non considera che essa non fu confutata da nessuno degli esperti e che tanto è sufficiente a collegare la condotta del De Bernardinis a quella dei coimputati (si rammentano o si riportano, quindi, alcune testimonianze: 40-44).

Anche al riguardo della titolarità degli obblighi di informazione alla cittadinanza la Corte di Appello incorre in vizi logico-giuridici e in travisamento della prova *"nella parte in cui, ..., non trae le dovute conseguenze dalla circostanza oggettiva che alla riunione parteciparono l'assessore Stati, il Sindaco Cialente ed il dott. Leone"*. Rammentando la cornice normativa, si afferma che da essa discende che sulla CGR grava un obbligo di informazione in favore del DPC, presupposto necessario ed indefettibile dell'informazione alla popolazione alla quale è tenuto quest'ultimo. E la Corte di Appello ha quindi erroneamente affermato che la riunione non fu pubblica e non ha considerato che la conferenza stampa fu tenuta alla presenza del Sindaco e di quattro componenti della CGR (si riportano, ad ulteriore sostegno, stralci della sentenza di primo grado).

12.3. Con un terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negazione del nesso di causalità tra la condotta del De Bernardinis e la morte di Claudio Fioravanti e Franca Ianni.

Rileva l'esponente che i dubbi espressi dalla Corte territoriale sulla sussistenza del nesso di causalità psichica derivano da una non condivisibile applicazione della 'concezione condizionalistica della causalità', ricercata in sentenza senza fare adeguato ricorso a massime di esperienza o ad adeguate generalizzazioni. In particolare, la Corte di Appello non ha dato adeguato rilievo alla spiegazione data dell'effetto delle informazioni provenienti dalla CGR sulla

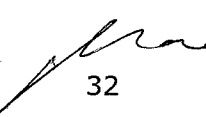
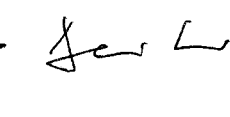
  
31



popolazione aquilana, per come descritto dal primo giudice sulla scorta del contributo del c.t. del p.m. dr. Antonello Ciccozzi, ed in particolare su Franca Ianni e Claudio Fioravanti. Ed anche a ritenere le tesi dell'esperto prive di sufficiente validazione scientifica, la motivazione della Corte di Appello risulta viziata perché non applica le massime di esperienze e le adeguate generalizzazioni suggerite dalla sentenza di primo grado e dal compendio probatorio e non considera il carattere delle vittime, i loro principi, il loro livello culturale e tutte le altre specifiche personali. Si rinviene poi un errore logico-giuridico nell'impostazione seguita dalla Corte di Appello, laddove la medesima ha ritenuto necessario accertare che vi fosse stato un mutamento delle abitudini pregresse delle vittime – nonostante l'imputazione menzioni un effetto induttivo e non indichi un effetto costringitivo – e che dovesse risultare possibile affermare che quelle, una volta uscite dall'abitazione non vi avrebbero fatto rientro sino alle ore 3,32 del 6.4.2009.

Con estesa esposizione dei materiali di prova di volta in volta implicati dal rilievo enunciato, l'esponente censura che la Corte di Appello abbia espresso un giudizio di insussistenza del nesso causale svincolato da un effettivo confronto e da una logica confutazione del percorso motivazionale della sentenza riformata e dai plurimi riferimenti probatori in essa presenti; abbia parcellizzato e scomposto le dichiarazioni di Guido e Federica Fioravanti; abbia applicato erroneamente i criteri di accertamento della causalità psichica rispetto ad un evento ad eziologia multifattoriale, non rilevando che anche il solo rafforzamento della decisione di rimanere in casa è in grado di sostenere il giudizio di colpevolezza; abbia creato le leggi causali psichiche adottate; abbia escluso per talune posizioni fattori condizionanti alternativi sulla base di circostanze non valutate o valutate in modo opposto con riguardo alla posizione di Claudio Fioravanti e di Franca Ianni; non abbia valutato correttamente la rilevanza del principio di precauzione al quale si sarebbe dovuto informare il comportamento degli imputati nell'analisi del rischio; abbia valutato le dichiarazioni di Guido e Federica Fioravanti senza tener conto del contesto aquilano; abbia indebitamente preteso che fosse provato il mutamento di abitudini delle vittime dopo il 31.3.2009; abbia dato peso a sospetti di inattendibilità basati su vaghi indizi.

12.4. Con memoria contenente motivi nuovi depositata in data 30/10/2015, i ricorrenti, puntualizzando e sviluppando le argomentazioni già introdotte con il ricorso, hanno insistito sui vizi di violazione di legge e di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, là dove ha erroneamente ritenuto sussistente una *situazione di perplessità e incertezza* circa il nesso di causalità riguardante la determinazione del decesso di Claudio Fioravanti e di Franca Ianni, a fronte della logica, esaustiva e coerente motivazione su tale punto

  
32



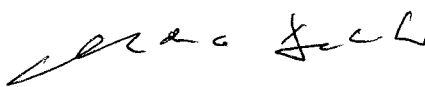
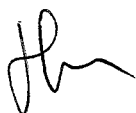
dettata dalla sentenza di primo grado, rimasta totalmente priva di confutazione con particolare riguardo all'analisi e alla valutazione delle evidenze disponibili complessivamente acquisite.

13. Propongono ricorso Teobaldo Cinque, Federica Cinque, Maria Luisa Bastida, Linda Giuseppina Giordani, Giovanna De Rubeis, Paolo Vittorini, Andrea Vittorini, Stefano Vittorini, Massimo Cinque, Roberta Cinque, Pier Paolo Visione, Remo Visione, Vincenzo Vittorini, Federico Vittorini, Angela De Lauretis Nisii, Alessandro Spaziani, a mezzo dei difensori avv. Attilio M. Cecchini e avv. Angelo Colagrande.

Deducono erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di Appello escluso la responsabilità degli imputato per insussistenza della colpa specifica in carenza della qualità di componenti della CGR, ed avendo quindi gli stessi operato *uti singuli*. Rammentano gli esponenti che la giurisprudenza di legittimità ritiene non venir meno la qualità di pubblico ufficiale non viene meno in presenza di irregolarità nel procedimento di conferimento dell'ufficio assumendo rilievo il mero esercizio dei poteri autorizzativi con il consenso dell'amministrazione interessata (si cita, al riguardo Cass. n. 12175/2005). Pertanto il Barberi, il Boschi, il Calvi e l'Eva rivestirono la qualità di pubblico ufficiale in occasione della riunione aquiliana, mentre il Selvaggi, il Dolce ed il De Bernardinis furono funzionari di fatto, gravati da colpa per assunzione. Come tali, tutti erano investiti di una posizione di garanzia nei riguardi della tutela della incolumità pubblica e privata e dell'obbligo giuridico di fornire agli organi della Protezione civile tutte le informazioni destinate alla popolazione perché potesse provvedere alla salvaguardia della vita. Si aggiunge che sussiste comunque la colpa generica, compendiata nella frase pronunciata dal De Bernardinis nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione: "non ci si aspetta un aumento della magnitudo"; frase che, argomentano gli esponenti, rappresentava il pensiero unanime della CGR.

14. Ricorrono per cassazione Amin Hamade, Sana Hamade, Moatasem Hamade, Reham Hamade, Mahmud Hamade, Husein Hamade, Fatima Qanadli, Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin, a mezzo dell'avv. Guido Felice De Luca, con censure che attengono unicamente alla pronuncia di assoluzione del De Bernardinis in relazione al decesso di Hussein Hamade e alla lesioni personali patite da Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin.

Premessa la esposizione della vicenda processuale, l'esponente enuncia quattro motivi di impugnazione.



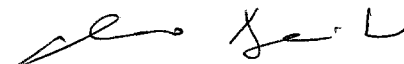
14.1. Il primo attiene alla violazione degli artt. 40, 41, 589 e 590 cod. pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed altresì vizio motivazionale per 'inadeguatezza ed incongruità della motivazione' nonché travisamento della prova e 'mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione'.

Nell'esplicazione si precisa che la Corte di Appello non ha provveduto ad una totale ricostruzione della vicenda sulla base delle risultanze processuali ma si è limitato ad enucleare da esse quanto appariva funzionale alla critica portata alla sentenza di primo grado; si è limitata ad esprimere un giudizio di intrinseca non credibilità delle persone offese e delle parti civili, contrastante con quello espresso dal primo giudice; si è arrestata a tale giudizio senza valutare anche la valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti ed omettendo di verificare le dichiarazioni in atti e i dati obiettivi di riscontro.

La Corte di Appello non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta del De Bernardinis e gli eventi che hanno riguardato Hussein Hamade e le parti offese Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin, perché non dimostrato che in assenza della conoscenza delle dichiarazioni dell'imputato esse non avrebbero trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della casa dello studente.

Tale giudizio avrebbe dovuto trovare fondamento nell'esame degli elementi probatori e nella loro cautela e coerente valutazione; per contro, la Corte di Appello non ha reso esplicito di aver eseguito tali verifiche. L'esponente indugia, quindi, nella esposizione e nella valutazione che avrebbe dovuto farsi dei contenuti delle dichiarazioni di Ana Paola Fulcheri (la cui testimonianza si assume esser stata sostanzialmente pretermessa: 43), di Cinzia Di Bernardo, di Stefania Caccioppo e di Hisham Shahin (ma si indicano poi anche quelle di Lucia Tortorelli, di Lorella Di Gennaro e di Leonardo Cacioppo), lamentando la loro mancata valutazione e l'assenza di un iter motivazionale proprio della Corte distrettuale, la quale si sarebbe limitata a recepire le osservazioni fuorvianti del difensore dell'imputato, senza esplicitare un autonomo ed alternativo iter argomentativo rispetto a quello esposto dal Tribunale (54). Nella omissione della verifica del nesso di causalità si rinviene la lamentata violazione di legge.

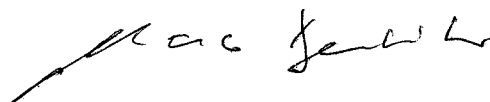
L'esponente lamenta, poi, che la valutazione della prova testimoniale sia stata influenzata da una preconcepita sfiducia del teste; laddove il giudice deve verificare l'intrinseca credibilità dello stesso partendo dal presupposto che, fino a prova contraria, egli riferisce il vero. Ciò posto, si conclude che la Corte di Appello non ha valutato né l'attendibilità intrinseca né l'attendibilità estrinseca della prova. Se le avesse valutate avrebbe dovuto affermare la sussistenza del ricercato nesso causale per essere stato accertato che a seguito delle



dichiarazioni del De Bernardinis i ragazzi della Casa dello studente mutarono le loro abitudini precauzionali e furono indotti a rimanere all'interno dell'edificio della Casa dello studente.

Rinviene nella omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la nuova escussione dei testi ritenuti inattendibili un *error in iudicando* per essere incorsa la Corte di Appello nella violazione del principio espresso dalla Corte e.d.u. nel caso Dan c/Moldavia, per il quale il giudice di secondo grado che esprima un giudizio attinente alla attendibilità di un teste di segno opposto a quello espresso dal primo giudice deve, in linea di massima, procedere alla diretta escussione; principio che, formulato in caso di condanna che segue ad assoluzione, l'esponente ritiene debba trovare applicazione anche nell'ipotesi inversa, anche in considerazione del rilievo che nelle decisioni della Corte europea si afferma una sempre maggior tutela della parte civile (si richiama, a conferma dell'assunto, la sentenza nel caso Alikaj ed altri c/Italia).

14.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione per come specificamente incombente sul giudice di secondo grado che pronunci in senso difforme a quello di primo grado. Nel caso di specie, si sostiene, la sentenza di riforma si basa su mere opinioni corroborate da elementi congetturali. Il giudizio di inattendibilità dei testi persone offese è fondato su un travisamento della prova e dei fatti; segnatamente sull'assunzione di una informazione inesistente, ovvero che la prima denuncia – del 25.5.2009 – era stata presentata esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che avevano assicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio. Invero, i genitori di Hussein Hamade non hanno mai presentato alcuna denuncia-querela; le denunce-querelle presentate dalle altre persone offese hanno contenuto diverso da quello indicato dalla Corte di Appello (e viene in parte riportato: pg. 74 del ricorso). Ulteriore travisamento della prova ed omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione si rinviene laddove la Corte di Appello ha fondato il giudizio di inattendibilità sul fatto che non può essere escluso che le persone offese dichiaranti abbiano scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni cui hanno contribuito psicologi e psichiatri; mentre, lungi dal potersi basare su presunzioni inesistenti, avrebbe dovuto verificare la ricorrenza di riscontri a quelle dichiarazioni. Si indicano, poi, i vizi della valutazione della prova nella quale sarebbe incorsa la Corte di Appello (sottovalutazione della sindrome post-traumatica da stress patita dai ragazzi e della relativa spiegazione scientifica dato in dibattimento dal Prof. Massimo Casacchia; omessa valutazione delle modalità di conduzione dell'escussione da parte degli interroganti e della qualità della narrazione dell'escusso; omessa



valutazione dei riscontri- che si espongono da pg. 80 a 84; omessa verifica del livello di suggestionabilità dei ragazzi).

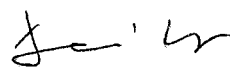
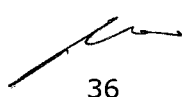
14.3. Con il terzo motivo si contesta che il travisamento operato dalla Corte di Appello delle deposizioni di Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin nella parte relativa alla indicazione delle fonti dalle quali avevano acquisito le informazioni corrispondenti a quanto dichiarato dal De Bernardinis, con ampia esposizione dei materiali di prova che evidenzerebbero siffatto travisamento, esitato nel giudizio di inattendibilità dei testi in parola.

14.4. Con il quarto motivo si investe l'affermazione della sussistenza di fattori condizionalistici alternativi, rappresentati dalle assicurazioni derivanti dall'esito del sopralluogo eseguito alla Casa dello Studente il 30.3.2009, censurando il travisamento della prova, essendo state assunte informazioni inesistenti (Hussein Hamade e Cacippo Stefania non ebbero alcun contatto con l'arch. Sebastiani, la denuncia - che la Corte di Appello assume esser stata indirizzata verso coloro che avevano eseguito i controlli strutturali - non fu presentata o attenne ad altri soggetti), così dimostrando di non aver eseguito un'attenta analisi dei materiali disponibili. Si contesta, poi, che la Corte di Appello abbia dato rilievo nel senso dianzi indicato alle assicurazioni fatte dal Sebastiani perché esse si fondarono sulla mera constatazione, all'esito di un controllo visivo, dell'assenza di danni strutturali provocati dalla scossa di magnitudo 4,1., sia perché neppure ebbero realmente effetto di assicurazione, come dimostrato dal fatto che gli studenti chiesero di poter trascorrere la notte nella sala studio a pianterreno. In conclusione, afferma l'esponente, la condotta del Sebastiani non ebbe alcun rilievo causale sul mutamento di abitudini operato dagli studenti dal 1.4.2009.

Si lamenta altresì che la Corte di Appello abbia estrapolato alcune affermazioni fatte dai testi e si contesta l'approdo ricostruttivo per tal via conseguito.

Si assume che la sentenza manifesti la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., per non aver esaminato il nesso causale tra la condotta del De Bernardinis e l'evento e non aver esaminato la portata e l'incidenza causale dei fattori preesistenti. Il principio di equivalenza delle cause implica l'inidoneità ad escludere il nesso causale che fa capo alla condotta dell'imputato del comportamento presunto colposo del Sebastiani; il quale neppure assume valenza di causa da sola efficiente, secondo la previsione dell'art. 41 cod. pen.

La Corte di Appello ha anche travisato la dichiarazione del teste Lauri e le risultanze istruttorie relative alla circostanza - affermata dalla Corte di Appello - per la quale egli avrebbe trasmesso agli studenti, ancora dopo la scossa delle ore 22,48 del 5.4.2009, l'invito a stare tranquilli fatto pervenire telefonicamente dai



responsabili della struttura, Mancini Giancarlo e Valente Luca, nonché dal Sebastiani. L'esponente, poi, ribadisce che alcuna rassicurazione venne dal Sebastiani, riportando molteplici stralci delle dichiarazioni testimoniali pertinenti, munite di commento.

Con specifico riferimento al decesso di Hussein Hamade, l'esponente rimarca l'assunto della difesa dell'imputato secondo il quale la ricostruzione dei fatti coinvolgenti l'Hussein sarebbe ricavabile dalle sole dichiarazioni di Hisham Shahin, sulla cui attendibilità esprime dubbi; e pur precisando che tali deduzioni non sono state prese in considerazione dalla Corte di Appello, svolge alcuni rilievi antagonisti: la vicenda dell'Hussein è stata descritta anche da Fulcheri Ana Paola e i dubbi in merito all'attendibilità dell'Hisham non sono fondati.

15. Con atto sottoscritto dall'avv. Fabio Alessandrini, propongono ricorso per cassazione le parti civili Giustino Parisse e Dina Sette, quali eredi di Domenico e Maria Paola Parisse, nonché Aldo Scimia, quale erede di Anna Berardina Bonanni.

Il percorso motivazionale che ha condotto la Corte di Appello ad escludere che fosse stata raggiunta la prova del nesso causale tra le dichiarazioni del De Bernardinis e la decisione della Bonanni di rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 appare palesemente contraddittorio con le dichiarazioni del teste Scimia mentre è stata attribuita erronea rilevanza alla circostanza che nessuno ebbe ad interloquire con la Bonanni in quella notte.

Anche con riguardo alla valutazione della prova in relazione al decesso di Domenico e Maria Paola Parisse, l'esponente lamenta la non condivisibilità della stessa.

16. Con memoria pervenuta in data 3/11/2015, il difensore dell'imputato Gian Michele Calvi, nel procedere a un'analitica confutazione di taluni dei passaggi argomentativi illustrati nel ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila, ha concluso per la dichiarazione della relativa inammissibilità, ovvero, in via gradata, per il relativo rigetto.

17. Con 'memoria difensiva' pervenuta l'11.11.2015 il difensore di Barberi Franco ha argomentato in merito alla ritenuta estraneità delle censure avanzata dal P.G. ricorrente dal novero delle doglianze ammissibili in sede di legittimità; ed in merito alla infondatezza dei ricorsi delle parti civili, dei quali si è chiesto il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

PARTE II – I ricorsi concernenti la posizione di Bernardo De Bernardinis

1. *Premessa.* Bernardo De Bernardinis è stato assolto, in sede di appello, in relazione alle imputazioni di omicidio colposo nei confronti di Bernardini Giovanna, Giugno Franco, Giugno Luigi, Bonanni Anna Berardina, Fioravanti Claudio, Ianni Franca, Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa, Parisse Domenico, Parisse Maria Paola, Rambaldi Ilaria e Hamade Hussein, e di lesioni colpose nei confronti di Fulcheri Ana Paola, Di Benardo Cinzia, Shahin Hisham e Cacioppo Stefania.

È stato viceversa condannato in relazione all'omicidio colposo di Carosi Claudia, Liberati Vezio, Ciancarella Elvezia, Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella, Placentino Ilaria, Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia e Alloggia Silvana.

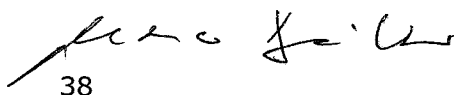
In conseguenza di tale condanna, la Corte di Appello ha altresì condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni, in solido con l'imputato, in favore delle parti civili costituitesi in relazione agli omicidi per i quali è stata confermata la condanna dell'imputato.

Le posizioni processuali del De Bernardinis e del responsabile civile sono state quindi investite dal ricorso dell'imputato e da quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, con specifico riguardo alle condanne pronunciate nei relativi confronti, nonché dal ricorso delle parti civili in relazione ai punti indicati a fondamento del rigetto delle domande risarcitorie.

Tali impugnazioni, ciascuna in relazione alle questioni e ai punti dalle stesse specificamente argomentati, hanno sostanzialmente toccato l'esame dei diversi aspetti concernenti il tema del nesso di causalità tra la condotta informativa dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso contestati, nonché la verifica di una pluralità di profili connessi al tema della responsabilità colposa rinvenuta a suo carico.

Nel condurre l'esame relativo ai motivi d'impugnazione avanzati dai ricorrenti, si ritiene opportuno procedere a una trattazione unitaria e congiunta di tutte le questioni oggetto di contestazione, nel corso della quale troverà risposta ciascuna delle doglianze formulate in termini critici dalle parti impugnanti.

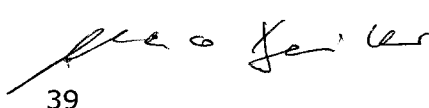
Sul piano dell'organizzazione del discorso, detta trattazione muoverà preliminarmente dall'analisi relativa ai presupposti della responsabilità colposa dell'imputato, per pervenire successivamente all'esame congiunto delle questioni


38

sollevate, in tema di causalità, tanto dall'imputato e dal responsabile civile, quanto dalle restanti parti civili ricorrenti.

2. *I punti critici del discorso sulla colpa.* In termini generali e sintetici, i punti critici del discorso condotto dai ricorrenti in relazione al tema della responsabilità colposa dell'imputato hanno investito le questioni concernenti la genesi della norma cautelare (asseritamente violata dall'imputato) attraverso la conduzione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento; la distinzione tra le norme cautelari (in senso proprio) e le mere misure di precauzione penalmente irrilevanti; la valutazione integrata del comportamento osservato dall'imputato, anche in relazione alle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso della conferenza stampa tenuta successivamente alla riunione del 31/3/2009; l'effettiva evitabilità degli eventi lesivi alla luce dell'inadeguatezza delle massime di esperienza selezionate dal giudice d'appello in ordine al prevedibile comportamento delle vittime; l'oggettiva imprevedibilità della vulnerabilità degli edifici aquilani; la contraddittorietà della motivazione in relazione all'identificazione delle regole cautelari asseritamente violate (sotto il profilo della distinzione tra colpa generica e colpa specifica); l'adeguatezza del comportamento informativo dell'imputato sotto il profilo scientifico (avuto riguardo alle affermazioni sostenute in altre sedi da studiosi della materia); il tema della colpa lieve dell'imputato e la rilevanza penalistica del parametro di cui all'art. 2236 c.c..

3. *La condotta dell'imputato.* In linea preliminare, varrà sottolineare come la corte territoriale - su tali punti sostanzialmente concorde con le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado - abbia correttamente rispettato un'adeguata misura di corrispondenza tra la descrizione della condotta imputata al De Bernardinis negli atti di accusa sollevati nei relativi confronti e quella indicata a fondamento della decisione di condanna emessa ad esito dell'istruzione dibattimentale. Nel caso di specie, si è trattato (come agevolmente desumibile dalla lettura dell'imputazione e da quella riguardante i passaggi dedicati alla verifica probatoria della contestazione accertata a carico dell'imputato) dell'identificazione di una scorretta condotta informativa (di natura attiva) posta in essere dall'imputato in violazione di norme di colpa generica, in particolare di norme di origine sociale (scientifica o esperienziale) attinenti alla diligenza e alla prudenza esigibili nei confronti di un dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione alla comunicazione del rischio connesso alla previsione di eventi sismici, potenzialmente lesivi dell'integrità della popolazione civile: comunicazione di contenuto inopportuno e scorrettamente

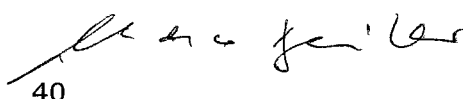

39

tranquillizzante, tale da indurre taluni destinatari all'abbandono di consuetudini di comportamento autoprotettivo rivelatosi fatale per le relative sorti, avendo cioè gli stessi deciso, proprio sulla scorta delle informazioni rassicuranti pubblicamente propalate dell'imputato, di non seguire più la tradizionale scelta di allontanarsi dalla propria abitazione in occasione dei primi segnali di scosse sismiche, così rimanendo travolti dal crollo di dette abitazioni determinato dal terremoto verificatosi in data 6/4/2009.

Rispetto a tale descrizione della condotta dell'imputato (consistita tra l'altro - secondo le indicazioni contenute nel capo d'imputazione - nel fornire pubblicamente, con dichiarazioni agli organi d'informazione, notizie incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, le cause, la pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame), nessun rilievo può essere ascritto, al fine di dotare di natura 'specificata' i profili di colpa addebitati all'imputato, al richiamo della disciplina positiva delle attività d'informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (cfr. la legge 7/6/2000 n. 150), trattandosi, con riguardo a tale ultima disciplina, di normativa di discutibile indole cautelare, ed avendo l'organo del pubblico ministero comunque contestato all'imputato la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica.

Sotto altro profilo, con specifico riguardo alla tradizionale distinzione tra condotte attive e omissive, non ignora il collegio come detta contrapposizione costituisca, come generalmente riconosciuto, una mera semplificazione della realtà a fronte di un'esperienza di riflessione dottrina e di applicazione giudiziaria assai variegata. È noto, infatti, come accanto a situazioni riconducibili con sicurezza all'ambito dell'indole attiva od omissiva della condotta, esistono molti casi di incerta collocazione, sovente risolti dalla giurisprudenza con il richiamo all'astratta distinzione tra la violazione di un divieto (nel caso della condotta commissiva) o di un comando (nel caso della condotta omissiva) (cfr. Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri), ovvero attraverso il ricorso al criterio che impone di cogliere il ruolo che, nella spiegazione dell'evento, abbia avuto la condotta dell'imputato, selezionandone l'indole commissiva od omissiva in dipendenza della maggiore significatività o preponderanza dell'una o dell'altra (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri).

Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che la corte territoriale (in assoluta consonanza con la descrizione contenuta nel capo d'imputazione corrispondente) abbia correttamente ascritto all'imputato il compimento di una condotta informativa d'indole attiva (per la violazione del divieto della scorretta comunicazione/informazione pubblica del rischio sismico), alla quale ha causalmente collegato la realizzazione della successione di eventi che hanno


40

condotto alla verifica dei decessi allo stesso addebitati (sulla natura attiva della condotta consistita nella pubblica divulgazione di contenuti impropriamente tranquillizzanti in relazione alla prevedibile verifica di calamità naturali, v. Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit.).

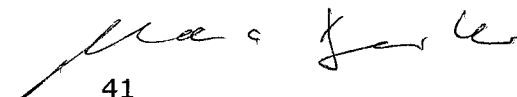
Il rilievo non dev'essere riguardato alla stregua di una preoccupazione d'indole meramente astratta o classificatoria, derivando piuttosto, da tale precisazione, conseguenze certamente non trascurabili sul piano pratico, quale, ad esempio, quella relativa alla sostanziale irrilevanza dell'individuazione di una posizione di garanzia dell'imputato (nel senso 'ristretto' o 'rigoroso' dell'espressione, che ne evidenzia l'improprietà del richiamo nella ricostruzione dei profili causali della condotta attiva; sul punto, si veda anche *infra*, Parte III, par. 3), ovvero quella concernente la natura del ragionamento controfattuale da elaborare in relazione al controllo della causalità, tanto della colpa (con riguardo al tema della evitabilità dell'evento o di quello definito nella prospettiva della 'concretizzazione del rischio' implicato dalla norma cautelare), quanto della stessa condotta.

4. *Il tema della colpa. Prevedibilità ed evitabilità dell'evento.* Alla luce delle insistenti censure difensive dell'imputato e del responsabile civile, ritiene il Collegio di dover muovere da una preliminare chiarificazione riguardante gli aspetti strutturali della colpa e i delicatissimi problemi che attengono alla genesi della regola cautelare, segnatamente in relazione all'identificazione dei caratteri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento lesivo come estremi della regola di colpa generica riferita alla condotta dell'imputato.

Sulla scia delle più recenti riflessioni dedicate al tema dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.), va osservato come la formula legale della colpa espressa dall'art. 43 cod. pen., col richiamo alla negligenza, imprudenza e imperizia e alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinei un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo.

Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale.

La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collocazione della colpa, sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle singole fattispecie colpose.



Accanto al profilo obiettivo e impersonale così indicato, ve n'è un altro di natura più squisitamente soggettiva, solo indirettamente adombrato dalla definizione legale, che sottolinea nella colpa la mancanza di volontà dell'evento.

Tale connotato negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve essenzialmente sul piano definitorio e classificatorio, alludendo infatti alla certificazione del confine con l'imputazione dolosa.

In positivo, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto.

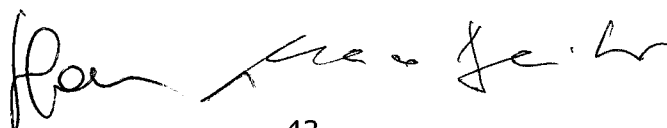
Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente: un profilo della colpevolezza colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali.

Dunque, in breve, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate.

Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la *prevedibilità* ed *evitabilità* del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha in numerose occasioni sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. È sufficiente richiamare, per tutte, la fondamentale pronuncia (Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, Bonetti, Rv. 191798) che, nel contesto di un complesso e delicato caso giudiziario, ha posto in luce che la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.

È ben vero che una parte della giurisprudenza di legittimità, ispirandosi alla criticata concezione oggettivante della colpa, tende a ritenere che la prevedibilità e prevenibilità dell'evento sono elementi estranei all'imputazione soggettiva di cui si parla. Tuttavia si è per lo più in presenza di pronunzie risalenti nel tempo, ispirate a concezioni della colpa che non trovano più credito nel presente della



riflessione giuridica (sul punto, in termini, v. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).

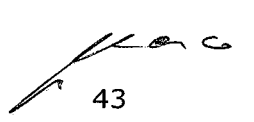
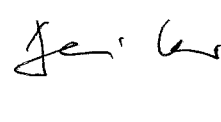
5. *Norme cautelari e misure di precauzione.* Nel procedere a un'analisi più dettagliata dei parametri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ritiene il collegio di doversi sia pure incidentalmente soffermare - muovendo dagli spunti critici sul punto evidenziati negli scritti difensivi dell'imputato - sulla definizione dei criteri di distinzione tra la natura propriamente cautelare delle regole che disciplinano la condotta dell'agente in un ben determinato e definito contesto di rischio e, viceversa, l'indole meramente precauzionale di talune misure o indicazioni di condotta che, lungi dal fornire adeguate garanzie circa l'evitabilità dell'evento lesivo prefigurato, valgano quanto meno a scongiurare l'eventuale aggravamento dei rischi connessi alla verifica di detto evento, in assenza di alcun concreto riscontro circa la relativa potenziale idoneità a impedire l'evento.

Nel caso di specie, i difensori dei ricorrenti hanno sottolineato come, in relazione alla incontestabile e obiettiva imprevedibilità, sul piano scientifico, di un terremoto di portata distruttiva (nella sua specifica identità e concretezza), l'eventuale adozione di misure di protezione civile assuma, non già l'indole propria di un adempimento di norme cautelari idonee a fondare un ipotetico rimprovero penalmente rilevante (ove violate), bensì la consistenza specifica di misure di precauzione del tutto irrilevanti sul piano penalistico.

Secondo quanto generalmente riconosciuto nel discorso giuridico, il principio di precauzione è correttamente richiamato nei casi per i quali si è rimasti a livello del *sospetto* che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi in particolare sulla salute dell'uomo (gli esempi sono noti: le onde elettromagnetiche, la telefonia cellulare, gli organismi geneticamente modificati) e dunque quando, non solo manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali, ma neppure si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi che s'intenda cautelare.

Ben diversi sono i casi di effetti nocivi provocati, ad es., da sostanze per le quali sono già conosciuti effetti lesivi importanti o per i quali è stata verificata concretamente l'attitudine lesiva anche se non è stato ancora spiegato il meccanismo causale; casi nei quali non ha dunque senso invocare il principio di precauzione.

Anticipando quanto si avrà modo di precisare nel prosieguo del discorso, osserva il collegio come la nozione di prevedibilità rilevante ai fini della costruzione della norma cautelare chieda d'essere ancorata, non già al

  
43



parametro dell'elevata credibilità razionale che l'evento in presenza di una certa condotta si verifichi (come avviene in relazione alla ricostruzione del decorso causale), bensì alla possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta possa determinare l'evento. In tal senso, l'efficacia delle leggi scientifiche - non diversamente da quelle fondate su regole d'esperienza - non sarà mai diretta e immediata ma dovrà essere filtrata attraverso la regola cautelare. Com'è stato infatti affermato, il fine di tutela non può essere desunto direttamente dalle leggi scientifiche e di esperienza che pure convalidano l'efficacia preventiva della norma cautelare, dovendosi l'interprete attenere ai termini in cui esse vengono filtrate dalla fonte di produzione della regola. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per vanificare, anche per quanto riguarda gli effetti che ne discendono sul piano della tipicità penale, la specifica funzione delle regole cautelari giuridiche, che è quella di imporre una determinata cautela standardizzata.

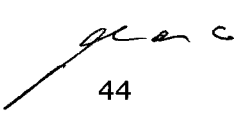
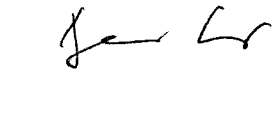
Com'è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit.), una diversa ricostruzione costituirebbe un'indebita trasposizione delle regole che governano l'accertamento della causalità al tema della colpevolezza.

La trasposizione e l'utilizzazione all'accertamento della colpa dei criteri utilizzati per l'accertamento della causalità comporterebbe, in tema di prevenzione di rischi (ed in particolare di quelli alla salute), che sarebbe esigibile l'adozione delle regole cautelari solo dopo che fosse stato accertato, in termini di elevata credibilità razionale (secondo i criteri indicati da Sez. U, n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, in tema di causalità), che alla mancata adozione di regole di cautela consegua un determinato effetto dannoso.

Ma questa operazione ermeneutica avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla la natura preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verificarsi di eventi dannosi anche se scientificamente non certi (*purché non solo congetturali*) ed anche se non preventivamente e specificamente individuati.

E' dunque da ritenere obbligata la conclusione che (a differenza dell'addebito oggettivo per il quale, sotto il profilo della causalità, è necessario accertare che l'evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale se fosse stata posta in essere la condotta richiesta) ben inferiore è la soglia che impone l'adozione della regola cautelare.

Sul punto varrà richiamare l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (correttamente richiamato nella sentenza impugnata: v. pag. 239), secondo cui la soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 cod. pen. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (*purché fondata su elementi*

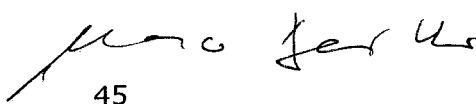
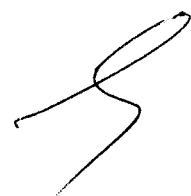
concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, P.G. in proc. Bartalini).

Il principio di colpevolezza deve dunque ritenersi rispettato nella misura in cui il soggetto, al momento della condotta, possa seriamente rappresentarsi la rischioosità del suo agire o del suo omettere rispetto a determinati eventi, corrispondenti a quelli poi verificatisi, anche laddove sulla pericolosità della condotta non vi sia, *ex ante*, pieno consenso della comunità scientifica. In tal senso, nella letteratura si è sottolineata l'importanza dei *signa facti*, quanto alla necessità di adozione di determinate cautele, attraverso l'esempio dell'aumento delle dermatiti in lavoratori che maneggino determinate sostanze: aumento che genera anzi tutto, prima che ne venga accertata scientificamente l'origine, l'obbligo di far utilizzare i guanti protettivi.

A non diverse conclusioni rispetto a quelle derivanti dall'esperienza empirica deve pervenirsi nei casi in cui ci si trovi in presenza dei primi approfondimenti scientifici o di studi epidemiologici ancora incompleti o di esperimenti condotti su animali. A meno che i primi esiti siano idonei ad escludere l'ipotesi causale, o esistano ragioni plausibili per escludere l'applicabilità all'uomo dell'esperimento condotto su animali, sorge, o persiste, l'obbligo dell'adozione delle cautele necessarie per evitare il prodursi degli eventi dannosi che, di volta in volta, potranno individuarsi nell'adozione di più rigorose cautele (per es. la riduzione dei livelli di esposizione), nell'innovazione degli impianti concretamente ritenuta esigibile o, addirittura, nella sospensione dell'attività quando, per es., non sia individuabile una soglia di dannosità e il rischio sia troppo rilevante.

Le considerazioni sin qui illustrate valgono quindi a tener ben distinto il tema della colpa con il principio di precauzione che da esso si differenzia significativamente.

Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha riconosciuto la prevedibilità degli eventi lesivi collegati alla condotta informativa contestata all'imputato (riconducendone lo spettro al discorso sulla colpa), evidenziando la concretezza della possibilità (e dunque non il mero *sospetto*) che l'imprudente informazione pubblica relativa al rischio sismico (proprio del territorio aquilano) valesse a prefigurare la possibilità di una riduzione della soglia di attenzione della popolazione rispetto ai pericoli connessi ai rischi del terremoto (non già, naturalmente, nella sua specifica identità di evento storico con le proprie specifiche e irripetibili caratteristiche, bensì - come avrà modo di precisarsi più avanti - quale fenomeno appartenente alla propria omogenea categoria di eventi corrispondenti), trattandosi di fatti che, alla luce delle conoscenze disponibili, apparivano ampiamente preventivabili in termini empirici, tenuto conto della riconosciuta elevata sismicità del territorio aquilano, prima


45

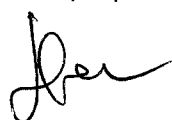
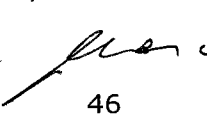
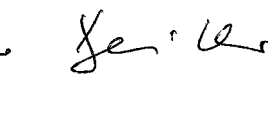
ancora del carattere (genericamente) allarmante dei fenomeni sismici *in loco* ancora in atto continuativamente da molti mesi (in nessun caso qualificabili come improbabili fenomeni precursori); fatti, dunque, concretamente prevedibili come possibili nella loro sufficiente specificità, benché di non certa verifica e non del tutto spiegabili *ex ante* sotto il profilo dei relativi meccanismi causali di produzione.

A indiretta conferma di tale rilievo, varrà richiamare quanto espressamente attestato nel corso della riunione del 31/3/2009 da parte dello stesso imputato Barberi, là dove ha affermato come *"questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà"* (cfr. pag. 30 della sentenza d'appello).

Tale valutazione, peraltro, appare in linea con quanto già da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa corte, là dove ha chiarito come i terremoti, anche di rilevante intensità, siano da considerare alla stregua di eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possano essere giudicati come accadimenti eccezionali e imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche (particolarmente Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, Rv. 248115). In breve, si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez. 4, n. 17492 del 16/11/1989, Rv. 182859) senza poterne fondatamente addurre la relativa scientifica imprevedibilità.

Nel riassumere le considerazioni sin qui esposte è dunque possibile formulare il principio secondo cui *"la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, quanto meno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere individuata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti a livello del 'sospetto' che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell'uomo) - e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi"*.

6. *La descrizione dell'evento prevedibile.* Le considerazioni sin qui svolte sul tema della prevedibilità, quale parametro di commisurazione della regola



cautelare (distinta dal contesto del principio di precauzione), chiedono d'essere integrate dall'analisi concernente la definizione dell'ambito oggettivo del ridotto giudizio di prevedibilità, ossia dalla determinazione dell'identità dell'evento o degli eventi suscettibili di costituire l'oggetto del giudizio prognostico rilevante.

A tale analisi andrà inoltre strettamente affiancato l'esame destinato all'identificazione del punto di vista soggettivo da adottare per la corretta formulazione del giudizio di colpevolezza: tema comunemente legato alla costruzione del c.d. 'agente modello' (*homo ejusdem condicionis et professionis*) quale figura paradigmatica costruita ai fini del controllo dell'adeguatezza del rimprovero colposo.

In breve, una volta affermata la necessità di fare riferimento all'evento, ai fini del giudizio di prevedibilità che fonda la colpa, occorre determinare il criterio in base al quale individuare le particolarità dell'evento nella sua complessità che vengono selezionate ai fini della sua definizione. Si tratta, appunto, del problema della 'descrizione' dell'evento prevedibile.

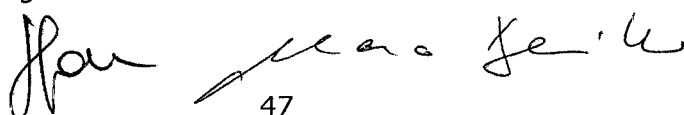
Sul punto, la riflessione giuridica ha evidenziato l'astratta adottabilità di due distinti approcci: l'uno, che descrive l'evento così come si è storicamente verificato, con tutti i suoi contingenti dettagli; l'altro che, invece, coglie lo stesso evento in senso generalizzante, come un evento *del genere* di quello prodotto.

Sono evidenti le diverse conclusioni applicative cui conducono le due opposte soluzioni: l'una restringe a dismisura l'area del prevedibile, giacché esisterà sempre una descrizione abbastanza ricca da cogliere l'irripetibilità ed unicità di ciascun evento (che verrà così sottratto ad ogni possibilità di ripetizione); l'altra la amplia, in relazione alle diverse modalità con le quali si conduce la selezione degli aspetti del fatto considerati ai fini della costruzione in senso generalizzante della tipologia o classe di evento.

La scelta tra le due alternative attinge a una matrice logica. È stato osservato che il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche. Appurare se un evento è prevedibile implica allora l'elaborazione di una generalizzazione, una descrizione nella quale siano incluse certe particolarità del caso e non altre.

Così posto il problema, si delinea un ulteriore, importante passaggio afferente l'individuazione dei criteri in base ai quali procedere alla generalizzazione dell'evento, cioè delle modalità rilevanti. Un nodo non marginale, giacché l'esito del giudizio di prevedibilità è per lo più strettamente condizionato dal tipo di descrizione data dell'evento.

L'aspetto più problematico riguarda l'inclusione, nella descrizione dell'evento, dello svolgimento causale.



L'accoglimento della tesi che esclude la rilevanza dello sviluppo causale comporta un'ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità; e disperde la fondamentale istanza, già evocata, che attiene alla congruenza tra ragioni della regola cautelare e cause dell'evento.

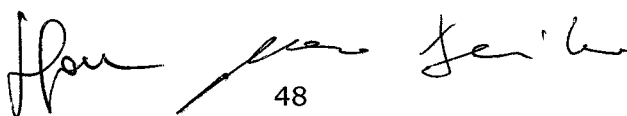
In dottrina non si dubita che in materia di colpa la prevedibilità non debba essere accertata rispetto al solo evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali. Si tratta di porre a confronto il decorso causale che è all'origine dell'evento conforme al tipo con la regola di diligenza; e di controllare se tale evento possa ritenersi la realizzazione del pericolo in considerazione del quale è stata posta la regola cautelare.

In linea con le conclusioni sul punto raggiunte dalla riflessione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.), occorrerà quindi verificare se lo svolgimento causale fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata, tenendo pur sempre conto di come, anche sotto il profilo causale, la necessaria prevedibilità dell'evento non possa estendersi fino al punto di ricomprendere la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, dovendo necessariamente circoscriversi alla classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca.

Già in altre occasioni, la Corte di cassazione (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini e altro, Rv. 237880) ha avuto modo di considerare come la descrizione dell'evento non possa discendere oltre un determinato livello di dettaglio, dovendo mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile e imprevedibile.

Nel caso di specie, gli eventi tipici (costituiti dai decessi delle vittime addebitati alla condotta informativa dell'imputato) chiedono certamente d'essere ricostruiti, sul piano della prevedibilità *ex ante*, in stretta correlazione ai tratti del decorso causale che s'ipotizza, dovendo certamente ritenersi rilevante, in relazione alla natura della violazione cautelare contestata all'imputato, il nesso tra la negligente o imprudente comunicazione pubblica del rischio sismico, in atto al momento della divulgazione da parte dell'imputato, e gli eventi tipici di omicidio, atteso il considerevole significato (nel rapporto tra la specifica condotta addebitata all'imputato e il decesso delle vittime) dell'incidenza dell'informazione fornita sulla condotta autoprotettiva delle persone offese, nonché della verifica di un terremoto di proporzioni distruttive con il successivo crollo delle abitazioni.

Sotto questo profilo, lo sviluppo argomentativo seguito nella motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi del tutto immune da vizi, tanto d'indole giuridica quanto di natura logica, avendo la corte territoriale partitamente





affrontato il tema della prevedibilità degli eventi tipici di reato, estendendone il riscontro all'esame - come si vedrà -, tanto dei profili concernenti l'eventuale incidenza della comunicazione del rischio sulla condotta autoprotettiva dei destinatari, quanto della verifica del terremoto, come evento generico, nonché dell'inadeguatezza del patrimonio edilizio della città di L'Aquila in rapporto al rischio di eventi sismici di significativa entità.

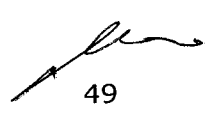
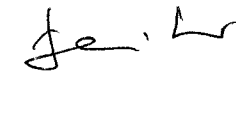
7. *L'agente modello*. Ciò posto, definito l'ambito oggettivo della prevedibilità *ex ante* degli eventi di reato, occorre procedere alla determinazione dello specifico punto di vista soggettivo cui predicare la concreta possibilità di previsione e di prevenzione degli stessi eventi così come sin qui individuati.

Sul punto, è noto come la giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifacciano con regolarità a criteri che rifiutano i livelli di diligenza esigibili dal concreto soggetto agente (al fine di non premiare l'ignoranza pericolosa), o dall'uomo più esperto (che condurrebbe a convalidare ipotesi di responsabilità oggettiva), o dall'uomo normale (con il rischio di privilegiare prassi scorrette), invitando invece a considerare la condotta esigibile dal c.d. "agente modello" (*homo ejusdem professionis et condicionis*), ossia al modello rappresentato da un agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili.

La scelta di tale soluzione (inevitabilmente oggettivante) muove dalla considerazione in forza della quale, una volta stabilito che un soggetto intraprenda una determinata attività (tanto più se pericolosa), deve ritenersi che lo stesso assuma anche l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie al fine di svolgerla senza porre in pericolo beni di terzi, o in modo da limitare il pericolo nei limiti del possibile, nel caso di attività pericolose consentite.

È stato inoltre sottolineato come la necessità di individuare un modello *standard* di agente si renda ancor più necessaria nei casi in cui manchino regole cautelari codificate, dovendosi di volta in volta determinare un modello di agente in relazione alle singole attività svolte, sì che lo *standard* della diligenza, della perizia e della prudenza imposte possa identificarsi con quelle proprie del modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività, insomma, dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui quest'ultimo opera.

Il parametro di riferimento non dovrà quindi identificarsi sulla base di ciò che forma oggetto del sapere di una ristretta cerchia di specialisti, o di quello acquisito a seguito di ricerche eseguite in laboratori d'avanguardia, ma, per converso, neppure di ciò che usualmente viene fatto; dovendosi invece aver

  
49



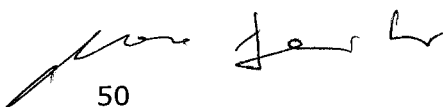
riguardo a ciò che *'dovrebbe essere fatto'* dall'agente *standard* adeguatamente *'concretizzato'* (per così dire) in coerenza al procedimento di progressiva e conveniente approssimazione al caso materiale oggetto d'esame; e ciò, tanto al fine di sfuggire ai surrettizi rischi di convalidazione di forme di responsabilità oggettiva, quanto allo scopo di conservare una misura di indispensabile coerenza con il principio di colpevolezza su cui si fonda la soggettiva rimproverabilità della condotta contestata a carico dell'agente concreto.

Si è parlato, a tale proposito, dell'individuazione di un gruppo di persone *'omologhe'* all'agente reale (altresì definito come *'circolo di rapporti'*), sufficientemente approssimato al punto da tener conto delle eventuali note caratteristiche (o conoscenze particolari o superiori) dell'agente reale, purché assumibili a indici di selezione del circolo di rapporti (e dunque *'relativamente'* generalizzabili) dal quale poi sarà mentalmente estrapolato l'esponente *coscienzioso e avveduto* dal cui punto di vista andranno quindi valutate le effettive possibilità di previsione di prevenzione degli eventi tipici di reato.

Entro questi limiti occorre quindi interpretare la necessità (più volte rilevata nella giurisprudenza di legittimità) di tener conto, nel comporre la base del giudizio di rappresentabilità dell'evento di reato, (non solo di ciò che rientri nel *'conoscibile'*, ma anche) di ciò che fosse stato concretamente e attualmente conosciuto dall'agente (Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859), ovvero del principio secondo cui la prevedibilità *ex ante* dell'evento di reato dev'essere commisurata al parametro dell'agente modello (dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*), arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto (Sez. 4, n. 37473 del 09/07/2003, Bruno, Rv. 225958).

Nel caso di specie, il giudizio di prevedibilità e di prevenibilità degli eventi di reato (nella relativa dimensione oggettiva in precedenza definita) chiede d'esser soggettivamente commisurato al parametro dell'agente modello coincidente con il professionista (di grado elevato) del servizio della Protezione Civile impegnato nell'attività di comunicazione pubblica del rischio sismico, ossia nella pubblica divulgazione delle informazioni concernenti i rischi di possibili eventi sismici nelle condizioni (geografiche, storiche, etc.) effettivamente date.

Anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata appare del tutto immune da vizi d'indole logica o giuridica, avendo la corte territoriale correttamente evidenziato come, nel condurre il giudizio di colpevolezza, "il giudice deve fare riferimento non a ciò che normalmente si fa in un determinato contesto spazio-temporale, ma a ciò che si sarebbe dovuto fare, assumendo, quale parametro di giudizio, il comportamento che, in quelle stesse circostanze spazio-temporali, avrebbe tenuto l'uomo ideale, identificato come l'agente modello, costituito sulla



base dell'idea guida dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, atteso che se un soggetto intraprende un'attività, tanto più se inserita, come nel caso di specie, in un contesto di comunicazione sul rischio, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo, nei limiti del possibile nel caso di attività consentite) i beni dei terzi. Ciò in quanto la collettività esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello ideale e faccia tutto ciò che da questo ci si attende" (pag. 237 della sentenza d'appello).

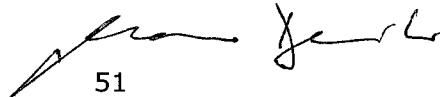
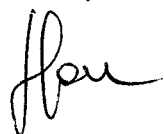
In breve, "il punto di vista più adeguato attraverso il quale valutare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento è quello di un osservatore ideale esterno diverso dall'agente concreto, che non sia né esponente medio, né esponente espertissimo di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato (circolo di rapporti), ma, bensì, ne sia esponente *coscienzioso e avveduto*. Tale figura viene comunemente indicata come *agente modello*" o come *homo eiusdem condicionis et professionis*" (pag. 242 della sentenza d'appello).

8. La '*comunicazione sociale*' del rischio nel contesto della Protezione civile. L'allusione al modello di agente parametrato sull'attività del dirigente del servizio della Protezione Civile impegnato nell'attività di comunicazione pubblica del rischio sismico (qual era il De Bernardinis al momento del fatto), impone di procedere a un preliminare esame circa il ruolo assegnabile all'attività dell'informazione pubblica nel quadro delle generali competenze di prevenzione del servizio della Protezione Civile.

Sul punto varrà tener conto dell'esigenza di inquadrare il senso della comunicazione e dell'informazione pubblica, da parte degli organi del Dipartimento della Protezione Civile, in una prospettiva che ne accentui la particolare qualificazione funzionale, siccome attività dirette, non già (o non tanto) al banale rilancio di un contenuto informativo (più o meno elaborato sul piano professionale), bensì a concorrere alla realizzazione delle specifiche finalità operative di prevenzione e di protezione proprie del Dipartimento.

Vuole qui alludersi al ruolo funzionale, nell'ambito dell'attività di prevenzione e protezione civile, rivestito dalla gestione e dal controllo, attraverso l'informazione pubblica, dei comportamenti collettivi, come '*leva*' essenziale per l'impostazione delle *policies* di tutela collettiva contro i rischi volta a volta affrontati.

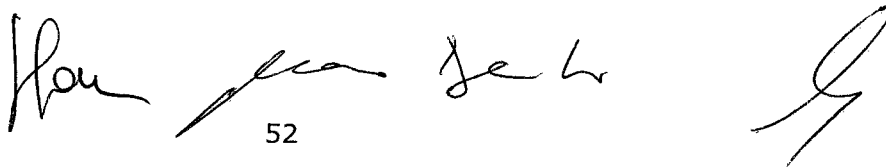
Il rilievo - di tale significatività da costituire uno degli punti specifici della riscrittura della legge istitutiva del servizio della protezione civile (v. l'attuale art. 3, co. 3, della legge n. 225/1992, là dove specifica che «*la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti*», tra le altre,



quella dell'«informazione alla popolazione») - trova un innegabile ed eloquente riscontro nelle parole dello stesso Capo del Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, (se non proprio nello stesso significato da questi assegnato all'iniziativa volta ad attirare sulla città di L'Aquila l'attenzione della pubblica opinione in relazione alla riunione del 31/3/2009) così come pronunciate in occasione della deposizione dallo stesso resa all'udienza del 15/2/2012 (v. pagg. 147 ss. della sentenza di primo grado).

Nel corso di tale deposizione, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, dopo aver dichiarato di aver severamente stigmatizzato l'allarmismo diffuso dalle propalazioni che avevano determinato un preoccupante accrescimento del livello di panico nella comunità locale, ha altresì espressamente riferito di aver rimproverato la scelta dell'amministrazione regionale di smentire le informazioni oggettivamente catastrofiche del Giuliani (e di altri soggetti non identificati) attraverso la diffusione di notizie a loro volta concepite in termini imprudentemente tranquillizzanti, al di là della relativa correttezza sul piano scientifico (scelta comunicativa dallo stesso Bertolaso definita in udienza come '*demenziale*': cfr. pag. 152 della sentenza di primo grado). Un rimprovero che trova la propria obiettiva giustificazione proprio nell'avvertita percezione del rischio di un'inappropriata rassicurazione della pubblica opinione rispetto a rischi collettivi in nessun modo superati o eliminati; una tranquillizzazione suscettibile di compromettere concretamente la conservazione di un (accettabile) livello della tensione emotiva collettiva, a sua volta indispensabile ai fini della funzionale gestione dei meccanismi dell'autoprotezione individuale dei cittadini.

La vicenda vale plasticamente a rappresentare i termini del rilevante spessore 'tecnico' della gestione dell'informazione pubblica da parte dell'amministrazione della Protezione Civile, spettando agli organi di quest'ultima il compito di rendere compatibili, con l'obbligo della trasparenza, della correttezza (segnatamente sul piano scientifico) e della verità dei contenuti informativi diffusi (certamente ineludibile nel quadro di un sistema democratico liberale, quale quello delineato nella Costituzione repubblicana), la necessità del controllo della tensione emotiva della pubblica opinione: da un lato scongiurando l'irrazionalità del panico e del disorientamento collettivo (gravemente disfunzionali per la realizzazione dei programmi di prevenzione e di protezione eventualmente adottati), dall'altro rifuggendo dalla pubblica assunzione di atteggiamenti ingiustificatamente consolatori e rassicuranti, tali da incidere negativamente sul fondamentale apporto collaborativo garantito, all'impegno della prevenzione e della protezione civile, dai meccanismi spontanei



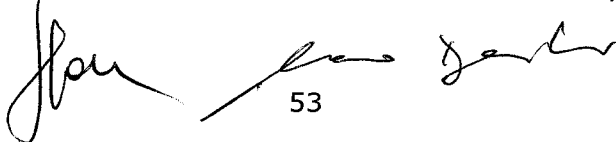
dell'autoprotezione individuale (quale, ad es., quello di abbandonare i luoghi chiusi al primo avvertimento di scosse sismiche significative).

Può quindi, in breve, sintetizzarsi efficacemente il senso delle considerazioni sin qui svolte rilevando come l'organo della Protezione Civile, che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l'entità o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità, deve ritenersi a tutti gli effetti protagonista attivo dell'esercizio di una concreta funzione operativa di prevenzione e di protezione, sì da assumere concretamente, accanto a quello della trasparenza, della correttezza e della verità delle informazioni diffuse, tutti gli obblighi connessi all'ottimale gestione della 'leva' dei comportamenti collettivi attraverso la 'comunicazione sociale' del rischio (come forma 'qualificata' di informazione sull'incidenza di pericoli collettivi); obblighi da assolvere in forme coerenti con le finalità (oltre che di informazione 'pura', altresì) di 'guida' del comportamento collettivo, rispettose del delicatissimo crinale che tiene insieme, con il controllo del panico e dell'ansia comuni, la conservazione dei tradizionali meccanismi dell'autoprotezione individuale obiettivamente funzionale: misure spontanee di fondamentale e (talora) decisivo rilievo nella realistica attuazione di qualunque programmazione di prevenzione e di protezione civile.

Appartiene al novero delle conseguenze di tale rilievo l'impegno, imposto dalla natura della comunicazione, a una particolare cura nella scelta dei contenuti e delle forme del linguaggio comunicativo, tenuto conto del contesto sociale di destinazione, psicologicamente turbato e allarmato dalle circostanze del rischio incombente, oltre che sprovveduto (in termini generali) sul piano delle cognizioni scientifiche. E tenuto altresì conto della prevedibile e sempre possibile alterazione dei contenuti della comunicazione nell'inevitabile transito attraverso il filtro del sistema mediatico: evenienza tale da imporre il massimo possibile dell'inequivocità nella trasmissione del messaggio affidato al rilancio del sistema dell'informazione pubblica.

Correttezza scientifica, chiarezza, univocità, comprensibilità, avvedutezza e prudenza assumono in tal senso un ruolo determinante nella qualità del 'gioco linguistico' della comunicazione del rischio, avuto riguardo alle qualificate finalità e all'indole complessa dei relativi piani funzionali, sì da renderne del tutto distinta la collocazione rispetto ad ogni altro tipo di 'gioco linguistico', in primo luogo di quello propriamente scientifico, per sua natura libero dalle immediate preoccupazioni prudenziali e dalle finalità tipiche dell'amministrazione operativa della Protezione civile.

Proprio in tale prospettiva si comprende il senso dell'impianto legislativo che impone la preventiva trasmissione diretta degli elaborati degli organi scientifici della Protezione civile (quale ad es. la Commissione nazionale per la previsione e



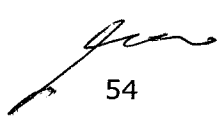
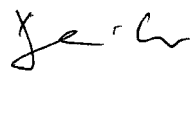
la prevenzione dei grandi rischi) ai relativi organi amministrativi (e non quindi con immediatezza alla fruizione della pubblica opinione) affinché questi ultimi abbiano – nell'esercizio delle proprie qualificate competenze operative – a filtrarne i contenuti e ad elaborarne le forme della comunicazione in coerenza al complesso dei profili funzionali e delle finalità in precedenza descritte.

Approssimando il discorso alla vicenda oggetto dell'odierno giudizio, deve dunque evidenziarsi come, oltre all'obiettivo prevedibilità di eventi sismici in corrispondenza di territori caratterizzati da elevato rischio sismico (come nel caso del territorio aquilano) (cfr. *supra* par. 5), deve ritenersi appartenere, all'orizzonte di prevedibilità del dirigente operativo della Protezione civile, anche la condizionabilità dei comportamenti individuali attraverso le informazioni pubblicamente trasmesse sui termini, l'entità e la natura del rischio incombente: condizionabilità desumibile, con elementare evidenza, dallo stesso significato funzionale delle prerogative d'informazione pubblica attribuite ai compiti della Protezione civile così come sin qui rilevate (e legislativamente sanzionate).

In altri termini, deve ritenersi che l'ambito di prevedibilità dei comportamenti collettivi indotti da un'errata comunicazione del rischio sismico (imprudentemente accentuato, in ipotesi, sul versante della sottovalutazione o della minimizzazione del rischio) deve necessariamente ritenersi comprensivo, secondo l'angolo prospettico dell'agente modello, della possibile contrazione della soglia di tensione dei meccanismi di autoprotezione individuale come correlato del bisogno di assicurazione in presenza di condizioni psicologiche particolarmente stressate: occorrenza cui certamente appare riconducibile il caso della scelta di permanere all'interno di luoghi chiusi pur in occasione di primi accenni di un fenomeno sismico in atto, che i responsabili della Protezione civile abbiano già imprudentemente sottovalutato o minimizzato (nella diffusione dell'informazione pubblica) sotto il profilo della relativa pericolosità o rischiosità.

Una simile condizionabilità dei comportamenti, se appare immediatamente intuibile in termini empirici sulla base delle generali cognizioni del funzionario (di grado e responsabilità elevati) della Protezione civile (rilievo già di per se sufficiente, ai fini del riscontro dei requisiti di prevedibilità dell'evento di reato), riceverà inoltre conferma anche sul piano più definito della causalità generale e di quella individuale, così come emergerà dal prosieguo del successivo discorso.

Le considerazioni esposte consentono di formulare il principio in forza del quale *"l'organo della Protezione civile, che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l'entità o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità, esercita una concreta funzione operativa di prevenzione e di protezione, ed è a tal fine tenuto ad adeguare il contenuto della comunicazione pubblica a un livello ottimale di trasparenza e correttezza"*



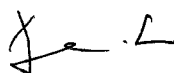
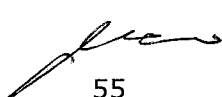
scientifica delle informazioni diffuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva”.

9. *L'esame della prevedibilità dell'evento nella sentenza d'appello.* Definita in termini generali l'obiettivo prevedibilità dei diversi passaggi causali costituiti dall'effettiva condizionabilità dei comportamenti collettivi (attraverso la comunicazione sociale del rischio) e dalla concreta possibilità di eventi sismici distruttivi in corrispondenza di territori segnalati come ad elevato rischio sismico, deve ritenersi altresì ricompresa già in termini astratti, al bagaglio delle conoscenze esigibili dall'agente modello corrispondente alla posizione dell'odierno imputato (e dunque ai relativi margini di prevedibilità), la stessa adeguatezza antisismica (e dunque la vulnerabilità) del patrimonio edilizio proprio dei territori sottoposti a vigilanza, nel quadro delle contingenti attività di prevenzione concretamente in corso; appare d'intuitiva ed elementare evidenza, infatti, l'impossibilità di procedere ad alcun apprezzamento (e gestione) dei rischi sismici in assenza di una preventiva valutazione delle capacità di 'tenuta' del territorio (inteso nella sua più larga e comprensiva accezione) operativamente soggetto a osservazione.

Ciò posto, una volta accertata in termini positivi l'obiettivo prevedibilità, da parte dell'agente modello identificato, dell'evento di reato nella sua comprensiva descrizione (estesa ai termini del decorso causale connesso alla natura della regola cautelare contestata come violata dall'agente), occorrerà procedere – sulla scorta delle sollecitazioni critiche contenute nei motivi d'impugnazione degli odierni ricorrenti – alla verifica della corretta trasposizione, ad opera della corte territoriale, dei principi generali sin qui richiamati all'esame del caso di specie.

E invero, la corte territoriale, dopo aver sinteticamente riassunto le circostanze di fatto relative al ruolo rivestito dal De Bernardinis nella complessiva vicenda relativa alla riunione del 31/3/2009 in L'Aquila, ha plausibilmente sottolineato, sotto il profilo della prevedibilità degli eventi di reato, come appartenesse all'ambito di consapevolezza dell'imputato la circostanza che le sue parole avrebbero raggiunto una significativa platea di ascoltatori, avendo lo stesso affidato la propria comunicazione sul rischio a un'intervista videoripresa destinata ad essere diffusa tramite canali televisivi; strumenti di comunicazione in quei giorni particolarmente frequentati dalla popolazione aquilana in ragione della diffusa condizione di disagio e di preoccupazione determinata dallo sciame sismico in atto da molti mesi.

In modo congruamente persuasivo, sotto il profilo logico, la corte territoriale, dopo aver sottolineato la consapevole valenza oggettivamente rassicurante delle affermazioni rese nel corso di detta intervista (valenza su cui



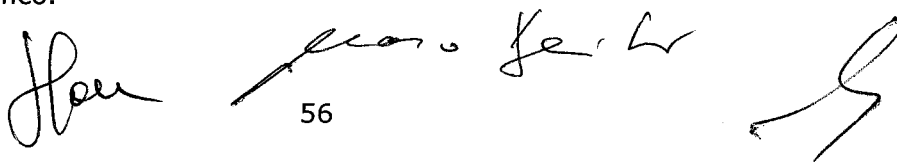
avrà modo di tornarsi), ha sottolineato come l'imputato avrebbe dovuto (e potuto) necessariamente prevedere che le proprie parole avrebbero prodotto un effetto tranquillizzante sui destinatari del messaggio.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha richiamato il valore eloquentemente rappresentativo degli elementi di prova (segnatamente identificati nelle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal Capo della Protezione civile) dai quali è emersa con certezza l'occorrenza secondo cui l'organizzazione della riunione nella città di L'Aquila per la data del 31/3/2009 era stata propriamente finalizzata all'obiettivo di fornire alla popolazione aquilana un messaggio di rassicurazione.

Nell'esprimere quegli specifici concetti affidati all'intervista televisiva, insomma, l'imputato ben sapeva - secondo la coerente argomentazione articolata dalla corte territoriale - "che era necessario farlo per tranquillizzare la popolazione", con la conseguente sua piena consapevolezza dell'incidenza che le proprie parole avrebbero avuto sui comportamenti di coloro che lo ascoltavano.

In breve, poiché la condotta posta in essere aveva un fine (quello di rassicurare i cittadini), è di tutta evidenza che colui che la realizzò agì nella consapevolezza che con essa quel fine egli avrebbe potuto raggiungere", tanto più in ragione del ruolo di assoluta responsabilità ricoperto dall'imputato, presentatosi a L'Aquila quale massima autorità (in quel momento) della Protezione civile e dunque come "l'organo al quale lo Stato aveva affidato il compito, *lato sensu*, di protezione dei cittadini in occasione del verificarsi di grandi rischi" (pp. 261 s. sentenza della Corte di Appello).

Quanto alla prevedibilità, da parte dell'imputato, della circostanza che i cittadini aquilani (o almeno alcuni di essi) avrebbero mutato le proprie abitudini in conseguenza delle rassicurazioni dallo stesso fornite, la corte territoriale ha richiamato il valore della massima di esperienza (su cui avrà modo di tornarsi in occasione dell'esame del nesso di condizionamento causale tra la condotta dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso ascritti) in forza dei quali l'elevata credibilità del messaggio proveniente da una fonte particolarmente attendibile e qualificata (come quella scientifica) assume una potente attitudine di condizionamento del comportamento dei destinatari, come eloquentemente confermato dalla stessa decisione di politica di gestione del rischio assunta dal Capo del Dipartimento della Protezione civile di convocare i massimi scienziati nel campo della sismologia alla riunione del 31/3/2009; iniziativa propriamente concepita al fine di rendere avvertita l'opinione pubblica del carattere ingiustificato del panico diffusosi a seguito delle erronee previsioni del Giuliani (e di altri soggetti non identificati), sulla base dell'espressione delle più alte autorità nel campo scientifico.

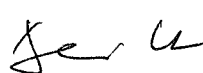
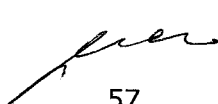


In altre parole - secondo le coerenti e argomentate considerazioni della corte territoriale -, l'imputato, "utilizzando la normale diligenza, avrebbe dovuto prevedere che gli aquilani avrebbero interpretato le sue parole come fossero direttamente riferibili alla CGR, in considerazione delle modalità di tempo dell'intervista (effettuata a ridosso di una riunione ampiamente pubblicizzata) e del luogo nel quale essa fu rilasciata (lo stesso nel quale si sarebbe tenuta, di lì a breve, la ridetta riunione)". Conseguentemente, in termini pienamente coerenti, la corte territoriale ha sottolineato come l'analisi dell'orizzonte di prevedibilità dell'imputato continuasse "a ruotare intorno a quelle che erano le finalità rassicurative dell'operazione mediatica messa in piedi dal Dipartimento della Protezione civile. Finalità che furono perseguite nella profonda consapevolezza, da parte dell'organismo (in quel contesto rappresentato da De Bernardinis) che i cittadini aquilani attendevano notizie certe e che in base a queste avrebbero regolato i loro comportamenti (d'altro canto, non si vede per quale ragione si debba attendere ansiosamente un'informazione, se non al fine di modellare il proprio agire sulla base di essa)" (v. pag. 264 sentenza della Corte di Appello).

A tal fine, la corte territoriale ha correttamente ribadito come, ai fini del giudizio di prevedibilità, non occorre che l'agente si sia specificamente rappresentato l'evento dannoso concretamente realizzatosi, essendo sufficiente che egli abbia potuto ipotizzare che la propria condotta potesse dar vita a una situazione o categoria di danno, e che la soglia di prevedibilità non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che le conseguenze si producano (pag. 264 sentenza d'appello e *supra* par. 5).

Da ultimo, in termini pienamente lineari sul piano logico, la corte territoriale ha sottolineato come l'imputato ben fosse cosciente della grave sismicità del territorio aquiliano (circostanza dallo stesso riferita nell'intervista oggetto d'esame), con la conseguente piena prevedibilità, da parte dello stesso, della concreta (e non meramente congetturale) possibilità di un forte terremoto a L'Aquila, pur senza poterne prevedere con precisione e certezza né il momento o l'esatta entità, ma per ciò stesso non potendo neppure escluderne la relativa possibile verifica.

Allo stesso modo, il giudice d'appello ha sottolineato l'assoluta prevedibilità, da parte del De Bernardinis, del crollo degli edifici nei quali si trovavano le vittime al momento del terremoto, tenuto conto che lo stesso era a conoscenza (o avrebbe certamente dovuto esserlo) di quegli elementi di valutazione specificati nella sentenza di primo grado costituiti dal c.d. rapporto Barberi (Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia) promosso dal



dipartimento della Protezione civile; nonché dall'articolo pubblicato nel 2007, a firma del Barberi, del Boschi e del Bertolaso, dal titolo *"Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia"*, nel quale si dava atto dell'estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio nazionale e si prevedeva che in caso di evento sismico a L'Aquila di intensità pari al massimo storico registrato le vittime sarebbero state tra le 4000 e le 14.500.

Sul punto, del tutto correttamente la corte territoriale ha in ogni caso sottolineato come, sotto il profilo della prevedibilità degli eventi, non occorresse dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza delle specifiche criticità degli edifici privati aquilani (e non solo di quelli pubblici), essendo sufficiente accertare che lo stesso avesse un quadro di conoscenze anche approssimative che gli permettesse di prevedere la possibilità di crolli, trattandosi in ogni caso di edifici costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della prima legge organica in materia di edilizia antisismica e, dunque, con tecniche inadeguate (v. pag. 267 sent. appello).

10. *L'evitabilità dell'evento. L'esame sul punto nella sentenza impugnata.* Si è in precedenza rilevato come, accanto alla prevedibilità dell'evento di reato (nella sua corretta descrizione sul piano tipico), costituisca parametro indispensabile, ai fini della costruzione della norma cautelare (sotto il profilo della colpa generica), il requisito della relativa evitabilità mediante l'adozione del comportamento appropriato.

Al riguardo, vale evidenziare come la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa corte abbia di recente ribadito che l'art. 43 cod. pen. adotta, sul punto, una formula ricca di significato: il delitto è colposo quando l'evento non è voluto e «si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia». Viene così chiaramente in luce, e con forza, il profilo causale della colpa, che si estrinseca in diverse direzioni.

È da tempo chiaro che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verifica di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento da impedire deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tende

  
58

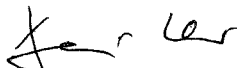
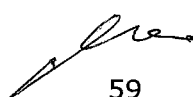


ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento; di una configurazione dell'evento come condizione obiettiva di punibilità. Come si è sopra esposto, la valutazione in questione richiede di valutare gli anelli significativi della catena causale.

Ma la rilevanza del profilo causale si mostra anche da un altro punto di vista che attiene all'indicato momento soggettivo, quello cioè più strettamente aderente al rimprovero personale. Affermare, come fa l'art. 43 cod. pen., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene da più parti, condivisibilmente, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiusuridico. Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale. Infatti, non di rado le valutazioni che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto.

Ai fini del presente discorso, muovendo dalla condotta concreta contestata all'imputato e dando preliminarmente per scontato, ipoteticamente, che il nesso di causalità materiale con gli eventi lesivi allo stesso ascritti sia stato già riscontrato (tema su cui avrà modo di soffermarsi più avanti), la causalità di cui qui si parla è appunto quella della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiusuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, anche se non mancano diverse sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunciare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verifica dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).

Nel caso di specie, il tema oggetto dell'esame condotto sul punto dalla corte territoriale è propriamente consistito nella verifica delle concrete, significative o non trascurabili, possibilità che una corretta comunicazione del rischio da parte dell'imputato avrebbe avuto di scongiurare gli eventi lesivi allo stesso addebitati;

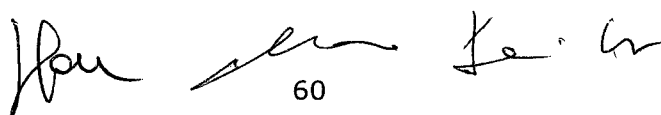


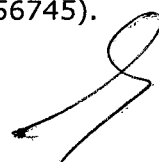
in particolare, nel domandarsi se l'ottimale comunicazione del rischio sismico, funzionale alla conservazione dei tradizionali comportamenti autoprotettivi dei cittadini aquilani, avrebbe potuto impedire (anche sul piano della significativa diminuzione dei rischi di verifica) il decesso delle vittime come conseguenza della concatenazione causale degli eventi in precedenza descritti.

Sul punto, la motivazione elaborata dalla corte territoriale si segnala per l'inappuntabile correttezza del ragionamento logico seguito, avendo i giudici d'appello coerentemente e in modo argomentato sottolineato la sicura indubitabilità del fatto che, ove la condotta imprudente non fosse stata tenuta dall'imputato, e ove egli avesse mantenuto un profilo di maggiore prudenza nel corso dell'intervista (omettendo di riferire quei concetti rassicuranti capaci di incidere negativamente sul livello di attenzione e di precauzione propri dei tradizionali comportamenti autoprotettivi dei cittadini), l'evento non si sarebbe verificato.

La Corte di Appello, pur riconoscendo la naturale connessione del tema con quello relativo al nesso di causalità (opportunamente rinviando alla trattazione di quest'ultimo per l'integrazione delle argomentazioni offerte alla lettura), ha significativamente evidenziato come, attraverso l'approfondito esame delle risultanze dibattimentali, fosse rimasto pienamente comprovato, per alcune delle persone offese, che esse recepirono quale messaggio rassicurante proprio quello proveniente dalle parole dell'imputato, e non quello derivante da altre fonti, e che decisero di non abbandonare le loro abitazioni, così rimanendo coinvolte nel loro crollo, proprio dopo avere percepito ed elaborato tale messaggio, confermando, per tale specifico profilo (in forza delle ragioni successivamente esplicitate e che costituiranno materia del successivo discorso anche di questa corte di legittimità), che senza la percezione sensoriale e intellettiva, delle parole del De Bernardinis, la decisione delle vittime di rimanere nelle case non sarebbe stata assunta.

Tali rilievi equivalgono a dire che, ove l'imputato non avesse detto ciò che invece disse, e se, in sostanza, avesse diligentemente informato il proprio messaggio a uno *standard* d'indiscutibile correttezza scientifica e di più accorta prudenza, circa la ragionevole valutazione (non spregiudicatamente favorevole) degli eventi e di assenza di pericolosità, le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini aquilani avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute. Ovvero, in altri termini, in accordo con gli orientamenti sul punto della giurisprudenza di legittimità, sarebbe significativamente diminuito il rischio di verifica degli eventi lesivi o vi sarebbero state significative, non trascurabili, probabilità di salvare i beni protetti (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 31980 del 06/06/2013, Nastro, Rv. 256745).





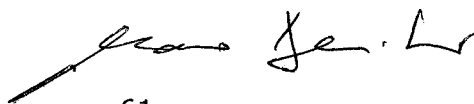
La corte territoriale ha dunque correttamente e plausibilmente sottolineato come gli eventi lesivi ascritti all'imputato non si sarebbero verificati (o, quanto meno, avrebbero avuto significative e non trascurabili probabilità d'esser scongiurati) ove l'intervento istituzionale del rappresentante della Protezione civile (concretizzatosi nella condotta informativa oggetto d'esame), nel tentativo di attenuare il livello del panico diffuso dalle allarmistiche propalazioni del Giuliani (e di altri terzi), non avesse concretamente e imprudentemente alterato il funzionale equilibrio autoprotettivo già spontaneamente realizzatosi in ambito collettivo.

Si tratta di un discorso giustificativo solidamente elaborato dal giudice d'appello, corretto sul piano giuridico, oltre che lineare e coerente in termini logici, tale da escludere la ravvisabilità di alcuno dei vizi infondatamente denunciati sul punto dagli odierni ricorrenti.

È appena il caso di segnalare l'opportunità del rinvio dell'esame delle censure critiche dei ricorrenti, circa la consistenza o il valore euristico delle massime di esperienza richiamate dalla corte territoriale a fondamento del rapporto di condizionamento tra la condotta comunicativa dell'imputato e la decisione delle vittime di permanere nella propria abitazione nella notte tra il 5 e il 6/4/2009, trattandosi di un tema suscettibile di ricevere, nel contesto del discorso che si andrà svolgendo sul nesso di causalità, le risposte più adeguate e approfondite.

11. *La violazione della norma cautelare da parte dell'imputato.* Il giudizio d'infondatezza dei motivi d'impugnazione sollevati (dall'imputato e dal responsabile civile) in relazione al procedimento di identificazione della norma cautelare deve ritenersi comune a quello concernente le doglianze avanzate in ordine alla valutazione concreta operata dalla Corte di Appello circa il carattere colposo della condotta contestata all'imputato, ossia della relativa contrarietà al parametro cautelare espressivo del contegno appropriato, concretamente esigibile.

Sul punto, varrà segnalare come i ricorrenti abbiano per lo più circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una discordante lettura delle evidenze acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la Corte di Appello



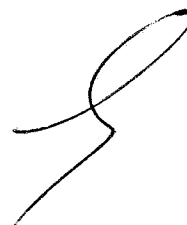
(sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.

In tema, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, avuto riguardo all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (v., *ex multis*, Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc., Vignaroli, Rv. 236893).

Da ciò consegue che gli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame menzionati dal testo vigente dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, disarticolandone la costruzione al punto da evidenziarne la manifesta illogicità, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).

Ciò posto, in termini pienamente coerenti sul piano logico e lineari in chiave argomentativa, la corte territoriale ha sottolineato come l'imputato, attraverso l'intervista che rilasciò all'emittente locale TV1 prima dell'inizio della riunione degli esperti del 31/3/2009, provvide a trasmettere ai cittadini aquilani, senza verificarne preventivamente la fondatezza scientifica, notizie non corrette e imprecise, sia sulla rilevanza dell'attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia *senz'altro normale* dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si doveva aspettare, che *non vi era pericolo* e che la situazione era *favorevole* essendo in atto uno *scarico di energia* continuo.

Così facendo, l'imputato venne negligenemente meno ai doveri di corretta informazione che su di lui incombevano, quale massimo rappresentante (in quel contesto spazio-temporale) del Dipartimento della Protezione civile, in assenza del Capo del Dipartimento.



Proprio la portata tranquillizzante delle notizie così propalate dall'imputato indusse un considerevole numero di persone a mutare le proprie abitudini in presenza di fenomeni sismici e, dunque, a rimanere in casa anziché, come accaduto in occasione di precedenti scosse, abbandonare le proprie abitazioni per recarsi in luoghi sicuri; persone che trovarono la morte nel crollo degli edifici nei quali erano rimaste nonostante il verificarsi delle due scosse di magnitudo 3.9 (delle ore 22,48 del 5 aprile) e 3.5 (delle ore 00,39 del 6 aprile) che precedettero quella disastrosa delle ore 03,32.

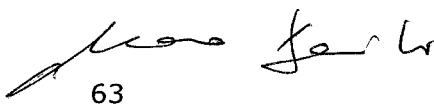
Nell'articolare il discorso giustificativo dettato con riguardo ai profili di colpa dell'imputato, la corte territoriale ha sottolineato gli aspetti della relativa negligenza per essersi il De Bernardinis determinato, pur non essendo un esperto in materia sismica, ad esprimere valutazioni scientifiche prima ancora di aver acquisito il parere degli scienziati convocati e, dunque, senza possedere le necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo di verificare la correttezza dei concetti che si accingeva ad esprimere, soprattutto alla luce della propria conclamata (e più volte rivendicata) incompetenza in materia sismologica.

Sotto altro profilo, la Corte di Appello ha evidenziato le forme dell'imprudenza riconoscibili nella condotta dell'imputato, per avere questi inopportuno fornito alla popolazione aquilana notizie comunque rassicuranti, senza che ve ne fossero i presupposti, sia per l'oggettiva imprevedibilità degli sviluppi concreti e specifici dei fenomeni sismici, sia per l'infondatezza scientifica delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti effetti dello "scarico di energia".

Del tutto opportunamente, la corte territoriale ha evidenziato come al De Bernardinis non competesse l'onere di effettuare analisi o valutazioni dei rischi relativi ai fenomeni sismici in corso, non facendo lo stesso parte della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, né essendo uno degli esperti chiamati a esprimere le proprie valutazioni nel corso della riunione del 31/3/2009.

Al De Bernardinis, viceversa, spettava (quale rappresentante, quel giorno, del soggetto istituzionale 'fruitore' delle valutazioni tecniche degli scienziati) propriamente il compito di fornire ai cittadini, sulla base di dette valutazioni tecniche, le informazioni ritenuti utili nell'ottica della strategia comunicativa del Dipartimento (sul punto ulteriori considerazioni saranno svolte *infra* Parte III, par. 6) .

Ciò posto, in modo logicamente consequenziale, la Corte di Appello ha evidenziato la sostanziale imprudenza della condotta tenuta dall'imputato, per aver anticipato, nel corso dell'intervista che precedette la riunione, valutazioni



tecnico-scientifiche che non competeva a lui sviluppare, senza neppure chiarire, in occasione dell'intervista rilasciata a seguito della richiamata riunione, i concetti erronei precedentemente espressi, pur avendo gli scienziati fornito, nel corso della detta riunione, valutazioni non in linea con gli stessi.

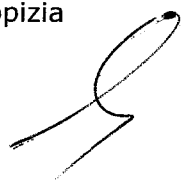
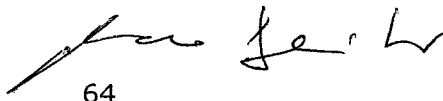
Occorre evidenziare, infatti - sulla scorta del coerente e plausibile ragionamento condotto dalla corte territoriale (rispetto al quale nessun pregio può essere ascritto alla diversa prospettazione in fatto degli odierni ricorrenti) -, come nel corso dell'intervista successiva alla riunione del 31/3/2009, l'imputato, pur non riproponendo le proprie teorie sul significato favorevole dello scarico di energia e sull'assenza di pericoli, non ritenne comunque di dover fornire precisazioni e chiarimenti sull'evidente diversità di contenuti tra le due interviste.

Quanto alla radicale improprietà scientifica del concetto di "scarico di energia" (come fenomeno asseritamente qualificabile in termini favorevoli e propizi, in relazione ai possibili sviluppi dei fenomeni sismici in atto) - concetto utilizzato dall'imputato nel corso dell'intervista rilasciata prima della riunione del 31/3/2009 -, la Corte di Appello ha evidenziato l'infondatezza delle tesi sostenute dal De Bernardinis (e ribadite ancora in questa sede) circa la relativa corrispondenza a indicazioni in tal senso pretesamente fornite dalla comunità scientifica nel corso degli anni.

Sul punto, i giudici di secondo grado hanno argomentatamente sottolineato il carattere non particolarmente significativo dei precedenti arresti scientifici rivendicati dall'imputato, trattandosi di opinioni per lo più assai risalenti nel tempo, espresse da soggetti non esperti nel campo dei terremoti e tratte da episodici lanci d'agenzia (e non già da pubblicazione scientifiche); in quanto tali, non rappresentativi (in modo certo e controllabile) del pensiero scientifico internazionale.

Al contrario, in modo congruamente argomentato, la corte territoriale ha sottolineato come proprio le testimonianze rese dai più autorevoli studiosi dei fenomeni sismici (acquisite al dibattimento) avessero 'bollato' come "una sciocchezza" (o comunque come un assunto scientificamente scorretto) la possibilità di interpretare lo "scarico di energia" (di per sé banalmente espressivo dell'elementare liberazione di energia che inevitabilmente accompagna ogni terremoto) come un fenomeno 'favorevole' o propizio in relazione ai futuri sviluppi di uno sciame sismico.

Al di là delle valutazioni scientifiche esprimibili sul punto, in ogni caso, la conclamata incompetenza dell'imputato ne avrebbe comunque imposto - secondo l'equilibrata e pertinente valutazione fatta propria dalla corte territoriale - l'astensione dall'esplicitarne (in un contesto di pubblica informazione sul rischio) il rilievo favorevole, circondandolo da esplicite allusioni all'indole propizia



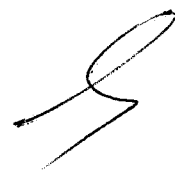
e (sostanzialmente) positiva in relazione ai prevedibili sviluppi del fenomeno sismico in atto.

Così come avrebbe imposto all'imputato di non insistere sull'asserita "normalità" dello sciame sismico in corso, senza avvedersi che tale nozione avrebbe potuto al più essere utilizzata (come peraltro avvenuto, secondo i puntuali richiami contenuti nella sentenza impugnata) unicamente in un contesto dialettico qualificato sotto il profilo scientifico, e non certo in occasione di una delicatissima comunicazione pubblica sull'entità del rischio sismico, senza incorrere nel pericolo di provocare (per l'assoluta incompetenza specifica dei destinatari) proprio quei tragici fraintendimenti che viceversa puntualmente condussero alla concreta verifica degli eventi luttuosi oggetto d'esame.

Parimenti connotata da innegabile negligenza e imprudenza deve ritenersi - secondo la coerente valutazione sul punto espressa nella sentenza impugnata - l'affermazione resa dall'imputato (in occasione della ridetta intervista) in ordine all'assenza di pericoli nella situazione in corso, trattandosi di dichiarazione del tutto gratuita e integralmente destituita di fondamento scientifico, come al riguardo congruamente sottolineato dalla corte territoriale, segnatamente in relazione alle specifiche caratteristiche di sismicità del territorio aquiliano.

Devono essere inoltre integralmente condivisi - per la logica coerenza e la plausibilità dell'argomentazione che li sostiene - i passaggi dedicati dalla Corte di Appello (sulle orme del conforme giudizio espresso dal giudice di primo grado) circa il carattere 'tranquillizzante' delle pubbliche dichiarazioni rese dall'imputato, avendo entrambi i giudici del merito correttamente evidenziato gli aspetti di obiettiva rassicurazione delle parole scelte dal De Bernardinis, in occasione dell'intervista oggetto d'esame, per avere quest'ultimo ritenuto (per così dire) di 'calcare la mano' sul profilo prognostico del proprio messaggio, in un senso suscettibile di lasciarne apprezzare gli aspetti di *favorevole assenza di pericoli*, viepiù confortata dal riferimento a una '*normalità*' della situazione, tale da giustificare ("*assolutamente*", secondo le parole dell'imputato) l'immagine ('enologica') del brindisi, capace di infondere negli ascoltatori l'idea benaugurante di una positiva evoluzione del drammatico contesto che essi stavano vivendo.

In breve, il De Bernardinis, allo scopo di contrastare gli effetti di grave tensione creati nei giorni precedenti la riunione del 31/3/2009 dalle allarmistiche propalazioni del Giuliani (e degli altri soggetti non identificati), ha finito coll'accentuare a dismisura (e ingiustificatamente) la dimensione rassicurante della comunicazione sociale del rischio, neglientemente e imprudentemente trascurando gli opposti pericoli, che andava inevitabilmente insinuando, sul piano del controllo dei meccanismi dell'autoprotezione individuale.



Quanto infine alla concreta esigibilità della condotta appropriata da parte dell'imputato, osserva il collegio come le argomentazioni sul punto elaborate dalla corte territoriale debbano ritenersi del tutto immuni da vizi d'indole logica o giuridica, avendo i giudici d'appello correttamente evidenziato come il De Bernardinis ben avrebbe potuto prevedere in concreto, nella situazione descritta, l'effetto che ogni affermazione rassicurante avrebbe potuto esercitare sulle decisioni dei cittadini in relazione alle cautele da adottare in concomitanza con un possibile (siccome da lui prevedibile) fenomeno sismico.

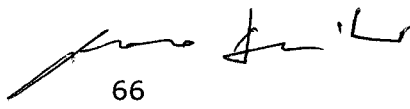
L'imputato, infatti, lungi dal vestire i panni di un *quisque de populo* accidentalmente incaricato di svolgere una certa funzione, aveva già assunto, all'epoca dei fatti, la carica di Vice Capo Operativo della Protezione civile e quella di facente-funzione (nella fattispecie concreta) del Capo del Dipartimento.

Si trattava dunque, di un soggetto particolarmente qualificato, capace di discernere (al di là dell'incompetenza specifica) il carattere controverso o meno delle informazioni scientifiche che si arrischiava a diffondere, ben consapevole dei delicati meccanismi destinati a innescarsi tra le popolazioni interessate a fenomeni di elevato rischio collettivo, e infine certamente edotto sulle regole che presidiano l'attività informativa in simili contesti rimessa alla responsabilità del servizio della Protezione civile.

Rispetto ai canoni di prevedibilità ed evitabilità degli eventi lesivi, e in spregio alla concreta esigibilità del comportamento appropriato, del tutto correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la condotta contestata all'odierno imputato certamente affetta da innegabili profili di colpa, avendo lo stesso, attraverso le proprie dichiarazioni pubbliche, propriamente deluso l'enorme attesa di affidabilità scientifica collettivamente riposta negli apporti dell'istituzione della Protezione civile, in tal modo 'tradendo' il senso degli oggettivi limiti scientifici di prevedibilità del rischio sismico, così di fatto vanificando, per la precipitosità (e l'erroneità) del messaggio diffuso, il delicato compito di valutazione affidato agli effettivi protagonisti della riunione del 31/3/2009.

Il discorso giustificativo della corte territoriale, così complessivamente riassunto dall'articolata esposizione della sentenza d'appello, deve dunque ritenersi completo, esauriente, corretto in ogni sua parte sotto il profilo giuridico, e finemente elaborato sul piano logico nel rispetto di un'apprezzabile misura di coerenza e adeguatezza argomentativa, sì da sottrarsi integralmente a ciascuna delle censure sul punto sollevate dagli odierni ricorrenti.

12. *Il nesso di causalità. Le questioni sollevate.* Il tema del nesso di causalità tra la condotta del De Bernardinis e gli eventi lesivi allo stesso



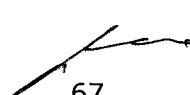
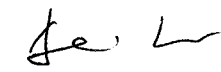
addebitati è stato investito dalle impugnazioni proposte dallo stesso De Bernardinis, dal responsabile civile, nonché da ciascuno dei ricorsi avanzati dalle parti civili in relazioni alle quali detto nesso di causalità è stato escluso dalla sentenza del giudice d'appello.

In termini sintetici, i punti critici che hanno toccato il discorso sulla causalità hanno riguardato, dalla prospettiva dell'imputato e del responsabile civile: 1) l'incidenza decisiva (e asseritamente assorbente) dei fattori intermedi che hanno provveduto alla veicolazione del messaggio tra la comunicazione pubblica dell'imputato e i relativi destinatari; 2) l'asserita inconfigurabilità della c.d. causalità psichica (ricostruita sulla base delle massime di esperienza utilizzate) nell'ambito dei reati colposi, o comunque nelle ipotesi non riconducibili al concorso di persone nel reato o nei casi di condotta lecita del soggetto indotto; 3) l'assoluta eccezionalità di ciascuno degli eventi intermedi successivi alla diffusione del messaggio dell'imputato, suscettibili di incidere in termini risolutivi sul nesso di derivazione causale; eventi intermedi rappresentati dalla condotta delle vittime, dall'evento sismico in concreto verificatosi, nonché dal crollo degli edifici aquilani.

Diversamente, dalla prospettiva di ciascuna delle parti civili ricorrenti, il discorso critico ha investito ciascuno dei punti connessi alla valutazione del risultato probatorio fatto proprio dal giudice d'appello in ordine all'effettiva riconducibilità, al fatto dell'odierno imputato, della condotta tenuta, nella notte del 6 aprile del 2009, dalle vittime per le quali è stata disattesa l'istanza risarcitoria.

13. *Il ruolo dei mass-media e il rapporto delle vittime con le comunicazioni dell'imputato.* Nell'economia della successiva esposizione, un carattere preliminare e dirimente dev'essere ascritto all'esame relativo all'asserita incidenza decisiva dei fattori intermedi intervenuti tra la comunicazione pubblica del De Bernardinis e il relativo ricevimento da parte dei destinatari: di nessun possibile collegamento causale potrebbe infatti discutersi, in questa sede, là dove fosse adeguatamente comprovata l'avvenuta ricezione, da parte delle vittime, di un contenuto informativo non ragionevolmente riferibile alle parole contestate all'imputato, per effetto di un'ipotetica diffusione, ad opera degli strumenti di comunicazione di massa, di una forma del tutto distorta del relativo messaggio.

Sul punto, la corte territoriale, nel provvedere all'analitica valutazione, caso per caso, dei distinti elementi di prova acquisiti in relazione a ciascuna delle vittime in relazione alle quali è stata riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità, ha specificato come, sulla base delle dichiarazioni testimoniali

   
67

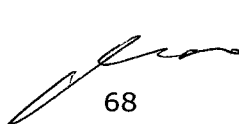
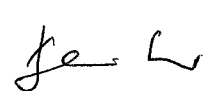
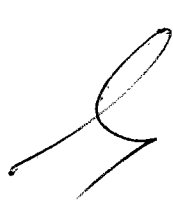
acquisite, fosse emerso che ognuna delle vittime *de quibus* riferì espressamente di aver recepito i contenuti informativi diffusi dal De Bernardinis, tanto in modo diretto (alludendo propriamente alla persona dell'imputato come all'autore dei messaggi rassicuranti ricevuti), quanto in modo indiretto, ossia attraverso la ripetizione (talora pedissequa) delle medesime parole e degli stessi concetti che solo l'imputato, nella comunicazione televisiva pubblicamente trasmessa, aveva propalato in termini corrispondenti.

Tanto vale, in modo più specifico, per la posizione relativa alle vittime Claudia Carosi, Vezio Liberati ed Elvezia Ciancarella (in relazione alla cui esperienza contingente il nome e la persona del De Bernardinis sono stati riconosciuti e richiamati in modo diretto ed espresso), quanto per le vicende occorse alle vittime Daniela Visione, Davide Cinque, Matteo Cinque, Patrizia Massimino, Alessandra Cora, Antonella Cora, Ilaria Placentino, Claudia Spaziani, Fabrizia Vittorini e Silvana Alloggia, in relazione a cui la corte territoriale ha evidenziato, sul piano critico, gli indici attraverso i quali è emersa in modo inequivocabile la riconducibilità del messaggio dalle stesse ricevuto alla persona dell'imputato, per l'evidente riferimento dei testi escussi alle specifiche parole, ai concetti e agli stessi passaggi testuali utilizzati da De Bernardinis nel corso dell'intervista trasmessa per via televisiva.

In relazione a ciascuna di tali posizioni, il discorso giustificativo elaborato dalla corte territoriale deve ritenersi articolato in termini congrui sul piano logico e lineari in chiave argomentativa, del tutto privo di vizi d'indole logica o giuridica, sì da sfuggire a ciascuna delle censure sollevate dall'imputato e dal responsabile civile con riguardo a ognuna delle vittime richiamate.

Tali censure, infatti, oltre a limitarsi a una mera lettura discordante delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio (in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito), appaiono dedotte con riferimento ai soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione di ciascuna delle singole vicende sottoposte a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la Corte di Appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito - vale ripeterlo - con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.

È solo appena il caso di ricordare come una simile proposta reinterpretativa del discorso probatorio del giudice di merito sfugga ai confini posti alla cognizione della corte di legittimità, là dove la motivazione del giudice *a quo* risulti elaborata, come nel caso di specie, in modo fedele alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, sulla base di un canone argomentativo

sviluppato e articolato secondo sequenze prive di spunti contraddittori o di altre forme equivalenti di carenza logica.

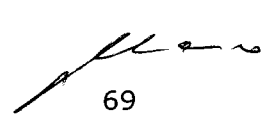
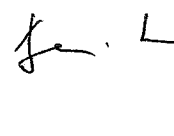
Sulla base di tali complessive considerazioni, devono essere pertanto disattese tutte le censure avanzate dai ricorrenti con riguardo alla supposta incidenza decisiva rivestita, sul piano causale, da ciascuna delle fonti informative (riconducibili alla carta stampata o alla diffusione televisiva, nei periodi antecedenti e successivi alla riunione degli esperti del 31 marzo 2009) richiamate dagli stessi ricorrenti, essendo emerso in termini inequivocabili il comprovato contatto diretto stabilito, con le dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'imputato nel corso dell'intervista televisiva oggetto dell'imputazione, da ciascuna delle vittime in relazione alle quali la corte territoriale ha effettivamente riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità con la condotta informativa dell'imputato.

14. *La causalità psichica.* Uno dei punti di maggiore delicatezza investiti dal discorso critico degli odierni ricorrenti attiene ai limiti di configurabilità, nel quadro del sistema penale vigente, della categoria della causalità in relazione alle interazioni psichiche tra soggetti, ossia alle condizioni che circoscrivono la rinvenibilità di un rapporto qualificabile alla stregua di un nesso di derivazione causale tra la condotta determinativa o induttiva dell'agente e la successiva condotta del soggetto asseritamente determinato o indotto ad agire a seguito del condizionamento subito sul piano psicologico.

Nel caso particolare, l'imputato ha sottolineato come la natura psichica della causalità parrebbe legittimamente invocabile unicamente in relazione alle ipotesi criminose tipiche di matrice dolosa, ovvero nei casi di concorso morale nella commissione dei reati, con esclusione dei reati colposi o dei casi in cui la condotta del soggetto condizionato sia di per sé priva di rilevanza penale.

Nella specie, secondo la prospettazione critica dei ricorrenti, pur quando le vittime fossero state raggiunte da un messaggio tranquillizzante dell'imputato (circa l'assenza di effettivi pericoli legati al sisma), la decisione delle stesse di permanere all'interno delle proprie abitazioni, pur in presenza di prime (non distruttive) manifestazioni del terremoto, non avrebbe potuto ricevere alcuna spiegazione alternativa a quella legata alla libera esplicazione delle proprie facoltà di autodeterminazione, idonee a risolvere in termini decisivi ogni eventuale nesso di derivazione con il messaggio informativo dell'imputato.

Avendo la corte territoriale (e prima ancora il giudice di primo grado) viceversa confermato l'effettiva sussistenza, nel caso di specie, di un diretto legame di derivazione causale tra la condotta dell'imputato e la decisione delle vittime di permanere presso le proprie abitazioni, ritiene il collegio di doversi

   L



soffermare, con minore rapidità, sul tema della causalità psichica, sia pure nei limiti imposti dall'indole del contesto motivazionale in cui la presente riflessione si dipana.

Occorre preliminarmente riconoscere come il tema della causalità, calato nel contesto delle interazioni psichiche tra soggetti, si ponga in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali in cui il rapporto di causalità risulta trattato e risolto in relazione ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica, apparendo d'intuitiva evidenza la difficile indagabilità di fenomeni che totalmente si combinano e risolvono nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica (per alludere a vocaboli che appartengono alle consuetudini di linguaggio dello scienziato).

Sul punto, il campo di riflessione risulta, per tradizione di pensiero, diviso tra coloro che privilegiano un approccio di tipo deterministico nella dinamica dei processi decisionali e volitivi del soggetto (ossia tra gli autori che, fuori da ogni ingenuità meccanicistica, tendono a privilegiare la sufficiente riconoscibilità di talune costanti o di forme di una - sia pur generica e controllabile - tipizzazione dei comportamenti), e coloro che, viceversa, escludono che possa darsi una qualunque forma di generalizzabilità delle reazioni della persona, una volta che gli stimoli o le sollecitazioni esterne siano state sottoposte al filtro degli schemi di rappresentazione conoscitiva e all'esercizio delle successive componenti volitive del singolo.

Al di là della risoluzione del tema - ricco di complessità e sfumature che trascendono la limitata dimensione degli studi giuridici, per investire l'interesse di vastissimi settori della conoscenza e della ricerca, dalla filosofia alla psicologia, dalla sociologia alla teoria della comunicazione, fino ai più recenti sviluppi delle neuroscienze, per limitarsi a prime rapide indicazioni - varrà evidenziare (riprendendo gli opportuni e corretti richiami dei ricorrenti) come il legislatore penale italiano (verosimilmente incoraggiato, secondo la ricostruzione di taluni autori, dalla temperie culturale e dagli approdi della filosofia della scienza del proprio tempo), dopo aver accolto con sicurezza e in termini generali la tradizionale categoria della causalità, non ha esitato a tipizzare fattispecie di reato pacificamente riconducibili a forme qualificabili nei termini del condizionamento psichico (come accade, a titolo di esempio, per tutte le figure che alludono ai concetti dell'induzione, della determinazione, dell'istigazione, come nella truffa, nella circonvenzione di incapace, nella concussione, etc.), disciplinando infine (attraverso il ricorso a tecniche legislative generalizzanti) la figura del concorso di reato, di per sé aperto alla considerazione di tutte le

Flavio...

[Signature]

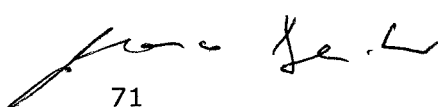
ipotesi o le forme del concorso morale, certamente dominato (o in ogni caso decisamente condizionato) dal ricorso alla categoria della causalità.

La stessa esperienza giudiziaria dei decenni successivi (fino agli anni più recenti), pur non affrontando *ex professo* il tema della causalità psichica, non ha riscontrato insuperabili difficoltà nell'affrontare e risolvere questioni (sovente caratterizzate da aspetti di dolorosa singolarità) che la riflessione della letteratura giuridica più avvertita non ha esitato a ricondurre ai temi della causalità psichica, pur al di fuori del territorio delle fattispecie legislativamente tipizzate, senza alcun riferimento all'ambito del concorso (e dunque nel contesto di fattispecie rigorosamente monosoggettive causalmente orientate), financo riferite a condotte condizionanti d'indole colposa.

Così è accaduto in relazione al caso di un ingegnere autore di un manuale d'istruzioni per il pilotaggio d'aerei chiamato a rispondere delle erronee condotte dei piloti e del disastro aereo conseguitone, asseritamente determinato (anche) dall'oscurità delle indicazioni contenute nel manuale, in connessione alla verifica di situazioni critiche (come quelle della ghiacciatura in volo) suscettibili di provocare incidenti (come puntualmente accaduto nell'occasione) (Sez. 4, n. 8825 del 27/5/1993, P.M. in proc. Rech, Rv. 196428); al caso dell'usuraio chiamato a rispondere del fatto del soggetto usurato, consistito nella decisione di uccidere i propri familiari e, successivamente, di suicidarsi per effetto della condizione psicologica in cui l'imputato l'aveva indotto (Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, D'Agata, Rv. 211611); al caso del guaritore naturopata, chiamato a rispondere della decisione di una donna di sottrarsi alle terapie tradizionali contro il cancro (chemioterapia e radioterapia), per sottoporsi alle indicazioni di cura della medicina alternativa suggerita dall'imputato; decisione di seguito rivelatasi fatale per la donna deceduta a causa della patologia tumorale non adeguatamente trattata (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, Laurelli, Rv. 238637).

In relazione a tali vicende, la dove non si è pervenuti alla condanna (come nel caso dell'usuraio o del guaritore naturopata), l'assoluzione dell'imputato (come accaduto nel caso dell'autore del manuale d'istruzioni di volo), lungi dal giustificarsi in relazione alla radicale inconfigurabilità della causalità psichica, è stata pronunciata in ragione dell'avvenuto conseguimento della prova che i piloti neppure si posero il problema di orientare la propria condotta, in modo diverso dall'abituale, in relazione alla situazione critica di ghiacciatura in volo, ossia senza neppure rappresentarsi la necessità di consultare le istruzioni contenute nel manuale redatto dall'imputato.

In realtà, lungi dal negare l'esistenza di effettivi rapporti di correlazione fondati sulle interazioni psichiche tra soggetti, la posizione incline ad ammettere


71

la rilevanza penalistica delle sole condotte di condizionamento psichico legislativamente tipizzate trova le sue più consistenti giustificazioni (non già nell'esclusione di un qualunque nesso di derivazione tra una condotta condizionante e una condizionata, bensì) nell'inspiegabilità del condizionamento psichico attraverso gli schemi tradizionali del modello causale fisico-naturalistico: nel caso delle interazioni psichiche, infatti, non si tratterebbe (propriamente) di 'causare' un comportamento altrui, bensì di fornire, al destinatario del condizionamento, ragionevoli o plausibili motivi dell'azione.

In tale contesto s'inserisce il tema dell'irriducibilità della causalità psichica a definiti paradigmi nomologici d'indole scientifica (sia pure meramente statistici), tipici della causalità naturalistica, cui vengono contrapposte forme di interpretazione degli eventi viceversa inclini a escludere la decifrabilità della condotta umana sulla base di schemi esplicativi generalizzanti.

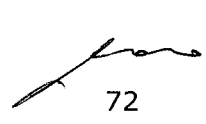
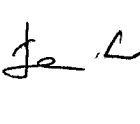
14.1. In breve, coloro i quali sostengono l'esistenza di uno spazio di incompressibile libertà nella decisione umana non contestano che le azioni umane abbiano una causa (*rectius*, una ragione), piuttosto negando che esse abbiano una causa (ragione) descrivibile attraverso una legge di carattere generale.

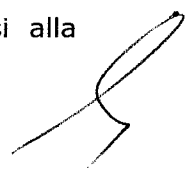
La ragione dell'azione, secondo tale impostazione, risiederebbe nella libertà del soggetto, che attua l'intenzione deliberata come per sé valida dal giudizio interiore, inclinando verso la scelta di un motivo piuttosto che di un altro. La ragione dell'azione particolare non sarebbe dunque predeterminata dalla sequenzialità invariabile predetta da una legge di carattere generale, e non risulterebbe prevedibile con carattere di certezza.

In altre parole, l'indagine sulle ragioni dell'azione ben potrebbe disporsi a 'comprendere' (*Verstehen*), piuttosto che a 'spiegare' (*Erklären*), il senso del comportamento umano, valendosi di schemi operativi per lo più modulati sul ricorso a paradigmi d'indole fondamentalmente prognostica, funzionali alla determinazione della concreta 'idoneità' o 'adeguatezza' dell'azione condizionante rispetto alla verifica del c.d. evento psichico.

Da questo punto di vista, solo il legislatore (nel rispetto del principio di legalità dell'imputazione penale) potrebbe disporsi a una prudente tipizzazione preventiva di condotte ritenute idonee sul piano prognostico ad assumere concreta idoneità o adeguatezza in relazione all'evento psichico determinante (o inducente), con l'esclusione di ogni altra possibilità di astratta previsione di forme di condizionamento psichico prive di consolidata tipicità legislativa.

Ciò posto, osserva il collegio – in linea, peraltro, con le posizioni sul punto espresse dalla maggioranza della letteratura nazionale e straniera – come la trasposizione di tale modello all'ambito del giudizio penale inevitabilmente trascini con sé il rischio di una grave frattura con i principi connessi alla



personalità della responsabilità penale, tutte le volte in cui l'accertamento ai fini della condanna si arresti alla verifica dell'adozione di condotte astrattamente 'idonee' o 'adeguate', senza alcuna effettiva chiarificazione o spiegazione delle ragioni che in concreto giustifichino l'attribuzione dell'evento al 'suo' autore.

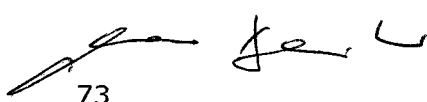
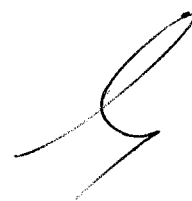
Rischi non dissimili si porrebbero con riguardo al rispetto del principio di legalità, in ragione della prevedibile trasformazione, in fattispecie di pericolo astratto, di fattispecie incriminatrici legislativamente costruite come reati di danno.

Del resto, un eventuale tentativo di procedere alla verifica concreta, sul piano probatorio, dell'avvenuta realizzazione del condizionamento psichico indiziato dalla condotta astrattamente 'idonea' o 'adeguata' finirebbe con l'exasperare il carattere 'individualizzante' dell'accertamento penale (in assenza di alcuna possibilità di generalizzazione), con la conseguente identificazione del legame tra condotta contestata ed evento su basi meramente psicologiche, in relazione alla sola esperienza personale dei protagonisti coinvolti nella vicenda, quando non dal mero svolgimento dei fatti e dalla relativa successione temporale (*post hoc propter hoc*).

14.2. Al contrario, per gli autori inclini a riconoscere la possibilità di procedere, in relazione alla causalità psichica, secondo modelli di ragionamento inferenziale non dissimili da quelli propri della causazione naturalistica, si è affermata la possibilità che il giudice giustifichi l'attribuzione causale muovendo dall'assunzione secondo cui, quando il fattore considerato sia una circostanza in presenza della quale gli uomini agiscono, essi generalmente si comportano in modo analogo al modo descritto nell'attribuzione, sì che l'individuo del quale si discute agì presumibilmente, egli pure, nel modo in cui agì, perché era presente quel dato fattore.

Secondo tale (più tradizionale e seguita) impostazione, per la spiegazione delle azioni individuali è indispensabile procedere all'individuazione di generalizzazioni di qualche tipo, capaci di selezionare *ex ante* le condotte condizionanti (per così dire, *socialmente o culturalmente* tipizzate), da sottoporre all'accertamento causale *ex post*.

Naturalmente, le generalizzazioni adottate nella spiegazione delle azioni umane avranno solo una forma statistica in luogo di una forma rigorosamente universale; asseriranno, per esempio, che la maggior parte degli uomini, o che una percentuale di essi, si comporta, in date circostanze, in un dato modo, fornendo una base ipotetica di carattere generale e astratto che, solo attraverso il confronto con le evidenze del caso concreto, si propongono di assicurare (non soltanto l'attestazione di un avvenuto condizionamento psichico, bensì) la 'spiegazione' stessa del condizionamento in ipotesi accertato.

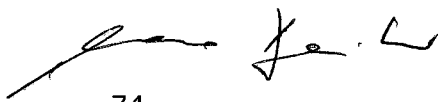

73

Una volta ammessa la possibilità di una spiegazione in termini causali del condizionamento psichico attraverso il ricorso a forme di generalizzazione astratta (e, dunque, a ipotesi di tipizzazione socialmente o culturalmente accreditate di condotte psicologicamente condizionanti), cade conseguentemente, tanto l'esigenza di una preventiva tipizzazione legislativa delle condotte astrattamente 'idonee' o 'adeguate', quanto la limitazione della rilevanza penale della causalità psichica alle sole fattispecie dolose o a quelle di concorso, apparendo viceversa necessario unicamente procedere alla rigorosa verifica, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, del ricorso di un condizionamento psichico causalmente giustificato alla luce della corrispondente generalizzazione della condotta indicata come condizionante.

Ciò posto, ritiene il collegio di dover condividere integralmente tale ultima impostazione d'indole epistemologica, in relazione al tema della causalità psichica, giudicandosi irriducibilmente incompatibile, con il quadro dei principi costituzionali che presiedono alle regole dell'imputazione penale, l'idea dell'attribuzione, a carico dell'agente, di un fatto solo presumibilmente legato al compimento di una condotta dotata di astratta pericolosità, ovvero ascrivito al suo autore a seguito di un accertamento probatorio meramente 'individualizzante': un accertamento, quest'ultimo, *a priori* restio a fornire una ragionevole spiegazione del senso degli eventi (che pure si assume esser 'propri' dell'agente) sulla base di una valutazione coerente al complesso delle conoscenze e dei saperi collettivi concretamente condivisi.

15. *Principi-guida in tema di accertamento della causalità.* Il carattere essenziale e dirimente della generalizzabilità della condotta condizionante, nell'accertamento del nesso di causalità, rappresenta, sul piano dei modelli epistemologici di riferimento, un punto largamente insistito nella riflessione della giurisprudenza di legittimità, segnatamente a partire dall'arresto della nota sentenza delle Sezioni Unite del 10 luglio 2002, Franzese.

Come viene ricordato anche in uno dei più recenti ritorni sul tema, da parte del supremo consesso giurisdizionale (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit., i cui passaggi rilevanti, ai fini del discorso che si conduce, vengono qui di seguito diffusamente riproposti), le discussioni sulla causalità vengono sovente precedute dall'evocazione di quella pronuncia, dalla quale - tuttavia - non di rado capita di veder tratti principi ed enunciazioni tra loro financo opposte, sì da imporre la necessità di procedere, a oltre dieci anni da quella importante e condivisa decisione, al tentativo di mettere a fuoco e di attualizzare talune questioni di principio, anche alla luce della più recente esperienza giuridica.



Com'è noto, l'ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l'effettivo rilievo condizionante del fattore considerato: se dalla somma degli antecedenti si elimina col pensiero la condotta umana ed emerge che l'evento si sarebbe verificato comunque, allora essa non è condizione necessaria; se invece, eliminata mentalmente l'azione, emerge che l'evento non si sarebbe verificato, allora occorre ritenere che fra l'azione e l'evento esiste un nesso di condizionamento.

Naturalmente, il procedimento di eliminazione mentale, per poter funzionare, presuppone che siano già note le regolarità scientifiche o esperienziali che governano gli accadimenti oggetto d'interesse.

Con particolare riguardo al momento dell'accertamento causale, la sentenza delle Sezioni Unite del 2002, sottolinea la necessità di considerare meramente utopistico un metodo d'indagine fondato su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, ossia affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi scientifiche universali o dotate di un coefficiente probabilistico prossimo a uno. Tale modello viene ritenuto insufficiente a governare, da solo, il complesso contesto del diritto penale, che si trova di fronte alle manifestazioni più varie della realtà.

Accade frequentemente che nel giudizio si debbano utilizzare leggi statistiche ampiamente diffuse nell'ambito delle scienze naturali, talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista; nonché generalizzazioni empiriche del senso comune e rilevazioni epidemiologiche.

Occorre, in tali ambiti, procedere a una verifica particolarmente attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità nella fattispecie concreta; ma nulla esclude che, quando sia scartata l'incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in via alternativa, possa giungersi alla dimostrazione del nesso di condizionamento.

Raccogliendo spunti sparsi, la più recente (già citata) giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2014 ha saputo cogliere, nella pronunzia del 2002, un modello dell'indagine causale capace di integrare abduzione e induzione, ossia l'ipotesi (l'abduzione) circa la spiegazione degli accadimenti e la concreta, copiosa caratterizzazione del fatto storico (l'induzione). Induzione e abduzione s'intrecciano dialetticamente: l'induzione (il fatto) costituisce il banco di prova critica intorno all'ipotesi esplicativa nella prospettiva di una ricostruzione del fatto dotata di alta probabilità logica, ovvero di elevata credibilità razionale.

Occorre prendere atto che la ripetuta utilizzazione del termine 'probabilità' nel testo della richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2002 ha involontariamente generato una certa confusione, ben documentata nella prassi,


75

per lo più dovuta alla non sempre chiara distinzione tra le nozioni della 'probabilità statistica' e quella della 'probabilità logica'.

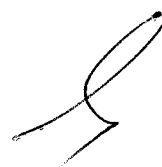
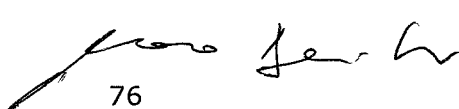
Bisognerà allora precisare che l'espressione 'probabilità logica' esprime il concetto che la constatazione del regolare ripetersi di un fenomeno non ha significato solo sul terreno statistico, ma contribuisce ad alimentare l'affidamento sulla plausibilità della generalizzazione desunta dall'osservazione dei casi passati.

Si è da più parti ritenuto che tale nozione, nel suo nucleo concettuale, possa essere utile nei giudizi della giurisprudenza. Anche qui si è in presenza di una base fattuale o induttiva costituita dalle prove disponibili, e si tratta di compiere una valutazione relativa al grado di conferma che l'ipotesi ha ricevuto sulla base delle prove: se tale grado è ritenuto 'sufficiente', l'ipotesi è attendibile e quindi può essere assunta come base della decisione (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).

È stato peraltro sottolineato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2002 - quanto all'identificazione del grado di conferma (o probabilità logica) dell'ipotesi ricostruttiva del fatto prospettata dall'accusa che possa considerarsi 'sufficiente' per vincere la presunzione d'innocenza e giustificare legalmente la condanna dell'imputato - che, essendo la condizione necessaria requisito oggettivo della fattispecie criminosa, essa dev'essere dimostrata con rigore secondo lo *standard* probatorio dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* che il giudizio penale riserva agli elementi costitutivi del fatto di reato. Il giudice è impegnato nell'operazione logico-esplicativa alla stregua dei percorsi indicati dall'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quanto al ragionamento sull'evidenza probatoria, e dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la doverosa ponderazione del grado di resistenza dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o alternative, in termini conclusivi di 'certezza processuale' o di 'alta probabilità logica' della decisione.

Il discorso, come appare evidente, risulta focalizzato sui ragionamenti esplicativi, che guardano il passato, tentano di spiegare le ragioni di un accadimento e di individuare i fattori che lo hanno generato. Il giudice, come lo storico, l'investigatore, il medico, compie continuamente tale tipo di ragionamento.

Esistono, tuttavia, pure ragionamenti predittivi che riguardano la verifica di eventi futuri. Tali ragionamenti sono frequenti in ambito scientifico. Ma anche il giudice articola particolari previsioni retrospettive quando si trova a chiedersi cosa sarebbe accaduto se un'azione fosse stata omessa o se, al contrario, fosse stato tenuto il comportamento richiesto dall'ordinamento: si tratta di ragionamenti controfattuali che riguardano sia la causalità materiale sia l'evitabilità dell'evento che qualifica la giuridica rilevanza della colpa.

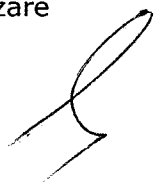
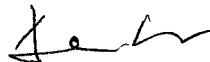
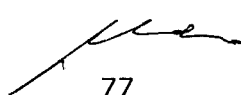


Come osservato dalle più recenti precisazioni fornite sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza Espenhahn e altri, cit.), la distinzione dei due indicati ragionamenti è di grande quanto ignorata importanza; e va acquisita al patrimonio dei principi-guida nell'intricata materia, segnatamente nei casi - come quello in esame - in cui il tema della causalità è indagato con riferimento a condotte di reato attive (destinate ad essere ricostruite sulla base di un modello di ragionamento esplicativo), rispetto alle quali il peso del coefficiente probabilistico che caratterizza le leggi scientifiche (e più in generale le informazioni generalizzanti utilizzate) risulta largamente inferiore a quello che si conviene all'economia del ragionamento predittivo.

Nell'ambito dei ragionamenti esplicativi noi giungiamo a esprimere giudizi causali sulla base di generalizzazioni causali congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale ambito il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica o esperienziale non è solitamente molto importante.

Occorre considerare che assai spesso un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori. In tale frequente situazione, le generalizzazioni che enunciano le diverse categorie di relazioni causali costituiscono solo delle ipotesi causali alternative. Emerge, così, che il problema dell'indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità delle cause. Esso può essere plausibilmente risolto solo cercando sul terreno, cioè nell'ambito delle prove disponibili, i segni o i fatti che solitamente si accompagnano a ciascun ipotizzabile fattore causale e la cui presenza o assenza può quindi accreditare o confutare le diverse ipotesi prospettate. Il ragionamento probatorio è dunque di tipo ipotetico, congetturale: ciascuna ipotesi causale viene messa a confronto, in chiave critica, con le particolarità del caso concreto che potranno corroborarla o falsificarla. Sono le contingenze concrete del fatto storico, i segni che noi vi scorgiamo, che possono in alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di selezionare una accreditata ipotesi eziologica; a meno che dai reperti fattuali tragga alimento un'alternativa, plausibile ipotesi esplicativa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).

Come si vede, l'affidabilità di un assunto è temprata non solo e non tanto dalle conferme che esso riceve, quanto dalla ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsifichino. Tutto questo vuol dire che le istanze di certezza che permeano il processo penale impongono al giudice di svolgere l'indicata indagine causale in modo rigoroso. Occorre un approccio critico: la teoria del caso concreto deve confrontarsi con i fatti, non solo per rinvenirvi i segni che vi si conformano ma anche, e forse soprattutto, per cercare elementi di critica, di crisi. Non può esservi conoscenza senza un tale maturo e rigoroso atteggiamento critico, senza un disinteressato impegno ad analizzare



severamente le proprie congetture e i fatti sui quali esse si basano. La spiegazione di un accadimento richiede sempre tale approccio dialettico.

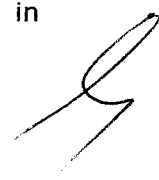
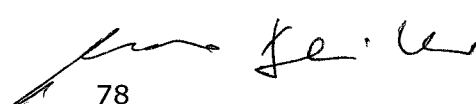
Peraltro, la dialettica di cui si parla non è contesa verbale ma confronto tra l'ipotesi e i fatti; e tra le diverse ipotesi, alla ricerca della più accreditata alla luce delle concrete contingenze di ciascuna fattispecie. La congruenza dell'ipotesi non discende dalla sua coerenza formale o dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo deduttivo, bensì dall'aderenza ai fatti espressi da una situazione data. In breve, occorre rivolgersi ai fatti, ricercarli e analizzarli con determinazione.

Secondo quanto condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in relazione al tema in esame (sentenza Espenhahn e altri, cit.), l'ordine d'idee sin qui espresso non è dissimile da quello che traspare dalla già richiamata, importante pronuncia delle Sezioni Unite del 2002 (sentenza Franzese): tale ultima sentenza, pur non distinguendo tra ragionamento esplicativo e ragionamento predittivo, sembra riferirsi in primo luogo proprio al primo. Come si è accennato, si parla infatti di abduzione, cioè di ipotesi, e di caratterizzazione del fatto storico, cioè di induzione: induzione e abduzione si confrontano dialetticamente: il fatto storico, costituisce lo strumento critico rispetto all'ipotesi esplicativa. La prospettiva, come si è accennato, è quella di una ricostruzione del fatto dotata di elevata probabilità logica.

Occorre tuttavia fortemente sottolineare che la valutazione che si conclude con il giudizio di elevata probabilità logica, di credibilità razionale dell'ipotesi esplicativa, ha un ineliminabile contenuto valutativo, sfugge a ogni rigida determinazione quantitativa, manifestandosi con essa (come è stato efficacemente considerato in dottrina) il prudente apprezzamento e il libero seppure non arbitrario convincimento del giudice.

Tale elaborazione concettuale è andata incontro ad alcuni inconvenienti che si registrano frequentemente nella prassi e di cui occorre prendere atto, per tentare di emendarli.

Da un lato, la probabilità logica viene spesso confusa con la probabilità statistica che, invece, esprime il coefficiente numerico della relazione tra una classe di condizioni e una classe di eventi ed è quindi scevra da contenuti valutativi. Per evitare fraintendimenti tra i diversi usi del termine probabilità, il concetto di probabilità logica può essere sostituito con quello di corroborazione dell'ipotesi; alludendosi con ciò al resoconto che sintetizza l'esito della discussione critica sulle prove, alimentata dai segni di conferma o di confutazione delle ipotesi esplicative. In ogni caso, quando si parla di probabilità occorre aver presente la polisemia: si deve evitare l'errore di confondere le due categorie, e va pure vinta la tentazione di superare le difficoltà ingenerate, in



alcuni casi, nell'indagine causale, dall'insufficiente coefficiente numerico dell'informazione statistica, sostituendo fittiziamente alla probabilità statistica la probabilità logica.

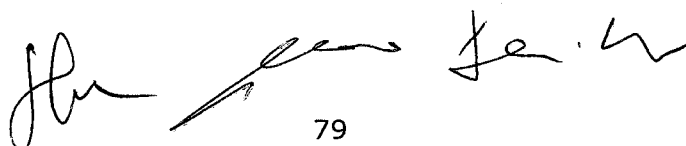
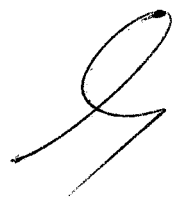
Dall'altro lato, proprio l'indicato contenuto valutativo, discrezionale dell'idea di probabilità logica ha aperto la strada a degenerazioni di tipo retorico nell'uso di tale strumento concettuale: si propone una qualunque argomentazione causale e si afferma apoditticamente che essa è, appunto, dotata di alta probabilità logica, così eludendo l'esigenza di una ricostruzione rigorosa del nesso causale.

È chiaro che la componente valutativa insita nel concetto di cui ci occupiamo lo rende particolarmente adatto all'uso giurisprudenziale. Ma dev'essere pure chiaro che ciò può avvenire solo in un modo rigidamente controllato; e il controllo critico può essere costituito solo da una rigorosa attenzione ai fatti e ai dettagli di ciascuna contingenza quali fattori di superamento di ciò che di astratto, retorico, fumoso può esservi in tale elaborazione concettuale. Si tratta di un'esigenza di concretezza e di attenzione ai fatti che, del resto, può essere senz'altro scorta nella recente giurisprudenza di legittimità.

La corretta gestione di tale ordine concettuale – suscettibile di sottrarre la motivazione del giudizio di merito al vizio logico soggetto al sindacato di legittimità – deve ritenersi effettivamente rispettata dalla pronuncia oggetto delle odierne impugnazioni, secondo quanto il prosieguo del discorso cercherà opportunamente di lasciar emergere e di evidenziare.

16. *Accertamento della causalità e sapere esperienziale.* Il discorso sin qui rapidamente tracciato ha indicato come, secondo il modello epistemologico definitivamente accreditato (in tema di accertamento della causalità) dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte [ad esito di un itinerario di pensiero già significativamente fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sez. 4, n. 43786 del 13/12/2010, Cozzini e altri)], il sapere scientifico di tipo probabilistico - caratterizzato cioè dal fatto di enunciare una relazione tra una categoria di condizioni e una categoria di eventi che non si concretizza in modo immancabile, ma solo in una determinata percentuale – possa essere utilizzato in chiave congetturale e non deduttiva, sillogistica, quale base per la spiegazione di un evento concreto.

Si è inoltre accennato come il tratto probabilistico (che connota il richiamato sapere scientifico più frequentemente problematico) consenta di stabilire una relazione di somiglianza tra detto sapere scientifico e le cosiddette massime di esperienza, da considerare nella loro indole di enunciati che, in relazione alla

The page number 79 is centered at the bottom of the page. Above it, there are several handwritten signatures in black ink, which appear to be of various legal or judicial nature.A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

forza della relazione condizionalistica che affermano, non possono che caratterizzarsi in termini di ineliminabile incertezza.

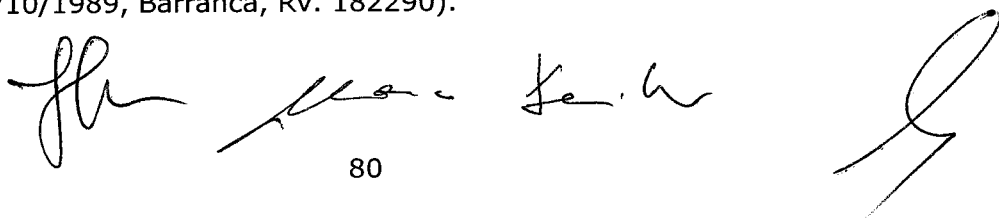
Anche le massime di esperienza, come pure si è visto, vanno colte in chiave congetturale, una volta inserite nel quadro del modello epistemologico di tipo ipotetico più sopra descritto: un modello che coniuga l'abduzione (che pone la spiegazione ricostruttiva in chiave ipotetica) e l'induzione, cui è affidato il compito di considerare le contingenze del caso concreto, al fine di pervenire a una ricostruzione corroborata del fatto.

Dunque, a determinate condizioni, anche le generalizzazioni esperienziali possono essere parte del ragionamento esplicativo della causalità.

Già in passato la giurisprudenza di legittimità ha affermato la possibilità di applicare regole d'esperienza nell'ambito del rapporto di causalità, osservando che in diritto penale, attese le finalità di repressione che l'ordinamento persegue, la prova non può essere identificata con quella scientifica e non può essere quindi fondata esclusivamente su regolarità senza eccezioni: in molti casi, soprattutto nell'ambito della medicina e della biologia, in assenza di leggi scientifiche, devono considerarsi validi e sufficienti ai fini dell'indagine causale anche i risultati di generalizzazioni del senso comune (Sez. 4, n. 11243 del 2/11/1987, Mancinelli, Rv. 176926; Sez. 4, n. 13690 del 5/12/1986, Ponte, Rv. 174512).

Più di recente, coerentemente a tali premesse, si è espressamente affermata la configurabilità del nesso di causalità tra condotta ed evento, pur quando il giudizio controfattuale, non fondato su una legge scientifica universale o meramente statistica (per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati), si basi sulla generalizzazione dell'esperienza e del senso comune e sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, siccome fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati (Sez. 4, n. 7026 del 13/02/2003, Loi e altri, Rv. 223749; Sez. 4, n. 29889 dell'11/07/2013, De Florentis, Rv. 257073).

La lettura integrata dei documenti più significativi della nostra giurisprudenza di legittimità conferma come le massime d'esperienza vengano riconosciute come un utile e ineliminabile strumento conoscitivo in tutti i campi dell'ordinamento penale. Esse vengono definite come regole desunte dall'*id quod plerumque accidit* (Sez. 6, n. 27862 del 7/07/2009, De Noia, Rv. 244439), consolidate e affidabili, riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (Sez. 6, n. 27862 del 7/07/2009, De Noia, Rv. 244439; Sez. 1, n. 13854 del 17/10/1989, Barranca, Rv. 182290).



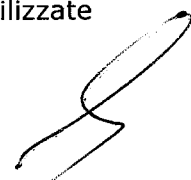
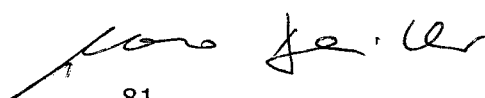
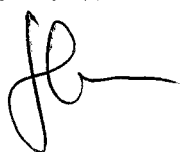
Vi sono alcuni ambiti nei quali il richiamo all'esperienza compare con particolare insistenza e in modo sempre più affinato. Si tratta delle situazioni nelle quali non è possibile scorgere direttamente i fatti da provare, o perché hanno carattere ipotetico (probabilità, idoneità, ecc.), o perché il processo non è in concreto giunto a inquadrarli (processo indiziario), o perché infine essi sfuggono per definizione all'osservazione diretta, come accade, proprio in relazione all'oggetto dell'odierno giudizio, con riguardo ai processi psichici.

La giurisprudenza sull'indizio costituisce il campo nel quale il richiamo alle regole d'esperienza ha la maggiore estensione. Nel solco di una consolidata tradizione la Corte ha definito l'indizio come un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Ha tuttavia soggiunto, con un'impostazione concettuale di vasta portata, come l'indizio debba essere preso in esame dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta ed essere poi valutato in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti (v., per tutte, Sez. U, n. 6682 del 4/06/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230).

Ugualmente diffuso appare il richiamo al senso comune nell'ambito dei profili psicologici del reato, e così specialmente in tema di dolo (Sez. 1, n. 13237 del 25/11/1986, Catalano, Rv. 174397; Sez. 1, n. 2783 del 8/04/1986, Comparato, Rv. 172351; Sez. 1, n. 4193 del 7/05/1985, Polizzotto, Rv. 168973); di concorso morale nel reato (Sez. 1, n. 8763 del 8/07/1999, Doronzo R e altri, Rv. 214114; Sez. 1, n. 11344 dell'11/12/1993, Algranati ed altri, Rv. 195772); di identità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 395 dell'11/03/1994, Basile, Rv. 196677; Sez. 6, n. 3353 del 18/03/1994, Piacentini, Rv. 198977); di premeditazione (Sez. 1, n. 8375 del 24/07/1992, Melazzani ed altri, Rv. 191440).

Ancora, lo strumento delle norme d'esperienza viene ritenuto pertinente nell'ambito delle valutazioni probabilistiche relative ai reati di pericolo (Sez. 1, n. 6583 del 29/04/1989, Sanfilippo, Rv. 181205) e all'idoneità degli atti nel tentativo (Sez. 2, n. 152 del 8/01/1985, Boniolo, Rv. 167303).

Il ricorso costante e indiscusso alle regole dell'esperienza, come testimoniato dai rapidi richiami cui si è accennato, costituisce un dato di fatto carico di significato, suscettibile di fornire conferma a considerazioni che appare opportuno ribadire: quando non si disponga di regole elaborate scientificamente, il ricorso alle generalizzazioni del senso comune costituisce una reale e insuperabile necessità del giudizio. L'esperienza passata, consolidatasi in regole chiare, generalmente conosciute, accettate e altrettanto generalmente utilizzate



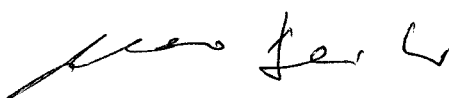
con successo nella vita, viene posta al servizio della conoscenza di fatti ignoti attraverso un incedere inferenziale che discende dal generale al particolare, dal noto all'ignoto, pur senza attingere – com'è ovvio – la certezza dell'argomentazione propriamente deduttiva.

Spetta al giudice, naturalmente, il compito di accertare che le massime di esperienza utilizzate, lungi dal risolversi in semplici o arbitrari pregiudizi, rivestano un reale ruolo direttivo nella vita dell'uomo e siano quindi concretamente e diffusamente utilizzate con successo nell'esperienza quotidiana. Proprio l'idea del 'successo', calata nel contesto pratico di una teoria, assume un eloquente valore significativo (come pure riconosciuto dagli autori più sensibili agli apporti della cultura senza aggettivi) nell'evocare i più affermati criteri epistemologici propri del pensiero contemporaneo, attraverso l'elaborazione delle originarie intuizioni del pragmatismo filosofico.

Dunque, al giudice non è consentito sottrarsi al compito inevitabile della valutazione critica sul reale successo della massima di esperienza, essendo chiamato a sottoporre l'ipotesi esplicativa offerta dalla regola d'esperienza al più serrato confronto con gli elementi fattuali che caratterizzano la fattispecie concreta.

17. *L'utilizzazione giudiziaria del sapere esperienziale.* Il diffuso riconoscimento del valore euristico del sapere esperienziale non sembra tuttavia essersi sempre associato, nel contesto dell'elaborazione giudiziaria, a una precisa indicazione circa i modi di utilizzazione delle informazioni da esso tratte nell'ambito del giudizio causale, e nel quadro della causalità umana, in particolare.

Varrà preliminarmente sottolineare come, nell'ambito della causalità umana, in assenza di specifiche leggi scientifiche, il giudice, non potendo praticare il rifiuto del giudizio, dovrà necessariamente attingere con prudenza agli indici sintomatici formatisi nell'ambito della psicologia del senso comune. I problemi legati alla mente umana sono così complessi e coinvolgono un così alto numero di fattori che appare poco realistico immaginare di poter giungere alla formulazione di generalizzazioni esplicative paragonabili a quelle delle scienze fisiche. Si è rilevato, del resto, come le teorie psicologiche più profonde e rivoluzionarie affermatesi nella storia delle idee, non costituiscano affatto espressione di attività scientifica rigorosamente controllabile, bensì stimolanti 'teorie metafisiche'. Dunque, la ricostruzione delle dinamiche psichiche che interessano il diritto penale dovrà inevitabilmente avvenire alla luce delle generalizzazioni che regolano d'ordinario la vita dell'uomo: in breve, non



potendo il giudice fare a meno del sapere incerto, occorrerà esaminare i modi attraverso i quali quel sapere incerto debba essere utilizzato.

Un dato sovente poco percepito o evidenziato dalle enunciazioni giurisprudenziali è costituito dalla circostanza secondo cui le massime d'esperienza, anche quando sono affidabili, sono comunque incerte e 'vaghe', proprio perché esprimono generalizzazioni di senso comune e non leggi scientifiche. È difficile immaginare una delimitazione quantitativa attendibile di nozioni che tendono a riflettere genericamente quello che il senso comune considera normale o si aspetta che accada nella maggior parte dei casi.

Accade viceversa talvolta che quantificazioni percentuali di queste nozioni vengano adoperate, ma si tratta di modi di dire solitamente inattendibili e fuorvianti, sicuramente non idonei a un'effettiva riduzione della vaghezza di tali nozioni.

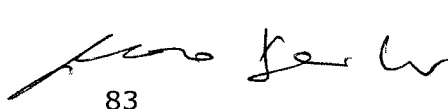
Allo stesso modo, utilizzando le regole esperienziali in chiave deduttiva, secondo il tradizionale stile sillogistico, si finisce col trasferire, nelle conclusioni del ragionamento inferenziale, la stessa vaghezza e l'incertezza da cui esse sono caratterizzate.

Si comprende allora come, sulla base di tali premesse, il pensiero dottrinario tradizionale, in tema di causalità, sia stato indotto a escludere la possibilità di fare applicazione, nell'ambito causale, di regole tratte dall'esperienza, giacché la salvaguardia della certezza del diritto può ritenersi garantita solo a patto che le regolarità utilizzate nel giudizio d'imputazione dell'evento siano regolarità stabilite dalla scienza e non generalizzazioni del senso comune, che difettano del requisito del 'controllo critico' a differenza delle teorie scientifiche, che sono sottoposte al vaglio di numerosi ed eterogenei controlli.

Si è visto, tuttavia, come la proscrizione del sapere esperienziale costituisca un'enunciazione eccessivamente rigorosa e non praticabile realisticamente; destinata a contrastare con la stessa natura della giurisprudenza, che è scienza del multiforme atteggiarsi del reale ispirata al senso comune, sia pure con atteggiamento rigorosamente critico.

La conclusione (come si è specificato) è che con il sapere incerto, scientifico o esperienziale che sia, è inevitabile fare i conti, con una difficoltà che costituisce il punto di massima e inesplorata complessità della scienza giuridica.

L'immagine suggerita dagli autori più avvertiti della problematicità del tema è quella di un giudice alla prese con la risoluzione di un delicato problema culturale, orientato alla ricerca di criteri utili alla decisione in fatto entro un repertorio di *topoi* (propri della cultura media del tempo e del luogo in cui egli si trova) incerto, lacunoso e contraddittorio, ma che tuttavia rappresenta il contesto al quale il giudizio di fatto va ricondotto. In assenza di soluzioni



prefabbricate, spetta al giudice fondare le proprie inferenze fattuali sulle migliori basi conoscitive disponibili nella cultura del proprio tempo.

Il rapporto tra la generalizzazione del senso comune (sapere esperienziale) e il fatto concreto non è dunque quello sillogistico formale tra premessa maggiore e conseguenza dedotta, bensì quello che (in coerenza al modello ipotetico-deduttivo) pone in tensione dialogica elementi congetturali razionalmente fondati sul sapere esperienziale e fatti concreti, in un circolo di reciproca conferma e concreta corroborazione, tra induzione e abduzione.

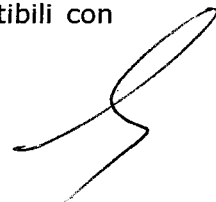
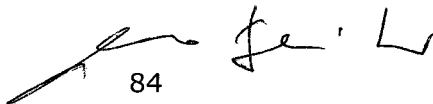
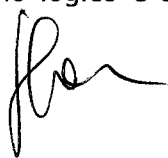
In breve, l'esperienza è, tanto frutto di esercizio, quanto sviluppo di un percorso: sedimentazione di un sapere che vale come ipotesi per affrontare ogni compito successivo che resta disponibile anche ad ulteriori sviluppi.

Le generalizzazioni del senso comune esprimono l'intero universo del sapere pratico; talvolta fallaci e ingenue, talaltra realistiche e sensate. Tali generalizzazioni vanno considerate analiticamente: il giudice non le crea, ma neppure le accetta acriticamente. Vi sono regole che indirizzano con successo le scelte quotidiane e che, talvolta, costituiscono la volgarizzazione di leggi scientifiche. Il successo in un contesto pratico costituisce, da un punto di vista concettuale, condizione sufficiente perché una teoria sia scientifica, anche se l'applicazione di tale approccio implica delicati problemi in considerazione del carattere 'confuso' in cui avvengono le applicazioni pratiche.

Nell'ambito delle generalizzazioni della vita pratica assumono un particolare significato le sedimentazioni dell'esperienza passata. Il riferimento all'esperienza passata e collettiva costituisce un tratto classico delle definizioni giurisprudenziali di massima di esperienza, che vale a distinguerla dalle mere congetture (qui intese come forme arbitrarie del sapere) (Sez. 6, n. 36430 del 1/09/2014, Schembri, Rv. 260813). Tuttavia, a ben vedere, occorre ammettere che l'affidabilità della regola nella maggior parte dei casi non è legata tanto all'analisi della sua conferma 'induttiva' quanto - invece - al suo carattere razionale. Così, ciò che nel linguaggio giuridico è norma tratta da esperienze consimili è sovente solo specificazione del carattere razionale dell'agente normale.

Anche guardando le cose da questo punto di vista appare il carattere in qualche modo congetturale (inteso come spiegazione meramente ipotetica del caso concreto) della generalizzazione; e l'analisi che si compie sulla sua 'affidabilità' può esser vista, non tanto come una verifica sulla sua forza deduttiva, ma come una presa di misura sul suo coefficiente di problematicità e, conseguentemente, sulla problematicità dell'ipotesi sul caso concreto.

Il procedimento di collocazione della regola nei segni concreti del processo ha struttura essenzialmente falsificazionista: si tratta - come si è detto - di valutare sul piano logico e su quello fattuale se vi siano fatti incompatibili con



l'ipotesi, o se - comunque - sia prospettabile realisticamente un'ipotesi alternativa.

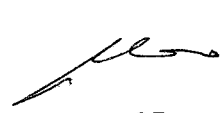
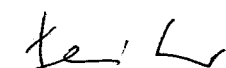
Occorre tuttavia ribadire che in tale idea di preferenza razionale per l'ipotesi più corroborata vi è un pericolo di fraintendimento: l'idea di scegliere tra due ipotesi tranciando il dubbio non può costituire una scorciatoia. La ragionevole razionalità dell'ipotesi preferibile ha un aspetto comparativo riferito alle ipotesi alternative concrete o teoriche che devono costituire, rispetto a essa, un'eventualità inverosimile; ma essenzialmente discende dalla coerenza e soprattutto dalla ricchezza e vastità del quadro fattuale su cui si fonda. Se l'approccio ipotetico è un atteggiamento antidogmatico, esso può esistere solo sulla base di un serrato confronto con i fatti che, conseguentemente, dovranno essere strenuamente e disinteressatamente ricercati.

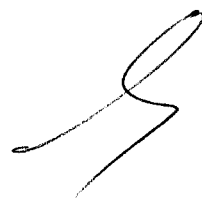
Senza un quadro fattuale ricercato e interrogato ai limiti del possibile non vi è razionalità dell'ipotesi. Solo così la coerenza logico-argomentativa diviene oggettiva dimostrazione.

Nel quadro teorico che richiama l'esercizio della classica virtù della *phronesis* (come capacità di emettere giudizi sensati in relazione a un contesto) e sensatezza (come capacità di non farsi guidare dogmaticamente da principi astratti, ma dalla considerazione della situazione concreta) sta dunque il rapporto dialettico, di tensione, tra senso comune ed esperienza problematica. La composizione di tale tensione costituisce lo scopo dell'agire razionale: se tale relazione dialettica esiste, la stessa non va occultata o esorcizzata con rivestimenti sillogistici, ma messa a nudo e possibilmente risolta.

18. *La c.d. affidabilità delle massime d'esperienza.* Le considerazioni sin qui riassunte sulle condizioni di praticabilità del giudizio ipotetico-deduttivo in chiave di accertamento causale (scandito sulla base di generalizzazioni del senso comune) consentono di cogliere con immediatezza il vizio logico (ed epistemologico) in cui incorrono i ricorrenti in relazione alla critica del tasso di affidabilità delle massime di esperienza nella specie selezionate dai giudici d'appello.

Una volta poste con chiarezza le premesse del rapporto di natura tensionale (o dialettica) tra l'assunzione in chiave abduttiva (ipotetica) della massima di esperienza e l'interrogazione critica delle contingenze fattuali, va con decisione ribadito come, in una prospettiva ipotetico-deduttiva, le massime di esperienza non si prestano a essere giudicate in termini di affidabilità probabilistica (in vista di una loro eventuale e successiva generalizzazione nomologica), bensì in termini di effettiva appartenenza al consolidato sapere esperienziale proprio dello



specifico settore di rapporti oggetto di giudizio e al loro riconoscibile carattere razionale.

L'affidabilità della regola, infatti, non è legata tanto all'analisi della sua conferma induttiva (come può accadere per una legge scientifica di carattere probabilistico), quanto invece in relazione all'effettività del suo statuto di sapere comune di carattere esperienziale e alla sua indole razionale: connotati che non valgono a modificarne la variabile misura congetturale, ma a porne il coefficiente di problematicità in relazione al caso concreto.

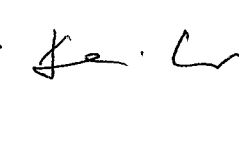
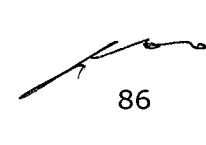
In breve, l'affidabilità o l'inaffidabilità probabilistica di una massima di esperienza non esime il giudice dal ricercarne i riscontri di corroborazione con le evidenze disponibili, e di seguito a privilegiare quella ricostruzione delle situazioni problematiche capace di imporsi con il più elevato livello di aderenza ai fatti concreti, rispetto a ogni altra spiegazione alternativa possibile.

Come si è più volte sottolineato, il problema della conoscenza nelle situazioni problematiche non può essere risolto tutto intero nella logica deduttiva della probabilità: per quanto affidabili siano, le massime di esperienza non possono essere utilizzate acriticamente in chiave deduttiva bensì in un'ottica problematica o ipotetica volta alla composizione del quadro fattuale con un confronto serrato tra il possibile e il reale.

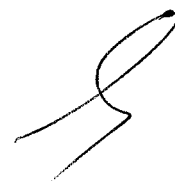
Solo in tal senso potrà ritenersi ragionevolmente e sensatamente preferibile un'ipotesi ricostruttiva, e trovare accoglimento le conclusioni da essa suggerite - al termine dell'ineludibile dialogo critico con i fatti - oltre lo *standard* probatorio del ragionevole dubbio.

Ad esito del complesso delle argomentazioni sin qui esposte ritiene opportuno il collegio formulare i seguenti principi : *"la c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all'accertamento causale ex post.*

Le massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di 'sapere incerto') - possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un'ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell'abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell'affermazione



86



concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell'induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l'ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio".

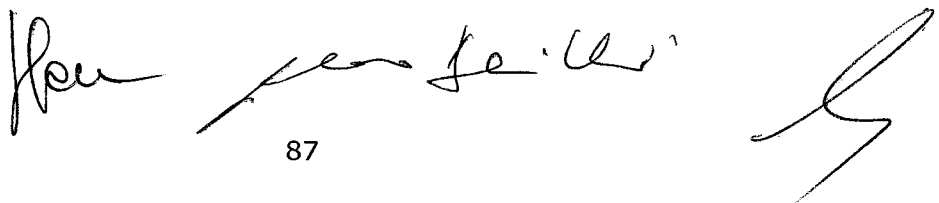
19. *La conduzione del giudizio di causalità nella sentenza d'appello.* La ricognizione delle coordinate e dei principi che governano l'accertamento della causalità (segnatamente in relazione ai nessi di condizionamento nelle interazioni psichiche attraverso il ricorso al sapere esperienziale), consente ora di procedere alla più ravvicinata considerazione della motivazione elaborata dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, e della relativa misura di coerenza rispetto ai principi indicati, alla luce dei motivi d'impugnazione proposti dalle parti.

In primo luogo, va osservato come la corte territoriale abbia correttamente impostato il tema relativo all'accertamento della causalità della condotta dell'imputato, prospettandone la preliminare valenza condizionalistica attraverso la programmatica ricerca degli elementi di conferma della relativa incidenza sulla verifica degli eventi lesivi, oltre all'accertamento, in chiave controfattuale, dell'eventuale idoneità salvifica di un'opposta condotta appropriata.

In breve, una volta comprovato il condizionamento psicologico determinato dall'attività informativa dell'imputato, la corte territoriale si è adeguatamente posta il problema di rilevare se, effettivamente, l'eliminazione controfattuale della condotta comunicativa del De Bernardinis dal novero dei fatti accaduti, si sarebbe effettivamente accompagnata, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla mancata verifica degli eventi in contestazione.

Nel tracciare il modello operativo generalizzante richiamabile, sul piano epistemologico, quale spiegazione ipotizzabile degli eventi indagati, i giudici d'appello hanno preliminarmente escluso l'utilizzabilità della legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa tramite il proprio consulente (e fatta propria dal primo giudice).

Sul punto, la corte territoriale ha opportunamente segnalato come detta legge di copertura (identificata come il 'modello delle rappresentazioni sociali') difettesse di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della controllabilità, falsificabilità e verificabilità, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria avesse formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche o altri mezzi, o della presenza di *standard* costanti di verifica.



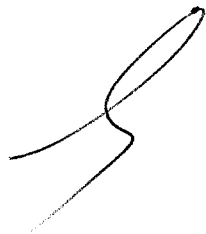
Sotto altro profilo, si è sottolineato come le indicazioni del consulente della procura - fondate sui principi del richiamato modello sociologico - fossero state elaborate, dallo stesso consulente, *ex post*, sulla scorta di dichiarazioni rilasciate dai testimoni nel corso dello stesso processo, e selezionate a sua discrezione in funzione di riscontro e corroborazione di tesi anticipatamente prospettate.

La stessa legge di copertura proposta dall'ausiliario della procura - secondo l'apprezzabile rigore critico della sentenza impugnata - avrebbe trovato origine dallo stesso vissuto del consulente, nato e residente in L'Aquila, con evidenti riflessi negativi sulle garanzie di terzietà della valutazione; e ciò, a tacere della circostanza consistita dall'avere, detto consulente, personalmente redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative all'odierno procedimento: articolo nel quale è comparsa, accanto allo sviluppo dei temi fondamentali della propria teoria, l'espressione di sospetti e giudizi negativi sulle persone degli imputati, quasi prospettando che essi avessero finalizzato la loro condotta a lucrare vantaggi dalla futura e prevedibile scossa distruttiva.

Contestualmente a tali premesse, la corte territoriale ha sottolineato l'impossibilità di fondare il ricorso a eventuali leggi di copertura esplicative dei fatti oggetto d'esame sulla base delle argomentazioni illustrate dai consulenti della difesa, ritenute a loro volta inidonee a consentire alcuna possibile formulazione di leggi di copertura di carattere scientifico, in grado di attribuire un valore generalizzante alle sequenze delle condotte umane governate dalle interazioni psichiche.

Rivive, nelle pagine della sentenza impugnata, il diffuso riconoscimento dell'attuale e persistente incapacità del sapere scientifico di fornire elementi di conoscenza idonei (nonostante gli enormi progressi della riflessione neuroscientifica) a garantire in termini universali (o anche solo su un piano di apprezzabile consistenza statistica) la sicura spiegabilità del comportamento umano in relazione a prevedibili costanti riferite ai nessi di condizionamento sviluppabili nel quadro delle interazioni psichiche tra i soggetti.

E tuttavia, l'assenza di leggi capaci di fornire una spiegazione scientificamente fondata della scansione sequenziale dei nessi psichici generati dalle interazioni personali, non preclude - secondo l'argomentazione della corte territoriale fedelmente ancorata a principi di ragionamento coerenti alle forme dell'utilizzazione giudiziaria del sapere esperienziale, come in precedenza tratteggiate - di avvalersi di massime di esperienza largamente radicate nella pratica propria del settore di rapporti entro i quali ebbe a inserirsi il comportamento contestato all'odierno imputato, al fine precipuo di apprezzarne l'incidenza condizionante sul piano psicologico.

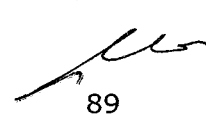
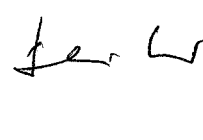


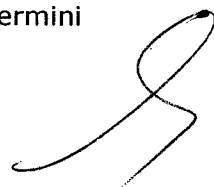
La corte territoriale – dopo aver fatto proprie le considerazioni a suo tempo espresse nella sentenza delle Sezioni unite del 2002 (sentenza 'Franzese'), circa il carattere utopistico di un modello d'indagine causale esclusivamente fondato su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, "in quanto all'evidenza insufficiente a governare da solo il complesso contesto del diritto penale e costituito dalle più varie manifestazioni della realtà" (cfr. pag. 272 della sentenza d'appello) - proietta fondatamente, nell'orizzonte del sapere esperienziale, la massima incline a riconoscere un significativo valore psicologicamente condizionante, poiché dotato di rilevante credibilità e autorevolezza, al messaggio pubblicamente diffuso dalle autorità istituzionali ove calibrato sul presupposto della convalidazione offerta dal sapere scientifico, e ne apprezza l'influente incidenza sul comportamento dei destinatari secondo ciò che di regola accade (*id quod plerumque accidit*) nel quadro dei rapporti di gestione del rischio da parte degli organi della Protezione civile.

A fondamento di tale ricostruzione, i giudici d'appello richiamano le stesse parole dei massimi esponenti del Dipartimento della Protezione civile (compreso lo stesso imputato) risuonate nel corso dell'odierno procedimento, inclini a confermare (direttamente o indirettamente) il valore determinante del pensiero scientifico e della sua pubblica diffusione, ad opera delle autorità istituzionali, al fine di gestire la leva del comportamento sociale come fattore determinante di impostazione delle politiche di protezione civile (cfr. pag. 273 della sentenza d'appello).

Gli è che la condizionabilità del comportamento, come regola di esperienza legata a ciò che normalmente accade nella gestione dei comportamenti collettivi da parte dell'amministrazione della Protezione civile, appartiene ai contenuti di un sapere che, pur privo di fondamenti scientifici allo stato confermabili con sufficiente attendibilità, appare talmente diffuso e radicato da spingere lo stesso legislatore, come si è già scritto, a configurare la comunicazione sociale del rischio (vieppiù ove fondata sugli elementi di conoscenza forniti dagli organi di consulenza scientifica del Dipartimento) come strumento di gestione del comportamento collettivo nel quadro delle competenze operative dell'amministrazione della Protezione civile (v. l'attuale art. 3, co. 3, della legge n. 225/1992, là dove specifica che «*la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti*», tra le altre, quella dell'«*informazione alla popolazione*»).

Tanto è quanto basta, sul piano dell'impostazione del giudizio causale, a giustificare, in termini congetturali (ipotetici), la considerazione dell'avvenuto condizionamento dei destinatari del messaggio televisivo dell'imputato alla stregua di una forma esplicativa, sufficientemente fondata in termini

  
89



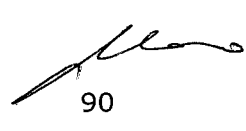
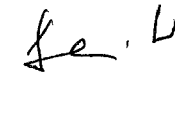
esperienziali, da offrire al confronto critico-dialettico con le contingenze fattuali del caso concreto, al fine di trarre, da esse, gli indispensabili elementi di corroborazione o, tutto al contrario, gli indici suscettibili di falsificarne il riscontro a vantaggio di possibili spiegazioni causali alternative (e verosimilmente più plausibili) degli eventi.

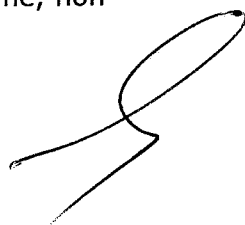
A partire da tali premesse, la corte territoriale muove il confronto - occorre dire, con spirito critico e passione analitica di sicura e apprezzabile serietà - con le specifiche contingenze fattuali riferibili a ognuna delle fattispecie concrete oggetto d'esame, al fine di rinvenirne i concreti segni di corroborazione, ovvero la prevedibile falsificazione della regola esperienziale indicata come premessa ipotetica di spiegazione dei fatti.

In relazione a ciascuna delle vittime per le quali la corte territoriale ha ritenuto sussistente il concreto nesso di condizionamento ad opera della condotta dell'imputato, la motivazione della sentenza impugnata ha proceduto all'indicazione dei fatti concreti suscettibili di giustificare la ritenuta attendibilità dei testimoni escussi.

Si tratta di percorsi motivazionali fondati su circostanze concrete, coerentemente elaborate e argomentate con linearità, che questo collegio giudica del tutto immuni dai vizi logici infondatamente denunciati dagli odierni ricorrenti; vizi che le odierne difese hanno ritenuto di individuare sulla base di proposte reinterpretative e riletture fattuali la cui ammissibilità deve ritenersi radicalmente esclusa in questa sede di legittimità.

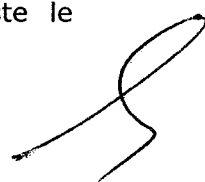
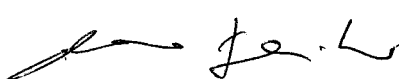
Allo stesso modo, per ciascuna delle vittime del sisma che la Corte di Appello ha ritenuto effettivamente condizionate dal messaggio televisivo dell'odierno imputato, la sentenza impugnata ha cura di indicare, in modo preciso e analitico, i singoli fatti concreti inequivocabilmente espressivi dell'effettiva, tradizionale e costantemente osservata abitudine, ricostruita per ciascuno di costoro, di allontanarsi dai luoghi chiusi al primo avvertimento di scosse di terremoto; dell'avvenuto contatto diretto con le parole dell'imputato e per ciò stesso del conseguente radicale cambiamento di condotta (altrimenti inspiegabile e rimasto infatti non adeguatamente spiegato) in occasione delle prime scosse successive al 31 marzo 2009 (e, segnatamente, di quelle prime due scosse non distruttive verificatesi nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009): cambiamenti occorsi solamente e proprio a seguito della percepita tranquillizzazione pubblica fornita dal De Bernardinis, cui le stesse vittime, - secondo il fedele resoconto dei testimoni escussi - hanno direttamente o indirettamente attribuito una chiara valenza rassicurante e la sicura idoneità a giustificare un radicale mutamento nelle reazioni da contrapporre alle prime, non distruttive, manifestazioni del terremoto.

  
90



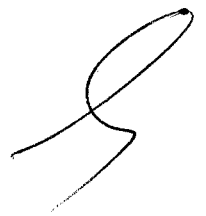
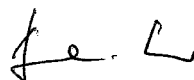
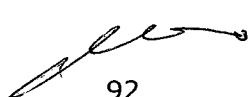
20. *L'analisi causale in relazione a ciascuna delle vittime.* In questo contesto s'inserisce il racconto testimoniale della vicenda di Claudia Carosi, sin da bambina adusa a uscire dai luoghi chiusi a ogni scossa di terremoto e pronta a evitare, in tali contingenze, ogni intrattenimento in locali ubicati nel centro storico di L'Aquila; la decisione della stessa, nel corso del lungo periodo funestato dallo sciame sismico aquilano, di trasferirsi a casa dei genitori dalla propria abitazione ubicata nel centro storico della città, ritenuta di minore stabilità rispetto a quella; le discussioni, successive alla propalazione delle dichiarazioni televisive dell'imputato, durante le quali la Carosi ebbe a manifestare l'effettiva tranquillizzazione ricevutane e la convinta affermazione della progressiva riduzione dei rischi in connessione al continuo 'scarico di energia' del terremoto che avveniva proprio nella notte tra il 5 e il 6 aprile a ridosso delle prime manifestazioni del sisma. E ancora, il minuzioso e coerente accertamento dell'implausibilità delle spiegazioni alternative prospettate dalla difesa con riguardo alla decisione della vittima di permanere proprio quella notte presso la propria abitazione.

Allo stesso modo, la Corte di Appello ha esaminato il racconto testimoniale fermato sulla consolidata abitudine familiare dei coniugi Vezio Liberati ed Elvezia Ciancarella di adottare immediate misure precauzionali individuali in occasione di singole scosse di terremoto valutate come significative; abitudine mantenuta fino al 30 marzo, allorquando, a fronte di una scossa percepita alle ore 15,38, tutti i componenti della famiglia Liberati decisero di trascorrere l'intera notte in macchina, nonostante le non ottimali condizioni di salute dei due coniugi ormai anziani; notte a seguito della quale il Liberati, unitamente al figlio, si recò ad acquistare delle brandine che furono sistemate nell'abitazione della sorella Elisabetta, ubicata al piano terra e costruita in cemento armato. Anche con riguardo alle due anziane vittime, la corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali acquisite, dalle quali è emerso l'avvenuto contatto del Liberati con il messaggio dell'imputato a seguito del quale lo stesso ebbe a manifestare inequivocabilmente l'avvenuta acquisizione di una ragionevole tranquillità, in ragione della rilevata impossibilità del verificarsi di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle passate, poiché lo sciame sismico in corso comportava uno 'scarico di energia' da valutare positivamente. Proprio a seguito della profonda rassicurazione che i concetti diffusi dal De Bernardinis avevano provocato nell'animo delle due vittime, le stesse decisero di modificare le proprie abitudini autoprotettive, rimanendo, nella notte tra il 5 il 6 aprile, nel proprio appartamento, nonostante i primi avvertimenti del sisma, rinunciando a recarsi presso l'abitazione della sorella Elisabetta dove già erano state riposte le



brandine da poco acquistate. La corte territoriale ha quindi proceduto alla confutazione delle ipotetiche spiegazioni alternative del comportamento delle vittime sostenute dalla difesa, sottolineando come l'esigenza di evitare il freddo o di esporsi a possibili malattie non aveva impedito ai due anziani coniugi, in circostanze anteriori a quella della notte tra il 5 e il 6 aprile, di passare la notte fuori casa, in macchina, fino a organizzare logisticamente il pernottamento presso la casa della sorella Elisabetta, che le rassicurazioni dell'imputato hanno infine indotto a considerare superfluo.

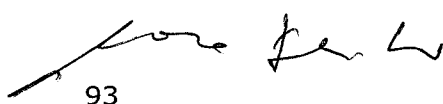
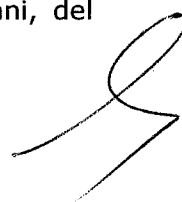
Di seguito, l'esame analitico delle prove orali acquisite nel corso del processo ha consentito alla Corte di Appello di accertare come, sin dall'infanzia, Daniela Visione fosse adusa, unitamente alla propria famiglia, in occasione dei prime scosse di terremoto, abbandonare i luoghi chiusi, financo stazionando in luoghi aperti l'intera notte all'interno di un'autovettura; come detta misura precauzionale fosse stata conservata da Daniela Visione e dal suo nucleo familiare anche durante lo sciame sismico oggetto d'esame (fino alla scossa del 30 marzo 2009), essendone la vittima rimasta terrorizzata al punto da attivarsi per la realizzazione di una casetta in legno nel comune di Prata D'Ansidonia ove la famiglia era proprietaria di un terreno. Gli elementi di prova analizzati hanno quindi consentito di affermare come la Visione fosse venuta a contatto con le dichiarazioni del De Bernardinis, rimanendone positivamente rassicurata e traendo dalle stesse ragioni di effettiva tranquillizzazione, al punto da decidere di mutare il proprio atteggiamento di fronte alle prime manifestazioni sismiche, financo arrivando a tranquillizzare la propria madre, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, sostenendo, in conformità ai concetti televisivamente espressi dall'imputato, come le prime scosse avessero provveduto a 'scaricare energia', con la conseguente inesistenza di ulteriori pericoli. Anche in relazione a tale vicenda, la corte territoriale ha provveduto coerentemente e in modo lineare a escludere ciascuna delle spiegazioni alternative prospettate dalla difesa: sul punto, particolarmente significativa deve ritenersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in forza della quale, quand'anche si ritenesse (senza peraltro ritenerlo nel caso di specie) che la vittima avesse deciso di rimanere in casa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, dopo aver 'ragionato' con il proprio coniuge (superando iniziali perplessità), tale ragionamento avrebbe comunque avuto, quale presupposto, l'acquisizione, attraverso le parole pronunciate dall'imputato, dei concetti riferiti allo scarico di energia come fenomeno favorevole, la cui esternazione si sarebbe pertanto posta in ogni caso quale *condicio sine qua non* della scelta della Visione di permanere quella notte all'interno della propria abitazione, pur dopo le prime scossa del sisma, trovandone la morte assieme ai due piccoli figli, Davide Cinque e Matteo Cinque.



L'evidenza probatoria correttamente elaborata dalla corte territoriale ha quindi consentito di accertare come Patrizia Massimino, unitamente al coniuge e alla figlia maggiore Alessandra Cora, a fronte della scossa delle ore 15,38 del 30 marzo 2009, si fosse determinata a fuoriuscire dalla propria abitazione e a trattenersi per ore nel parco adiacente il castello cinquecentesco spagnolo, tornando in casa solo nella tardissima serata, nonostante Alessandra Cora avesse la febbre a 39°. Tale precauzione, del resto, si era posta in coerenza con la consuetudine del nucleo familiare Cora-Massimini di fuoriuscire dalla propria abitazione a ogni scossa percepita come pericolosa, trattenendosi a lungo in luoghi aperti. Anche per costoro, le dichiarazioni dell'imputato, direttamente percepite, finirono con l'incidere in modo determinante sulla decisione di modificare le proprie abitudini autoprotettive, e di permanere in casa nella notte del 5 aprile, a seguito dell'avvertimento della prima scossa di terremoto non distruttiva, *"non in base a quello che era l'istinto"* (cfr. le dichiarazioni del teste Maurizio Cora riportate a pag. 306 della sentenza impugnata), bensì seguendo ciò che era stato prospettato in chiave razionale dall'informazione appresa attraverso i concetti pubblicamente trasmessi dall'imputato. Anche per Patrizia Massimino, Alessandra Cora e Antonella Cora, dunque, la decisione di permanere presso la propria abitazione la notte del 5 aprile, a seguito delle rassicurazioni pubblicamente propalate dall'imputato, si rivelò fatale.

La stessa tragica sequenza delle storie sin qui riportate segna il racconto testimoniale della vicenda di Ilaria Placentino, studentessa in trasferta a L'Aquila al primo anno di università. Le contingenze fattuali acquisite in via istruttoria restituiscono la stessa alternanza, prima del 31 marzo 2009, di spavento per il terremoto e di ripetute consuetudini autoprotettive (consistenti nell'abbandono del proprio appartamento in presenza di prime scosse sismiche anche di notte). E ancora, il contatto con le rassicurazioni pubbliche dell'imputato e la decisione di permanere, a seguito di quelle, presso la propria abitazione nella notte tra il 5 e il 6 aprile, pur a seguito delle prime manifestazioni concrete del sisma. Anche in relazione alla storia della Placentino, la corte territoriale si è incaricata di specificare le ragioni concrete idonee a confutare le argomentazioni difensive e le possibili spiegazioni alternative degli eventi, sulla scorta di un discorso giustificativo fedele alle risultanze istruttorie, coerente sul piano logico e lineare in chiave argomentativa.

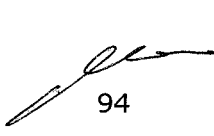
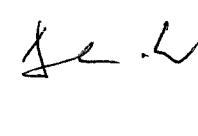
Pienamente comprovate, attraverso le copiose evidenze testimoniali acquisite, sono ancora risultate le circostanze relative: alla consolidata abitudine della famiglia di Claudia Spaziani e della figlia Fabrizia Vittorini di abbandonare la propria abitazione in occasione delle varie scosse succedutesi durante lo sciame aquilano; all'avvenuta conoscenza, da parte dei coniugi Vittorini-Spaziani, del


93

contenuto dell'intervista rilasciata dal De Bernardinis e della rassicurazione ricevutane attraverso l'acquisizione del significato favorevole del concetto di 'scarico di energia' dallo stesso diffuso; alla conseguente decisione delle vittime (a tale rassicurazione immediatamente legata) di modificare le proprie abitudini autoprotettive e di permanere nella propria abitazione la notte tra il 5 e il 6 aprile, ivi trovando, Claudia Spaziani e la figlia Fabrizia Vittorini, la propria tragica fine. Anche in relazione a costoro la corte territoriale ha provveduto a confrontarsi adeguatamente con le spiegazioni causali alternative prospettate dalle difese, costituendone la fondatezza sulla base di considerazioni argomentative dotate di equilibrata congruenza logica, pervenendo alla sicura attestazione della circostanza per cui, in assenza dell'intervento informativo dell'imputato, gli eventi lesivi in esame non si sarebbero verificati, oltre ogni ragionevole dubbio.

Da ultimo, il serrato confronto critico dell'ipotesi causale con le contingenze fattuali relative alla vicenda di Silvana Alloggia ha consentito alla corte territoriale di pervenire all'accertamento, in termini di adeguata congruenza logica e linearità argomentativa, dell'avvenuto conseguimento, da parte della stessa, di una sicura tranquillità circa l'assenza di pericoli legati al terremoto; acquisizione avvenuta attraverso il contatto con le informazioni pubblicamente diffuse dall'imputato suscettibili di determinare, proprio dopo il 31 marzo 2009, il radicale mutamento delle consuetudini autoprotettive della donna viceversa costantemente osservate in occasione delle scosse di terremoto precedentemente succedutesi.

Ancora una volta - ed è un discorso che occorre ribadire con riferimento a tutte le vittime sin qui partitamente menzionate - lo sforzo prodotto dal giudice d'appello al fine di procedere a un serrato confronto critico con le specifiche contingenze fattuali relative a ciascuna situazione particolare è risultato opportunamente esteso, non solo alla considerazione degli elementi suscettibili di corroborare in positivo l'ipotesi causale originariamente prospettata, ma anche all'esame e al concreto apprezzamento di tutte le opposte argomentazioni difensive inclini a sostenere una differente spiegazione degli eventi, giungendo a svelarne l'assoluta infondatezza e, per altro verso, a sostenere la conferma che, in assenza del pubblico intervento informativo dell'imputato, le consuetudini autoprotettive costantemente e inderogabilmente osservate dalle vittime in epoca anteriore al 31 marzo 2009 avrebbero certamente scongiurato, oltre ogni ragionevole dubbio, la verifica degli eventi lesivi tragicamente determinatisi nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, poiché le vittime si sarebbero - come peraltro costantemente accaduto in precedenza - certamente allontanate dalle proprie abitazioni alle prime manifestazioni del sisma della tarda sera del 5

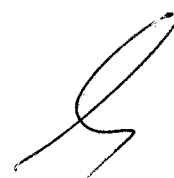
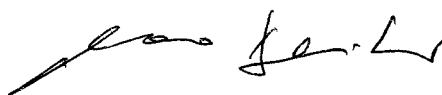
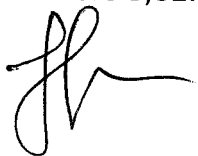
  



aprile 2009, non facendosi sorprendere all'interno delle stesse dalla successiva scossa distruttiva delle 3,32 del 6 aprile 2009.

È appena il caso di rimarcare - con ciò fornendo risposta alle corrispondenti notazioni critiche dei ricorrenti - come del tutto coerentemente, sul piano logico, la corte territoriale abbia ritenuto priva di concreto rilievo causale l'argomentazione riferita alla supposta impossibilità di stabilire astrattamente la durata del tempo dell'eventuale allontanamento delle vittime dalla propria abitazione nella notte tra il 5 e il 6 aprile, a seguito delle prime scosse di terremoto, avendo i giudici di merito correttamente sottolineato l'avvenuta acquisizione, sulla scorta delle emergenze processuali, della certezza (valutabile alla stregua di un alto grado di probabilità logica) che le vittime, qualora avessero fatto ricorso alle cautele già adottate, non si sarebbero comunque trovate all'interno delle proprie abitazioni alle ore 3,32 del 6 aprile 2009 (cfr. pagg. 273-274 della sentenza d'appello). Al riguardo, proprio le pregresse condotte delle vittime, in relazione a circostanze del tutto sovrapponibili, ha ragionevolmente fornito riscontro della circostanza per cui, prevedibilmente e plausibilmente, tutti gli sfollati avrebbero con elevata credibilità razionale proceduto alla ricerca di sistemazioni logistiche alternative per l'intera nottata, attraverso l'accoglienza di parenti dotati di alloggi più sicuri o mediante il consueto rifugio all'interno delle autovetture collocate in luoghi aperti.

Rispetto a ciascuna delle vittime in relazione alle quali è stato positivamente riscontrato il condizionamento psicologico (e dunque la concreta responsabilità causale) delle parole pubblicamente diffuse dall'odierno imputato, tutte le censure critiche in questa sede ripresentate dai ricorrenti si caratterizzano per la sterile riproposizione di riletture interpretative, tanto degli indici di attendibilità dei testimoni escussi, quanto dell'apporto conoscitivo dagli stessi fornito (o comunque della complessiva ricostruzione dei fatti), in modo tale da non intaccare la coerente linearità dell'argomentazione dipanata nella motivazione della sentenza impugnata, che, occorre ribadire, la corte territoriale ha elaborato in termini di piena fedeltà alle risultanze processuali e nel rispetto di un'adeguata misura di coerenza logica e di congruità argomentativa, conclusivamente pervenendo alla ragionata, comprovata e adeguatamente corroborata (e dunque razionalmente convincente) conferma dell'ipotesi causale esplicativa secondo cui la condotta informativa contestata all'odierno imputato ebbe effettivamente a porsi quale causa condizionante della decisione delle vittime (in precedenza partitamente indicate) di permanere presso la propria abitazione nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, ivi trovando la morte a seguito del crollo delle stesse per effetto del sisma delle ore 3,32.

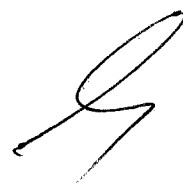


21. *I pretesi eventi interruttivi della causalità: l'art. 41 cod. pen. e la c.d. teoria del rischio.* Un ultimo rilevante punto critico riferito al tema della causalità della condotta dell'imputato ha indotto i ricorrenti a ritenerne inconfigurabile il ricorso nel caso di specie, assumendo la specifica valenza interruttiva, del nesso di condizionamento tra la condotta dell'imputato e gli eventi lesivi allo stesso addebitati, rivestita da diverse evenienze a quella successive; evenienze nella specie costituite: dalla manipolazione mediatica del messaggio dell'imputato; dalla varia condivisione, da parte delle vittime, unitamente ad altri soggetti, delle valutazioni circa le decisioni sulla condotta da assumere nella notte tra il 5 e il 6 aprile; dalla verifica effettiva dell'imprevedibile scossa distruttiva delle ore 3,32 e dell'imprevedibile crollo delle abitazioni.

Si tratta della collocazione di tali eventi nel quadro problematico regolato, sul piano della causalità giuridica, dall'art. 41, cpv., cod. pen., ai sensi del quale le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Sul punto, varrà intanto considerare come, secondo un tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, la definizione della causa sopravvenuta idonea a recidere il rapporto di causalità tra il fattore condizionante e l'evento condizionato deve ritenersi identificata, tanto dalle condizioni che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, quanto da quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (cfr., *ex plurimis*, Sez. 4, n. 43168 del 22/10/2013, Frediani, Rv. 258085; Sez. 4, n. 13939 del 3/04/2008, Bauwens e altro, Rv. 239593).

Al riguardo, si è già in precedenza evidenziato come - mentre l'incidenza dell'asserita manipolazione mediatica del messaggio dell'imputato deve ritenersi ragionevolmente esclusa nel caso di specie, avendo i giudici del merito adeguatamente elaborato il complesso delle evidenze probatorie rappresentative dell'avvenuto diretto contatto delle vittime con le stesse parole pronunciate dall'imputato nel corso dell'intervista trasmessa per via televisiva - i diversi eventi costituiti dal terremoto verificatosi alle ore 3,32 del 6 aprile 2009 e il successivo istantaneo crollo delle abitazioni delle vittime ebbero a integrare il ricorso di evenienze agevolmente prevedibili già alla stregua delle capacità di anticipazione del modello di agente cui la persona del De Bernardinis può essere accostata, e dunque sviluppi della relativa condotta informativa per nulla imprevedibili o eccezionali in relazione al decorso causale innescato dalla condotta dell'imputato.

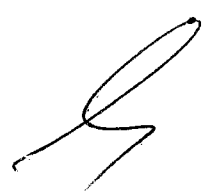
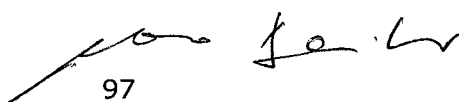

96

Ciò posto, rileva il collegio come occorra comunque procedere a un opportuno approfondimento e a una necessaria chiarificazione del tema connesso all'interpretazione del secondo comma dell'art. 41 cod. pen. alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità venutasi consolidando (attraverso Sez. 4, n. 22378 del 27/5/2015, Pg in proc. Volcan, Rv. 263494; Sez. 4, n. 33329 del 28/7/2015, Sorrentino e altri, Rv. 264365) a seguito della riflessione sul tema proposta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.) che il collegio condivide nella sua interezza, riproponendone qui di seguito i passaggi più significativi.

A tale riguardo, occorrerà preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo e per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in ambito teorico che giurisprudenziale.

La necessità di limitare l'eccessiva e indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41, cpv. cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione a esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito.

Il contesto della sicurezza del lavoro – come paradigma di riferimento esemplificativo - fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto 'gestore' del rischio, potendosi conseguentemente affermare, in modo sintetico, che il 'garante' è il soggetto che gestisce il rischio.

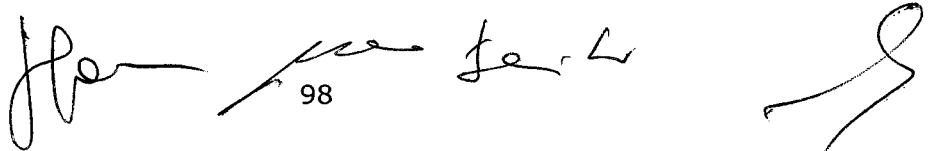


È appena il caso di precisare – a scanso di ogni equivoco – come il termine 'garante' (sul piano terminologico legato alla c.d. 'posizione di garanzia' come espressione che allude in modo condensato all'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, cpv. cod. pen.) risulti in realtà ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali (come nel caso di specie) si è in presenza di causalità commissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza (sul punto si tornerà *infra*, Parte III, par. 3 e 4).

Dunque l'accennata esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale, quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41, cpv. cod. pen., dovendo rilevarsi come, in concreto, la diversità dei rischi interrompa - o, per meglio dire, separi - le sfere di responsabilità.

L'ordine d'idee cui si fa cenno si rinviene, sia pure talvolta inconsapevolmente, nella giurisprudenza di legittimità. Così, ad esempio, nel caso di abusiva introduzione notturna da parte del lavoratore nel cantiere irregolare, si è distinto implicitamente tra rischio lavorativo e rischio da ingresso abusivo ed è stata annullata la pronuncia di condanna anche se il datore di lavoro aveva violato le prescrizioni antinfortunistiche (Sez. 4, n. 44206, del 25/09/2001, Intrevado, Rv. 221149). La vittima è occasionalmente un lavoratore, ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l'incidente non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicché non entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità del gestore del cantiere. Al momento dell'incidente non era in corso un'attività lavorativa, pertanto il caso andava esaminato dal differente punto di vista delle cautele che avrebbero dovuto essere approntate dal responsabile del sito per inibire la penetrazione di estranei in un'area pericolosa come un cantiere edile (nello stesso senso, in contesto non molto dissimile, Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985, Bernardi, Rv. 171215; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014 - dep. 15/10/2014, Cinque, Rv. 260947).

La riflessione sul punto condotta dalle Sezioni Unite si fa carico della rassegna dei diversi spunti che, nella trascorsa giurisprudenza di legittimità, incoraggiano la conclusione secondo cui, con particolare riguardo al tema degli infortuni sul lavoro, appare viva e solidamente radicata la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento tra la condotta del garante e l'evento infortunistico la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in


98

corso. Tale comportamento è 'interruttivo' (per restare al lessico tradizionale) non perché 'eccezionale' ma perché 'eccentrico' rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. Tale 'eccentricità' renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento.

Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conformano l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo.

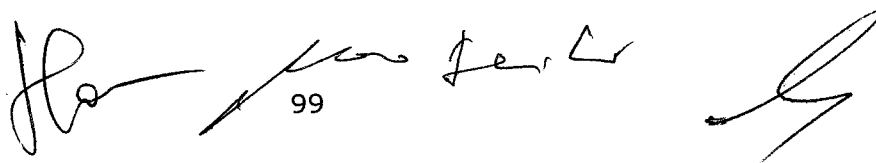
Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri.

In realtà le cose sono spesso assai più complesse. Basti considerare la transitività delle condizioni che si susseguono all'interno di una catena causale; l'intreccio di obblighi che spesso coinvolgono diverse figure e diversi soggetti nella gestione di un rischio; la complessa figura della cooperazione colposa. Questa serie di differenti connessioni, con il suo carico di complessità, rende chiaro quanto delicata sia l'individuazione di aree di competenza pienamente autonome che giustifichino la compartimentazione della responsabilità penale (Sez. U, N.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit.).

Le argomentazioni così articolate conducono alla formulazione di una conclusione di portata generale: l'effetto interruttivo della causalità può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.

Conclusivamente, la teoria del rischio (evocata dalle riflessioni delle Sezioni Unite qui puntualmente riproposte, anche in termini formali) offre strumenti di analisi e ponderazione meno vaghi e più penetranti rispetto a quelli offerti dalla tradizione: in breve, l'individuazione del rischio quale chiave di volta per la lettura degli intrecci causali; l'intervento di fattori la cui concausalità è determinante e di significato tale da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva dell'evento; la congruenza tra i rischi (Sez. 4, n. 33329 del 28/7/2015, Sorrentino e altri, Rv. 264365, cit.).

Le considerazioni esposte valgono a mettere a fuoco e chiarire la posizione dell'odierno imputato e del ruolo della comunicazione sociale del rischio sismico che lo stesso ha di fatto assunto attraverso l'adozione della condotta informativa



99

allo stesso addebitata. E valgono a precisarla, segnatamente in relazione al piano della garanzia dallo stesso assunta con riguardo all'insieme dei rischi che il medesimo imputato, attraverso la propria condotta informativa di carattere istituzionale, ha finito concretamente col governare.

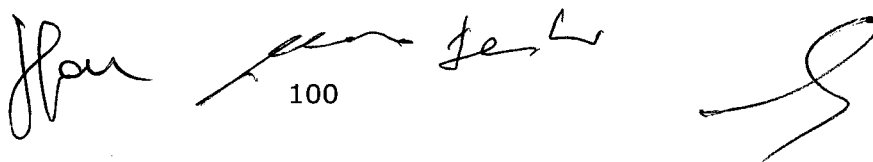
Su questo terreno, l'indagine condotta dalla sentenza della Corte di Appello si lascia apprezzare in termini assoluti per la precisione dell'analisi, la completezza e la copiosità degli elementi di riscontro suscettibili di tratteggiare con nettezza i termini fattuali della sequenza degli eventi intermedi in concreto esaminati.

In questo quadro occorre collocare, in sintesi, la prevedibile gestione dei messaggi informativi dell'imputato ad opera del sistema dei mezzi d'informazione; la relativa elaborazione (anche congiunta, sul piano familiare o amicale) da parte dei destinatari; la concreta prevedibilità di eventi sismici distruttivi in un contesto territoriale altamente sismico come quello aquilano, rispetto ai quali, come ammonisce la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez. 4, n. 17492 del 16/11/1989, Rv. 182859) senza poterne fondatamente addurre la relativa scientifica imprevedibilità; la fragilità del patrimonio edilizio della città di L'Aquila, realizzato negli anni senza il rispetto di alcun criterio o politica antisismica, come abbondantemente documentato dalla pubblicistica di settore partitamente richiamata dalla sentenza d'appello.

Si tratta di una sequenza di eventi (e di prefigurazioni di eventi), culminati nel decesso delle vittime in precedenza nominativamente menzionate (rimaste intrappolate dal crollo degli edifici in cui erano restate), che il discorso della corte territoriale ha correttamente ascritto per intero all'ambito dei rischi governati dalla condotta informativa del De Bernardinis assunta nel quadro e in esecuzione del ruolo (dallo stesso nell'occasione concretamente rivestito) di responsabile della comunicazione istituzionale della Protezione civile. Un ruolo che l'imputato ha di fatto concretamente svolto proprio in quello specifico contesto ambientale e di rischio già in precedenza abbondantemente tratteggiato, rispetto al quale nessuno degli eventi qui richiamati può ritenersi plausibilmente dotato di ragionevole 'eccentricità' rispetto alla condotta dell'imputato.

Anche su questo specifico punto, pertanto, la motivazione elaborata dalla Corte di Appello deve ritenersi immune da vizi d'indole logica o giuridica, scevra di contraddizioni e argomentata con linearità, tale da sottrarsi integralmente alle censure al riguardo sollevate dagli odierni ricorrenti.

Deve dunque conclusivamente confermarsi, anche a seguito delle considerazioni da ultimo esposte, il giudizio di radicale infondatezza di tutte le censure critiche sollevate dai ricorrenti in relazione alla valenza causale della



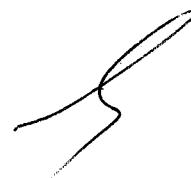
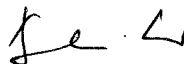
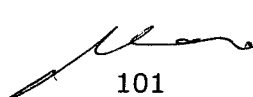
condotta dell'imputato, cui ciascuno degli eventi lesivi allo stesso addebitati è direttamente ascrivibile.

22. *Colpa lieve dell'imputato e rilevanza penalistica del parametro di cui all'art. 2236 c.c.* Parimenti infondato deve ritenersi il motivo d'impugnazione avanzato dall'imputato in relazione alla pretesa "erronea applicazione della legge penale [...], nella misura in cui nel caso di specie, attesa la riconosciuta 'lievità' della colpa" non ne ha escluso la responsabilità, perché trovatosi ad operare "in una situazione complessa dal punto di vista scientifico", "di particolare emergenza determinata dalla necessità di interloquire con una popolazione allarmata da uno sciame sismico", "in una gestione alquanto problematica della comunicazione".

I referenti normativi che si evocano al riguardo - evidentemente ritenendoli non correttamente applicati dalla Corte di Appello - sono l'art. 2236 c.c., a riguardo del quale si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha statuito trattarsi di norma dalla quale trarre una regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; nonché l'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), per sostenere che nell'interpretare la relativa disposizione questa Corte ha affermato che essa può trovare applicazione anche in ipotesi di difetto di diligenza del medico, e non solo nei casi di imperizia.

Preliminarmente, va segnalata la correttezza del richiamo operato dal ricorrente a quelli che rappresentano, allo stato, alcuni degli orientamenti espressi da questa Corte con riguardo alla relazione corrente tra l'art. 2236 c.c. e la responsabilità penale per illecito colposo, in particolare di evento, e dei presupposti applicativi del citato art. 3.

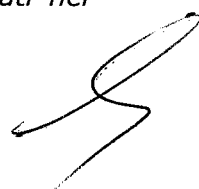
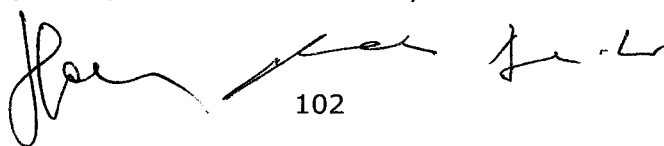
Il dibattito penalistico intorno all'art. 2236 c.c. si è sviluppato essenzialmente con riguardo all'attività medica (anche se non mancano isolate pronunce concernenti differenti professioni: cfr. Sez. 4, n. 4023 del 30/04/1981, Talamazzi, Rv. 148613, in materia di ; Sez. 4, n. 4793 del 29/04/1991, Bonetti ed altri, Rv. 191803, cit., a riguardo dell'attività ingegneristica). Ed è noto che la più risalente concezione giurisprudenziale del rapporto medico-paziente ne tratteggiava i lineamenti assegnandogli uno statuto del tutto particolare. La delimitazione della responsabilità dell'esercente una professione sanitaria, per un errore in cui il medesimo sia incorso nell'esercizio dell'attività, non trae origine - si affermava - da un determinato grado di colpa, ma dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività espletata, dovendosi tener debitamente conto delle



difficoltà e dei rischi inerenti e valutando, pertanto, con una certa larghezza il comportamento del sanitario (Sez. 4, n.912 del 23/11/1971, Molinari, Rv. 119346; Sez. 4, n.2058 del 18.4.1972, Del Vecchio, Rv. 120779). Ancor più chiaramente si statuiva che la sussistenza della colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione, per le peculiarità dell'esercizio dell'arte medica e per le difficoltà dei casi particolari (Sez. 4, n.9367 del 22/10/1981, Fini, Rv. 150650).

Una simile accondiscendenza verso le ragioni dei sanitari rendeva pressoché irrilevante sul piano concreto il tema dell'applicabilità anche ai fini della delimitazione della responsabilità penale dell'art. 2236 c.c., che restringe la responsabilità civile per i danni conseguenti ad errore commesso nell'esecuzione di attività comportanti problemi tecnici di speciali difficoltà alle ipotesi di colpa grave; ipotesi che nella lettura fornita dalla Corte costituzionale (sentenza del 28.11.1973, n. 166) può darsi solo ove trattasi di imperizia.

Al mutare in senso più rigorista dell'interpretazione giurisprudenziale si è fatta acuta l'attenzione al tema dell'estensione applicativa dell'art. 2236 c.c.. Tema che ha però visto il filone più consistente della giurisprudenza di legittimità su posizioni di rifiuto della tesi di una diretta applicabilità dell'art. 2236 c.c. ai fini del giudizio sulla colpa penale. Gli argomenti spesi per sostenere questa posizione possono rapidamente ricordarsi: carattere derogatorio dell'art. 2236 c.c. già rispetto alla regola posta dall'art. 1176 c.c.; carattere settoriale dell'art. 2236 c.c., avendo quale campo di applicazione l'obbligazione risarcitoria da illecito contrattuale; divieto di analogia; autosufficienza della disciplina penalistica in tema di colpa; estraneità al diritto penale di una rilevanza della misura della colpa sul piano dell'*an* della responsabilità. Si tratta di una posizione decisamente vittoriosa, che però ha trovato una versione meno intransigente a partire da alcune sentenze degli inizi del nuovo secolo, nelle quali, ribadita l'impossibilità di fare diretta applicazione dell'art. 2236 c.c. in caso di colpa medica, si è affermato che da tale norma si ricava una regola di esperienza che il giudice non può ignorare. In particolare, si è scritto che *"detta norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico quando il caso specifico sottoposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l'addebito di imperizia. Da quanto suesposto segue che, sia quando non sia presente una situazione emergenziale, sia quando il caso non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come quando venga in rilievo (e venga contestata) negligenza e/o imperizia, i canoni valutativi della condotta (colposa) non possono essere che quelli ordinariamente adottati nel*

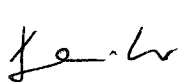
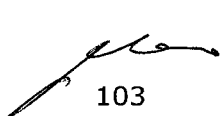


campo della responsabilità penale per danni alla vita o all'integrità dell'uomo (art. 43 cod. pen.), con l'accentuazione che il medico deve sempre attenersi a regole di diligenza massima e prudenza, considerata la natura dei beni che sono affidati alla sua cura" (Sez. 4, n. 39592 del 26/10/2007, Bugge', Rv. 237875; in senso adesivo Sez. 4, n. 4391 del 01/02/2012, P.C. in proc. Di Lella, Rv. 251941).

Più di recente si è ribadito che l'art. 2236 c.c., se rettamente inteso, *"esprime un criterio di razionalità del giudizio"*, ribadendosi che essa non può avere *"... diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l'addebito di imperizia sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ..."*, e concludendo che attraverso l'art. 2236 c.c. assumono rilievo le problematiche contingenze del caso concreto *"che dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa"* (Sez. 4, n. 16328 del 26/04/2011, p.c. in proc. Montalto e altro, Rv. 251960).

L'esponente coglie quindi un importante - ma non l'unico - filone interpretativo formatosi attorno al tema dei riflessi penalistici dell'art. 2236 c.c.; un filone, occorre dirlo, che sinora non sembra aver germinato un principio oggetto di costante ed estesa applicazione.

Sul diverso fronte dell'interpretazione dell'art. 3 del c.d. decreto Balduzzi la giurisprudenza di questa Corte ha scandito alcuni punti fermi - che attengono al prodursi di un fenomeno di parziale *abolitio criminis* con i correlati effetti di cui all'art. 2, co. 2 cod. pen., essendo state avulse dall'area di rilevanza penale le condotte connotate dalla conformità alle linee guida e alle buone pratiche accreditate e dal grado lieve della colpa - ed evidenziato un pensiero in evoluzione, che concerne essenzialmente l'applicabilità della norma oltre che alle condotte imperite anche a quelle negligenti ed imprudenti. Infatti, dopo che in talune pronunce si è affermato che la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 3 d.l. n. 158/12, opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza (Sez. 4, n. 11493 del 11/03/2013, Pagano, Rv. 254756; Sez. 3, n. 5460 del 4/02/2014, P.C. in proc. Grassini, Rv. 258846; Sez. 4, n. 7346 del 18/02/2015, Sozzi e altri, Rv. 262243), si sono succedute ulteriori decisioni che hanno mitigato l'intransigenza delle prime affermazioni, precisando che la disciplina di cui al menzionato art. 3, pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza (Sez. 4, n. 47289 del 17/11/2014, Stefanetti, Rv. 260739; Sez. 4,



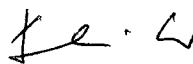
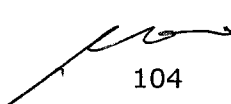
n.2168 del 16/01/2015, Anelli, Rv. 261764); venendosi poi a delineare un consapevole contrasto con la sentenza Sez. 4, n.16944 del 23.4.2015, Rota, n.m., nella quale si ribadisce la limitazione dell'applicazione dell'art. 3 alla sola colpa per imperizia, escludendo che possa accedersi all'interpretazione più estensiva sostenuta a partire dalla sentenza Stefanetti.

Anche in questo caso, il ricorrente evidenzia una delle posizioni espresse dalla giurisprudenza di questa Corte, stavolta a riguardo dell'art. 3 cit.; in un panorama non privo di voci dissonanti.

Non può essere questa la sede per assumere le determinazioni imposte da un rilevante contrasto giurisprudenziale. E ciò in quanto la risoluzione dello stesso non assume alcun rilievo ai fini della presente decisione.

Lo scopo della precedente diffusa esposizione delle vicende interpretative succedutesi intorno agli articoli 2236 c.c. e 3 d.l. 158/12 è quello di evidenziare il tentativo del ricorrente di combinare alcune letture delle disposizioni in parola, come se esse convergessero, sommandosi per la definizione di un'unitaria disciplina. Tentativo, peraltro, in alcun modo argomentato. In realtà l'art. 2236 c.c. indubitabilmente concerne le sole condotte imperite; e quindi non può trovare applicazione alla condotta del De Bernardinis, che lo stesso esponente conviene essere connotata essenzialmente da negligenza ed imprudenza, tanto che avverte la necessità di chiamare in causa l'art. 3; che, tuttavia, anche a voler accedere all'interpretazione di maggior favore, trova applicazione esclusivamente nei confronti degli esercenti una professione sanitaria e alla particolare condizione della conformità della condotta a linee guida e buone pratiche accreditate. Non occorre aggiungere altro per escluderne la pertinenza al caso in esame.

Questa Corte non è ignara dei dubbi di legittimità costituzionale che sono affiorati nella dottrina a riguardo dell'articolo 3 del d.l. n. 158/12. A differenza di quel che una prima lettura della norma può far intendere, dalla stessa non viene la validazione di un atteggiamento burocratico del sanitario, che si sostanzia nell'acritico affidamento alle regole poste dalle linee guida e dalle *best practices*. Il medico è in primo luogo tenuto a valutare la pertinenza al caso concreto dei dettami delle linee guida, che offrono indicazioni valevoli nella generalità dei casi ma ben possono non essere valide alla luce delle particolarità del caso specifico. Vi è quindi una colpa per adesione alle linee guida in ipotesi in cui altre sarebbero dovute essere le regole dell'arte da osservare; e vi è una colpa per divergenza, allorquando ci si è indebitamente allontanati dalle indicazioni proposte dalle linee guida e dalle *best practices*. Solo nel primo caso, ove ricorra la colpa lieve (che quindi potrà dipendere dall'errata preferenza accordata alle linee guida o ad un errore nella esecuzione dell'attività suggerita), si potrà



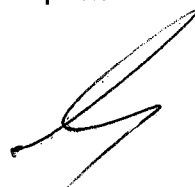
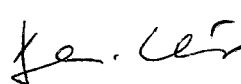
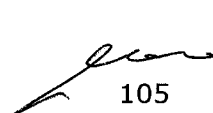
ipotizzare la atipicità del comportamento del sanitario. Per contro, in caso di colpa per divergenza, non si potrà mai invocare l'applicazione dell'art. 3, co. 1 del decreto Balduzzi.

Proprio questa conclusione ha condotto taluno a parlare di 'discriminazione interna', per intendere il trattamento deteriore riservato a quei sanitari che non si siano attenuti alle linee guida, ma per aver correttamente accordato preferenza a un più elevato patrimonio di conoscenze, non ancora consolidatosi ma maggiormente efficiente sul piano cautelare; e a chi è in colpa lieve rispetto a situazioni difficilissime non disciplinate da linee guida.

Ma in questa sede interessa maggiormente l'ulteriore critica avanzata alla disciplina in esame, determinata dal fatto di riservare un trattamento sanzionatorio di maggior favore ai soli esercenti la professione sanitaria nel più ampio novero degli operatori alle prese con compiti di elevata complessità o che vedono parimenti governata la loro attività da linee guida.

Ciò potrebbe suggerire la necessità di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 3 nella parte in cui limita agli esercenti la professione sanitaria la favorevole rilevanza della colpa lieve. Sarebbe questione di indubbia decisività nella valutazione della posizione del De Bernardinis, qualora si ritenesse ricompreso nel perimetro di applicazione della norma anche il comportamento negligente o imprudente.

Ad avviso di questa Corte, tuttavia, non ricorrono le condizioni per la denuncia della norma ai giudici costituzionali. La formulazione di una questione di legittimità costituzionale presuppone – per consolidato insegnamento dei giudici della Consulta – che non sia possibile esperire con successo il tentativo di operare un'interpretazione adeguatrice della norma sospetta; una interpretazione, cioè, che valga a renderla coerente con i principi costituzionali. Occorre tener conto che il giudizio di irragionevolezza ex art. 3 Cost. ha una struttura ternaria, venendo in considerazione la norma sospetta, il parametro costituzionale e la norma (o il combinato disposto da più norme) che funge da *tertium comparationis* (tra le molte, Corte cost. del 14.10.1996, n. 356). Da ciò consegue che dalla norma di raffronto dipende l'evidenza stessa della dubbia costituzionalità di quella indagata. Ora, non sembra dubbio che nel caso in esame il *tertium comparationis* sia costituito dal combinato disposto agli articoli 43 cod. pen. e 2236 c.c., dai quali si trae la disciplina della responsabilità colposa per gli esercenti una professione che implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà (quale frequentemente è l'attività dei sanitari). Sicché la fisionomia della disciplina di raffronto muta a seconda dell'interpretazione che si accorda all'art. 2236 c.c. Più esteso ne è l'ambito di applicazione, meno sospetta è la riserva a favore dei sanitari descritta dall'art. 3.

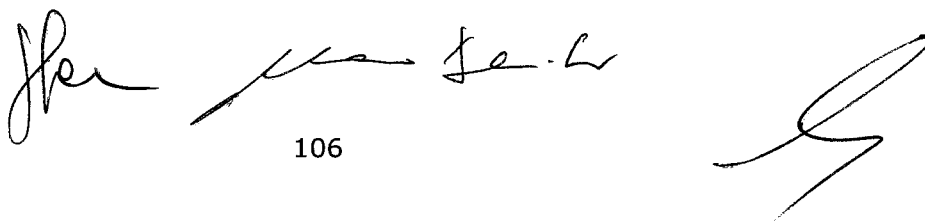


A giudizio di questa Corte, l'interpretazione più recente dell'art. 2236 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale permette di ritenere che lo statuto della colpa professionale non sia irragionevolmente squilibrato a vantaggio esclusivo del personale sanitario – ed anzi di parte di esso – , ma espressivo nel complesso di un più articolato equilibrio. A definire quello statuto viene in primo luogo l'art. 3, co. 1 decreto Balduzzi, in forza del quale il personale sanitario conosce una restrizione della responsabilità penale ai soli casi di imperizia 'non lieve' - salvo consentire alla tesi, che a questo punto risulterebbe ancor più persuasiva, di un'estensione della non punibilità anche ai casi di negligenza e di imprudenza 'lieve' -; tale limitazione, possibile solo nei casi di colpa per adesione alle linee guida e alle *best practices*, non conosce la differenza tra compiti di ordinaria difficoltà e attività di speciale difficoltà. L'ampiezza del *favor* trova un bilanciamento nella limitazione alle condotte conformi alle linee guida e alle *best practices*. Vi è poi l'art. 2236 c.c., valevole per gli altri operatori del rischio (e per i sanitari medesimi, che non applichino il sapere consolidato in linee guida *et similia* e) che si trovino a dover compiere attività in condizioni di speciale difficoltà; per essi la responsabilità penale per colpa risulta esclusa solo in caso di imperizia e da una regola di giudizio che ravvisa l'esigibilità del comportamento doveroso alla luce delle circostanze operative concrete, affermandola solo nel caso di colpa grave. Ma per contro prescinde dal rapporto intrattenuto dall'attività concretamente compiuta con eventuali linee guida o *best practices* di riferimento.

Una simile ricostruzione interpretativa (certamente da intendere ancora in termini dinamici o evolutivi) induce a escludere il ricorso di indici concreti di irragionevolezza o di manifesta inaccettabilità nelle differenze di trattamento che appaiono delinearsi nella disciplina legislativa.

Alla luce del complesso delle argomentazioni sin qui richiamate, deve dunque confermarsi il giudizio d'integrale infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione sollevati dai ricorrenti in relazione ai profili di criticità del giudizio di colpa espresso nei confronti dell'imputato; profili nel loro insieme adeguatamente affrontati e risolti nell'articolato discorso giustificativo della sentenza impugnata.

23. *Prime statuizioni.* L'accertamento dell'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato e dalla Presidenza del consiglio dei ministri (quale responsabile civile) impone le statuizioni che si indicano nella seguente PARTE IV.

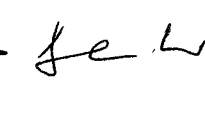
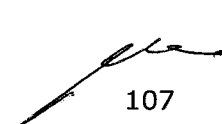


24. *I ricorsi delle parti civili.* Contro l'assoluzione di Bernardo De Bernardinis pronunciata dalla sentenza della Corte l'appello di L'Aquila hanno proposto ricorso per cassazione le seguenti parti civili: 1) Maria Grazia Piccinini e Alessandra Rambaldi, in proprio e quale erede di Giuseppe Rambaldi (quali congiunti di Ilaria Rambaldi, deceduta in occasione del terremoto del 6.4.2009); 2) Ivana Cincis e Linda Giugno (in proprio e quali eredi di Luigi Giugno e di Francesco Giugno deceduti, unitamente a Giovanna Berardini, in occasione del terremoto del 6.4.2009); 3) Mario Tomei, Ortesia Tomei (congiunti di Paola Tomei ed eredi di Velina Salvi, parte civile già costituita quale madre di Paola Tomei e deceduta in corso del giudizio) e Giusy Di Marco, in proprio e quale erede di Paola Tomei ed erede di Velina Salvi (tutti quali congiunti di Paola Tomei deceduta, assieme all'amica Anna Maria Russo, in occasione del terremoto del 6.4.2009); 4); Michele Germinelli (quale congiunto di Chiara Pia Germinelli, Giuseppina Germinelli, Micaela Germinelli, Rosa Germinelli, tutte decedute in occasione del terremoto del 6.4.2009); 5) Federica e Guido Fioravanti (congiunti di Claudio Fioravanti e Franca Ianni, deceduti in occasione del terremoto del 6.4.2009); 6) Amin Hamade, Sana Hamade, Moatasem Hamade, Reham Hamade, Mahmud Hamade, Husein Hamade e Fatima Qanadli (in proprio e quali congiunti di Hamade Hussein deceduto in occasione del terremoto del 6.4.2009) e Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin, parti civili costituite in proprio per le lesioni personali patite in occasione del terremoto del 6.4.2009; 7) Giustino Parisse e Dina Sette (quali eredi di Domenico Parisse e Maria Paola Parisse, deceduti in occasione del terremoto del 6.4.2009), nonché Aldo Scimia (quale erede di Anna Berardina Bonanni, deceduta in occasione del terremoto del 6.4.2009).

In relazione a tali impugnazioni, ritiene opportuno il collegio procedere all'esame distinto delle singole motivazioni dettate dalla corte territoriale a fondamento dell'accertamento negativo del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e i singoli soggetti deceduti o lesionati in occasione del sisma del 6 aprile 2009, allo scopo di fornire risposta a tutte le censure critiche sollevate su tali punti da ciascuna parte civile ricorrente.

25. *Sul decesso di Ilaria Rambaldi.* Con riguardo alla vicenda di Ilaria Rambaldi, la corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente comprovata la riconducibilità, al fatto dell'imputato, della relativa decisione di permanere in L'Aquila, all'interno della propria abitazione, nella notte tra il cinque e il 6 aprile 2009.

Si tratta del tema relativo alla valutazione probatoria delle spiegazioni del nesso di causalità alternative a quella proposta dall'accusa: alternative che, con



107



specifico riguardo a Ilaria Rambaldi, la corte territoriale ha ritenuto sufficientemente comprovate, non recessive rispetto a quella prospettata dall'accusa e, in ogni caso, non definibili in termini di assoluta inverosimiglianza, come necessariamente imposto dal confronto dialettico tra ipotesi causali concorrenti alla luce delle contingenze fattuali del caso concreto.

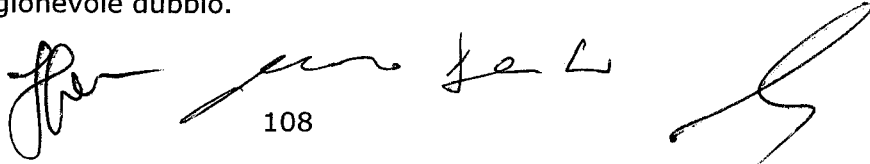
Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato come gli elementi di prova testimoniale acquisiti avessero sottolineato il valore fondamentale assunto per Ilaria Rambaldi dagli impegni legati al conseguimento del diploma di laurea e alla dovuta frequentazione delle ore di laboratorio già programmate, vieppiù in ragione della mancata chiusura dell'Istituto universitario in occasione delle diverse scosse succedutisi all'Aquila prima del 6 aprile 2009.

Proprio la circostanza legata alla mancata chiusura dell'università risulta aver assunto un ruolo non trascurabile nella rassicurazione della ragazza circa l'assenza di effettivi gravi pericoli legati al terremoto; né è risultato, secondo quanto ricostruito dalla corte territoriale, che le parole dell'imputato avessero effettivamente contribuito a consolidare detta rassicurazione, avendo la ragazza, durante la notte tra il cinque e il 6 aprile, manifestato inequivocabilmente i propri rilevanti timori sulle scosse che andavano succedendosi.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come gli elementi di prova testimoniale acquisiti avessero escluso che la Rambaldi, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, non fosse uscita dalla propria abitazione in ragione delle rassicurazioni fornite dall'imputato, atteso che la stessa ragazza, in occasione di situazioni consimili, precedenti il 31 marzo 2006, era comunque rimasta all'interno della propria abitazione a seguito delle prime scosse sismiche, pur invocando presso di sé, per la paura, la presenza del proprio fidanzato.

Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha ritenuto di dover qualificare come incerta la conseguenza per cui, ove la stessa non avesse avuto contezza delle parole dell'imputato, si sarebbe trattenuta fuori casa di notte per un tempo sufficiente ad evitarne la morte: considerazioni che, pur non svalutando gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice hanno inevitabilmente determinato quella situazione di perplessità e di incertezza sufficienti a giustificare la pronuncia assolutoria ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen..

Osserva il collegio come il ragionamento così compendiato dalla corte territoriale debba ritenersi dotato di adeguata congruenza logica rispetto ai principi più sopra rassegnati in tema di accertamento della causalità; un ragionamento pienamente rispettoso dell'esigenza che le contingenze fattuali riferite al fatto concreto valgano a confermare la responsabilità dell'imputato oltre il limite del ragionevole dubbio.



Rispetto a detta motivazione, le odierne censure delle parti civili ricorrenti appaiono limitate a una mera riproposizione di letture alternative delle risultanze testimoniali, esaurite sul piano di una preferibile interpretazione contrapposta, come tali inammissibili in questa sede di legittimità, non potendo in alcun modo ritenersi, dette censure, idonee a configurare l'effettivo ricorso di travisamenti di prova, essi soli certamente rilevanti sul piano della correttezza e della legittimità della motivazione.

26. *Sul decesso di Luigi Giugno e di Francesco Giugno (unitamente a Giovanna Berardini).* Il carattere decisivo della verifica controfattuale è stato indicato dalla Corte di Appello a fondamento dell'assoluzione dell'imputato in relazione al decesso di Luigi e di Francesco Giugno (unitamente a Giovanna Berardini).

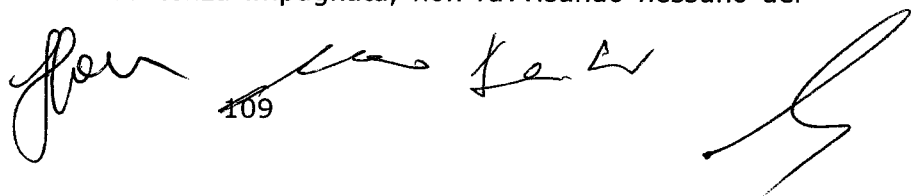
Sul punto, la corte territoriale ha sottolineato come le evidenze probatorie avessero adeguatamente confermato la circostanza che le assicurazioni circa l'assenza di effettivi pericoli legati al sisma fosse stata acquisita, da Luigi Giugno (e da questo trasmessi al proprio nucleo familiare), in ragione dei rapporti dallo stesso intrattenuti, e dalle discussioni e i discorsi condivisi, nel contesto professionale di appartenenza, quale organo del corpo forestale dello Stato.

Sul punto è emerso come, dopo la scossa delle ore 0,39 del 6 aprile 2009, Luigi Giugno provvide a tranquillizzare la sorella attraverso il chiaro riferimento alla propria appartenenza al corpo forestale dello Stato, dal cui ambiente (ritenuto largamente attendibile, in ragione del relativo carattere istituzionale) nessun pericolo era stato segnalato.

Sotto altro profilo, le risultanze testimoniali hanno inoltre evidenziato come la decisione di permanere all'interno della propria abitazione, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, da parte di Luigi Giugno e Giovanna Bernardini, fosse anche dipeso dalla volontà dei due di non aggravare le condizioni della donna, prossima al parto (previsto proprio per il 6 aprile), oltre che dalle recenti assicurazioni dagli stessi ricevute dai vigili del fuoco (in data 30 marzo 2006, successivamente alla scossa delle 15,38 di quel giorno) ritenute psicologicamente idonee a fornire una sufficiente tranquillizzazione per gli abitanti dell'appartamento.

La valutazione congiunta e integrata di tali elementi ha dunque spinto la corte territoriale a ritenere non adeguatamente accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, l'inesistenza di inverosimili spiegazioni alternative all'incidenza causale della condotta dell'imputato, con la conseguente assoluzione dello stesso ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.

Anche in relazione a tale vicenda, ritiene il collegio di dover condividere lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, non ravvisando nessuno dei



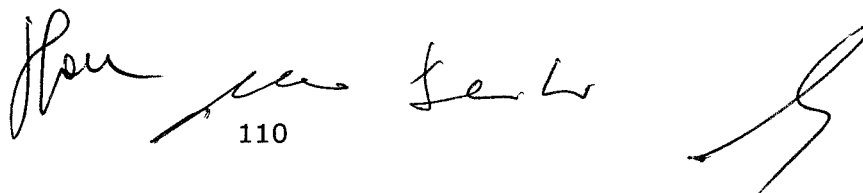
vizi logici infondatamente prospettati dalle parti civili ricorrenti, essendosi queste ultime limitate a un'inammissibile proposta reinterpretrativa, sul piano del fatto, degli elementi di prova testimoniale compendati dal giudice d'appello, senza che sia emerso alcun effettivo e concreto travisamento degli elementi di prova complessivamente acquisiti.

27. *Sul decesso di Paola Tomei (unitamente ad Anna Maria Russo), Chiara Pia Germinelli, Micaela Germinelli, Giuseppina Germinelli e Rosa Germinelli.* Con riguardo alla sorte di Paola Tomei e Anna Maria Russo (e, conseguentemente, delle minori Chiara Pia, Micaela, Giuseppina e Rosa Germinelli), la corte territoriale, pur avendo acquisito la prova che le stesse erano effettivamente venute a contatto con le assicurazioni dell'imputato, ha evidenziato l'assoluta mancanza di elementi di prova circa le occorrenze del comportamento tenuto dalle due donne nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, essendosi limitati, i testi escussi sul punto, a riferire della sola declinazione, da parte di Paola Tomei, dell'invito a cena rivoltole dalla teste Panella, intorno alle ore 20,00 del 5 aprile; orario, oltre il quale nessun ulteriore riscontro è stato acquisito circa la sorte delle due donne.

Ciò posto, per quanto possa ritenersi in astratto che Paola Tomei e Anna Maria Russo si siano determinate a rimanere in casa per effetto delle assicurazioni dell'imputato, l'assoluta assenza di contatti diretti di chicchessia con le due, nel corso di quella notte, non vale a escludere il possibile ricorso di fattori causali alternativi a quello; né a escludere la circostanza che le stesse, nel sonno, potessero non aver percepito affatto le due scosse precedenti quella distruttiva delle ore 3,32.

Secondo la coerente argomentazione seguita dalla corte territoriale, l'impossibilità di ritenere, con elevato grado di probabilità logica, che le due donne sarebbero comunque rimaste in casa per effetto della condotta dell'imputato o che, escluso detto fattore, le stesse avrebbero certamente abbandonato la loro abitazione nel corso di quella notte, equivale a escludere che l'ipotesi causale esplicativa avanzata in sede d'accusa sia stata effettivamente corroborata.

Si tratta di un ragionamento probatorio coerente, realisticamente consapevole della sostanziale povertà del quadro delle contingenze fattuali disponibili, tale da escludere la possibilità di pervenire a un giudizio di responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio costruito in coerenza al limite del ragionevole dubbio: un esito che vale inevitabilmente ad attribuire, alle considerazioni critiche articolate nel ricorso delle parti civili, un



irriducibile e persistente carattere congetturale, non adeguatamente superato nel confronto con il crogiolo dei fatti concreti.

28. *Sul decesso di Claudio Fioravanti e Franca Ianni.* L'assoluzione dell'imputato in relazione al decesso di Claudio Fioravanti e Franca Ianni è stata pronunciata dalla corte territoriale sulla base di una valutazione di complessiva inattendibilità degli elementi di prova testimoniale acquisiti.

Sul punto, la Corte di Appello ha evidenziato come il teste Guido Fioravanti, figlio dei due coniugi deceduti, avesse ammesso di non conoscere le cautele assunte dai propri genitori durante l'intero periodo dello sciame sismico che interessò L'Aquila nel periodo anteriore al 30 marzo 2009.

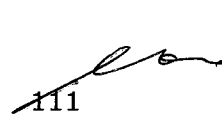
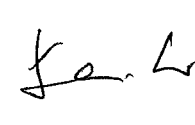
Lo stesso teste, unitamente alla sorella Federica, d'altro canto, ha riferito che i propri genitori decisero di rimanere presso la propria abitazione anche la sera del 30 marzo 2009, dopo la sensibile scossa di terremoto che ebbe a verificarsi quel giorno, in ragione della ridotta preoccupazione e della stanchezza sopraggiungente.

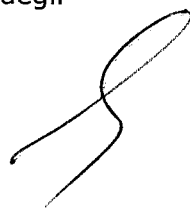
Di tali elementi di prova i giudici d'appello non hanno mancato coerentemente di evidenziare il grave contrasto con l'esigenza, rilevante in chiave controfattuale, di acquisire una prova certa circa il prevedibile eventuale comportamento che le vittime avrebbero tenuto in caso di eliminazione mentale della condotta dell'imputato.

Quanto alla ricostruzione delle vicende occorse nella notte tra il 5 e il 6 aprile, la corte territoriale ha evidenziato come i testi escussi non fossero stati in grado di riferire in modo coerente e sufficientemente univoco le occorrenze del comportamento seguito dai propri genitori, con particolare riguardo al ruolo su di essi assunto dalle informazioni apprese attraverso le parole dell'imputato, rimasto solo genericamente e confusamente sullo sfondo di un racconto privo di coerenza, ed anzi in talune parti viziato da passaggi contraddittori nel confronto tra quanto dagli stessi testi dichiarato in sede di indagini e quanto affermato nel contesto dibattimentale.

Anche in relazione a tali vicende, la corte territoriale, pur non svalutando gli elementi favorevoli all'ipotesi accusatoria evidenziati dal primo giudice, ha correttamente sottolineato i profili di contraddittorietà e di incompletezza degli elementi testimoniali acquisiti, giungendo a escludere la pronunciabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, di un giudizio di sicura responsabilità penale dell'imputato in relazione alla condotta tenuta dalle due vittime nella notte tra il 5 il 6 aprile 2009.

Il ragionamento così articolato dalla corte territoriale deve ritenersi correttamente allineato ai principi che governano la rigorosa valutazione degli

  
111



elementi di prova ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, coerente e argomentato con linearità, sì da sfuggire integralmente alle censure sollevate dagli odierni ricorrenti; censure anch'esse limitate a una mera proposta di rilettura nel merito del contenuto delle informazioni probatorie acquisite nel corso del giudizio, come tale radicalmente inammissibile in questa sede di legittimità.

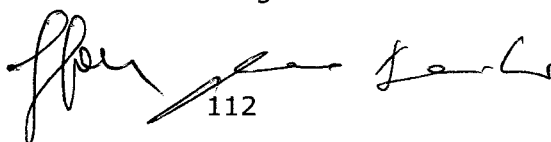
29. *Sul decesso di Hamade Hussein e sulle lesioni personali di Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin.* La ricostruzione degli elementi di fatto riferiti alle vicende di Hamade Hussein, Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin (tutti studenti in trasferta, alloggiati, nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, presso l'edificio della Casa dello Studente di via XX settembre n. 46-52) muove, secondo l'articolato ragionamento della corte territoriale, dall'esame preliminare dell'attendibilità dei testimoni escussi: attendibilità che i giudici d'appello hanno ritenuto gravemente minata dal ritardo con i quali detti testi (rimasti anche offesi dalle vicende del terremoto) provvidero a integrare la denuncia originariamente avanzata nei soli confronti dei responsabili della costruzione scolastica crollata per effetto del sisma.

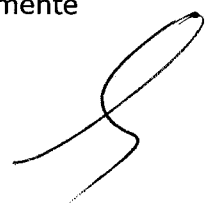
Sotto altro profilo, la Corte di Appello ha avuto cura di evidenziare gli elementi idonei a smentire la veridicità di quanto riferito dai testi, secondo quanto risultato a seguito dei riscontri fattuali nella specie condotti.

Ciò posto - pur volendo ritenere comprovata (nonostante le ragioni di perplessità sopra richiamate) la conoscenza, da parte degli studenti, delle parole dell'imputato - la corte territoriale ha sottolineato come la verifica dibattimentale avesse dimostrato con certezza come tutti gli studenti in questione fossero stati assicurati, in ordine all'assenza di possibili rischi connessi al sisma, dall'esito del sopralluogo positivo effettuato dagli organi tecnici della pubblica amministrazione competente all'interno della Casa dello Studente il 30 marzo 2009, subito dopo la scossa delle ore 15,38.

Sul punto, la Corte di Appello ha sottolineato come, nell'immediatezza dei fatti, tutti i predetti studenti avessero giustificato la loro permanenza all'interno dell'alloggio, nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, esclusivamente in ragione di detta assicurazione, salvo successivamente ricordare, solo a distanza di un tempo non trascurabile, la tranquillizzazione loro derivata dall'asserito esito della riunione della Commissione grandi rischi; ritardo che gli studenti hanno spiegato in ragione dello *choc* subito a seguito del sisma.

Di seguito, la Corte di Appello ha avuto cura di riproporre il contenuto delle testimonianze dalle quali è emerso come gli stessi testi avessero effettivamente


112



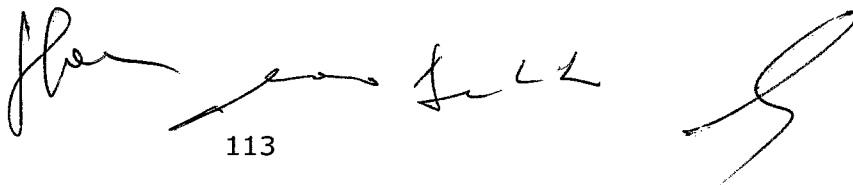
ricevuto particolari rassicurazioni in occasione del sopralluogo degli organi competenti presso la Casa dello Studente, evidenziando la non condivisibilità dell'assunto fatto proprio dal primo giudice (secondo cui l'esito favorevole di tali verifiche poté aver inciso sono in minima parte sul processo motivazionale degli studenti), tenuto conto della maggiore prossimità ai luoghi di vita dei protagonisti degli organi tecnici responsabili del sopralluogo, rispetto ai generalizzati riferimenti istituzionali diffusi attraverso i mass-media.

A tali premesse la Corte di Appello ha altresì associato la vicenda delle dichiarazioni rese dal teste Lauri (addetto alla portineria della Casa dello Studente la notte del 6 aprile 2009), da cui è emerso che la sera del 5 aprile, subito dopo la scossa delle 22,48, lo stesso ricevette diverse telefonate da alcuni responsabili della struttura che impartirono disposizioni dirette a sollecitare la tranquillizzazione degli studenti: disposizioni che lo stesso testimone provvide a eseguire, sostenendo di essersi a tal fine avvalso del riferimento alla solidità dello stabile, secondo quanto dallo stesso riferito in occasione delle sommarie informazioni rese in data 5 novembre 2009: data certamente più vicina ai fatti di quanto non fosse l'epoca di celebrazione del dibattimento, nel contesto del quale il testimone ebbe viceversa a fornire indicazioni di segno diverso.

A ulteriore conferma della verosimile riconducibilità della tranquillità degli studenti (circa la scarsa pericolosità del sisma) in ragione della solidità della relativa struttura di alloggio, la Corte di Appello ha sottolineato come tutti i testi escussi avessero riferito di essere usciti la sera del 5 aprile solo perché chiamati da altri ragazzi, e quindi non già per paura, come invece era accaduto nel pomeriggio del 30 marzo, in occasione della scossa allora verificatasi.

Sulla base di tali premesse istruttorie, del tutto coerentemente la corte territoriale ha ritenuto non condivisibile quanto sostenuto dal primo giudice sul piano controfattuale, non potendo ritenersi credibile (sul piano del più alto livello di probabilità logica) l'affermazione per cui, in assenza della condotta informativa del De Bernardinis, gli studenti sarebbero certamente usciti dalla struttura che li ospitava, essendo piuttosto emersi sul punto elementi di prova di segno contrario o, in ogni caso, un quadro fattuale caratterizzato da profili di insanabile contraddittorietà rispetto a tale asserzione, sì da giustificare le perplessità e l'incertezza indicata a fondamento della sentenza assolutoria pronunciata a norma del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.

Osserva il collegio come la ricostruzione del compendio probatorio operata dalla corte territoriale nel senso indicato appare immune da vizi di ordine logico o giuridico, così come coerente e adeguatamente argomentata deve ritenersi la complessiva valutazione delle informazioni probatorie da esso tratte.



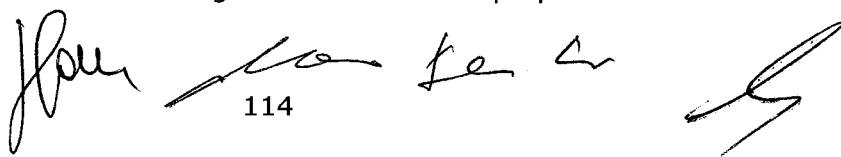
Rispetto alle argomentazioni dipanate nella sentenza impugnata, le censure sollevate dai ricorrenti devono ritenersi del tutto prive di fondamento, essendosi unicamente risolte in una complessiva proposta di rilettura delle fonti probatorie esaminate e in un'alternativa riconfigurazione in fatto degli eventi; operazione che in nessun modo vale a compromettere la coerenza e la complessiva logicità dell'argomentazione elaborata dai giudici d'appello e, dunque, la legittimità del discorso giustificativo dagli stessi dettato sul punto.

Sotto altro profilo - con particolare riguardo alla pretesa violazione dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (segnatamente in relazione all'esigenza della rinnovazione dell'istruttoria testimoniale in caso di riforma della sentenza di primo grado fondata sulla rilettura delle testimonianze utilizzate dal primo giudice) - è appena il caso di richiamare l'orientamento in via di consolidamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruttoria, l'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia) trova applicazione solo nel caso in cui il giudice d'appello intenda riformare *in peius* una sentenza di assoluzione, ma non anche quando la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.

Come affermato, infatti, da due recenti arresti della Suprema Corte, condivisi dal Collegio, (cfr. Sez. 5, n. 29827/2015, Rv. 265139), il principio che, alla luce della menzionata interpretazione della Corte Europea, impone di procedere alla nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, invero, riguarda lo specifico caso in cui il giudice dell'impugnazione intenda riformare *in peius* una sentenza di assoluzione dell'imputato e non anche l'ipotesi opposta, in cui la rinnovazione della prova dichiarativa sia finalizzata a ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.

L'art. 6 della CEDU, infatti, su cui si fonda il principio di diritto innanzi indicato, sancisce il diritto al processo equo enumerando i diritti e le facoltà facenti capo a ciascun accusato, in particolare riconoscendo, al comma 3, lett. d), il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a scarico a pari condizioni con i testimoni a carico.

Il riconoscimento del pieno diritto dell'imputato a una nuova audizione del teste a carico già escusso in primo grado - con conseguente sottoposizione ad esame e controesame - nell'ipotesi in cui il giudice d'appello ritenga di poter addivenire ad un ribaltamento del giudizio assolutorio proprio sulla base della


114

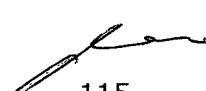
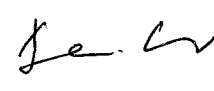
prova da rinnovare, costituisce un corollario della regola della necessaria formazione della prova nel contraddittorio delle parti e del pieno esercizio del diritto alla prova contraria, riconosciuti dal citato art. 6 CEDU nonché dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 111 Cost. in una chiara ed esclusiva ottica difensiva, rispetto alla quale risulta del tutto estranea la pretesa di vedersi riconosciuto lo stesso diritto in un'ottica accusatoria.

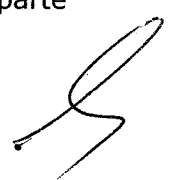
Né può tacersi che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcuna violazione dei principi posti dalla Corte EDU, con la sentenza del 5 luglio 2011, nel caso Dan contro Moldavia, quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condanni l'imputato non limitandosi a una valutazione fattuale alternativa delle dichiarazioni esaminate dal primo giudice, ma prendendo in considerazione prove non precedentemente valutate (cfr. Sez. 2, n. 32368 del 24/07/2013, Marotta, Rv. 255984). Tale approdo interpretativo, per ragioni di coerenza logica, non può non trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolva l'imputato.

30. *Sul decesso di Domenico Parisse e Maria Paola Parisse.* Anche con riguardo al decesso di Domenico Parisse e Maria Paola Parisse, la corte territoriale, pur ritenendo di superare gran parte delle argomentazioni sostenute in sede di gravame dalla difesa dell'imputato, è pervenuta all'assoluzione di questi in ragione della mancata acquisizione di una prova certa circa le consolidate abitudini di cautela che avrebbero condotto, con alta probabilità logica, a scongiurare il decesso delle due vittime alla data del 6 aprile 2009.

Sul punto, i giudici d'appello hanno sottolineato come nessun elemento istruttorio abbia consentito di confermare l'assunto in forza del quale Giustino Parisse e i suoi figlioli seguissero la consuetudine di abbandonare i luoghi chiusi in occasione di prime scosse di terremoto, essendo piuttosto emerso un indice probatorio di segno contrario, sufficientemente sicuro in relazione all'episodio sismico del 30 marzo 2009, in occasione del quale il teste Giustino Parisse e la figlia Maria Paola, pur essendosi allontanati dai luoghi chiusi in cui si trovavano in occasione dei primi avvertimenti del sisma, vi fecero immediatamente ritorno (dopo un "limitatissimo lasso temporale") nonostante non vi fosse alcuna impellente necessità al riguardo.

Peraltro, la corte territoriale ha avuto modo di sottolineare come nel corso della prolungata e particolareggiata deposizione resa dal teste Giustino Parisse, quest'ultimo non ebbe mai a esplicitare in modo chiaro quale sarebbe stata la sua condotta nel caso non vi fosse stata alcuna tranquillizzazione da parte



dell'imputato, anche sotto tale profilo confermando il quadro di irriducibile incertezza in ordine all'identificazione delle reali motivazioni collocabili a fondamento della propria condotta.

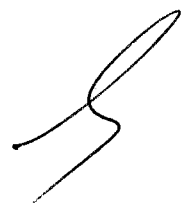
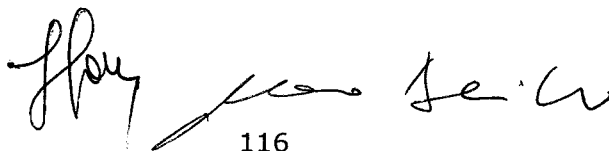
Ritiene il collegio che le considerazioni d'indole probatoria fatte proprie dalla corte territoriale siano pienamente rispettose dei canoni che presiedono la conduzione del giudizio di responsabilità penale, avendo evidenziato l'insussistenza di elementi certi idonei a corroborare in modo adeguato la prospettazione ipotetica avanzata dagli organi dell'accusa sul piano dell'accertamento causale.

Nessun pregio, pertanto, può essere ascrivito alle censure critiche rassegnate dai ricorrenti in relazione al decesso di Domenico e Maria Paola Parisse, essendosi gli stessi limitati alla rassegna di talune considerazioni valutative circa l'interpretazione del compendio probatorio acquisito, di per sè inidoneo a incidere in modo decisivo sulla correttezza e la legittimità della motivazione della sentenza impugnata.

31. *Sul decesso di Anna Berardina Bonanni.* La motivazione dettata dalla Corte di Appello, in relazione al decesso di Anna Bernardina Bonanni, risulta solidamente costruita sul preliminare presupposto della valutazione dei controversi margini di attendibilità del teste Aldo Scimia - di cui la sentenza impugnata riporta tutte le dichiarazioni rese (in occasioni estranee al processo, acquisite per via documentale, e nel contesto del vaglio dibattimentale) -, nonché (e soprattutto) sulla ricostruzione dei profili psicologici della vittima.

Nel discorso della corte territoriale compaiono (attraverso le informazioni diffusamente fornite dal figlio) i documentati segni di una donna anziana governata da un rapporto fatalistico con la minaccia del sisma, incline a disattendere gli inviti a fuggire di casa in presenza di prime scosse di terremoto, più impaurita dei rischi della fuga (*"se io esco e scappo, abitando in un vicolo stretto, mi casca qualcosa in testa, vi darò guai per il futuro"*) che di quelli legati al crollo della propria abitazione. La corte territoriale dà conto, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, della volontà della donna di non voler abbandonare la propria abitazione per tali specifiche motivazioni, pur di fronte alle insistenti richieste del figlio.

Sotto altro profilo, la sentenza impugnata sottolinea (in modo dirimente) come l'istruttoria complessivamente condotta avesse impedito di acquisire alcun elemento utile a una possibile ricostruzione della condotta della donna nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile, con la conseguente impossibilità di precisare con certezza i processi motivazionali che la indussero a non abbandonare la propria



abitazione a seguito della prima scossa delle ore 22,48 del 5 aprile, nè se detta scossa fosse stata dalla donna effettivamente percepita.

Si tratti di elementi del percorso motivazionale che – precludendo all'assoluzione dell'imputato – devono ritenersi inappuntabili sul piano logico, congruenti e lineari nel costrutto argomentativo che li riassume.

Sul vigore logico di tale motivazione, le sommarie considerazioni critiche dipanate nel ricorso dello Scimia non appaiono idonee a incidere in termini risolutivi, essendosi il ricorrente laconicamente limitato all'espressione di un mero dissenso, genericamente incline alla riproposizione di una rilettura interpretativa degli elementi probatori, come tale radicalmente inammissibile in questa sede legittimità.

32. *Conclusioni sui ricorsi delle parti civili relativi alla posizione di Bernardo De Bernardinis.* Sulla base delle considerazioni che precedono, tutti i ricorsi proposti dalle parti civili, con riguardo ai punti concernenti l'assoluzione del De Bernardinis, devono ritenersi privi di fondamento.

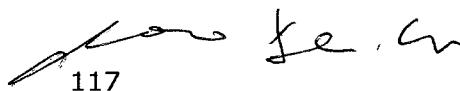
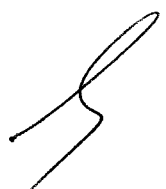
Al relativo rigetto – determinato dall'identica sorte dei motivi d'impugnazione riguardanti i restanti imputati – segue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PARTE III – I ricorsi avverso l'assoluzione di Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce

1. *Le sentenze di merito a confronto.* L'esame dei ricorsi avverso la statuizione assolutoria emessa nei confronti degli esperti tratti a giudizio, proposti dal Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila e dalle parti civili rispettivamente patrocinata dagli avvocati Di Iullo, Valentini e Di Rocco, Iadecola, Equizi, Cecchini e Colagrande, si giova di una preliminare sintesi dei principali snodi del percorso logico-giuridico che i giudici di merito hanno ritenuto di tratteggiare in termini significativamente divergenti. Per quanto il sindacato di questa Corte abbia ad oggetto la sentenza di secondo grado, in sé considerata e non in rapporto a quella del Tribunale - salvo le implicazioni del principio della cd. motivazione rafforzata – ciò è richiesto dall'esigenza di rendere comprensibili taluni riferimenti imposti dalla trattazione, e dalla messa a fuoco delle questioni controverse.

L'analitica descrizione fattane *supra* Parte I, par. 2 e 4, permette di condensare in poche battute i dati di maggior rilievo.

Per replicare alle prospettazioni delle difese degli esperti imputati e della responsabile civile, che contestavano l'applicabilità ai primi dello statuto giuridico e della qualità formale di membri della CGR, derivandone che essi non potevano


117

essere chiamati a rispondere della violazione dei doveri di 'previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio' e di 'valutazione dei rischi', la sentenza di primo grado ha qualificato la seduta che si tenne a L'Aquila il 31 marzo 2009 come 'riunione della CGR', attraverso la conciliazione del dato formale, rinvenuto nell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006 (correttamente il P.G. ricorrente segnala l'erroneità del riferimento; ma si continuerà ad utilizzarlo per evitare fraintendimenti), con quello sostanziale, ritenuto di valore assorbente; ovvero il contenuto dell'attività che si era concretamente svolta, identificata nella "valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, come previsto dagli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 225/1992; e non già in una "mera 'ricognizione' di esperti, di 'verifica' o di 'indagine' ex art. 3 comma 10 DPCM n. 23582/06", come avevano preteso le difese; attività alla quale il primo giudice ha ritenuto essersi associata quella di informazione diretta nei confronti della popolazione, ancorché questa fosse riservata dalla legge al Dipartimento della Protezione Civile.

Da tale caposaldo ha desunto che tutti gli imputati operarono quali componenti della CGR; l'attribuibilità a tutti loro (compreso il De Bernardinis, in tutto accomunato agli esperti) di quanto l'organo collegiale aveva compiuto; l'applicabilità al loro operato, valutativo ed informativo, di prescrizioni metodologiche giudicate di natura cautelare, le quali imponevano una valutazione completa, adeguata, approfondita ed una corretta informazione.

Svolgendo l'esame dell'andamento della discussione svoltasi nel corso della seduta del 31 marzo il Tribunale ha concluso per il mancato rispetto dell'indicato *standard* cautelare, perché gli esperti non avevano considerato i già menzionati indicatori di rischio (Pericolo/Esposizione/Vulnerabilità) ed avevano fatto affermazioni contraddittorie, superficiali, non pertinenti.

Con specifico riferimento al profilo dell'informazione imprecisa, indebitamente rassicurante, vale rammentare che il Tribunale ha attribuito a tutti gli imputati sia l'intervista rilasciata dal De Bernardinis prima della seduta - perché quella avrebbe avuto contenuti del tutto coincidenti con quanto detto nel corso di questa -, sia le varie affermazioni fatte nel corso della seduta, sia infine il contenuto della conferenza stampa tenuta all'esito della stessa. Poiché il capo di imputazione menziona l'attività informativa fatta mediante il verbale della riunione, che però era stato redatto soltanto il successivo 6 aprile 2009, il giudice di primo grado ha puntualizzato che il relativo contenuto era già stato diffuso in precedenza.

La Corte di Appello, dal canto suo, ha ritenuto di dover concludere diversamente quanto alla qualificazione della seduta, operata alla stregua del modello ricavato dall'art. 3, co. 10 DPCM n. 23582/2006; ma al contempo ha giudicato irrilevante la questione, perché in ogni caso, il tasso di diligenza,

  
118



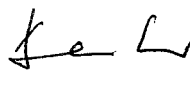
perizia e prudenza richiesto ai commissari della CGR non era diverso a seconda che si fosse trattato di riunione dell'organo collegiale o di ricognizione, verifica e indagine richiesta a singoli componenti, risultando decisivo al riguardo che gli imputati fossero stati chiamati a svolgere *"una corretta valutazione scientifica delle problematiche relative allo sciame sismico in atto, ai fini della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, nei limiti in cui questa era formulabile in quel momento sulla base dei dati rilevati e seguiti da mesi ..."*.

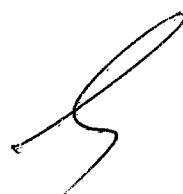
Ha quindi ritenuto che le norme richiamate dal Tribunale come portatrici di regole cautelari (e fondanti quindi una colpa specifica) in realtà non contengono prescrizioni sul *quomodo* dell'attività affidata alla CGR. Di conseguenza si è volta all'utilizzo dei noti canoni della diligenza, prudenza e perizia, giudicando realmente pertinente solo quest'ultimo, perché un eventuale errore metodologico conducente a un risultato scientificamente corretto comunque non assumerebbe valore (così come una valutazione scientificamente infondata non sarebbe 'sanata' dal rispetto di canoni metodologici). Su tale premessa la Corte di Appello è giunta a escludere che fosse rinvenibile una trasgressione a regola cautelare nella condotta consistita nella valutazione del rischio, risultando incontestato che venne affermato dagli esperti che i terremoti non sono prevedibili; ovvero quanto permettono di dire le odierne conoscenze scientifiche.

Quanto alla condotta comunicativa, la Corte di Appello non ha ritenuto la riconducibilità di ogni atto informativo a tutti gli imputati; ha infatti attribuito al solo De Bernardinis l'intervista concessa alla stampa anteriormente alla seduta, escluso che di essa avessero avuto conoscenza gli esperti, giudicato priva di funzione di informazione alla popolazione la seduta medesima, escluso che durante la stessa e successivamente fossero state propalate dagli esperti (ma anche dal De Bernardinis) informazioni incaute (con la precisazione che assicurazioni vennero date, e correttamente, a riguardo degli allarmi lanciati dal Giuliani).

Conclusivamente, all'esito di una serrata analisi dei materiali, la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse attribuibile agli esperti una qualche comunicazione indebitamente rassicurante.

2. *L'impianto delle censure delle parti civili.* In varia guisa tutti i ricorsi che muovono critiche alla decisione della Corte di Appello di mandare assolti gli imputati Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce (che d'ora in avanti, per brevità, si indicheranno come 'esperti') descrivono un identico percorso argomentativo. Un campione della comune impostazione è identificabile nel ricorso a firma dell'avvocato Di Iullo, per le parti civili Piccinini e Rambaldi.

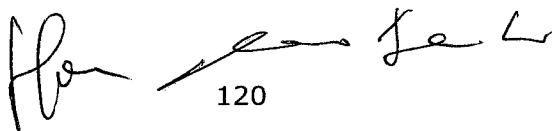


L'esponente censura la motivazione resa dalla Corte di Appello per giustificare la conclusione che non si fosse trattato di una riunione ai sensi dell'art. 3, co. 3, identificando la rilevanza del tema, pur a fronte della marginalizzazione chiaramente operata dalla corte distrettuale, ai fini della individuazione di una posizione di garanzia e della emersione di prescrizioni cautelari positivizzate nonché quale basamento sul quale erigere una responsabilità plurisoggettiva, in grado di attrarre nel fuoco del rimprovero anche i cd. cooperanti marginali. Vale la pena riportare l'intero passo del ricorso nel quale si compendiano simili concetti: *"la mancata qualificazione degli agenti quali membri della CGR fa venir meno la necessità di individuare posizioni di garanzia ex lege e consente di decidere al di fuori del profilo di colpa specifica (che nell'impostazione accusatoria del primo giudice derivava proprio dallo statuto dell'organismo collegiale), facendo cadere il tema della cooperazione colposa e della conseguente estensione della colpa a quelli che il Tribunale ha definito 'cooperanti marginali'".*

La formulazione della censura risulta esemplare; essa sintetizza la concezione che quasi tutti i ricorrenti mostrano di far propria, quanto alle disposizioni normative e agli istituti giuridici evocati da locuzioni come 'posizione di garanzia', 'colpa specifica e generica', 'cooperazione colposa'.

Infatti, si asserisce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere, diversamente dal Tribunale, che nell'occasione i partecipanti alla seduta non rivestissero una posizione di garanzia, perché essi non diedero vita - collettivamente - ad una riunione della CGR, intesa come sede tipica di deliberazione dell'organo, bensì individualmente ad una attività ricognitiva, di verifica e di indagine. L'errore della Corte di Appello sarebbe derivato da un'errata interpretazione delle norme evocate dal primo giudice, del principio di "effettualità e ... realismo" (così nel ricorso Cora) e da una non condivisa valutazione delle circostanze di fatto.

Per i ricorrenti, l'indebita negazione della posizione di garanzia ha precluso il riconoscimento della sussistenza di una condotta trasgressiva di specifiche norme di legge, alla cui osservanza erano tenuti i partecipanti alla riunione; condotta che si è sostanziata nell'operare una valutazione del rischio scorretta sul piano metodologico, ma anche sul piano contenutistico. L'errore metodologico è stata la premessa della diffusione di notizie indebitamente rassicuranti, che va ascritta a tutti gli imputati perché essi erano consapevoli di essere interpreti ed esecutori di un'operazione mediatica voluta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e quindi dell'intervista data dal De Bernardinis prima della seduta; sicché essi avrebbero dovuto ripristinare il vero e non avendolo fatto contribuiscono - ai sensi dell'art. 113 cod. pen. - alla


120



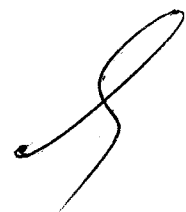
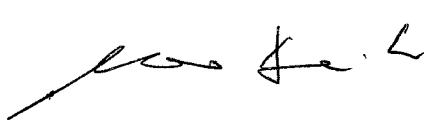
diffusione alla cittadinanza di notizie indebitamente rassicuranti, le quali furono causa delle morti e delle lesioni che coinvolsero le parti civili.

Ai rilievi che si indirizzano ai referenti giuridici assunti dalla Corte di Appello si accompagnano, poi, quelli che hanno quale destinataria la tenuta logica e l'adeguatezza rispetto alle emergenze processuali della motivazione impugnata. Si tratta di censure che per lo più attengono alla valutazione dei materiali probatori, in specie quelli richiamati – ma anche quelli non considerati – dalla Corte di Appello in funzione delle conclusioni alle quali è pervenuta, in tema di insussistenza di un carattere indebitamente rassicurante delle dichiarazioni fatte dagli esperti nel corso della seduta, di correttezza scientifica delle valutazioni espresse in quella sede, di estraneità degli esperti alla vicenda mediatica che si accompagnò alla loro presenza a L'Aquila, di esclusione del carattere pubblico del consesso.

Tali essendo le linee portanti delle censure indirizzate alla sentenza all'esame, appare opportuno svolgere alcune puntualizzazioni intorno ai temi evocati dai ricorrenti, in una trattazione unitaria che da un canto è destinata a dimostrare la non divisibilità dell'impianto teorico sul quale fondano le doglianze e dall'altro permetterà successivamente di fornire replica ai più specifici rilievi rinvenibili negli atti di ricorso.

3. L'ambito di rilevanza della tematica concernente la posizione di garanzia.

3.1. Invero, le censure che lamentano la mancata identificazione di una posizione di garanzia in capo agli esperti potrebbero essere rapidamente superate considerando ancora una volta che tale locuzione, come hanno rammentato di recente le Sezioni Unite, *"esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, capoverso, cod. pen."* (Sez. U, n. 38343 del 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, cit.). Già in una più risalente decisione, prodotta in una vicenda pure scaturita dall'estrinsecarsi di immani fenomeni naturali, si è puntualizzato che *"solo nella causalità omissiva è dunque rilevante accertare l'esistenza della posizione di garanzia; ciò che significa individuare chi aveva l'obbligo di agire per impedire il verificarsi dell'evento e non l'ha fatto"*; aggiungendo che l'esistenza di una posizione di garanzia non si pone in contraddizione con una causazione attiva dell'evento da parte del garante. Il fatto è che quando si tratta di causalità attiva *"neppure si pone il problema dell'esistenza della posizione di garanzia in capo alla persona che, con la sua condotta inosservante, ha cagionato l'evento dannoso anche ammesso che non fosse suo obbligo rimuovere successivamente la situazione di*



pericolo" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit.).

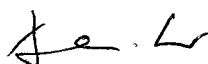
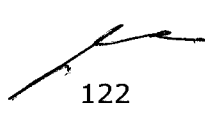
Pertanto, una posizione di garanzia può ben sussistere anche quando a venire in gioco è una condotta attiva; ma, come si è già scritto *supra*, Parte II, par. 3, in questo caso il suo rilievo è messo in ombra dalla relazione causale rinvenibile tra la condotta dell'agente e l'evento verificatosi; la posizione di garanzia diviene dato non rilevante, mentre ben più incidente – ai fini dell'imputazione dell'evento – è l'essere autore della condotta causalmente efficiente. Ove si tratti di condotta omissiva, per contro, la stessa descrizione della condotta tipica presuppone l'identificazione della posizione di garanzia, perché il concetto stesso di omissione rimanda a un non fare ciò che si doveva e quindi alle fonti donde sgorga il dovere e la sua attribuzione. E poiché il dovere (di impedimento) non è indifferenziato, perché non si oppone ad ogni possibile offesa ad un determinato bene (ma solo a quelle scaturenti dalla fonte di pericolo governata dal garante) o alle offese ad ogni bene giuridico del soggetto 'protetto', non è possibile accertare se si è data omissione penalmente rilevante prima di aver compiutamente definito esistenza ed ampiezza della posizione di garanzia (che, come già rilevato, oggi le S.U., con la già citata pronuncia n. 38343/2014, invitano a considerare dalla prospettiva della gestione del rischio; come già aveva ritenuto la giurisprudenza di questa Sezione: Sez. 4, n. 49821 del 21/12/2012, Lovison e altri, Rv. 254094; in consonanza Sez. 4, n. 43168 del 15/10/2014, Cinque, Rv. 260947).

Di tanto si è diffusamente scritto trattando della posizione del De Bernardinis e pertanto si può fare rinvio a quanto già espresso.

3.2. Calando queste rapide osservazioni nel caso che occupa, risulta evidente che lamentare la esclusione di una posizione di garanzia in presenza di una condotta che, sin dalla contestazione elevata dal p.m. e poi nel vaglio del primo giudice sino alla conferma data dalla Corte distrettuale, è sempre stata descritta ed apprezzata come condotta commissiva appare quanto meno ridondante; e certamente non coglie il nucleo della struttura del rimprovero mosso agli odierni imputati.

La contestazione ascrive agli imputati di aver effettuato una valutazione dei rischi connessi all'attività sismica "approssimativa, generica ed inefficace"; di aver fornito informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause e sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica.

Sotto il titolo 'Analisi della condotta' il Tribunale parla di "affermazioni riferite alla 'valutazione dei rischi'...", assolutamente approssimative, generiche ed inefficaci in relazione ai doveri di previsione e di prevenzione e quindi passa in rassegna le dichiarazioni in tema di prevedibilità dei terremoti, quelle in tema di

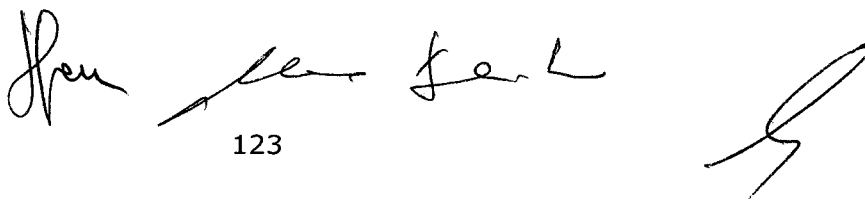


precursori sismici, le dichiarazioni fatte sull'evoluzione dello sciame in corso, le dichiarazioni sulla 'normalità' del fenomeno e sullo scarico di energia. Dalle pagine 388 a 396 il Tribunale esamina il tema della natura commissiva o omissiva della condotta; dopo aver rammentato le indicazioni al riguardo provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, aver evidenziato che *"nell'operato degli imputati possono individuarsi al contempo condotte omissive e condotte commissive: le affermazioni e le dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione del 31.3.2009, ..., integrano una condotta colposa commissiva; la mancata valutazione dei diversi indicatori di rischio sopra evidenziati, o la valutazione di tali indicatori di rischio in misura superficiale, inadeguata ed inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione del rischio sismico ..., integra una condotta colposa omissiva"*, ed essersi premurato di distinguere la condotta omissiva dalla componente omissiva della colpa, afferma di dover concludere che *"complessivamente, la condotta posta in essere dagli imputati, pur articolandosi in singole condotte attive ed in singole condotte omissive, sia di natura commissiva"*. E meglio articolando: *"Il 31.3.2009 i sette imputati non sono rimasti inerti, non hanno integrato con la loro condotta omissiva la violazione di un comando al quale è conseguito il mancato impedimento di un evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire. Il 31.3.2009, invece, i sette imputati si sono riuniti a L'Aquila ed hanno svolto, in concreto, i compiti tecnici della Commissione Grandi Rischi effettuando, seppure in modo approssimativo, un'analisi del rischio sismico"*. Attività connotata da colpa perché concretizzantesi nell'omessa o inadeguata valutazione del rischio e nella non corretta informazione.

Sicché, conclude il Tribunale, *"non è necessario accertare se gli imputati (nelle qualità indicate nel capo di imputazione) fossero o meno titolari, alla data del 31.3.09, di una posizione di garanzia nei confronti dei beni – interessi tutelati dalla norma di riferimento, ossia la vita e l'incolumità fisica delle persone, ossia se fossero o meno titolari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento"*.

Tralasciata la scarsa linearità della sequenza argomentativa, che pur evocando la distinzione tra omissione e componente omissiva della colpa parla di condotte omissive e commissive in presenza di condotte commissive colpose, quel che davvero importa ai fini del presente giudizio è che lo stesso Tribunale non ha affermato l'esistenza di una posizione di garanzia in capo ai componenti la CGR.

La Corte di Appello non si discosta dal campo circoscritto dalla contestazione e dal Tribunale ed anzi rimarca la natura commissiva della condotta proprio per evidenziare la insignificanza giuridica di una eventuale posizione di garanzia degli imputati.



Ebbene, richiamate in questa sede le osservazioni già espresse a riguardo della difficoltà di tracciare una chiara linea di demarcazione, si deve convenire che la descrizione della condotta come fatta dai giudici di merito – e corrispondente alla contestazione – è quella di una condotta commissiva, nella quale i profili omissivi attengono alla connotazione colposa.

Nel caso che occupa, agli esperti si contesta appunto di aver tenuto una condotta positiva (effettuare, fornire) e, nel fare, di aver violato lo *standard* cautelare valevole per tale attività (sull'evocazione fatta dai ricorrenti di un omesso attivarsi a correzione di dichiarazioni indebitamente rassicuranti da altri fatte si tratterà più avanti).

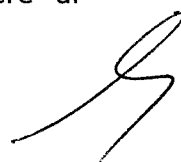
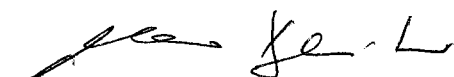
Risulta quindi dimostrata la non decisività della censura mossa dai ricorrenti, che lamentano la errata qualificazione della seduta operata dalla Corte di Appello e conseguentemente la indebita negazione di una posizione di garanzia in capo agli esperti; in realtà la corte territoriale ne ha escluso la rilevanza in ragione della natura commissiva della condotta ascritta agli imputati. Giudizio coerente con la struttura della contestazione e che bene individua l'alveo entro il quale la posizione di garanzia assume significato giuridico. D'altro canto, ciò non ha fatto velo all'indagine sui doveri che nell'occasione comunque incombevano sugli esperti.

4. Il dovere di diligenza, le regole cautelari, l'analisi dei rischi.

4.1. E infatti, non sfugge a questo Collegio che l'evocazione della posizione di garanzia è fatta dai ricorrenti talvolta quale premessa dell'affermazione di un obbligo di impedimento violato (ad esempio nell'ambito del ricorso in favore della p.c. Cora), altre volte quale sinonimo di obbligo di diligenza, con una formulazione che non lascia comprendere quale relazione si istituisca tra esso e la regola cautelare. Sembra di poter dire, interpretando la sottolineatura operata dalle parti civili sul fatto che la forma 'riunione' determinerebbe l'attrazione sull'operato degli esperti di speciali regoli cautelari, che si tenda a far coincidere obbligo di diligenza e regola cautelare, identificando la norma che concorre a porre il dovere, inteso come espressione sintetica che individua tutti i compiti pertinenti ad un ruolo, con la formulazione delle modalità con le quali esso deve essere adempiuto.

Il tema, oggetto di limitate trattazioni da parte della giurisprudenza di legittimità, e di sicura complessità, merita di essere sia pure brevemente approfondito, completando quanto si è già esposto a riguardo della precisa connotazione della regola cautelare nella Parte II par. 5.

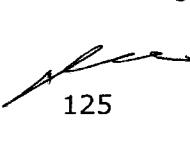
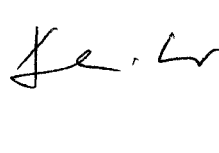
La più recente riflessione teorica a riguardo della responsabilità colposa sembra aver assunto come caposaldo l'alterità concettuale tra "dovere di



diligenza", inteso quale situazione giuridica soggettiva di dovere e più precisamente quale "dovere di adottare le cautele opportune per evitare il verificarsi degli eventi dannosi", e "diligenza doverosa", intesa come contenuto della predetta situazione giuridica soggettiva. Il primo è posto da norme (di dovere), le quali vietano di agire in modo imprudente oppure impongono di agire in modo diligente; nella forma concettuale, tali norme non specificano le concrete modalità comportamentali che valgono a soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire imprudente o di agire in modo diligente. Tale specificazione viene dalle regole cautelari, che identificano per l'appunto la diligenza doverosa. Da una diversa prospettiva si è affermato che fanno parte dello *status* del cittadino (o di speciali *status* riconosciuti dall'ordinamento) "doveri giuridici logicamente preesistenti rispetto alla tipicità" i quali definiscono la sfera di competenza alla quale va ricondotto il giudizio sul comportamento colposo; la regola cautelare concretizza, nella situazione data, quei doveri, definendo il livello di diligenza atteso.

Si ricavano importanti riflessi da questa classificazione, ormai penetrata anche nelle trattazioni manualistiche. Si sostiene che il dovere di diligenza deve fondarsi su norme giuridiche di necessaria fonte legale, che come tali sottostanno ai principi costituzionali in materia penale; ad esempio, sono sensibili al fenomeno della successione di leggi penali nel tempo; laddove le regole cautelari non sono necessariamente giuridiche e, trovando origine la loro validità ed efficacia nell'effettiva attitudine preventiva, non risentono delle vicende concernenti l'eventuale forma della loro positivizzazione; si afferma che per esse "*veritas, non auctoritas facit legem*". Se ne fa derivare che anche in presenza di una regola cautelare contenuta in fonti formali (tanto legislative che sub-legislative), saliente è la reale efficacia preventiva della misura indicata (per quanto, viene da aggiungere, la positivizzazione rappresenti un forte indizio a favore); il che permette di confinare nell'irrilevanza l'eventuale vizio dell'atto che ad essa dà veste formale. Inoltre, ma è conclusione controversa, la regola cautelare positiva può non esaurire il novero delle cautele doverose, se il patrimonio scientifico ed esperienziale ha sedimentato pertinenti regole cautelari non ancora positivizzate.

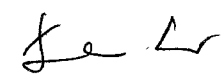
Non sarebbe coerente con la funzione della presente motivazione rappresentare per intero la ricchezza del tema; appare tuttavia opportuno, al fine di un migliore apprezzamento della concreta utilità della distinzione che si sta rammentando, mostrare almeno un'altra delle implicazioni insite nel riconoscimento di una specifica identità del dovere di diligenza. Questione di indubbio rilievo è la ipotizzabilità di una colpa nell'esecuzione di un'attività illecita; come a dire la concepibilità di regole cautelari nell'esecuzione di

  
125



un'attività vietata. Muovendo dalla prospettiva dell'autonomia concettuale del dovere di diligenza si è affermata l'incompatibilità tra questo e il divieto di compiere una determinata attività. Infatti, si osserva, sarebbe intrinsecamente illogico affermare un dovere di diligenza a riguardo di un'attività radicalmente vietata; e inoltre, posto che tanto il dovere di diligenza che il divieto svolgono funzioni preventive, prevederli entrambi pregiudicherebbe lo scopo; in ogni caso si determinerebbe la prevalenza del divieto in forza delle regole che disciplinano i rapporti tra le fonti. Si è aggiunto, peraltro, che tanto vale a condizione che il divieto e il dovere di diligenza abbiano la medesima funzione preventiva; diversamente il secondo può trovare spazio anche nello svolgimento di un'attività illecita. Il tema ha trovato una significativa trattazione nella ancor recente decisione delle Sezioni Unite in merito alla natura ed al criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell'art. 586 cod. pen., con la quale si è statuito che la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. U, n. 22676 del 29/05/2009, Ronci, Rv. 243381). Tra i fondamenti di tale pronuncia vi è la puntualizzazione che "con le incriminazioni sul divieto dello spaccio viene sanzionata la creazione di un rischio generico per la salute della potenziale platea dei consumatori della sostanza, e non anche il rischio specifico del singolo assuntore, il quale viene invece sanzionato con le incriminazioni per morte o lesioni (dolose o colpose) sempre però che sussista una connessione diretta di rischio tra spaccio e morte del tossicodipendente e sempre che questo rischio specifico sia in concreto rimproverabile allo spacciatore perché da lui prevedibile ed evitabile". La diversa funzione preventiva rispettivamente assolta dalla normativa in materia di stupefacenti e dai delitti contro la vita e l'incolumità delle persone ha quindi permesso al S.C. di riconoscere un dovere di diligenza in capo al cedente, il cui concreto contenuto – la doverosa diligenza – va definito alla stregua dei consueti canoni della prevedibilità ed evitabilità, essendo escluso che l'obbligo di cautela possa scaturire dalla stessa norma penale repressiva della condotta dolosa.

Ma ai fini del presente giudizio va interrogata principalmente la giurisprudenza in tema di attività pericolose ma lecite. Orbene, si è già rilevato come nella decisione delle S.U. n. 38343/2014 sia stata rimarcata la generale valenza del concetto di garante, rispetto ad una tradizione che lo intravede nel più ridotto orizzonte del reato omissivo improprio. E come al garante si connetta

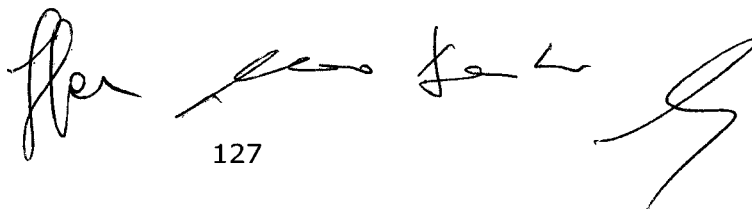
l'idea di gestione di un'area di rischio, implicante in ipotesi tanto obblighi di attivazione che di impedimento. Si tratteggia così il profilo di un soggetto competente e di una sfera di competenza, premessa logico-giuridica della verifica della 'colposità' della condotta.

Non sembra porsi su un diverso crinale quella, più volte ribadita, giurisprudenza che afferma l'inidoneità dell'accertamento della titolarità di una posizione di garanzia ad esaurire il tema dell'imputazione dell'evento, perché in presenza del verificarsi di questo deve essere verificata in concreto la sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica) (oltre che della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire e del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso) (*ex multis*, Sez. 4, n. 5404 del 5/02/2015, P.C. in proc. Corso e altri, Rv. 262033; Sez. 4, n. 24462 del 8/06/2015, Ruocco, Rv. 264128).

Si può quindi convenire sulla necessità di tener distinti dovere di diligenza/norma di dovere e diligenza doverosa/regola cautelare.

Non si può però tacere che l'evidenza della distinzione si fa problematica nel passaggio dal piano statico dei concetti a quello dinamico dell'identificazione della regola cautelare. Si tratta di discriminare in concreto la norma di posizione dalla regola modale. Come è stato evidenziato da attenta dottrina, le norme (nella specie, quelle che in materia di sicurezza del lavoro), "stabiliscono, in maniera strettamente intrecciata, sia *posizioni di obbligo*, sia *contenuti comportamentali*"; e a rendere ancora più complessa l'opera è la collocazione di essi nell'ambito di una procedimentalizzazione dei doveri, con una distribuzione tra diversi centri di competenza. Infatti, la sempre più frequente opzione legislativa per le cautele procedurali degrada, se non ad un ruolo marginale, almeno a quello di co-protagonista il modello classico di regola cautelare, caratterizzato dalla indicazione di un determinato comportamento in funzione preventiva di uno specifico evento. La relazione di prossimità tra misura ed evento che s'intende prevenire, tipica della regola cautelare (e che assicura al massimo grado l'implementazione del principio di colpevolezza nel circuito della responsabilità colposa), si smarrisce; la nuova fenomenologia impone il conio di nuove definizioni: cautele procedurali, cautele indirette, cautele mediate, per rammentarne alcune.

In un panorama tanto incerto da non consentire ricostruzioni sufficientemente condivise, la stessa attività di valutazione dei rischi viene da alcuni estromessa dal novero delle regole cautelari, da altri si vede riconosciuta tale dignità.



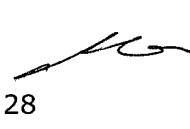
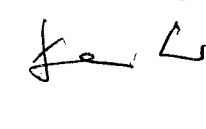
Forse non è azzardato comparare le cautele procedurali, che già di per sé intrattengono un rapporto soltanto indiretto con l'evento da prevenire, ai frattali, ovvero a quegli enti geometrici che risultano caratterizzati dalle dimensioni non intere e dalla proprietà di riprodurre l'ente di partenza ad ogni scala; come questi presentano la ripetizione di modelli geometrici su scale diverse, in versioni sempre più piccole, quelle si scompongono in ulteriori attività a loro volte sorvegliate da regole tecniche, molte delle quali funzionali alla 'corretta' esecuzione. Poiché la violazione di una di queste è suscettibile di riverberarsi sulla cautela che tutte le contiene, non si può dubitare dell'esistenza della relazione con l'evento; almeno non più di quanto è lecito fare rispetto alla cautela 'madre'. Ma così facendo si rischia di risolvere in una finzione il giudizio di rimproverabilità dell'autore del fatto per non aver riconosciuto la funzione cautelare del comportamento richiestogli.

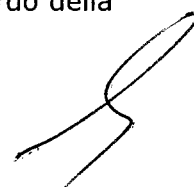
Ne consegue che è il principio di colpevolezza a dover fare da guida nella qualificazione della regola cautelare; nel senso che essa è riconoscibile quando la prescrizione permette di identificare la misura avente efficienza preventiva (e qui va puntualizzato che la distinzione tra regole elastiche e regole rigide contiene in sé la compatibilità tra carattere cautelare e indeterminatezza della regola sul piano della descrizione della misura) e, soprattutto, definisce almeno nel genere l'evento da prevenire (e anche a tal riguardo si rinvia alla Parte II, par.6).

Si può quindi escludere che l'attività che va sotto il nome di 'valutazione del rischio' costituisca in via ordinaria il contenuto di una regola cautelare; potrà esserlo quando particolari elementi la propongano come misura direttamente incidente su uno specifico evento pregiudizievole. Diversamente la prescrizione che attribuisce il compito di eseguire la valutazione del rischio è da ritenersi norma attributiva di un compito doveroso, le cui modalità di adempimento risultano identificabili *aliunde*.

Quanto sin qui considerato può essere compendiato nel principio che segue: *"in tema di responsabilità colposa, ai fini della individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello comportamentale che - secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 cod. pen. - è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di una simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica)".*

4.2. Il principio appena formulato pare a questo Collegio porsi in termini di totale consonanza con quanto statuito dalle S.U. n. 38343/2014 a riguardo della



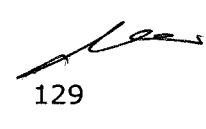
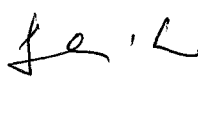
responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione al coinvolgimento del medesimo nell'attività di valutazione dei rischi che l'art. 17 d.lgs. n. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro.

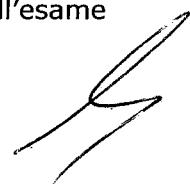
L'enunciazione fatta dalle S.U. di una più ampia accezione di 'garante' prelude alla individuazione nel r.s.p.p. di un soggetto titolare di una competenza tecnico-consultiva (dovere di diligenza) da adempiersi con doverosa diligenza.

Simili puntualizzazioni tornano particolarmente utili nel caso di specie; esse permettono di evidenziare la correttezza del ragionamento condotto dalla Corte di appello a riguardo dell'errore insito in un approccio che prescinde dal merito dell'analisi del rischio condotta dagli esperti. In definitiva, la contestazione ascrive loro di non aver essere stati puntuali nello svolgimento del compito; ma non è in grado di descrivere le misure che una corretta analisi del rischio avrebbe consentito di individuare. Tanto si pone in linea di contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che richiama all'identificazione della specifica misura prevenzionistica la cui mancata adozione si pone come antecedente causale dell'evento. E' stato infatti statuito che *"la valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio"* (Sez. 4, n. 8622 del 3/03/2010, Giovannini, Rv. 246498).

Le considerazioni sin qui svolte permettono di prendere sin da subito in esame una ricorrente critica indirizzata alla sentenza impugnata, la quale avrebbe indebitamente ignorato il quadro normativo dal quale il Tribunale aveva fatto discendere obblighi metodologici a carico degli analisti. Si assume, in consonanza con il primo giudice, che le norme indicate nella contestazione imponevano agli esperti convenuti in L'Aquila obblighi di previsione e prevenzione del rischio sismico; con ciò intendendo affermare tanto la titolarità di un dovere giuridico di previsione e prevenzione che la derivazione di uno *standard* cautelare.

Giova allora precisare che il Tribunale, ha preso le mosse dal considerare che la Commissione, ai sensi della legge n. 225/1992, è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, avendo il compito di fornire le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, di procedere all'esame

  
129

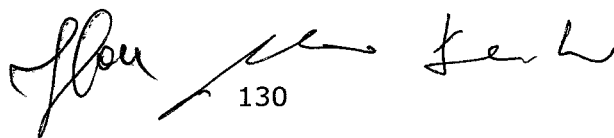


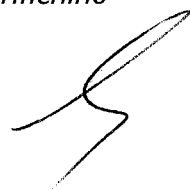
dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/1992 ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla medesima legge ad essa rimesse. Ha poi giudicato vigenti tali disposizioni pur dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 343/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401/2001, e dell'art. 4 d.l. n. 245 del 30.11.2005, convertito con legge n. 21/2006 – il quale precisa che la CGR è "organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile" -; e ricordato che l'art. 3 del DPMC n. 23582 del 3.4.2006, recita che la Commissione è incaricata di rendere al Dipartimento della Protezione civile "pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1...".

Così definita la cornice normativa il Tribunale ha concluso che sulla CGR, al 31.3.2009, *"gravavano specifici e puntuali obblighi di legge consistenti nella 'previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio' e nella 'valutazione dei rischi'" e che il contenuto di tali compiti era descritto dall'art. 3, co. 2 e 3 l. 225/92, i quali enunciano cosa debba intendersi per previsione e per prevenzione: "2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.*

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione".

Questo Collegio non ignora che, con specifico riferimento all'azione della Protezione Civile è stato affermato, nella rammentata sentenza sui fatti di Sarno, che *"la L. n. 225 del 1992 ha introdotto regole cautelari proprie della protezione civile che, pur potendosi ascrivere a generiche cautele che gli organi istituzionali devono adottare in generale, costituiscono un'applicazione specifica di queste cautele al tema che ci interessa. Ci si riferisce in particolare all'art. 3 che ha espressamente previsto, tra le attività e compiti della protezione civile, la previsione (individuazione delle cause dei fenomeni calamitosi) e la prevenzione (attività dirette ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino*


130

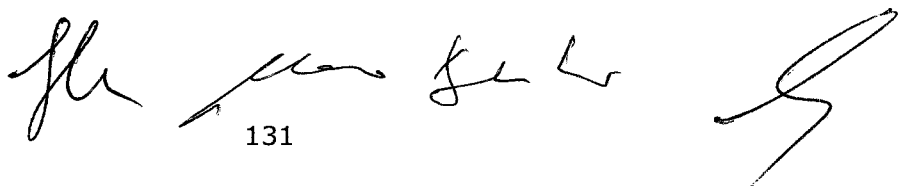


danni conseguenti agli eventi calamitosi). La conseguenza di questa disciplina è che le inosservanze di queste norme cautelari (omissione delle attività di previsione e prevenzione) costituiscono violazione di regole cautelari normativamente previste e quindi ipotesi di colpa specifica". Ma ritiene che tali affermazioni meritino una ulteriore puntualizzazione.

In primo luogo deve essere rimarcata la non sovrapponibilità dei compiti affidati dalla legge al Dipartimento della Protezione civile a quelli specifici della CGR. Risulta invero evidente che a quest'ultima non sono affidati compiti di previsione e prevenzione bensì quelli di "attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio" (art. 5, co. 3-*bis* d.l. n. 343/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401/2001; art. 3 del DPCM 3.4.2006). L'attività di protezione civile – articolata lungo una struttura multilivello che sollecita i diversi soggetti del sistema nazionale a seconda della tipologia dell'evento (ordinario, intermedio, straordinario) - fa capo, in ultima istanza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale dell'opera del Dipartimento della Protezione civile quale struttura di raccordo tra il livello centrale e quello periferico, con funzioni tecnico-operative (art. 5, co. 3 d.l. n. 343/2001; per una ricostruzione dell'evoluzione dell'impianto istituzionale in materia di protezione civile sino al 1998 si veda Sez. 4, sent. n. 16761/2010). E' quindi improprio asserire che alla CGR sono attribuiti compiti di previsione e di protezione, nei medesimi termini in cui questi sono riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o agli organi operativi. In realtà la CGR svolge attività consultiva, che prende forma in pareri e proposte, funzionali all'attività di previsione e di prevenzione che ad altri competono.

Tanto precisato, va ribadito che le norme evocate in specie dal Tribunale sono esclusivamente specificative dei compiti assegnati alla Protezione Civile; esse non descrivono ancora quali particolari misure devono essere adottate per conseguire l'obiettivo della protezione della popolazione dagli eventi naturali capaci di generare danni alle persone e alle cose in larga scala. Si tratta di attività propedeutica, ritenuta necessario strumento di un'efficace opera di prevenzione dei danni. Non può sfuggire il ricorso, nel passo citato della sentenza n. 1671/2010, alla locuzione 'generiche cautele'; la quale evoca chiaramente la incapacità dei concetti di previsione e di prevenzione di "*indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi dell'evento*".

La qualità della regola cautelare, di indicare preventivamente quale specifica condotta debba essere tenuta e quale specifico evento (colto almeno nei



131

caratteri del genere) essa valga a prevenire, è essenziale ad un rimprovero penale che voglia realmente essere rispettoso del principio di colpevolezza.

Com'è stato rimarcato, "la regola cautelare deve, necessariamente, avere carattere "modale", deve cioè indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi dell'evento (ovviamente la regola cautelare che impone l'astensione dall'attività pericolosa non ha carattere modale)" (Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, cit.).

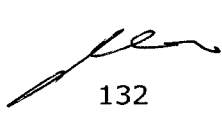
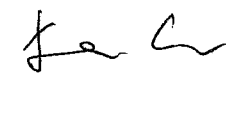
Può quindi fondatamente dubitarsi che in tali previsioni si situino prescrizioni concernenti i comportamenti preventivi che valgono a scongiurare gli eventi pregiudizievoli a carico della popolazione che possono derivare dai fenomeni naturali indicati nell'art. 2 della legge. Piuttosto vi è l'attribuzione di compiti le cui modalità di assolvimento devono essere ancora individuate. Né potrebbe essere altrimenti, stante l'incidenza che su di esse hanno l'evolvere delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie, nonché le variabili operative.

Qui si coglie un fondamentale equivoco della sentenza di primo grado, che i ricorrenti hanno fatto proprio: l'intendere norme di dovere come regole cautelari. E, deve aggiungersi, senza neppure tener conto della ripartizioni di tali compiti secondo le rispettive competenze dell'organo di consulenza tecnico-scientifica e dell'organo tecnico-operativo della Protezione civile.

Con specifico riferimento ai rilievi mossi dai ricorrenti ed attinenti al punto in esame, sembra di poter affermare che la insistita pretesa di rinvenire nelle norme in parola (gli artt. 2, 3, co. 2 e 3, 9 l. n. 225/1992) le fonti di una regola cautelare (e quindi la contrapposizione della colpa specifica alla colpa generica) sorge dalla premessa, non esplicitata ma visibile in trasparenza, che nel porre obblighi di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico, esse costituiscano un obbligo di risultato, sicché non conseguito l'obiettivo di prevedere l'innalzamento della magnitudo (e non prevenuti i danni conseguenti), le prescrizioni di legge risultano violate e certamente è integrata una condotta colposa.

Senonché la funzione della regola cautelare, nella struttura della responsabilità per colpa, è anche quella di selezionare gli schemi di comportamento che attualizzano e specificano il generico dovere di diligenza; si sono sopra rammentate le fondamenta logico-giuridico di tale assunto.

Dovrebbe ormai apparire chiaro che le norme di cui trattasi, come ha correttamente ritenuto la Corte di Appello, sono norme di dovere; che nulla dicono in merito al come deve essere adempiuto quel compito e quindi al parametro di valutazione perché possa parlarsi di una corretta opera di previsione, prevenzione e di analisi. Di qui la ricerca, necessitata, di riferimenti extranormativi, che al fine si concretano nelle conoscenze scientifiche disponibili



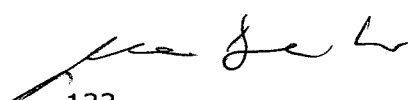
(puntuale il riferimento operato a pg. 172 dalla Corte di appello alle 'migliori conoscenze scientifiche relative ai fenomeni sismici' disponibili al 31.3.2009); certamente anche di quelle metodologiche, tuttavia recessive rispetto a quelle che lumeggiano direttamente il contenuto esigibile di una diligente analisi del rischio sismico. Conforta, in tale conclusione, anche la puntualizzazione operata da autorevole dottrina, per la quale nel caso di attività pericolosa il cui svolgimento sia doveroso è propriamente l'imperizia il più specifico canone di valutazione; laddove nelle ipotesi di attività pericolosa lecita libera o autorizzata, "l'imperizia non è concettualmente distinguibile dalla negligenza se non sulla base del poco significativo rilievo che le regole prudenziali sono le *leges artis*".

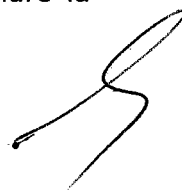
Deve quindi essere ribadito che non può essere la sola omessa previsione di un rischio la ragione fondante dell'iscrizione; questa si rinviene nella mancata adozione di quella particolare misura che la valutazione del rischio avrebbe consentito di adottare. Omissione che prescinde da una valutazione del *quomodo* della analisi del rischio, perché in definitiva da affermare (o da escludere) sulla base del canone della perizia.

Alla luce di simili premesse deve concludersi che i rilievi che lamentano l'erronea qualificazione della seduta appaiono infondati, perché assumono erronee premesse giuridiche; essi risultano, peraltro, anche privi di correlazione con la decisione censurata perché la identificazione operata dalla corte territoriale del ruolo assunto dagli esperti nel corso della seduta (per la Corte di appello consulenti singolarmente richiesti di intervento e non componenti della CGR), non ha precluso alla stessa di ritenere i medesimi gravati del dovere di eseguire una valutazione del rischio e di eseguirla conformandosi allo *standard* cautelare rinvenibile per tale attività nel contesto dato.

Ne risulta la assenza di correlazione alla sentenza impugnata anche della censura che si indirizza alla esclusione di profili di colpa specifica; oltre a dover rilevare che i ricorrenti non si premurano di esplicitare le ragioni per le quali le norme evocate dal primo giudice avrebbe quel carattere precettivo, ovvero modale, che è stato loro negato dalla Corte di Appello, va osservato che questa ha comunque replicato l'analisi condotta dal Tribunale, sia pure collocandola nel quadro di una verifica della imperizia dell'operato degli esperti (e della esclusione di una concreta attività di diretta informazione alla popolazione, sulla quale si dirà a breve).

Non è censurabile, quindi, la marginalizzazione degli aspetti della diligenza e della prudenza, così come di quelli 'metodologici' assunti per sé stessi, in quanto un contributo scientifico va misurato in rapporto alla rispondenza al patrimonio cognitivo esistente, in relazione alla specificità della situazione, e non al percorso che lo ha maturato, che può assumere solo rilievo indiretto. In particolare la

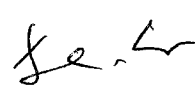
 
133

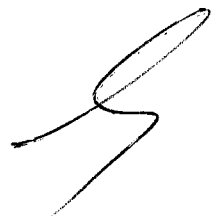


valutazione dei rischi ha la funzione di individuare le misure di prevenzione richieste dal fattore di rischio governato; ogni attività strumentale rispetto allo scopo assume rilievo solo per la sua attitudine a rendere la valutazione efficace. Qui va definitivamente evidenziato che l'enfasi posta dalla contestazione, dal Tribunale e dai ricorrenti sulla 'approssimazione e superficialità' della valutazione - e sul suo discostarsi dalle 'regole cautelari' che si è ritenuto di rinvenire nelle norme evocate - si spiega unicamente per la ritenuta valenza di immediata comunicazione al pubblico di quanto i diversi esperti esprimevano partecipando alla seduta. Ma rinviando a più avanti la valutazione di quanto ritenuto dalla Corte di Appello al riguardo, sin d'ora va affermato che in tal modo si confondono piani che in ogni caso vanno mantenuti distinti. Nell'ambito della discussione scientifica, nella quale ciascuno dei partecipanti espone il proprio pensiero in merito ai dati oggetto di analisi, allo scopo di rinvenire, mediante il confronto dialettico, un'opinione che, perché condivisa o almeno maggioritaria, possa dirsi traguardo del confronto e dell'apporto di diverse competenze, non possono porsi regole che pretendano di disciplinare il percorso gnoseologico. Vale al riguardo quanto è stato affermato da un autorevole neuroscienziato a proposito dell'indagine scientifica: "è un elemento fondamentale del procedimento scientifico che, quanto i dati sono scarsi o approssimativi e le teorie esistenti sono asfittiche, gli scienziati suppliscano con congetture. In questi casi dobbiamo dare voce alle nostre migliori ipotesi e intuizioni ...". Congetture, ipotesi, intuizioni: termini ben lontani dai concetti di precisione e di certezza. Non può sfuggire che il Tribunale, e con esso i ricorrenti, hanno avanzato la pretesa di costruire una camicia di contenzione al processo di conoscenza, forse per il riflesso della distorta assimilazione dell'attività cognitiva a quella informativa. Ben diversamente, l'esplorazione intellettuale deve vedersi riconosciuto uno statuto di piena libertà; la responsabilità sociale dello scienziato inizia laddove il prodotto del suo operare diviene pubblico; inizia con la comunicazione sociale della scienza.

5. *La cooperazione colposa.* Quanto sin qui detto deve però essere riguardato anche alla luce di una particolare epifania dell'agire colposo.

L'ulteriore, e ben più rilevante, ragione della disputa sulla qualificazione della seduta del 31.3.2009 è costituita dalla aspirazione a veder ricondotta la fattispecie concreta al paradigma della cooperazione colposa, di cui all'art. 113 cod. pen. Il Tribunale sembra aver richiamato tale istituto proprio sulla scorta della qualificazione della seduta quale riunione della CGR. La Corte di Appello, dal canto suo, ha stabilito una relazione tra la qualificazione del consesso come



sede di una ricognizione, indagine e verifica, e l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 113 cod. pen.

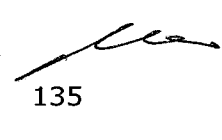
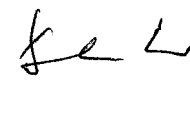
Ancora una volta un approccio formalistico nuoce al corretto inquadramento della vicenda. Anche la Corte di Appello non ha esitato a svolgere la verifica della correttezza scientifica della valutazione del rischio sismico operata dagli esperti, unitariamente considerando i diversi contributi. Tanto che essa ha esposto i diversi interventi, raccordandoli tra loro ed infine esprimendosi del tutto chiaramente nel senso che *"il tenore complessivo delle valutazioni operate dagli odierni imputati nel corso della riunione fosse privo di toni rassicuranti sull'evoluzione dello sciame ..."*; così come alla complessiva valutazione dei rischi la Corte di Appello ha fatto riferimento quando si è trattato di verificare la sussistenza dei profili di colpa ritenuti dal primo giudice.

Non vi può essere d'altronde dubbio alcuno che la realtà effettuale sia stata quella di un gruppo di esperti che raccoltisi a L'Aquila – perché convocati dal vertice del Dipartimento della Protezione civile – vi svolsero un'analisi del rischio sismico; ciascuno portando il patrimonio di competenza specialistica che gli era proprio, in funzione della elaborazione di un comune prodotto (per ovvie ragioni si omette di trattare dell'evocazione dell'art. 113 cod. pen. in funzione dell'attribuzione anche al De Bernardinis della 'colposa' valutazione operata dagli esperti).

La giurisprudenza di questa Corte ha colto i presupposti fattuali della cooperazione colposa nella circostanza che *"il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza"*. Nel caso che occupa l'interazione dei più soggetti in funzione del conseguimento di un comune risultato, perché previsto dalla stessa legge, appare integrare quel dato fattuale sul quale può proiettarsi l'istituto della cooperazione colposa. Più in particolare, l'attività degli esperti propone quella caratteristica divisione di compiti che trova ragione nella necessità di integrazione di competenze professionali tra loro diverse, esplicitamente prevista dalla legge.

In tali situazioni, l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio fanno sì che ciascun agente debba agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera infatti un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, *"ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto"*.

La giurisprudenza di questa Corte ha individuato, quindi, una "pretesa d'interazione prudente", quale canone per definire il fondamento ed i limiti della



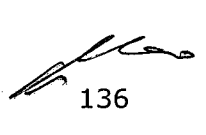
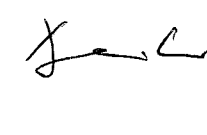
colpa di cooperazione. Ed è in ragione di essa che trova giustificazione "la deviazione rispetto al principio di affidamento e di auto responsabilità". Ciò consente di dire che la funzione della cooperazione è quella di fornire un "modello di doveroso accrescimento dell'efficienza delle cautele"; e così di giustificare il coinvolgimento persino di soggetti che, nell'ambito di una determinata organizzazione, svolgono un ruolo subalterno e meno qualificato e che, conseguentemente, facilmente svolgono nei fatti un ruolo meno significativo. Subalterni che, hanno quindi il dovere di assumere un ruolo critico-dialettico e conseguentemente il dovere di manifestare l'eventuale dissenso rispetto alle scelte del sovraordinato (Cass. Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, Tomaccio e altri, Rv. 242566; Sez. 4, n. 1428 del 02/11/2011, Gallina, Rv. 252940). Se ciò vale in rapporto a saperi/poteri asimmetrici, a maggior ragione vale a riguardo di posizioni paritarie.

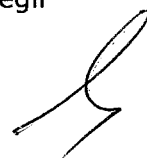
Non è quindi errato affermare – come fanno i ricorrenti – che su ciascun esperto incombeva, oltre all'obbligo di svolgere diligentemente il proprio compito specifico, anche quello di intervenire a 'correggere' affermazioni altrui.

Ma ciò può valere esclusivamente per affermazioni la cui erroneità fosse riconoscibile indipendentemente da un particolare patrimonio specialistico, diverso da quello posseduto. In materia di attività di *equipe* (in specie nel campo medico), la giurisprudenza di questa Corte pone in risalto l'esistenza di tale condizione. Ad esempio quando afferma che deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo il quale, in ragione della sola maggiore anzianità di servizio di altro medico componente la medesima *equipe*, si fidi acriticamente delle scelte operate da quest'ultimo, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità (Sez. 4, n. 35953 del 19/08/2014, Spagnuolo e altro, Rv. 260165); oppure richiede che venga accertata la possibilità del singolo sanitario operante in *equipe* chirurgica di conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui commessi (Sez. 4, n. 43988 del 28/10/2013, Bove, Rv. 257699). Ed ancora, allorquando rimarca la necessità che ogni sanitario conosca e valuti l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e ne controlli la correttezza, "ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio" (Sez. 4, n. 46824 del 19/12/2011, Castellano e altro, Rv. 252140).

Occorrenze che nel caso di specie risultano escluse dalla ritenuta correttezza scientifica delle affermazioni espresse dai diversi esperti nel corso della seduta.

Ma nel caso che occupa l'istituto della cooperazione colposa è stato evocato dai ricorrenti anche – e soprattutto – per stabilire un obbligo di attivazione degli

  
136



esperti in funzione di correzione dell'atto comunicativo dell'organo operativo (il De Bernardinis).

Quasi tutti i ricorrenti lamentano che non sia stato ritenuto penalmente rilevante che gli esperti non abbiano confutato dichiarazioni scientificamente infondate e oggettivamente rassicuranti, tanto nel corso della seduta che nella successiva intervista. Il principale ambito di riferimento è costituito dalle dichiarazioni rese dal De Bernardinis in tema di 'scarico di energia' nell'intervista che precedette la seduta degli esperti. I ricorrenti Fioravanti affermano che *"l'omissione delle doverose considerazioni su tale errata, fuorviante e pericolosa affermazione è, in sé considerata, da sola sufficiente a fondare un giudizio di rimprovero colposo nei confronti degli imputati assolti ..."*.

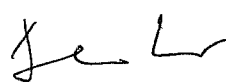
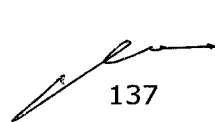
Con riferimento alla conferenza stampa che, all'esito della seduta, venne tenuta dal De Bernardinis, presenti il Barberi, l'Eva ed il Dolce, si formulano analoghe censure, sull'assunto che gli esperti avrebbero dovuto confutare le dichiarazioni rese dal De Bernardinis.

Si dirà nell'esame dei diversi ricorsi quale fondamento abbiano simili rilievi in rapporto alla motivazione resa dalla Corte di Appello. In questa sede pare opportuno affrontare il tema nei suoi risvolti sostanzialistici.

6. *Obblighi informativi nel sistema della Protezione civile e condotta degli esperti.* Non v'è alcun dubbio che l'identificazione di una dimensione comunicativa dell'operato degli esperti sia stato il postulato a partire dal quale si è dipanata, da parte dell'accusa pubblica, poi dal Tribunale, la narrazione giudiziaria di quanto accaduto a L'Aquila il 31.3.2009. E, conseguentemente, la rilettura della vicenda da parte della Corte di Appello trova un caposaldo essenziale nella destrutturazione di quel postulato. Nuovamente invocato dai ricorrenti.

E' segno inequivoco dell'ipoteca imposta da quell'assunto il rinvenimento di profili 'colposi' dell'attività valutativa che riflettono il giudizio di una discussione (quella degli esperti nel corso della seduta) punteggiata di affermazioni incerte, ambigue, contraddittorie, espressive di uno studio superficiale dei dati disponibili. Profili esaltati dalla contestazione, significativamente orfana della indicazione delle misure che una valutazione del rischio non censurabile avrebbe dovuto individuare e segnalare al Dipartimento della Protezione civile.

Si coglie chiaramente nella sentenza di primo grado la contraddizione tra l'affermazione della imprevedibilità dei terremoti e il giudizio della rappresentabilità di una situazione che – esaminata alla luce degli indicatori di rischio - determinava l'aggravamento del rischio. Ragion per cui, a dispetto delle enunciate premesse, ben attente ad evidenziare il ricorso ad una prospettiva



metodologica a base normativa orientata all'analisi del rischio (intesa come distinguibile dall'analisi del pericolo), agli esperti si è addebitato di non aver rilevato e comunicato l'esistenza di una situazione di maggiorato pericolo.

La fusione di aspetti che dovevano essere valutati partitamente impone di svolgere una preliminare opera di chiarificazione.

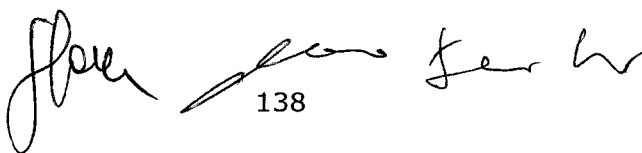
Non è contrastato da alcuna delle parti che il quadro normativo restituisca una chiara ripartizione di compiti tra il Dipartimento della Protezione civile e la CGR, con il primo unico titolare del potere-dovere di gestire la comunicazione funzionale alle necessità di prevenzione e protezione della popolazione affidate alla sua cura. Sul tema della valenza della comunicazione sociale quale modalità di esercizio della funzione operativa di prevenzione e protezione ci si è già intrattenuti *supra* Parte II, par. 8, sicché non è il caso di indugiare oltre.

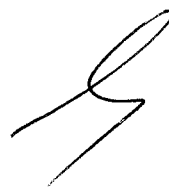
Altrettanto certo è che sulla sussistenza nel caso in esame di una violazione di tale riparto si registra una netta contrapposizione nel giudizio espresso rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di Appello.

Mentre il primo giudice ha ritenuto che gli esperti avessero assunto di fatto compiti di informazione diretta alla popolazione, la Corte di Appello ha ritenuto diversamente.

Il primo giudizio si fonda su alcuni capisaldi: gli esperti erano consapevoli della funzione mediatica impressa dal Capo del Dipartimento della Protezione civile al loro intervento a L'Aquila e quindi della instaurazione di un rapporto di comunicazione diretta tra essi e la cittadinanza, per il tramite dei presenti alla seduta ma anche attraverso le dichiarazioni alla stampa precedenti e successive ad essa, perché *"la sovrapponibilità di contenuti tra l'intervista resa dal prof. De Bernardinis a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, la corrispondenza dei concetti e delle valutazioni espresse, confermate dall'interessato nel corso dell'esame del 30.5.12, rendono pienamente condivisibili le conclusioni del P.M. ...: le parole pronunciate dal prof. De Bernardinis nel corso dell'intervista a TV Uno altro non sono se non il manifesto dell'esito della riunione"*.

La Corte di Appello ha preso in esame ciascuno dei punti appena rammentati, svolgendo un'argomentata critica che l'ha condotta a concludere che: non vi è prova che l'intento del Capo del Dipartimento della Protezione civile fosse stato conosciuto e condiviso dagli esperti ed anzi la prova depone nel senso che essi furono convocati soltanto per svolgere *"una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto"* (come da lettera di convocazione), senza attribuzione di alcun compito comunicativo; non vi fu alcun stravolgimento del riparto di competenze perché destinatarie delle valutazioni fatte dagli esperti furono autorità di protezione


138



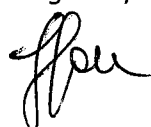
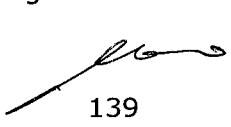
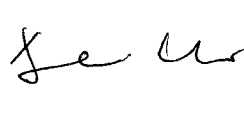
civile nazionali e locali, alle quali competeva la decisione in merito al "se, come e quando comunicare alla popolazione quel che gli scienziati avrebbero detto". Nel che è anche la negazione del carattere pubblico dei lavori. Infine, non vi è alcuna prova né della riferibilità a taluno o a tutti gli esperti né dell'intervista concessa dal De Bernardinis prima della seduta né della pronuncia di frasi indebitamente rassicuranti nella conferenza stampa che ad essa fece seguito.

Si può sin d'ora affermare che la motivazione impugnata, per gli aspetti concernenti la ricostruzione dei fatti, è immune da censure. In questa sede però mette conto verificare la fondatezza giuridica di alcune delle affermazioni appena rammentate.

Come si è già scritto, il sistema di Protezione civile delineato dal legislatore prevede una complessa architettura, che contempla anche la presenza e le funzioni dell'organo consultivo denominato CGR e di suoi singoli componenti; in tale sistema la comunicazione alla popolazione compete in via esclusiva – se non 'avvocata' dalla Presidenza del Consiglio – all'organo tecnico-operativo della Protezione civile. Ne deriva che l'interlocuzione tra organi del medesimo apparato non può avere carattere 'pubblico', nel senso che qui rileva di comunicazione alla popolazione. Si tratta, invece, di quella comunicazione interna che è necessario veicolo all'organo operativo delle acquisizioni dell'organo consultivo, frutto dell'attività di valutazione, di ricognizione, di verifica o di indagine da questo esperita (flusso comunicativo che, ovviamente, opera anche nel senso inverso, ovvero dall'organo operativo a quello consultivo). Le rispettive sfere di competenza fanno sì che ciascuno sia tenuto ad adempiere diligentemente il compito assegnatogli dalla legge; ma anche che non possa essere chiamato a rispondere dell'esercizio di competenze ad altri attribuite.

Ovviamente, poiché il diritto penale non può assumere se non una prospettiva effettuale, ove l'organo consultivo svolga di fatto competenze altrui, varranno anche nei suoi confronti quelle regole cautelari che ne disciplinano le modalità di esercizio. Nel caso che occupa si tratta di un'ipotesi esclusa in premessa dalla accertata circostanza della insussistenza di una diretta comunicazione tra gli esperti e la popolazione.

Pertanto, nel sistema nazionale della Protezione civile, al tempo dei fatti per cui è processo, l'organo consultivo CGR era tenuto a rendere all'organo operativo un contributo, fondato sulle competenze scientifiche dei suoi componenti, che doveva corrispondere allo *standard* correlato alle migliori conoscenze scientifiche del momento; non è rilevante – ai fini della valutazione di diligenza – il processo di formazione del parere, della proposta, della analisi, ma il prodotto di tale processo. Esulava dai compiti istituzionali dell'organo consultivo, secondo la legislazione al tempo vigente, la gestione della comunicazione esterna, affidata



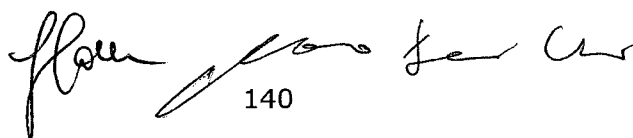
in esclusiva all'organo titolare dei compiti di prevenzione, che si attuano anche mediante attività non strutturali concernenti (tra le altre) l'informazione alla popolazione.

Come si è già rilevato *supra* Parte II, par. 8, il trasferimento delle determinazioni dell'organo valutativo a quello amministrativo presenta aspetti di particolare delicatezza, tanto da rendere opportuna l'espressa previsione di una procedura di trasferimento delle informazioni dal primo al secondo, oltre all'esclusivo potere dell'organo amministrativo di filtrare i contenuti e individuare le forme della comunicazione 'esterna'.

Quella procedura dovrebbe poter conciliare esigenze non sempre convergenti, come l'aspirazione (il dovere) dei titolari del sapere scientifico a mantenere la precisione del linguaggio – quale forma di inveroimento di quel sapere - e la comprensibilità, necessaria ad un destinatario 'profano' e tuttavia fruitore di quel sapere per mutarlo in azione. La procedimentalizzazione della comunicazione interna renderebbe possibile segnare con maggiore evidenza il perimetro entro il quale si situano le rispettive responsabilità (ed eventualmente quelle comuni), definendo con nettezza modalità di formazione e di comunicazione all'organo operativo del prodotto dell'attività consultiva.

Per quanto non esaltata da una particolare evidenza, una simile procedura si intravede anche nella disciplina della Protezione civile, laddove viene previsto che l'operato della CGR si traduce in una 'deliberazione', adottata con il voto della maggioranza dei presenti, che non possono essere inferiori a dieci. Dimostrazione dell'autonomia e della compiutezza che nel disegno del legislatore deve caratterizzare l'attività di consulenza; autonomia opacizzata ma non contraddetta dalla circostanza che il Capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno possono partecipare ai lavori, considerato che essi sono privi del diritto di voto. Nulla viene previsto in merito al raccordo tra le menzionate esigenze di precisione e di fruizione; con l'effetto di lasciare interamente in capo all'organo operativo la responsabilità dell'utilizzo del prodotto dell'attività di consulenza.

L'assetto delle competenze sin qui delineato permette di condensare il seguente principio : *"Nel sistema nazionale della Protezione civile, come disciplinato alla data del 31.3.2009, la competenza in materia di comunicazione alla popolazione, quale misura non strutturale della prevenzione dei rischi di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, spettava in via esclusiva all'organo tecnico-operativo – ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio. Il trasferimento di informazioni tra quello e l'organo consultivo tecnico-scientifico denominato Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi*



rischi – connesso agli esiti delle analisi, delle ricognizioni, delle verifiche e delle indagini, come delle proposte e dei pareri provenienti da quest'ultimo – non assumeva carattere di comunicazione alla popolazione, anche quando destinatario delle informazioni fossero state articolazioni territoriali del servizio nazionale della Protezione civile”.

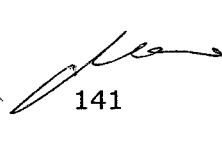
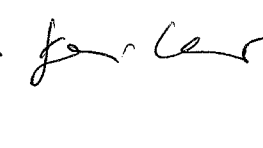
A questo punto si può dare risposta al quesito – posto da molti tra i ricorrenti - se gli esperti avrebbero dovuto osservare particolari regole di cautela nella discussione per la presenza di soggetti, sì componenti del sistema nazionale della Protezione civile, e tuttavia, appunto, profani.

Alla luce di quanto sin qui espresso risulta evidente che la risposta va rinvenuta ancora nel riparto delle competenze tra organo operativo ed organo consultivo, dovendosi considerare che non vi può essere trasgressione cautelare penalmente rilevante in assenza di una competenza rispetto al rischio inверatosi nell'evento pregiudizievole. Nel caso di specie, la gestione della comunicazione alla popolazione era attribuita al Dipartimento della Protezione civile; questo definì la cornice nella quale si svolse l'attività valutativa; la presenza alla seduta di soggetti inseriti nel sistema nazionale di Protezione civile venne decisa dall'organo operativo; a dimostrazione che il riparto di competenze definito normativamente trovò anche concreta attuazione. I presenti estranei al *milieu* scientifico erano tutti appartenenti all'organizzazione nazionale della Protezione civile; non *quisque de populo* (in tal senso la Corte di Appello, che ha circoscritto il novero dei presenti ad 'intranei' alla Protezione civile, rammentando l'esclusione di un giornalista e di due cattedratici).

Il ricorrente Cora afferma che gli esperti *"non potevano non rendersi conto che la stessa molteplicità dei soggetti inusualmente presenti alla riunione avrebbe comportato la immediata e pressoché diretta divulgazione all'esterno dei contenuti delle loro affermazioni da parte degli stessi ..."*. Si tratta di una prospettazione comune alle ricorrenti parti civili. E che va approcciata considerando che il tema non è quello della percepibilità da parte degli esperti dell'instaurazione di un canale di comunicazione verso l'esterno ma se, data questa situazione, essi avevano obblighi peculiari aventi ad oggetto l'andamento della discussione. Tenendo conto di quanto sin qui esposto, la risposta è evidentemente negativa.

7. L'analisi delle censure, sotto il profilo del vizio di motivazione.

7.1. Sin qui si è fatto discorso della cornice dei principi giuridici che devono essere assunti quali premessa del sindacato di questa Corte sulla decisione impugnata. Si è rilevata la estraneità ai temi posti dal presente procedimento del concetto di posizione di garanzia; la necessità di tener presente l'alterità

  
141



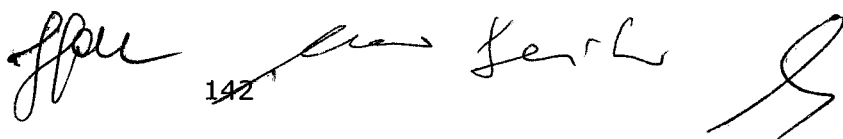
concettuale tra norme di dovere e regole cautelari e la erroneità della identificazione di regole cautelari, premessa di colpa specifica, in norme che piuttosto descrivono competenze senza contenere esplicazioni modali; la conseguente necessità di fare riferimento – per l'identificazione del modello comportamentale – a regole cautelari esperienziali o tecnico-scientifiche; la doverosa marginalizzazione, sino all'irrilevanza, dei canoni della diligenza e della prudenza, in favore di quello della perizia, nella valutazione della analisi del rischio sismico operata dagli esperti imputati nel presente giudizio; la opposizione concettuale e normativa rinvenibile tra comunicazione 'interna' agli agenti – taluni titolari di compiti consultivi, altri di funzioni tecnico-operative – del sistema nazionale della Protezione civile e comunicazione 'esterna', intesa come comunicazione alla popolazione, attività non strutturale della prevenzione dei rischi di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992; la esclusiva competenza, fatte salve le prerogative della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della Protezione civile – e più specificamente dell'organo tecnico-operativo – in materia di comunicazione 'esterna'; la riconducibilità all'esplicazione di tale competenza delle modalità attraverso le quali, nel caso concreto, si realizzò la comunicazione 'interna' tra esperti e organi tecnico-operativi della Protezione civile; l'assenza di obblighi di 'discussione prudente' gravanti sugli esperti imputati.

Tenendo presenti i capisaldi sin qui fissati risulta la validità delle opzioni manifestate dalla Corte distrettuale, in contrasto con quelle assunte dal primo giudice. Risulta, altresì, la decisività del giudizio di correttezza scientifica delle conclusioni rilasciate – sia pure senza formale deliberazione – dal consesso degli esperti e la sostanziale irrilevanza – ai fini della verifica di una loro penale responsabilità – del carattere più o meno rassicurante di quanto dai medesimi affermato nel corso della seduta.

A questo punto, si tratta di verificare la rispondenza della motivazione resa dalla Corte di Appello a sostegno del proprio giudizio di adeguatezza scientifica dell'operato degli esperti.

7.2. Tutti i ricorsi contestano il giudizio espresso dalla Corte di Appello di coerenza dell'analisi del rischio alle migliori conoscenze scientifiche disponibili al tempo. Come si è osservato, la critica più radicale contesta la stessa opzione per l'abbandono della prospettiva metodologica adottata dal Tribunale. Non appare necessario tornare sul punto (si veda Parte III, par. 4).

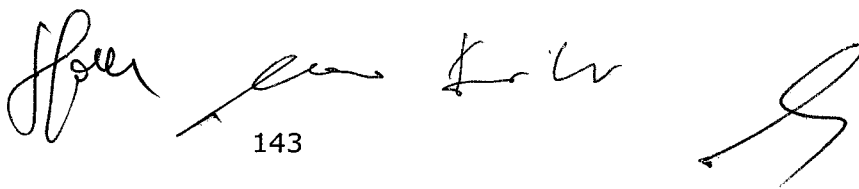
Appare opportuno riassumere il percorso argomentativo descritto dalla Corte di Appello. In primo luogo il Collegio distrettuale ha ritenuto che il parametro conoscitivo identificato dal Tribunale ai fini della valutazione del giudizio espresso dagli esperti (impossibilità di affermare l'esistenza di un aggravamento del

142

rischio sismico) non fosse certo; esso era stato tratto dagli studi sui precursori sismici e sulle variazioni anomale della sismicità contenute nella pubblicazione, risalente all'anno 2004, 'Proteggersi dal terremoto', a firma anche del Dolce e nel 'Rapporto di evento' portato dal medesimo Dolce nel corso della seduta del 31.3.2009. In tali documenti si formulavano previsioni probabilistiche, compendiate in stime di occorrenza di forti eventi nel ventennio 1995-2015 nella zona dell'aquilano. La Corte di Appello ha rilevato l'assenza di una conferma scientifica della permanente attendibilità di tali studi. Ha poi ritenuto che dai diversi contributi scientifici acquisiti al giudizio non emergesse che lo sciame sismico in atto a L'Aquila nei primi mesi del 2009 fosse leggibile in termini univoci come precursore di forti eventi (pg. 211); che non fosse fondata l'affermazione del Tribunale circa la possibilità di formulare previsioni probabilistiche a breve, medio e lungo termine, sì che dovesse essere ritenuta possibilità non remota l'ulteriore crescita della magnitudo; che non fossero significativi, nella prospettiva prognostica, i temi della vulnerabilità (intesa come capacità dei beni esposti a rischio a sopportare il danno), della esposizione (intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati), sostanzialmente recessivi rispetto a quello della pericolosità sismica, intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale.

Orbene, le censure dei ricorrenti si nutrono dei seguenti argomenti: a) errata valutazione della prova, per essere essa frammentaria e non coerente con l'intero compendio probatorio; b) travisamento della prova, anche per omissione; c) manifesta illogicità tra l'avvenuto accertamento dell'inserzione dell'operato degli esperti nel contesto di un'operazione mediatica voluta dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e la ritenuta correttezza della valutazione scientifica; d) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Rilevi che chiamano in causa l'esame operato dalla Corte distrettuale della valenza quale precursore sismico dello sciame in corso al 30.3.2009 e della correlata diagnosi di aggravamento del rischio, nonché dell'incidenza della disamina degli indici Vulnerabilità, Esposizione, Pericolosità sulla correttezza scientifica delle conclusioni degli esperti.

Di simili rilievi ci si occuperà nell'esaminare i diversi ricorsi; vale puntualizzare che quanto si qui espresso costituisce evidenza della infondatezza dei motivi che concernono gli altri snodi della motivazione impugnata. Per mera compiutezza della presente trattazione si farà comunque indicazione degli stessi; e le plurime angolazioni dalle quali sono state mosse critiche al giudizio della



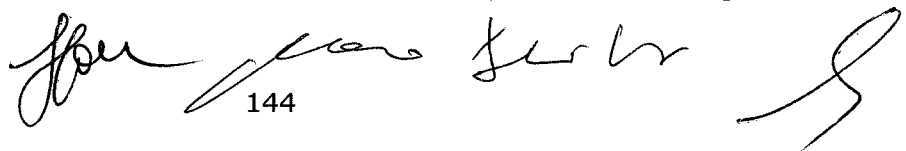
Corte distrettuale saranno esplorate seguendo le corrispondenti sollecitazioni provenienti dai ricorrenti.

7.3. Orbene, in via di generale inquadramento del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere precisato che esso è volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).

La denuncia dei relativi vizi deve necessariamente ricondursi a taluna delle fattispecie previste dall'art. 606 cod. proc. pen., nella interpretazione datane dal diritto vivente. Essa deve altresì presentare il requisito della specificità, che non ricorre, ad esempio, quando siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame (Sez. 2, n. 31811 del 6/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329).

In nessun caso possono essere sottoposti al giudice di legittimità atti processuali, per verificare l'adequatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché ciò costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 7, n. 12406 del 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).

Rovesciando la prospettiva, va rammentato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadequatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati



144

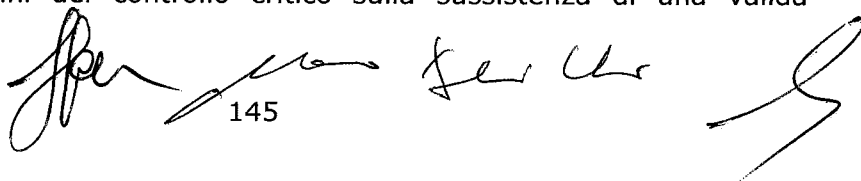
probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, O., Rv. 262965).

Le minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

Quanto, in particolare, al vizio di contraddittorietà della motivazione, ad integrare il medesimo non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivo impianto del costruito argomentativo posto a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez. 1, n. 5718 del 5/02/2014, Mondì, Rv. 259409).

Il vizio travisamento della prova, dal canto suo, deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 3/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).

Va anche aggiunto che a ciascuna delle rammentate delimitazioni corrisponde un onere di specificità del ricorrente, che conduce a ritenere inammissibile il ricorso che nel prospettare il vizio di motivazione ometta di argomentare in merito alla decisività della ritenuta contraddittorietà con gli atti processuali (specificamente indicati), ovvero tenga conto di singoli elementi tra quelli valutati dal giudice del merito, pretendendo di svolgere in tal modo l'analisi dell'intera struttura motivazionale. Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida



145

motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri. Tanto che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Cass. Sez. 5, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487; Sez. 4, n. 4491 del 29/01/2013, Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096).

Tenendo presente le coordinate appena esposte si può venire, con sufficiente brevità, all'esame più ravvicinato dei ricorsi, che si soffermerà soprattutto sugli aspetti che non trovano già risposta in quanto si è sin qui asserito.

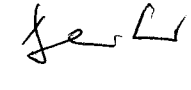
8. Il ricorso del P.G.

Il ricorso del P.G. è infondato.

La rilevata contraddizione logica insita nell'aver la Corte di Appello, da un verso, accertato la predisposizione di un'operazione mediatica da parte dei vertici della Protezione civile e poi ritenuto che gli esperti convocati si erano limitati a condurre un'analisi del fenomeno sismico del tutto astratta e avulsa dal contesto in cui la riunione era stata convocata (in sostanza, il PG stigmatizza il fatto che la Corte abbia valutato la condotta degli imputati senza tener conto che essi erano consapevoli di partecipare ad un'operazione mediatica) non trova sostegno in alcuna argomentazione esplicativa, che evidenzi i passaggi nei quali la tenuta logica della motivazione impugnata venga meno per effetto di manifesta contraddittorietà intrinseca o con atti processuali. La censura non si confronta con l'impianto eretto dalla Corte di Appello, se non per aspetti che, alla luce di quanto sin qui esposto, risultano del tutto marginali (la qualificazione da attribuire alla seduta del 31.3.2009).

Le osservazioni svolte in materia di giudizio sulla colpa muovono dall'assunto che abbia rilievo a tal fine la consapevolezza da parte degli esperti del fine mediatico perseguito dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, così manifestando di non tener in conto (e di non sottoporre a motivata e puntuale critica) la distinzione operata dalla Corte di Appello, con ampia piattaforma giustificativa, tra attività valutativa e attività informativa. Sicché il ricorso manca di cogliere la logica sottesa alla decisione impugnata, con l'effetto di indirizzarle censure non decisive; e peraltro sostenute dal continuo diretto confronto con i materiali di prova, che si espongono in funzione di valutazioni contrastanti con quelle operate dal giudice di secondo grado.

D'altro canto, ponendosi nella medesima prospettiva del ricorrente per amor di completezza, quand'anche gli esperti fossero stati a conoscenza della predetta funzione mediatica, occorrerebbe ancora e pur sempre identificare la condotta

 146   

colposa da loro tenuta. E ciò sarebbe inutilmente ricercato nel testo del ricorso in esame, nel quale si afferma a chiare lettere e del tutto apoditticamente che gli esperti avrebbero dovuto evidenziare la gravità del rischio sismico e affermare senza possibilità di equivoci che c'era pericolo concreto di un fenomeno più importante di quello in atto.

Il richiamo che vi viene operato al trattamento del tema dello 'scarico di energia' riposa palesemente sulla ritenuta sua valenza nell'ambito di una diretta informazione operata dagli esperti; ma non si associa, come avrebbe dovuto, alla evidenziazione di vizi nella motivazione che la Corte di Appello ha reso a giustificazione della esclusione di una comunicazione pubblica realizzata nel corso della seduta.

Nel complesso il ricorso propone una rilettura dei materiali probatori, di quelli considerati dalla Corte di Appello e di taluni elementi che si assumono non considerati, prospettando al giudice di legittimità una errata valutazione degli stessi.

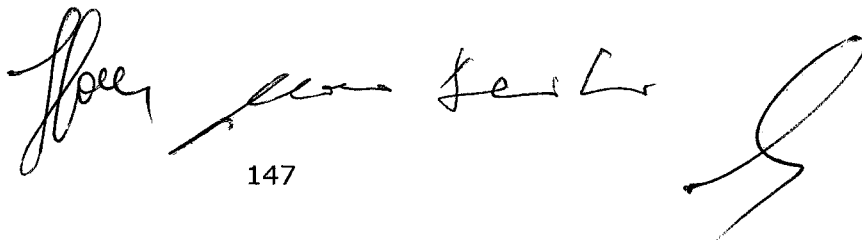
9. Il ricorso Piccinini Maria Grazia ed altra.

Il ricorso è infondato.

9.1. Richiamato quanto esposto a riguardo dell'erroneità delle premesse giuridiche sottese alle censure avanzate dalle ricorrenti, l'esame del ricorso deve prendere le mosse da una puntualizzazione di valenza generale, perché colloquia con una tesi che percorre più o meno sotterraneamente tutti i ricorsi.

Si allude alla tesi, formulata a chiare lettere dal Tribunale, della necessità di tener distinta l'analisi del rischio di verifica di danni determinati dal terremoto dall'analisi del rischio di verifica di questo, sicché sarebbe possibile predicare la colposa omissione di una corretta analisi dei danni pur non potendo rimproverarsi di non aver previsto l'evento sismico.

Orbene, va affermato che senza la misurabilità – per ogni grandezza significativa – del rischio di verifica del terremoto la pretesa di misurare gli eventuali danni indica un esercizio astratto ed inane. Se non è conoscibile il quando e l'intensità di un terremoto dove può essere indirizzata l'azione di prevenzione? E quale misura prescegliere tra le diverse disponibili? L'evacuazione di limitate aree (quali?) o di intere cittadine? E quando? Per quanto tempo deve durare l'allontanamento dalla zona di rischio? Ancora una volta appare evidente il significato dell'assenza, nel capo d'imputazione, della indicazione delle misure che, identificabili in forza di una corretta valutazione del rischio sismico, non sarebbero state adottate a causa di una colposa condotta di analisi.



Non risulta certo risolutivo il richiamo fatto dal Tribunale alla nozione di rischio delineata dall'art. 2 lett. s) d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza del lavoro (*"probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione"*), perché il dato saliente è costituito non dalla plausibilità della distinzione tra rischio e pericolo ma dalla impossibilità di definire il livello di rischio non conoscendo in modo adeguato il fattore di rischio.

In taluni ricorsi (e principalmente in quello delle parti civili Fioravanti) si formula, al riguardo, la tesi del dovere degli esperti di considerare "il peggiore scenario immaginabile", che secondo l'esponente, in base alle conoscenze scientifiche era proprio un terremoto disastroso. L'assunto rappresenta l'antitesi dell'idea stessa di analisi dei rischi; se davvero l'interpretazione dei fattori di rischio, nella loro epifania congiunturale, dovesse essere informata ad un simile principio neppure vi sarebbe necessità di una 'valutazione' dei rischi, perché il criterio di individuazione della misura preventiva sarebbe *ipso facto* disponibile.

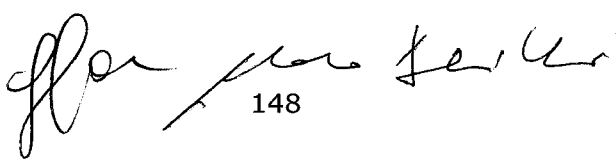
9.2. Le ricorrenti rimarcano che le affermazioni indebitamente rassicuranti furono fatte dagli esperti non solo rispetto agli allarmi del Giuliani ma anche a riguardo della pericolosità dello sciame in corso e che compito degli stessi era non solo quello di operare una previsione ma anche quello di prevenire il rischio, sicché era doverosa un'esplicita valutazione di aggravamento del rischio.

Gli imputati erano a conoscenza dello scopo informativo dell'operazione ed avevano condiviso quanto fatto dal De Bernardinis; il parere scientifico era antecedente logico della comunicazione successiva data dal De Bernardinis e quindi questa doveva essere attribuita a tutti gli imputati.

Esse censurano la valutazione della prova, nei punti evidenziati laddove si sono esposti analiticamente i motivi di ricorso.

Orbene, per il ricorso in esame vale in modo ancor più stringente quanto si dirà anche per altri. La formulazione delle censure attraverso la proposizione di ampi brani delle sentenze di merito o dei verbali di prova manifesta che le ricorrenti sollecitano a questa Corte una diversa interpretazione degli stessi in funzione dell'adesione alla ricostruzione operata dal primo giudice; così perdendo di vista che il discorso giustificativo della corte distrettuale va valutato in rapporto all'interna coerenza e alla rispondenza alla prova. Più generalmente può dirsi che i motivi non possono essere 'sepolti' nelle pieghe di una rielaborazione dei materiali, accompagnata da espressioni di critica nei confronti del giudice impugnato. Né si può ritenere che essi siano autoevidenti; in particolare in vicende complesse come quella giunta all'esame di questa Corte.

D'altronde, l'intero ricorso è un serrato ritorno sui materiali e sui giudizi espressi dalla Corte di Appello, fulminati da asserzioni antitetiche.



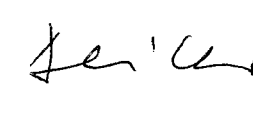
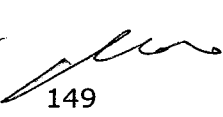
148



Orbene, se il ricorso non incorre nella sanzione dell'inammissibilità è perché esso pone alcuni, limitati, temi con una formulazione maggiormente aderente ai principi rammentati *supra* Parte III, par. 8. L'esame che segue riguarderà tali censure, comunque infondate; mentre ogni altro rilievo deve intendersi inammissibile per le ragioni sin qui esplicitate.

Si può prendere le mosse dalla critica che si pone alla Corte di Appello per aver erroneamente interpretato i compiti assegnati dalla legge alla Protezione Civile come imponenti agli esperti l'identificazione degli "scenari di rischio probabili". E' un'asserzione suggestiva, che conduce a mutare il parametro di valutazione della correttezza scientifica di quanto espresso dagli esperti. Ma si tratta di un'affermazione che ha trovato nelle parole della Corte di Appello una negazione convincente; quelle stesse parole che per i ricorrenti hanno dell'incredibile: non ha alcun senso analizzare i danni da ipotetiche scosse future se queste non sono in alcun modo prevedibili. Come si è già scritto, la misurazione del rischio richiede la conoscenza del fattore di rischio, in tutte le sue grandezze. La condizione di irresolubile incertezza chiama in campo politiche di gestione dell'incertezza (a cominciare dalla comunicazione ai beneficiari dell'azione di previsione e di prevenzione delle aree di incertezza nella valutazione del rischio), non la negazione del *default* cognitivo. La chiarificazione dei differenti doveri incombenti rispettivamente su chi valuta e su chi decide in presenza di condizioni di incertezza rende palese (oltre all'infondatezza della semplificatoria critica rivolta alla Corte territoriale per aver ritenuto che la legge attribuisce alla sola Protezione Civile la responsabilità della comunicazione: sintesi a pg. 132 del ricorso) che i primi adempiono diligentemente al proprio compito quando esplicitano i limiti dell'attività di valutazione: come è accaduto nella vicenda in esame, secondo la non censurabile sentenza della Corte di Appello di L'Aquila; mentre i secondi sono tenuti ad una comunicazione accorta e trasparente dello stato di incertezza.

Accomiatandosi da tale aspetto deve darsi conto del fatto che i ricorrenti rilevano una interna contraddizione nel tessuto motivazionale, per essere stata da un canto affermato che lo scopo assegnato dal Capo del Dipartimento alla presenza degli esperti a L'Aquila non era stato quello di assicurare gli aquilani ma di smentire gli allarmi del Giuliani e le assicurazioni indebite della Protezione civile Regionale; e poi sostenuto che la finalità della seduta era quella di fornire alla popolazione un messaggio di assicurazione. Omettono di rilevare però, i ricorrenti, che la Corte di Appello ha continuato affermando che gli esperti non svolsero il compito secondo gli auspici (non comunicati loro: pg. 173 della sentenza impugnata) del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sicché fu il De Bernardinis, lui sì in condivisione di intenti con il proprio superiore, ad



149

accelerare i tempi e ad anticipare quelle che *avrebbero* dovuto essere le conclusioni finali (si veda pg. 261 della sentenza impugnata).

A riguardo, infine, della critica che si muove alla Corte di Appello per aver artificiosamente ritenuto irrilevante l'approfondimento teorico dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, in modo da concludere per l'adequatezza della valutazione della sola possibilità di aggravamento del rischio come conseguenza dello sciame sismico, va constatato che il rilievo è privo di correlazione con la motivazione impugnata, che reca un seguito ignorato dai ricorrenti, nonostante l'assoluta decisività. Ha infatti scritto la corte territoriale, che *"detta omissione (che non costituisce oggetto di contestazione e non integra alcuna violazione di legge) rivela tutta la sua ininfluenza nello stesso tessuto argomentativo della sentenza, non potendo comunque il Tribunale affermare che, ove vi fosse stato un maggiore approfondimento dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, sarebbe mutata la valutazione complessiva formulata dagli esperti ..."*.

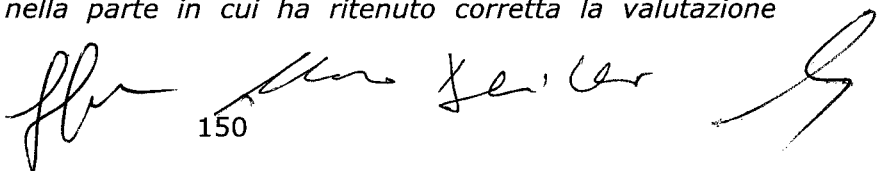
10. *Il ricorso Carosi Paolo ed altri.*

Il ricorso è infondato.

Con l'impugnazione vengono articolati sette motivi; gli ultimi due, attenendo al giudizio di insussistenza del nesso causale tra la condotta del De Bernardinis e i decessi di Luigi Giugno e Giovanna Berardini, Paola Tomei, Anna Maria Russo, Chiara Pia, Micaela, Giuseppina e Rosa Germinelli sono stati presi in esame nella parte della presente trattazione che ha riguardato la posizione del medesimo (cfr. Parte II).

Il primo motivo di ricorso, che pure lamenta la violazione di legge in relazione alla legge n. 225/1992 e agli artt. 40, 43 e 113 cod. pen., nonché il vizio motivazionale, è imperniato sulla formulazione di censure che non corrispondono ai vizi tipizzati dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; si critica il *"difetto di una visione globale e d'insieme del materiale probatorio"*, la *"disorganica, parcellizzata, comunque parziale e capziosa analisi delle singole affermazioni degli imputati"*, facendo seguire la riproposizione di lunghi stralci della sentenza impugnata. Un simile motivo incorre nel difetto di specificità. Così come risulta non consentito il motivo che, confrontandosi direttamente con il materiale probatorio, lo espone per sostenere che – emergendo da questo *"la sequenza di posizioni tra loro contraddittorie"* sostenute dagli esperti nel corso della seduta del 31.3.2009, sarebbe *ictu oculi* rilevabile la erroneità della valutazione scientifica effettuata *"e, conseguentemente, della motivazione della sentenza di secondo grado"*.

Ed ancora non consentita e generica è la censura per la quale *"la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione*


150

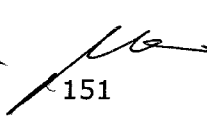
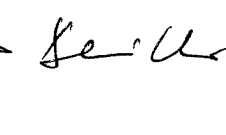
scientifica ... risulta illogica ed in contrasto con le emergenze probatorie, tabularmente risultanti anche dal corpo del provvedimento impugnato", posto che il vizio tipico è quello di *manifesta* illogicità e che le contrastanti emergenze probatorie non vengono evidenziate ma dovrebbe essere questa Corte ad individuarle nell'ambito dei copiosi passi riportati in ricorso, senza specifica argomentazione a sostegno.

E' invece infondata la censura di motivazione "contraddittoria e manifestamente illogica" che colpisce il giudizio di correttezza della valutazione scientifica degli esperti e quello, contestuale, di negligente comportamento del De Bernardinis per non essersi rappresentato la possibilità del verificarsi di un forte terremoto a L'Aquila. Come si è già rilevato *supra* Parte II par.9, la Corte di Appello ha ritenuto che l'imputato avesse la possibilità di prevedere la concreta (e non meramente congetturale) possibilità di un forte terremoto a L'Aquila, pur senza poterne prevedere con precisione e certezza né il momento o l'esatta entità, ma per ciò stesso non potendo neppure escluderne la relativa possibile verifica.

La correttezza della valutazione scientifica è stata affermata perché esitata in un giudizio di impotenza cognitiva a riguardo dei futuri sviluppi dei fenomeni sismici sino ad allora registrati, coerentemente alle acquisizioni scientifiche disponibili al momento. In particolare la Corte di Appello ha affermato che non era possibile attribuire alla sequenza sismica in corso la funzione di precursore di eventi e nemmeno possibile la formulazione di previsioni probabilistiche a breve, medio e lungo termine. Esattamente così come era stato affermato dagli esperti.

Le due enunciazioni non sono tra loro contrastanti. Il parametro di valutazione dell'operato dell'organo consultivo - la perizia - imponeva di accertare se questo avesse raggiunto conclusioni scientificamente fondate; il rapporto si pone tra il giudizio degli esperti e il patrimonio di conoscenza della comunità scientifica in materia di terremoti; l'accertamento processuale conduce a ritenere che questa correttezza è registrabile se il giudizio è di ineliminabile incertezza. Il parametro di valutazione dell'operato dell'organo operativo è essenzialmente quello della prudenza; in condizioni di incertezza, che quindi non permettono affermazioni di verifica dell'evento, ma non lo escludono, occorre adottare comportamenti coerenti alla possibilità - non congetturale - che l'evento si realizzi.

L'insistito rimando ad elementi probatori per dimostrare che le affermazioni che gli esperti avevano fatto nel corso della discussione erano perplesse, contraddittorie, non considera che l'accertamento di quanto venne detto e del complessivo significato di quanto venne sostenuto dagli esperti attiene all'accertamento dei fatti ed è mancipio esclusivo del giudice di merito, non

  
151



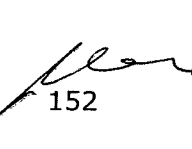
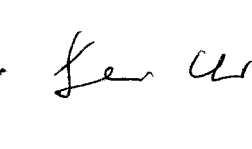
rovesciabile dal giudice di legittimità se non in presenza dei più volte ricordati vizi. Che nella specie i ricorrenti non sono riusciti ad evidenziare.

Il secondo motivo, che attiene a vizio della motivazione, denuncia in primo luogo un uso incoerente e non univoco dei criteri di valutazione della prova. In particolare si censura come contraddittorio l'aver ritenuto di attribuire maggior rilievo alla dichiarazione di un teste (Leone) rispetto a quanto emergente dalla bozza di verbale, avendo la corte distrettuale censurato il primo giudice per aver fatto altrettanto. Ma il rilievo è infondato. Nella specie non viene in gioco alcun criterio di valutazione della prova. Infatti, la Corte di Appello non ha affermato che la prova documentale deve prevalere su quella dichiarativa (e questo sarebbe un criterio di valutazione della prova), ma ha ritenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, erano da preferirsi le trascrizioni delle interviste date dalla Stasi al ricordo che questa ne aveva fatto in sede di escussione dibattimentale, perché tali dichiarazioni apparivano inficiate dal *"tentativo di spostare l'attenzione dalla questione centrale delle indebite rassicurazioni a quella, nemmeno ipotizzata dall'accusa, del mancato allarme"*. Poiché un qualche motivo di sospetto nei confronti del ricordo del Leone non vi era, la Corte di Appello ha dato valore a quanto da questi rammentato.

Nel resto il motivo è ancora diretto confronto con la prova, propedeutico alla formulazione di una valutazione sulla natura rassicurante delle affermazioni fatte dagli esperti a riguardo dello sciame sismico, in dissenso con quella espressa dalla Corte di Appello.

Il terzo motivo si impenna sulla premessa della esistenza dell'obbligo in capo agli esperti di procedere ad una completa valutazione dei rischi e di fornire al DPC e alla intera popolazione una informazione chiara, corretta e completa; e sulla deduzione che, all'inverso, nella specie si ebbe un'analisi del rischio assolutamente approssimativa, generica ed inefficace. Riproducendo la scansione delle argomentazioni del Tribunale, si rimarca che anche a ritenere che le norme evocate non avessero contenuto precettivo (ovvero cautelare) gli esperti versarono comunque in colpa generica. Dal che si conclude che essendo richiesta una valutazione del rischio, e non essendo stata questa operata o essendola stata in modo inadeguato, ricorre la negligenza e la imprudenza. Ma il vero presupposto della censura è nel giudizio che la Corte di Appello abbia (indebitamente) *"destrutturato il capo di imputazione scindendo l'aspetto valutativo da quello informativo"*.

A tal riguardo l'esponente contesta la fondatezza del giudizio della Corte di Appello, di una seduta non pubblica e di valutazioni non venute a conoscenza di persone diverse da chi vi partecipò o vi assistette. E ciò fa richiamando genericamente il dato testimoniale e quello documentale e per stralcio le

   
152

dichiarazioni del Barberi, per poi rimarcare che la finalità informativa della seduta risultava, tra l'altro, dal tenore del comunicato stampa che preannunciava la stessa, dall'intestazione della bozza di verbale e dalle dichiarazioni degli imputati e del Bertolaso. Insistono, i ricorrenti, sui contenuti rassicuranti della discussione, richiamando le dichiarazioni rese sul punto dal De Bernardinis, per cui sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione che addebita solo a quest'ultimo la responsabilità dei fatti, avendo egli ricevuto proprio dagli esperti la conferma di quanto aveva detto nella precedente intervista; tanto che egli non la rettificò nel corso della successiva conferenza stampa.

Si rende opportuno trattare a questo punto il tema, già affrontato *supra* Parte III par.7, sotto il profilo del controllo della motivazione resa dalla Corte di Appello a riguardo della assunzione di fatto di un compito informativo da parte degli esperti riuniti. E' necessario riepilogare: ad avviso del Tribunale, la partecipazione della Stasi, del Cialente e del Leone alla seduta aveva il precipuo scopo *"di divulgare l'esito della riunione in via diretta ed immediata alla popolazione interessata"*; *"il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della Commissione Grandi Rischi che se ne assunsero consapevolmente e volontariamente l'onere"*. Questo compito di informazione diretta fu eseguito a) *"consentendo l'accesso e la presenza nella sala di persone diverse dai componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato"*; b) attraverso la partecipazione alla successiva conferenza stampa. Per il primo giudice, *"la riunione venne tenuta praticamente a porte aperte proprio ..."*, chiamando a conferma le dichiarazioni del Boschi e del Del Pinto (presente come uditore *"per gli evidenti interessi di tipo scientifico che la stessa rivestiva anche per la Regione Molise"*). Questa la conclusione: *"per deliberata scelta del Dipartimento della Protezione Civile, condivisa fin dall'origine e comunque accettata dai componenti della Commissione Grandi Rischi nella gestione di fatto in modalità allargata dei lavori, ogni fase della discussione, ogni argomento veniva immediatamente reso pubblico ..."*. E, tra gli altri elementi che il Tribunale chiama a conforto di tale conclusione, vi è che *"non risulta che, all'esito della riunione, la Commissione Grandi rischi abbia redatto un comunicato o un documento di sintesi (o anche solo stampato il verbale) da trasmettere immediatamente al Dipartimento della Protezione Civile per quanto di competenza ..."*.

Inoltre, il primo giudice ha attribuito a tutti gli imputati sia l'intervista rilasciata dal De Bernardinis prima della riunione, perché questa avrebbe avuto contenuti del tutto coincidenti con quanto detto nel corso della seduta, sia le


153 

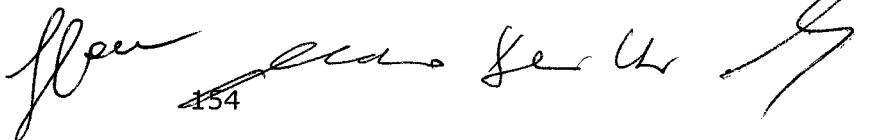
diverse affermazioni 'incriminate' fatte nel corso della seduta, sia il contenuto della conferenza stampa tenuta dopo la seduta. Poiché il capo di imputazione menziona l'attività informativa fatta mediante il verbale della riunione, che però era stato redatto lo stesso 6 aprile, il Tribunale afferma che il relativo contenuto era già stato diffuso.

Sul medesimo tema la Corte di Appello ha escluso che si sia trattato di una seduta aperta al pubblico, traendo il dato alla interdizione opposta ai professori Moretti e Ferrini e al giornalista Colacito; ha ritenuto che non venne in alcun modo propalato il contenuto della discussione, che rimase patrimonio di chi vi partecipò o vi assistette; ha concluso che il dato probatorio non consente di affermare che non sarebbe dovuta essere la Protezione civile, nelle sue articolazioni locali e nella sua espressione apicale nazionale, a gestire la comunicazione alla popolazione.

Tale motivazione, che peraltro colloca in una giustificazione non manifestamente illogica la presenza anche del Del Pinto (funzionario della Protezione civile molisana), risulta adeguata a sostenere il conclusivo giudizio di una seduta non pubblica, destinata al trasferimento di informazioni dagli esperti alle strutture operative della Protezione civile. La rispondenza di tale modalità di comunicazione 'interna' allo *standard* di una comunicazione accorta, come si è già rilevato, è questione che chiama in causa esclusivamente la competenza del Dipartimento della Protezione Civile.

Il quarto motivo, muovendo dalla premessa che nella specie la situazione effettuale integra il presupposto che, per la giurisprudenza di legittimità, permette di ipotizzare una cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. sostiene l'assunto di una estensione della responsabilità penale anche agli esperti avendo il De Bernardinis agito con il fattivo contributo di tutti loro, consistito nella assunzione di responsabilità che il Barberi fece delle dichiarazioni rese dal De Bernardinis nel corso della conferenza stampa; dalla mancata smentita delle rassicurazioni mediaticamente propalate. Si tratta di affermazioni che, quanto ai profili fattuali, non prendono in alcuna considerazione ciò che la Corte di Appello ha espresso a riguardo della mancanza di prova circa la consapevolezza degli esperti dei contenuti dell'intervista resa dal De Bernardinis prima della seduta e della sostanziale assenza di affermazioni indebitamente rassicuranti nelle dichiarazioni rese durante la successiva conferenza stampa; il motivo risulta pertanto aspecifico.

Il quinto motivo costituisce enunciazione in termini diversi, apparentemente orientati al tema del nesso causale, della ripetuta doglianza per il mancato riconoscimento, da parte della Corte di Appello, di un contributo proveniente dagli esperti alla produzione degli eventi tipici ascritti al De Bernardinis. Esso si



154

presenta quasi come una sintesi di quanto asserito in precedenza; risulta del tutto generico.

11. *Il ricorso Cora.*

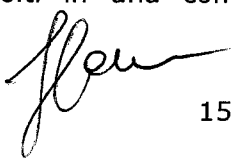
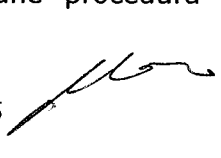
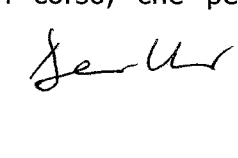
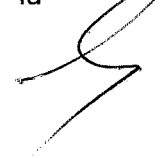
11.1. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Cora manifesta di fare riferimento all'impianto teorico del quale si sono mostrate le debolezze.

Sul piano generale il ricorrente denuncia il mancato assolvimento della Corte di Appello dell'onere della motivazione rafforzata, perché essa propone una ricostruzione contrassegnata da carenze, contraddittorietà ed illogicità; il che avrebbe condotto alla erronea applicazione della legge penale in materia di colpa (artt. 43 e 113 cod. pen., 3 DPCM n. 23582/2006). Si lamenta anche la 'improprietà' della formula assolutoria che, incentrandosi il giudizio sulla assenza di profili di colpa, avrebbe dovuto essere 'perché il fatto non costituisce reato' e non già 'perché il fatto non sussiste'.

A tal ultimo riguardo, nella consapevolezza delle persistenti incertezze in ordine alla cd. doppia misura della colpa (ovvero la sua valenza tanto nell'ambito del fatto tipico che in quello della colpevolezza; ma in realtà è per taluni già suscettibile di controversia questa stessa opposizione), deve ritenersi che la mancata individuazione di una condotta che costituisca trasgressione di regola cautelare conduce all'esclusione della colpa in senso oggettivo, quale elemento che integra la condotta; sicché correttamente si è utilizzata la formula della insussistenza del fatto piuttosto che quella, invocata dal ricorrente, del 'fatto non costituisce reato'.

11.2. La prima specifica indicazione degli snodi argomentativi della decisione impugnata che sarebbero erosi dai vizi menzionati concerne la soluzione data dalla Corte alla questione dello statuto normativo della seduta; il ricorrente evoca la violazione di legge parlando di prevalenza del principio di effettualità e di mancanza di logicità nella lettura dei dati processuali, in specie con riferimento alla insignificanza nelle condizioni date di una ricognizione orientata al passato. Si afferma che "l'operato degli esperti-imputati debba essere necessariamente valutato ai sensi dello statuto di disciplina dell'attività della Commissione Grandi Rischi, indipendentemente dai vizi formali relativi alla convocazione ed alla costituzione dell'organismo quanto alla riunione del 31.3.2009".

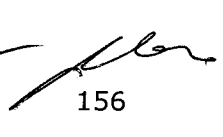
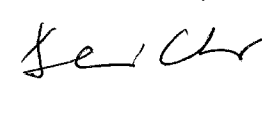
Prosegue l'esponente affermando che, in ogni caso, le implicazioni penali sarebbero le stesse anche a concordare con la riconduzione dell'attività alla categoria delle ricognizioni, verifiche ed indagini, perché comunque alle condotte degli imputati dovrebbe trovare applicazione l'art. 113 cod. pen. Nella fattispecie ricorre quell'intreccio cooperativo delle condotte dei diversi agenti consapevolmente coinvolti in una comune procedura in corso, che per la

giurisprudenza di legittimità determina l'obbligo per ciascun agente di tener conto del ruolo e della condotta altrui. E non è la mancanza di deliberazione collegiale che può far ritenere non operante la cooperazione colposa.

Nella prospettazione del ricorrente non è chiaro cosa debba intendersi per valutazione dell'operato degli imputati ai sensi dello statuto della disciplina dell'attività della CGR. Se con tale affermazione si vuol dire che essi parteciparono alla seduta in qualità di componenti della CGR, come che si voglia qualificare il consesso, non si può che registrare la insussistenza di un'affermazione di diverso segno nella sentenza impugnata. Tanto che il ricorrente medesimo rammenta l'opzione fatta propria dalla Corte di Appello, di qualificare la seduta ai sensi dell'art. 3, co. 10. Se si vuole intendere che la valutazione va compiuta partendo dal presupposto che si trattò di una riunione ex art. 3, co. 3 e non di una ricognizione, verifica, indagine, non è in alcun modo chiarito come la diversa qualificazione fatta dalla Corte di Appello abbia determinato l'utilizzo di parametri di valutazione dell'operato degli esperti diversi da quelli che si sarebbero dovuti adottare. Né potrebbe essere diversamente, perché - come si è già rilevato - la Corte di Appello ha comunque sottoposto i lavori della seduta ad un'attenta analisi, condotta sul presupposto che si fosse svolta una valutazione del rischio sismico. In nessun passo i giudici distrettuali affermano che gli esperti si impegnarono in altra attività; tant'è che uno dei punti di dissenso con la sentenza di primo grado è la ricorribilità alle categorie della diligenza e della prudenza per la verifica del carattere colposo della condotta, evocate dalla aggettivazione assegnata alla valutazione dei rischi nel capo di imputazione: approssimativa, generica e inefficace. Inoltre, la Corte di Appello chiarisce che rispetto al giudizio del Tribunale il dissenso è nella dilatazione delle finalità della seduta realizzata con il comprendere in esse anche il compito di informazione diretta dei cittadini sull'attività sismica in corso, avendo quella seduta ad oggetto unicamente finalità 'valutative' (si veda p. 180 della sentenza impugnata). Addirittura, l'intero capitolo 2.2) viene titolato alla "valutazione scientifica effettuata nel corso della riunione" e la successiva trattazione attiene realmente alla disamina dell'andamento dei lavori in funzione della verifica della correttezza scientifica dell'approdo degli stessi, compendiato nella avvenuta evidenziazione "dell'alto rischio sismico della zona" e della "impossibilità di prevedere a breve forti eventi" nonché della impossibilità "di qualificare in termini certi di precursore la sequenza sismica in atto", pur valutando la "improbabilità a breve di scosse di alta magnitudo".

E dunque, come già rilevato, la querelle intorno al *nomen iuris* che compete alla seduta degli esperti risulta priva di concreta rilevanza, non sussistendo alcun dubbio in ordine al fatto che gli esperti nell'occasione si adoperarono nella

  
156

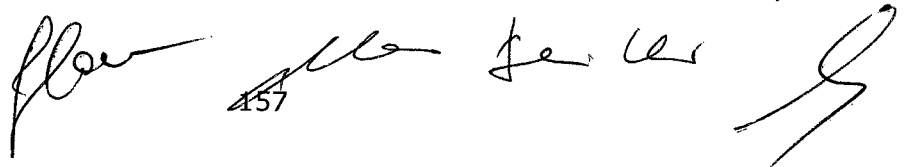


valutazione del rischio sismico. Tale dato, come correttamente rilevato dal ricorrente, assume valore assorbente nella prospettiva penalistica, per la identificazione dei doveri gravanti sugli esperti, astrattamente (o staticamente: il profilo del ruolo) intesi, e del modello comportamentale al quale essi avrebbero dovuto attenersi (il profilo della regola cautelare). Né con ciò è escluso di per sé ogni ruolo all'istituto della cooperazione colposa, ch , come si   scritto, essa implica l'emersione di una particolare regola cautelare. Con gli esiti che si sono sopra evidenziati.

11.3. Il secondo motivo mette a fuoco appunto il giudizio emesso dalla Corte di Appello in ordine alla connotazione colposa della condotta degli esperti, concluso nel senso della sua insussistenza. Tale giudizio, per il ricorrente, sarebbe sortito da una lettura errata della prima sentenza. A differenza di quanto sostenuto dal giudice distrettuale, il Tribunale aveva censurato non solo la violazione degli obblighi di previsione e prevenzione, in una prospettiva metodologica, ma anche l' inadeguatezza e .. (l')inaffidabilit  del complessivo contributo 'scientifico' e comunicativo fornito dagli imputati", con effetto di indebita rassicurazione quanto meno sulle autorit  locali presenti alla riunione. La Corte territoriale non avrebbe colto il reale nucleo della colpa posta a carico degli imputati, identificabile nella "imprudenza di fondo dell'atteggiamento comunicativo assunto dal consesso degli esperti e specificamente la negligente ed imprudente rassicurativit  delle informazioni dagli stessi fornite". In ci , si aggiunge, l'implicito giudizio di intrinseca inaffidabilit  scientifica del contributo informativo fornito.

Un simile rilievo non   in grado di evidenziare un vizio della motivazione censurabile in sede di legittimit . Nella prospettazione del ricorrente la Corte di Appello non ha errato nel fare ricorso al criterio della perizia; ma nel ritenere che altrettanto non avesse fatto il Tribunale. Quand'anche ci  rispondesse al vero, non   segno della manifesta illogicit  della decisione impugnata; vizio che non si misura sull'interpretazione della sentenza di primo grado, come sembra intendere il ricorrente, ma sull'esame degli elementi probatori sottoposti ad analisi e sull'iter logico seguito, nonch  sull'assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice   tenuto a formulare la sua valutazione (Sez. 5, n. 4893 del 20/04/2000, Pg in proc. Frasca, Rv. 215966).

In ogni caso il rilievo non coglie il segno. La Corte di Appello ha certamente inteso discostarsi dall'impianto edificato dal primo giudice, tra le cui fondamenta essa ha identificato "il deliberato accantonamento di ogni verifica relativa al rispetto del canone fondamentale della perizia" (201); ma lo ha fatto per

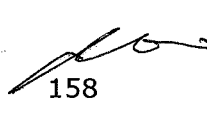


Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a circular official seal with the number 157 in the center. There are four distinct handwritten signatures or initials around the stamp.

evidenziare la subordinazione del metodo al merito, sul presupposto che anche un'analisi metodologicamente errata può in ipotesi condurre a conclusioni corrette; ma anche per segnalare l'intrinseca contraddittorietà emergente dall'aver comunque eseguito, il Tribunale, la "verifica, in tesi non necessaria, della correttezza scientifica dell'operato degli esperti".

Ed in effetti, la rilevanza accordata al criterio della correttezza scientifica della valutazione è condivisibile; a meno che il metodo, ovvero lo svolgimento dei lavori, non venga inteso esso stesso come momento autonomamente rilevante nella prospettiva dell'ascrizione colposa. Ed è esattamente questa la premessa della sentenza di primo grado: la valenza della discussione quale atto comunicativo a rilevanza esterna; che come tale imponeva l'osservanza di regole cautelari, la cui inosservanza ha determinato l'emersione di una condotta colposa degli esperti. La Corte di Appello ha rifiutato un simile approccio, escludendo – su corrette premesse normative e motivazione coerente ai fatti – che fosse rinvenibile quell'atto comunicativo a rilevanza esterna; e quindi linearmente ha ricondotto la valutazione dell'andamento dei lavori al criterio della correttezza scientifica. E' questo, d'altronde, il nodo di fondo dell'intera vicenda, che ancora il ricorrente Cora – come tutti i ricorrenti – ripropone, fondendo insieme non solo atto valutativo e atto comunicativo ma anche i criteri – necessariamente diversi – alla cui stregua verificare la rispondenza dell'interpretazione del ruolo al modello comportamentale che su quella si proietta.

Una simile indebita sovrapposizione si manifesta anche nell'articolazione del ricorso in esame, il quale si dilunga sulla evidenziazione delle risultanze probatorie che manifesterebbero l'effetto di rassicurazione prodotto sui presenti alla seduta dalle dichiarazioni via via fatte dagli esperti. Con precipuo riferimento al giudizio di correttezza scientifica espresso dalla Corte territoriale, il ricorrente lamenta omissioni nello scrutinio della prova, che sarebbero a base del giudizio per cui non furono rese affermazioni indebitamente rassicuranti, e rimarca la mancata valutazione delle dichiarazioni dei presenti alla riunione destinatari della discussione. Ma il perno della censura è espresso dalla seguente affermazione: "in definitiva, la invalidità scientifica degli assunti scaturirebbe immediatamente ed implacabilmente dallo stesso tenore (nella specie oggettivamente tranquillizzante) delle valutazioni espresse dagli esperti". In tal modo non si individuano carenze motivazionali, travisamenti della prova, manifeste illogicità nel giudizio che la Corte di Appello esprime a riguardo della coerenza con le acquisizioni scientifiche del tempo delle conclusioni alle quali pervennero gli esperti (il campo definito dalla corte distrettuale), ma si lamenta che l'andamento della discussione ebbe contenuti rassicuranti. E si svolge un ardito esercizio dialettico per sostenere che, sussistendo tali contenuti, la valutazione



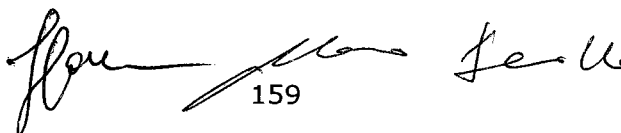
degli esperti fu scientificamente invalida. Una volta di più si confonde l'attività valutativa, che come attività cognitiva non riconosce modalità standardizzate e si lascia apprezzare per quanto consegue, con l'attività comunicativa, pretendendo di applicare all'una il modello comportamentale che si impone all'altra. Tanto vale anche per il rilievo che imputa alla Corte di Appello di non aver affermato la sussistenza della colpa nel mancato uso di una estrema prudenza nei "toni e contenuti".

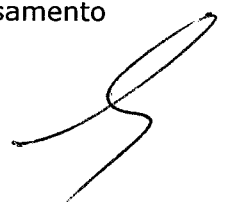
I soli rilievi che appaiono pertinenti al giudizio di merito sull'attività valutativa in quanto tale attengono alla affermazione che la Corte di Appello avrebbe fatto, di una valenza retrospettiva invece che prognostica di quanto sostenuto dal Calvi e dal Dolce circa i possibili danni agli immobili; e al dovere degli esperti di contraddire le "dichiarazioni scientificamente 'blasfeme' (ex ore imputati) come quelle del dr. Bertolaso, veicolate dal prof. Barberi ..." relative alla teoria dello scarico di energia. Dovere scaturente dalla necessità di fornire ausilio alla Protezione civile e di informare, sia pure per via indiretta, la popolazione; nonché dalla presenza di soggetti 'profani' alla riunione. Pertanto la Corte di Appello avrebbe errato a non individuare l'omissione colposa consistente nell'omesso intervento per la rimozione di notizie fallaci (rilevante ai sensi del combinato disposto agli artt. 40 cpv. e 113 cod. pen.), e sarebbe incorsa in vizio motivazionale non considerando la condotta omissiva.

Sul punto è sufficiente rinviare a quanto si è già considerato trattando della cooperazione colposa in riferimento al caso in esame, al riparto di competenze tra organo operativo e organo consultivo nell'organizzazione nazionale della Protezione civile, della natura non pubblica della seduta del 31.3.2009; dovendosi solo aggiungere, in questa sede, alcune osservazioni a proposito delle dichiarazioni del Calvi e del Dolce. La Corte di Appello ha affermato che la frase del Calvi relativa ai danni 'da attendersi' si riferiva a quanto già accaduto. Questa interpretazione viene criticata, sostenendosi che le parole del Calvi avevano valore prognostico e che pertanto risultarono indebitamente rassicuranti. Orbene, alla luce di quanto sinora osservato, risulta palese che la censura si rapporta a quell'impianto teorico la cui irricevibilità si crede di aver debitamente dimostrato.

L'ulteriore rilievo del ricorrente, per il quale la Corte di Appello avrebbe selezionato in modo arbitrario ed immotivato i contributi scientifici provenienti dai professori Gasparini e Marzocchi, rispetto a quelli degli esperti Mualchin, Kossobokov, Stoppa e Moretti, risulta aspecifico.

In linea generale va rammentato che nel giudizio di legittimità, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del cd travisamento



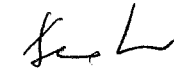
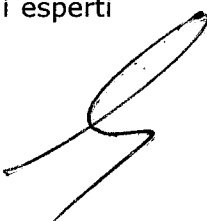


della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità" (in tal senso, *ex multis*, Sez. 1, n. 47252 del 20/12/2011, Esposito e altri, Rv. 251404). Inoltre, è ritenuto non rispondente al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte, diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione, senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano collegate in forma specifica a determinati atti che è onere del ricorrente indicare e che il contenuto di quegli atti sia riportato nel ricorso con la precisazione dei punti investiti dal gravame e della rilevanza di ciascuna questione (Sez. 1, n. 47499 del 21/12/2007, Chialli, Rv. 238333).

D'altro canto, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente: con la conseguenza che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali, ovvero in maniera lampante l'erroneità di tali conclusioni. Ne consegue che costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, n. 45126 del 4/12/2008, Ghisellini, Rv. 241907).

Nel caso che occupa, il ricorrente si è limitato a criticare l'opzione operata dalla Corte di Appello. E, più in particolare, il rilievo concernente il fatto che i contributi 'preferiti' non avessero tenuto conto dell'incremento dell'intensità delle scosse registrato nei giorni precedenti al 30.3.2009 non considera che la Corte di Appello ha proposto tra le pagine 207 e 209 la rassegna delle diverse opinioni, tra le quali figura quella del prof. Stoppa, che valorizzava proprio l'aumento della magnitudo menzionato dal ricorrente; di talché deve ritenersi che la Corte di Appello abbia tenuto conto anche di tale dato nel formarsi il giudizio a riguardo delle indicazioni da trarre dai diversi contributi versati nel processo dagli esperti

 160

(e tanto vale anche per gli ulteriori ricorrenti che hanno formulato l'identica censura).

Quanto al profilo di colpa che attiene al contenuto informativo dei lavori della seduta, la censura mossa dal ricorrente all'affermazione che si pone quale pietra d'angolo della motivazione sul tema, ovvero l'assenza di un compito di informazione diretta verso la cittadinanza gravante sugli esperti in occasione di una seduta che non era pubblica, si fonda su una generica mancata considerazione di evidenze probatorie. In particolare di quelle che permettono di affermare che il promotore della riunione aveva avuto l'intento "di realizzare una operazione mediatica, che realizzasse una comunicazione pressoché diretta tra gli 'scienziati' della Commissione e la cittadinanza", come confermato dal comunicato stampa diffuso dalla Protezione civile la sera del 30.3.2009; sicché non è verosimile che gli esperti non avessero inteso il fine mediatico e conformato ad esso i propri comportamenti sia svolgendo i lavori in presenza di responsabili locali della Protezione civile e di estranei, sia partecipando alcuni di essi alla successiva conferenza stampa.

Al riguardo non può che rammentarsi quali siano i limiti del sindacato del giudice di legittimità. Quel che il ricorrente propone è un diretto rapporto con gli elementi di prova, la cui valutazione operata dalla Corte di Appello dovrebbe lasciare il campo a quella avanzata dal ricorrente medesimo, previo avallo di questa Corte. Non vengono indicati tipici vizi motivazionali. D'altro canto, su tale punto la motivazione resa dal giudice distrettuale appare non censurabile.

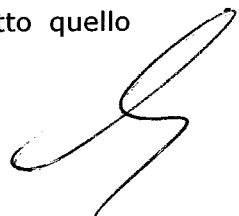
A riguardo, in particolare, della incidenza della presenza di soggetti non esperti, e tuttavia incardinati nel sistema nazionale di Protezione civile, nonché delle modalità di svolgimento della discussione, si rinvia a quanto già esposto sul tema.

L'assunto che quanto enunciato dal De Bernardinis nella conferenza stampa che seguì la seduta costituì la sintesi delle affermazioni fatte dagli esperti durante lo svolgimento dei lavori, "ribadendone fedelmente il messaggio rassicurante" non prende in esame il fatto che la Corte di Appello ha escluso ogni carattere indebitamente rassicurante alle affermazioni emerse dai lavori medesimi; e più generalmente non considera la ricostruzione che, con stretta aderenza agli elementi probatori, la corte territoriale ha fatto della relazione tra i tre distinti momenti (intervista del De Bernardinis, seduta, conferenza stampa).

12. Il ricorso di Fioravanti Federica ed altro.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si censura la qualificazione giuridica fatta della seduta del 31.3.2009, tanto sotto il profilo prettamente normativo che sotto quello



motivazionale. Alla luce di quanto si è già esposto sul tema, risulta palese la non aderenza della doglianza alla essenza della decisione impugnata. Né muta tale conclusione il fatto che nella motivazione della Corte di Appello si rinvenga una cangiante terminologia quando ci si riferisce a detta seduta. Anche a riguardo della rilevanza concreta assunta nella fattispecie dalla posizione di garanzia si è già scritto; sicché anche a tal proposito deve affermarsi che i relativi rilievi non colgono il nucleo della motivazione.

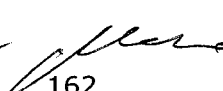
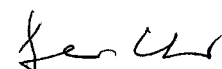
Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si mette a fuoco la ritenuta condotta colposa degli esperti, identificata nell'aver fornito una rassicurazione alla popolazione; lungi dal prendere in considerazione quanto affermato dalla Corte di Appello laddove ha escluso a) la formulazione di espressioni indebitamente rassicuranti da parte degli esperti; b) l'insussistenza di una errata informazione alla popolazione attribuibile agli esperti, i ricorrenti si pongono a diretto colloquio con taluni materiali di prova, selezionati per il sostegno della propria tesi.

Insussistente è la contraddittorietà tra passaggi successivi della decisione, concernenti la finalità di rassicurazione della popolazione assegnata alla seduta dal Capo del Dipartimento della Protezione civile; la completa lettura di pagina 261 evidenzia che la Corte di Appello ha ritenuto che tale finalità non si fosse concretizzata nell'operato degli esperti. Né risulta vero che la Corte di Appello abbia spostato il 'cuore del problema' dall'avvenuta rassicurazione al concetto di omissso aggravamento del rischio. Una simile interpretazione confligge con quanto si è già evidenziato a riguardo dei parametri di valutazione dell'operato degli esperti imputati.

L'evocazione del principio di precauzione è fatta in modo del tutto improprio.

Si sono già svolte alcune osservazioni al riguardo di tale principio e di quale significato esso si veda attualmente assegnato; certamente tra questi non rientra quello che avrebbe imposto agli esperti di considerare "il peggiore scenario immaginabile", che secondo l'esponente, in base alle conoscenze scientifiche era proprio un terremoto disastroso. Affermazione autoreferenziale, smentita dalla complessità degli accertamenti giudiziari che hanno preceduto questo giudizio.

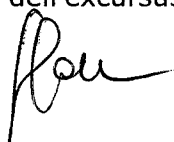
I ricorrenti affermano che è certo che la sequenza sismica indicava un aggravamento del rischio, sicché la colpa degli imputati è consistita nel non aver rilevato questa situazione di aggravamento e di aver avallato non confutandola la teoria dello scarico di energia, così concorrendo nel reato con il De Bernardinis. Ancora una volta si tratta di affermazioni che si sovrappongono semplicemente alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello; come tali inammissibili. Merita una puntualizzazione l'appunto rivolto alla Corte di Appello

   
162

di non aver adeguatamente valutato il fatto che nessuno dei presenti smentì la teoria dello scarico di energia.

La Corte di Appello, dopo aver giustificato la scelta di accordare maggiore attendibilità a quanto emergente dalla bozza di verbale del 2 aprile 2009, sia perché redatta prima dell'evento del 6 aprile, sia perché corroborata dalle dichiarazioni testimoniali, ha concluso che dalla stessa non risultava che alcuno dei presenti avesse interloquito sulla nozione di 'scarico di energia' e sulla sua attendibilità scientifica, e nemmeno risultava che taluno si fosse pronunciato nel senso che esso fosse interpretabile come fenomeno favorevole; una interpretazione che, ribadisce la Corte distrettuale, è del tutto priva di validità scientifica. Ha quindi rammentato che era stato il Barberi a proporre il tema ai convenuti (chiedendo cosa potessero dire a riguardo delle dichiarazioni rese alla stampa dal Capo del Dipartimento), senza però sollecitare un confronto esplicito sullo stesso, rilevando quindi che il dato essenziale, in rapporto all'accusa di aver dato agli esperti una sia pur non esplicita conferma alla ingiustificata interpretazione, era rappresentato dal fatto che il corredo probatorio attesta la circostanza che *"di scarico di energia in termini favorevoli, ..., non si parlò affatto"*. Per la Corte territoriale depongono per tale ricostruzione la già menzionata bozza di verbale, la dichiarazione del teste Salvatori, redattore della stessa, e quella del sindaco Cialente; mentre le dichiarazioni valorizzate in senso contrario dal Tribunale, provenienti dall'assessore Stasi e dal teste Del Pinto, sono state giudicate di scarsa conducenza rispetto al tema. Sicché il Collegio distrettuale ha ritenuto contraddetta dai dati probatori la conclusione alla quale era pervenuto il Tribunale, per il quale il tema era stato affrontato in modo generico e superficiale. In tal modo, ha osservato la Corte di Appello, il primo giudice aveva attribuito a tutti gli esperti espressioni in tema di 'scarico di energia' e di 'situazioni favorevole', che erano utilizzate dal solo De Bernardinis nel corso dell'intervista precedente alla seduta. E a dimostrazione della reale relazione tra il contenuto di quella intervista e la discussione degli esperti - che per il Tribunale era stata di identificazione sostanziale, tanto da assegnare alle parole del De Bernardinis il valore di 'manifesto dell'esito della riunione', ancorché pronunciate prima di questa - la Corte di Appello ha rammentato che nella conferenza stampa che seguì la seduta il De Bernardinis non tornò sul tema dello scarico di energia come fenomeno favorevole e rimarcò l'impossibilità di effettuare previsioni e la necessità di mitigare la vulnerabilità e adeguare le strutture pubbliche alla normativa antisismica come sola misura preventiva efficace.

A fronte del corrispondente rilievo sollevato dai ricorrenti, vale rammentare che a conclusione dell'exkursus appena riproposto, la Corte di Appello ha

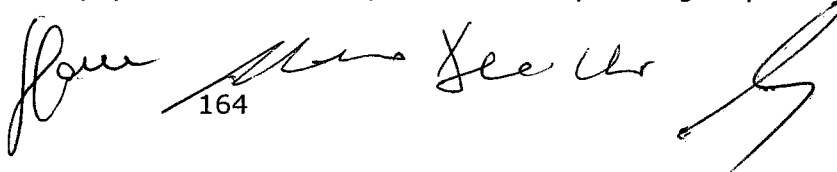


sottolineato come non fosse stato contestato agli esperti di non aver smentito le dichiarazioni rese dal De Bernardinis prima della seduta, e che peraltro non era stata acquisita la prova che dei suoi contenuti gli esperti fossero venuti a conoscenza (cfr. pg. 189 della sentenza di appello).

Deve ritenersi che i ricorrenti formulino una censura non correlata con la motivazione impugnata, quando sostengono che il tema dello scarico di energia venne evocato nel corso della seduta e gli esperti non ne smentirono la validità scientifica, così concorrendo con il De Bernardinis a veicolare alla popolazione un messaggio, errato, oggettivamente rassicurante. Non considerano quanto puntualizzato dalla Corte di Appello in merito alla assenza di prova della conoscenza da parte degli esperti delle dichiarazioni fatte alla stampa dal De Bernardinis prima della seduta; non considerano quanto dalla Corte di Appello affermato in merito all'estraneità alla contestazione di un addebito incardinato sulla mancata smentita di quelle dichiarazioni; non considerano, infine, che la Corte di Appello ha giudicato rilevante ai fini del profilarsi di un comportamento colposo non la mancata trattazione del tema dello scarico di energia bensì la sua prospettazione quale fenomeno favorevole; non si avvedono che la critica alla Corte di Appello per non aver colto che nel verbale 'postumo' il primo intervento del Barberi era stato riportato in modo incompleto e fuorviante è manifestamente infondata, giacché il Collegio distrettuale aveva esplicitamente elevato a primaria fonte di conoscenza proprio la bozza del verbale e non il documento del 6 aprile.

Anche i ricorrenti in parola ripropongono alcuni dati probatori per sostenere che "l'evoluzione della sequenza sismica avrebbe dovuto suggerire l'aumento della probabilità di un sisma"; si tratta di una modalità di formulazione della censura non ammissibile in sede di legittimità, perché si indirizza alla valutazione della prova, senza segnalare manifeste illogicità. Nello specifico, si richiamano le dichiarazioni del Prof. Stoppa in tema di scarico di energia e di significatività di una scossa di magnitudo 4.1, come quella del 30.3.2009; le dichiarazioni della Mualkin e del Kossobokov; della Nostro e del Bertolaso. Si tratta di elementi vagliati dalla Corte di Appello, che dà conto del proprio giudizio con motivazione non manifestamente illogica.

Infondata è anche la doglianza che si indirizza alla sentenza impugnata per aver ritenuto che la seduta non fu pubblica, ancorché vi avessero assistito persone diverse dai componenti della CGR, e per non aver tenuto conto che alla successiva conferenza stampa presenziarono anche il Barberi, il De Bernardinis, il Calvi ed il Dolce. Tutto ciò viene evidenziato al fine di confutare il giudizio della Corte di Appello, che aveva ritenuto che gli esperti non avessero assunto compiti di informazione diretta alla popolazione. Ebbene, al di là di quanto già qui


164

ritenuto sul punto, tale censura è meramente assertiva e non si confronta con quanto sostenuto dalla Corte di Appello estesamente, compiutamente e senza cedimenti logici o incoerenze rispetto ai dati probatori.

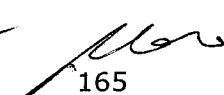
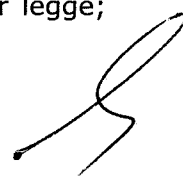
13. Il ricorso di Cinque Teobaldo ed altri.

Il ricorso è infondato.

Il principale assunto dei ricorrenti, che infine convergono verso la necessità di valutare il comportamento degli esperti per come si manifestò concretamente, è che essi rivestissero la qualità di pubblici ufficiali e che in tale veste avessero l'obbligo di fornire alla Protezione Civile tutte le informazioni necessarie alla salvaguardia della popolazione. Per quanto già esposto non si può che convenire sulla sussistenza in astratto di un obbligo di adempiere diligentemente ai compiti che la legge pone in capo alla CGR – e nella fattispecie valevoli per gli esperti –, ancorché esso non riposi sulla qualità di pubblico ufficiale ma sull'effettivo svolgimento dell'attività consulenziale. Tutto ciò però non esaurisce il tema della responsabilità degli esperti per il fatto loro ascritto, come ben manifestano le decisioni giudiziarie succedutesi nel presente procedimento. Le argomentazioni proposte sui restanti punti dalla Corte di Appello non sono prese in considerazione dall'esponente, che reitera il giudizio di un azzardato messaggio alla popolazione proveniente dagli esperti.

PARTE IV. - Statuizioni

In conclusione, va rigettato il ricorso del Procuratore generale della Corte di Appello di L'Aquila. Vanno altresì rigettati i ricorsi di Bernardo De Bernardinis e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione civile, i quali vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, al pagamento delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile Carlo Tassoni, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Paolo Carosi, Fiorella Tomei e Ilaria Carosi, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Teobaldo Cinque, Federica Cinque e Maria Luisa Bastida, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Linda Giuseppina Giordani, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Massimo Cinque e Roberta Cinque, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Pier Paolo Visione e Remo Visione, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Vincenzo Vittorini, Federico Vittorini, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge;


165

dalle parti civili Angela De Lauretis Nisii e Alessandro Spaziani, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Giovanna De Rubeis, Paolo Vittorini, Andrea Vittorini e Stefano Vittorini, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge; della parte civile Maurizio Cora, che si liquidano in euro 2.500,00 (ducemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Vanno compensate le spese di giudizio relativamente alle parti civili Liberati Riccardo, Tassoni Enrico, Placentino Donato, Placentino Rossella, Placentino Lucia, Liberati Marianna e Liberati Elisabetta e Comune di L'Aquila che, benché non ricorrenti, hanno prestato adesione al ricorso del P.G. rigettato.

Vanno infine rigettati i ricorsi delle parti civili Mario Tomei, Ortesia Tomei, Giusy Di Marco, Ivana Cincis, Linda Giugno, Michele Germinelli, Maria Grazia Piccinini, Alessandra Rambaldi, Amin Hamade, Sana Hamade, Moatasem Hamade, Reham Hamade, Mahmud Hamade, Husein Hamade, Fatima Qanadli, Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Cacioppo, Hisham Shahin, Federica Fioravanti, Guido Fioravanti, Giustino Parisse, Dina Sette e Aldo Scimia, le quali vanno condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale della Corte di Appello di L'Aquila.

Rigetta i ricorsi di Bernardo De Bernardinis e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione civile, che condanna al pagamento delle spese processuali e, in solido, al pagamento delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile Carlo Tassoni, che liquida in euro 2.500,00 (ducemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Paolo Carosi, Fiorella Tomei e Ilaria Carosi, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Teobaldo Cinque, Federica Cinque e Maria Luisa Bastida, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Linda Giuseppina Giordani, che liquida in euro 2.500,00 (ducemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Massimo Cinque e Roberta Cinque, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Pier Paolo Visione e Remo Visione, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Vincenzo Vittorini, Federico Vittorini, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Angela De Lauretis Nisii e Alessandro Spaziani, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge; dalle parti civili Giovanna De Rubeis, Paolo Vittorini, Andrea Vittorini e Stefano Vittorini, che liquida in euro 4.000,00


166

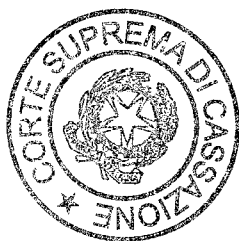
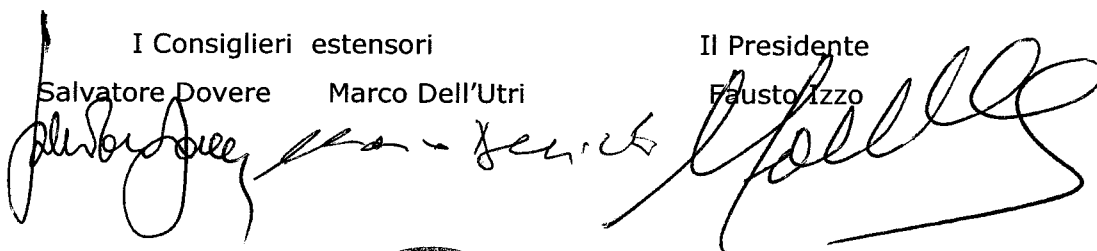
(quattromila/00), oltre accessori come per legge; della parte civile Maurizio Cora, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Dichiara compensate le spese di giudizio relativamente alle parti civili Liberati Riccardo, Tassoni Enrico, Placentino Donato, Placentino Rossella, Placentino Lucia, Liberati Marianna e Liberati Elisabetta.

Rigetta i ricorsi delle parti civili Mario Tomei, Ortesia Tomei, Giusy Di Marco, Ivana Cincis, Linda Giugno, Michele Germinelli, Maria Grazia Piccinini, Alessandra Rambaldi, Amin Hamade, Sana Hamade, Moatasem Hamade, Reham Hamade, Mahmud Hamade, Husein Hamade, Fatima Qanadli, Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Cacioppo, Hisham Shahin, Federica Fioravanti, Guido Fioravanti, Giustino Parisse, Dina Sette e Aldo Scimia che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2015.

I Consiglieri estensori		Il Presidente
Salvatore Dovere	Marco Dell'Utri	Fausto Izzi



PARTE I – Le vicende processuali e i ricorsi per cassazione; 5

PARTE II – I ricorsi concernenti la posizione di Bernardo De Bernardinis; 38

1. *Premessa*; 38
2. *I punti critici del discorso sulla colpa*; 39
3. *La condotta dell'imputato*; 39
4. *Il tema della colpa. Prevedibilità ed evitabilità dell'evento*; 41
5. *Norme cautelari e misure di precauzione*; 43
6. *La descrizione dell'evento prevedibile*; 46
7. *L'agente modello*; 49
8. *La 'comunicazione sociale' del rischio nel contesto della Protezione civile*; 51
9. *L'esame della prevedibilità dell'evento nella sentenza d'appello*; 55
10. *L'evitabilità dell'evento. L'esame sul punto nella sentenza impugnata*; 58
11. *La violazione della norma cautelare da parte dell'imputato*; 61
12. *Il nesso di causalità. Le questioni sollevate*; 66
13. *Il ruolo dei mass-media e il rapporto delle vittime con le comunicazioni dell'imputato*; 67
14. *La causalità psichica*; 69
15. *Principi-guida in tema di accertamento della causalità*; 74
16. *Accertamento della causalità e sapere esperienziale*; 79
17. *L'utilizzazione giudiziaria del sapere esperienziale*; 82
18. *La c.d. affidabilità delle massime d'esperienza*; 85
19. *La conduzione del giudizio di causalità nella sentenza d'appello*; 87
20. *L'analisi causale in relazione a ciascuna delle vittime*; 91
21. *I pretesi eventi interruttivi della causalità: l'art. 41 cod. pen. e la c.d. teoria del rischio*; 96
22. *Colpa lieve dell'imputato e rilevanza penalistica del parametro di cui all'art. 2236 c.c.*; 101
23. *Prime statuizioni*; 106
24. *I ricorsi delle parti civili*; 107
25. *Sul decesso di Ilaria Rambaldi*; 107
26. *Sul decesso di Luigi Giugno e di Francesco Giugno (unitamente a Giovanna Berardini)*; 109
27. *Sul decesso di Paola Tomei (unitamente ad Anna Maria Russo), Chiara Pia Germinelli, Micaela Germinelli, Giuseppina Germinelli e Rosa Germinelli*; 110
28. *Sul decesso di Claudio Fioravanti e Franca Ianni*; 111
29. *Sul decesso di Hamade Hussein e sulle lesioni personali di Ana Paola Fulcheri, Cinzia Di Bernardo, Stefania Caccioppo, Hisham Shahin*; 112
30. *Sul decesso di Domenico Parisse e Maria Paola Parisse*; 115
31. *Sul decesso di Anna Berardina Bonanni*; 116
32. *Conclusioni sui ricorsi delle parti civili relativi alla posizione di Bernardo De Bernardinis*; 117

PARTE III – I ricorsi avverso l'assoluzione di Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce; 117

1. *Le sentenze di merito a confronto*; 117
2. *L'impianto delle censure delle parti civili*; 119
3. *L'ambito di rilevanza della tematica concernente la posizione di garanzia*; 121
4. *Il dovere di diligenza, le regole cautelari, l'analisi dei rischi*; 124
5. *La cooperazione colposa*; 134
6. *Obblighi informativi nel sistema della Protezione civile e condotta degli esperti*; 137
7. *L'analisi delle censure, sotto il profilo del vizio di motivazione*; 141

- 8. *Il ricorso del P.G.;* 146
 - 9. *Il ricorso Piccinini Maria Grazia ed altra;* 147
 - 10. *Il ricorso Carosi Paolo ed altri;* 150
 - 11. *Il ricorso Cora;* 155
 - 12. *Il ricorso di Fioravanti Federica ed altro;* 161
 - 13. *Il ricorso di Cinque Teobaldo ed altri;* 165
- PARTE IV – Statuizioni;** 165